



Scuola dottorale Internazionale di Diritto - Storia - Economia

“Tullio Ascarelli”

Sezione “Sistemi punitivi e garanzie costituzionali”

Ciclo del corso di dottorato

XXIV

Tesi di dottorato

LA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE MARINO

Dottorando

Luigi Pecorario

Coordinatore e Tutor:

Chiar.mo Prof. Mario Trapani

“Dura battaglia che tutti attanaglia, sarà vittoriosa

se celi nel cuore l’ansia e il dolor”

Un amico del mare.

Alla mia famiglia, con notevole affetto.

INDICE

Capitolo I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE: UN'INDAGINE "PLURIORDINAMENTALE".

- | | |
|---|--------|
| 1) PREMESSA | pag. 6 |
| 2) IL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO: SVILUPPI STORICI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO | 9 |
| 3) LA DIMENSIONE COMUNITARIA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIFESA DEL MARE E DEL SUO HABITAT NATURALE | 29 |
| 4) LA NORMATIVA NAZIONALE IN TEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE | 46 |

Capitolo II

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E COMUNITARI DI TUTELA PENALE: RIFLESSI NEL DIRITTO PENALE NAZIONALE IN MATERIA DI AMBIENTE MARINO

- | | |
|---|----|
| 1) LA COMMISSIONE DI ILLECITI AMBIENTALI A LIVELLO INTERNAZIONALE: LA RESPONSABILITA' DEGLI STATI | 62 |
|---|----|

- 2) GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI TUTELA PENALE DAGLI INQUINAMENTI: OBBLIGHI INTERNAZIONALI DI TUTELA PENALE DEL MARE E LEGISLAZIONE NAZIONALE 68
- 3) OBBLIGHI COMUNITARI DI TUTELA E DIRITTO PENALE NAZIONALE DELL'AMBIENTE 80
- 4) OBBLIGHI COMUNITARI DI PROTEZIONE PENALE DEL MARE E DELL'AMBIENTE MARINO: ARMONIZZAZIONE TRA NORMATIVA COMUNITARIA E DISCIPLINA INTERNA 92

Capitolo III

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE MARINO:

PROFILI GENERALI DI TUTELA

- 1) IL FONDAMENTO E L'OGGETTO DELLA TUTELA PENALE DELL'ITTIOFAUNA 100
- 2) IL BENE GIURIDICO TUTELATO: IL MARE COME ELEMENTO NORMATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO 107
- 3) LA MANCATA CLASSIFICAZIONE ALL'INTERNO DEL COSIDDETTO DIRITTO PENALE "MINIMO": CRITICA E NECESSITA' DI UN RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA 119
- 4) TECNICHE DI TUTELA NORMATIVA E STRUTTURA DELL'ILLECITO PENALE A DIFESA DELL'AMBIENTE MARINO 128

Capitolo IV

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE MARINO:

PROFILI SANZIONATORI

- 1) LE FATTISPECIE RELATIVE ALL'INQUINAMENTO DEL MARE CAUSATO
DA NAVI 139
- 2) I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PESCA
MARITTIMA 150
- 3) REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
SUBACQUEO. VIOLAZIONI DELLE NORME A TUTELA DELLE RISERVE
MARINE E DELLA PESCASPORTIVA, RICREATIVA E SUBACQUEA 185
- 4) LE FATTISPECIE CODICISTICHE A TUTELA DELL'HABITAT MARINO 196

Bibliografia

pag. 204

CAPITOLO I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO GENERALE: UN'INDAGINE "PLURIORDINAMENTALE".

Sommario: 1. Premessa; 2. Il carattere internazionale della tutela penale dell'ambiente marino: sviluppi storici e normativa di riferimento; 3. La dimensione comunitaria in materia di difesa del mare e del suo habitat naturale; 4. Il diritto interno in tema di sicurezza e protezione delle risorse marine e della pesca.

1. Premessa.

L'assenza di una nozione unitaria di "ambiente"¹ rende problematico l'inquadramento sistematico dell'ambiente marino e della sua tutela (penale)² intesa, sia come tutela comparativa o diffusa, sia nell'ambito dell'adozione del c.d. modello comparativo. In una lata accezione e nell'ottica di una stretta interdipendenza tra ambiente e risorse biologiche del mare, deve intendersi per *ambiente marino*³ il contesto delle acque, dei fondali, dei tratti

¹ Sulla nozione di ambiente si vedano, in particolare, le opere di B. CARAVITA, *Diritto dell'Ambiente*, il Mulino, 2005; G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto Ambientale "Profili Internazionali Europei e Comparati"*, a cura di Cordini, Fois, Marchisio, 2° ed., Giappichelli, 2008; AA.VV., *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2011; G. ROSSI, *Diritto dell'Ambiente*, Giappichelli, 2011.

² L'ottimo proposito circa i contenuti di questa ricerca hanno come motivo di ispirazione e modello le riflessioni del mio Maestro M. TRAPANI, in Relazione sul tema "La tutela penale dell'ambiente marino" nell'ambito del Convegno su "La disciplina internazionale della eliminazione e del trasporto dei rifiuti pericolosi in mare", tenutosi a Pescara il 27 aprile 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.

³ Particolarmente efficace risulta in proposito un passo del *Mare liberum*, nel quale Ugo Grozio precisava che il signore del mare ("qui mari imperaret") "si quicquameorum prohibere posset, puta, piscaturam, qua dici quodammodo potest piscis ex hauriri, at navigationem non posset, per quam mari nihil perit". Per intendere il passo occorre ricordare che l'illustre giurista olandese si prefiggeva essenzialmente l'obiettivo della difesa della

di costa prospicienti al mare, della flora e della fauna marine e costiere, nonché delle stesse opere dell'uomo autorizzate dall'ordinamento ed idonee ad incidere su di esso; tutti elementi questi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo stesso, nell'ambito non solo delle zone del mare, ma della fascia costiera ad esse adiacente: si tratta dunque di un concetto che potrebbe inserirsi, senza eccessive difficoltà, nel più ampio discorso relativo alla tutela della salute della persona⁴. Si ritiene dunque che la rilevanza della tutela delle risorse biologiche del mare condizioni in maniera prevalente, se non esclusiva, la qualità dell'ambiente marino, sicché lo studio e la disciplina di quelle produrrebbero effetti immediati e diretti su quest'ultimo. Occorre poi osservare come, mentre nel campo degli altri inquinamenti (ad. esempio dell'atmosfera, oppure delle acque interne) ha un rilievo assoluto, o pressoché esclusivo, la legislazione interna, invece in quello dell'ambiente marino assumono un ruolo concorrente ed inscindibile sia l'ordinamento interno, quanto soprattutto l'ordinamento internazionale e comunitario. Si consideri, ad esempio, che il settore dei trasporti petroliferi, oltre ad essere oggetto di legislazione interna, riceve una dettagliata disciplina anche attraverso gli accordi multilaterali di diritto internazionale⁵. Anche la pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare hanno formato oggetto della disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra: da essa, tra l'altro, traspare una nuova concezione, in virtù della quale il potere degli Stati di adottare misure di conservazione delle risorse non è più limitato, quanto a sfera di efficacia, ai soggetti ed alle navi rispettivamente appartenenti;

libertà di navigazione: al massimo poteva ammettere, sia pure nei limiti di un'ipotesi estrema, una qualche pretesa in materia di pesca, perché uno sfruttamento indiscriminato delle risorse potrebbe portare allo loro distruzione. Grotius, *Mare liberum sive de jure, quod Batavis competit ad Indiana commercia, dissertatio*, Lugduni Batavorum, 1609, cap. V.

⁴ In tal senso C. ANGELONE, *Ambiente marino e disciplina delle risorse*, in *Riv. giur. ambiente*, 2000, Vol.1, pp. 159 ss.

⁵Cfr. paragrafi successivi relativi alla Convenzione di Londra, Convenzione di Bruxelles ecc.

ma si estende anche a sudditi e navi altrui, purché tali misure non siano in principio discriminatorie e soddisfino realmente l'interesse generale alla conservazione delle risorse biologiche dell'habitat marino. Sempre nello stesso ordine concettuale va menzionato il fenomeno dell'inquinamento marino da sostanze radioattive o da esplosioni atomiche: in esse viene in gioco un essenziale obbligo di cooperazione che investe tutti gli Stati: non soltanto lo Stato nella cui sfera di esercizio della potestà di governo si è verificata la causa dell'inquinamento, bensì anche gli Stati non direttamente ed immediatamente interessati, e che si trovino nella condizione o abbiano gli strumenti per circoscrivere o addirittura eliminare gli effetti della contaminazione. *Quid iuris?*

Ne discende, a questo punto, come la ricostruzione e l'esame delle fonti normative attinenti alle risorse biologiche del mare prendano necessariamente in considerazione quelle poste non solo dal diritto interno, ma anche, e soprattutto, dal diritto internazionale e comunitario a protezione dell'ambiente marino. Risulta all'uopo necessaria dunque un'indagine *pluriordinamentale* tesa ad evidenziare come nel tempo, attraverso un progressivo aumento della sensibilità della comunità internazionale e dei legislatori europeo e nazionale, si sia consolidata e sempre più fortificata la coscienza collettiva circa l'importanza della tutela del mare e delle sue risorse.

2. Il carattere internazionale della tutela dell'ambiente marino: sviluppi storici e normativa di riferimento.

Appare oggi sempre più evidente che il fenomeno della tutela penale dell'ambiente marino⁶ vada studiato ed approfondito da un punto di vista internazionale⁷ per la ragione obiettiva che molto facilmente gli eventi dannosi derivanti dall'inquinamento marino non rimangono circoscritti nell'ambito di un solo Stato, sottolineando peraltro come in questa materia appare evidentemente spiccata l'interdipendenza tra ordinamenti interni ed ordinamento internazionale, sia per le caratteristiche proprie del fenomeno, sia per l'interesse pubblico che le investe e che risveglia quella della Comunità internazionale intesa nel suo complesso. Le attività destinate a svolgersi negli spazi marini, ed in particolar modo quelle relative all'utilizzo del mare fini commerciali, sono state oggetto di una intensa attività normativa internazionale fin dagli albori del moderno diritto internazionale⁸.

⁶Per area marina protetta va intesa "qualsiasi area dell'infralitorale o del mesolitorale con le acque che la ricoprono, e la flora, la fauna, le caratteristiche storiche e culturali, che è stata sottoposta, per legge, a misure di protezione ambientale riferite, in tutto o in parte, all'ecosistema ambientale che vi è compreso". Definizione tratta dalla Risoluzione 17.38 dell'Assemblea Generale della *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), riunitasi a San José, Costa Rica, nel 1988.

⁷Di questo parere: T. SCOVAZZI, *La responsabilità internazionale per violazione di norma relative alla protezione dell'ambiente*, in *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, (a cura di Fodella-Pineschi), Torino, 2009; S. ANNIBALE, *La tutela ambientale in campo internazionale*, Padova, 1996; F. MUNARI, *Tutela internazionale dell'ambiente*, in *Istituzioni di diritto internazionale* (a cura di Carbone-Luzzatto-Santa Maria), Torino, 2003; A. XERRI, *Saggio sull'inquinamento marino da trasporto di sostanze pericolose*, Solfanelli, Chieti, 1981; T. SCOVAZZI, *Pesca e tutela dell'ambiente: nuovi sviluppi del diritto internazionale del mare*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di G. DI GIANDOMENICO e C. ANGELONE, Giuffrè, 1988, pp. 21-33; M. COTTONE, *L'inquinamento marino causato dai rifiuti prodotti dalle navi: sviluppi e tendenze evolutive*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007, 2, pp. 389 e ss.; F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, Milano, Giuffrè Editore - 1998, pp. 218 e ss.

⁸Con riguardo al contenuto delle norme internazionali in riferimento alla protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale sottomarino si veda B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, VII ed., ES, pp. 261 e ss. In dottrina si è sottolineato come il settore ambientale si caratterizza per la tutela "discendente", nel senso che le istanze di protezione nascono prima a livello internazionale per poi entrare negli ordinamenti nazionali, F. DE LEONARDIS, *La disciplina dell'ambiente tra Unione Europea e WTO*, in *Dir. Amm.*, 2004, p. 513.

A partire dalla affermazione di un regime giuridico del mare caratterizzato dalla contrapposizione tra il principio della libertà dei mari e quello della sovranità dello Stato sulle zone marine adiacenti alle sue coste, il tema delle relazioni tra commercio internazionale e protezione dell'ambiente marino è andato poco a poco acquisendo un'importanza ed una considerazione crescenti tanto a livello normativo internazionale quanto presso la dottrina⁹. In particolare, la dimensione mondiale raggiunta oggi dai traffici commerciali ed il conseguente aumento esponenziale dell'utilizzo del mare come strumento tramite cui porre in essere gran parte delle operazioni commerciali transnazionali, hanno evidenziato il problema della preservazione dell'ambiente del mare dai pericoli derivanti dall'inquinamento causato, direttamente od indirettamente, dalle attività collegate a siffatti processi.

Quanto alla normativa internazionale, il verificarsi di catastrofici incidenti in mare, sempre più frequenti sin dagli anni '70, ha contribuito alla evoluzione delle norme internazionali in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare dell'ambiente marino. Questa evoluzione si è manifestata prevalentemente sul piano del diritto convenzionale¹⁰ attraverso la creazione di accordi internazionali caratterizzati dal superamento della visione tradizionale secondo cui l'ambiente marino interessa il diritto internazionale nella esclusiva visuale dei diritti ed obblighi interstatali, ed entro il limite della intangibilità della sfera di *domestic jurisdiction* di ciascuno stato¹¹.

All'interno dei suddetti accordi internazionali, infatti, vengono sanciti non solo gli obblighi di ciascun destinatario delle norme convenzionali a tutela dell'ambiente, ma

⁹ Di piena opportunità i riscontri di M. FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*, in *Gazzetta ambiente - Rivista sull'ambiente e il territorio*, fasc. n. 3, 2006, pp. 47-62.

¹⁰ Ancora M. FASCIGLIONE, *La protezione dell'ambiente marino*, cit., pp. 48 e ss.

¹¹ Così M. FASCIGLIONE, *La protezione dell'ambiente marino*, cit., pp. 48 e ss.

anche l'attribuzione a tutti gli Stati di poteri di prevenzione e repressione dei fenomeni di inquinamento marino e questo perché l'ambiente, incluso l'ambiente del mare, è un bene che va tutelato in quanto tale dal momento che in esso "gli interessi di tutti i cittadini del mondo sono intrecciati inestricabilmente"¹².

La definizione di obblighi e diritti degli Stati in merito alla protezione dell'ambiente marino¹³ dall'inquinamento risulta già da tempo delineata sulla base di alcuni principi consolidati nella giurisprudenza internazionale. Tra questi, il principio indicato nella sentenza resa del 1928 dalla Corte permanente di arbitrato sul caso "Isola di Palmas"¹⁴, in occasione del quale è stato sottolineato che la riconoscimento di competenze esclusive agli Stati negli spazi in essi esercitano poteri giurisdizionali e di governo corrisponde necessariamente l'assunzione, da parte degli stessi Stati, di specifici obblighi nei confronti degli altri Stati, correlativi ai poteri di cui dispongono. In particolare, in relazione al tema dell'inquinamento transfrontaliero, tali obblighi sono stati precisati nel senso che nessuno Stato ha diritto di usare gli spazi sottoposti alla sua sovranità, o di permetterne l'uso, in modo da provocare danno in ambiti soggetti alla sovranità di altri Stati, al fine così di permettere la piena formulazione di un principio che delegittima anche le condotte poste in essere, autorizzate o anche solo tollerate dagli Stati, suscettibili di alterare l'ecosistema marino.

I principi così enunciati hanno trovato ulteriore specificazione attraverso gli sforzi degli Stati volti a promuovere iniziative a livello internazionale allo scopo di meglio precisare e

¹² In tal senso il giudice della Corte Internazionale di Giustizia C. Weeramantry, "Environmental Law Symposium – Foreword", in *Melburne U.L.R.*, n. 22/2002, pp. 503 e ss.

¹³ G. CAMARDA, *Ambiente, ambiente marino e danno ambientale*, in *Riv. giur. ambiente*, 1985, pp. 485 e ss.

¹⁴ Sul punto S. CARBONE, *La tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento*, in *Il diritto marittimo attraverso i casi e le clausole contrattuali*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 157 e ss.

consolidare la portata di tali principi, oltre che a realizzare un'efficace azione collettiva di protezione dell'ambiente marino.

In questa prospettiva si colloca dapprima l'istituzione dell'organismo a tutela delle risorse biologiche marine noto come "Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo" (CGPM)¹⁵, istituita nel 1949 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura: il compito fondamentale dell'organismo è quello di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e la valorizzazione delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile nella regione mediterranea. A tal fine la CGPM ha tra le sue attribuzioni fondamentali anche quella concernente la facoltà di elaborare e raccomandare le misure necessarie per la conservazione dell'ambiente marino, quali la regolamentazione dei metodi e degli attrezzi di pesca, la definizione della taglia minima degli individui delle singole specie, la definizione dei periodi e delle zone nelle quali l'attività di pesca è autorizzata o vietata¹⁶.

La prima disciplina "settoriale" internazionale pattiziavolta alla prevenzione dell'inquinamento marino fu la Convenzione di Londra del 12 maggio 1954 (OILPOL

¹⁵ Così G. GARZIA, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione allo spazio costiero adriatico*, in *Riv. giur. amb.* n.5/2009, pp. 775-793.

¹⁶ Si veda altresì l'Accordo per la creazione della Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo: Data di adozione: 24.09.1949. Obiettivi: Favorire lo sviluppo e l'uso appropriato delle risorse marine viventi del Mare Mediterraneo, del Mar Nero e delle acque intermedie. Provvedimenti: 1. Le Parti contraenti creano la Commissione Generale della Pesca nel Mediterraneo, nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura. I membri della Commissione includono le organizzazioni regionali di integrazione economica, membri della FAO (art. 1). 2. I provvedimenti relativi all'organizzazione della Commissione sono indicati nell'articolo 2; 3. La Commissione, al fine di promuovere lo sviluppo, la conservazione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse marine viventi nonché lo sviluppo durevole dell'acquacoltura nella regione, assume una serie di funzioni e responsabilità di cui all'articolo 3, in conformità con i provvedimenti dell'articolo 5, per quanto riguarda le raccomandazioni relative alle misure di sfruttamento razionale delle risorse marine viventi (art. 3); 4. La regione coperta dalla presente Convenzione include il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie (art. 4); 5. La Commissione trasmette al Direttore generale della FAO i rapporti delle sue sessioni e quelli dei comitati e gruppi di lavoro da lei istituiti (artt. 6 e 7); 6. La Commissione stabilisce una stretta collaborazione con le organizzazioni internazionali (art.8).

54)¹⁷ che si applicava alla *discarica volontaria di idrocarburi* loro miscele derivanti da operazioni di lavaggio delle cisterne o da non corrette operazioni di carico/scarico.

L'OILPOL '54 si limitava a vietare alle petroliere di scaricare idrocarburi in specifiche zone di interdizione (*prohibited zones*). Inoltre, applicandosi alle discariche volontarie, non comprendeva le fuoriuscite accidentali, conseguenti ad un'avaría alla nave o al carico e gli sversamenti resi necessari per salvare vite umane.

Non si occupava affatto del profilo della protezione dell'ambiente marino la Convenzione internazionale di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale, mentre la Convenzione di pari data "sull'alto mare"¹⁸ conteneva regole per la conservazione delle risorse marine, dettate al fine di garantire un equilibrio tra il loro sfruttamento e l'esigenza di tutelarne la capacità di rigenerazione (artt. 24 e 25): si trattava di mere *dichiarazioni d'intenti*.

Dopo i primi veri e propri disastri ecologici¹⁹ come quello della *Torrey Canyon* del 1967²⁰ in sede IMCO²¹ (poi denominata IMO, *International Maritime Organization*) vennero adottate a

¹⁷ A riguardo C. ANGELONE, *cit.*, p. 168; G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, in *Imp. amb. pubbl. amm.*, 1974, pp. 40 e ss.

¹⁸ Convenzione sull'Alto Mare: Data di adozione: 29.04.1958. Luogo di adozione: Ginevra. Data di entrata in vigore: 30.09.1962. Obiettivi: Codificare le regole del diritto internazionale relative all'alto mare. Provvedimenti: I provvedimenti relativi alla protezione dell'ambiente figurano agli articoli 24 e 25; 1. Ciascuno Stato è tenuto a stabilire delle regole dirette a prevenire l'inquinamento dei mari da idrocarburi versati dalle navi o dagli oleodotti, o risultanti dall'esplorazione o dallo sfruttamento del suolo e del sottosuolo sottomarini (art. 24); 2. Ciascuno Stato è tenuto a prendere delle misure per prevenire l'inquinamento dei mari dovuto all'immersione di rifiuti radioattivi e a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti per adottare delle misure dirette a prevenire l'inquinamento dei mari o dello spazio aereo sovrastante dovuto ad attività che comporti l'uso di materiali radioattivi o di altri agenti nocivi (art. 25).

¹⁹ Si pensi ad esempio al caso della "AMOCO CADYZ" spaccatasi in due sulla costa della Bretagna, vedi sul punto A. XERRI, *Saggio sull'inquinamento marino da trasporto di sostanze pericolose*, *cit.*, pp. 8-9. Ed ancora il caso della *fonderia di Trailin* T. SCOVAZZI, *Pesca e tutela dell'ambiente*, *cit.*, p. 27.

²⁰ La *Torrey Canyon* è stata la prima petroliera (battente bandiera liberiana) capace di trasportare 120.000 tonnellate di petrolio greggio. Si arenò all'argine della Cornovaglia nel 1967 causando il primo rilevante disastro ambientale dovuto allo sversamento in mare di grandi quantità di petrolio e successiva contaminazione costiera da parte del petrolio fuoriuscito. Per evitare altri danni alle coste francesi e inglesi, dato che il mare non impediva un intervento adeguato e non esistevano esperienze precedenti di contenimento di simili disastri, il governo inglese diede ordine alla RAF (Royal Air Force) di bombardare la

Bruxelles nel 1969²² le c.d. *sisters Conventions*: la *Civil Liability Convention* (CLC 69) sulla responsabilità civile in casi di inquinamento da idrocarburi e l'*Intervention Convention* 69²³ volta ad attribuire agli Stati costieri speciali poteri di intervento in alto mare in caso di sinistri marittimi che provocano lo sversamento di idrocarburi e altre sostanze nocive in mare.

La *Civil Liability Convention* ha introdotto una disciplina speciale uniforme in materia di responsabilità civile (extracontrattuale) per danni da inquinamento verificatisi sul territorio o nel *mare territoriale*, causati da perdita o scarico di *idrocarburi*, a seguito di un *incidente*, da una *nave cisterna* che trasporta alla rinfusa. Il sistema si fonda sulla responsabilità oggettiva del proprietario (a prescindere dalla verifica della sussistenza della colpa o del dolo, e quindi dell'illecito), ma limitata entro un importo-limite (con obbligo di assicurazione) e sulla canalizzazione dell'obbligazione risarcitoria sul *proprietario della nave*, quale criterio di collegamento tra la nave inquinante e il soggetto civilmente

nave ed incendiare il petrolio fuoriuscito. Vedi per considerazioni T. SCOVAZZI, *Pesca e tutela dell'ambiente*, *op.cit.*, p.27; A.F. PANZERA, *Usa della forza e protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Riv. dir. int.*, 1986, pp. 799 e ss.; D. RICCIO, *Responsabilità per disastro ambientale*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 381 e ss.

²¹ Tra le strutture amministrate dall'IMO è particolarmente significativo il ruolo del REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea, con sede a Malta) i cui compiti e finalità si sono sensibilmente accresciuti rispetto al momento della fondazione, che risale alla Convenzione di Barcellona del 1976 sulla lotta all'inquinamento nel Mediterraneo ed al coevo protocollo sulla cooperazione. Anche in questo caso, è avvenuta solo in un secondo momento l'estensione a tutte le sostanze pericolose (e non solo agli idrocarburi) delle relative funzioni di monitoraggio e prevenzione, insieme a quelle di cooperazione nell'organizzare gli interventi in caso di inquinamento marino in atto o imminenti pericoli di danni.

²² Precedentemente va menzionata la *Convenzione Internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico*: Data di adozione: 14.05.1966; Luogo di adozione: Rio de Janeiro; Data di entrata in vigore: 21.03.1969. Emendamenti/Protocolli: • Protocollo di emendamento adottato a Parigi il 10.07.1984, in vigore dal 19.01.1997; Protocollo di emendamento adottato a Madrid il 05.06.1992, non ancora in vigore. Obiettivi: Mantenere le popolazioni di tinnidi dell'Oceano Atlantico a livelli che consentano un rendimento massimo sostenibile per fini alimentari o di altra natura. Sul punto si vedano le considerazioni di G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, *op.cit.*, pp.55-62.

²³ Si vedano le considerazioni di S. CARBONE, *op. cit.*, p. 158; G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, in *Riv. giur. ambiente*, 2001, n. 5, pp. 699 e ss.; F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, Modena, 1994.

responsabile. Il proprietario è di norma autorizzato a limitare la propria responsabilità a un importo che dipende dal tonnellaggio della nave, che attualmente ammonta a un massimo di 72 milioni di euro per le navi di maggiori dimensioni. Il diritto alla limitazione della responsabilità viene meno solo se si dimostra che l'inquinamento è "dovuto a un atto od omissione del proprietario, commesso nell'intento di causare danni, o a un suo comportamento imprudente, nonché consapevole del fatto che avrebbe causato con ogni probabilità un danno". La convenzione CLC obbliga altresì i proprietari delle navi ad assicurare tale responsabilità e autorizza i soggetti lesi ad agire direttamente contro l'assicuratore, entro i limiti della responsabilità del proprietario: qualora la somma-limite non risulta adeguata al soddisfacimento dei danni provocati dall'incidente, interviene un fondo complementare, istituito dalla *Fund Convention* del 18 dicembre 1971 (FIPOL)²⁴ e alimentato dai contributi delle imprese importatrici di prodotti petroliferi e quindi destinatarie degli idrocarburi. Si è creato così un sistema di "doppia canalizzazione", volto a distribuire in modo equo i costi tra i proprietari delle navi e l'industria petrolifera. L'*Intervention Convention* 69 stabiliva a sua volta e in particolare, quali poteri e doveri avrebbero assunto gli Stati membri in caso di sinistri che si fossero verificati in acque internazionali e che avessero determinato (o fossero stati suscettibili di determinare) un inquinamento da idrocarburi²⁵.

²⁴ Rientra tra le numerose convenzioni contenenti norme di diritto uniforme che si prefiggono lo scopo di garantire una certa parità di trattamento nei singoli ordinamenti coinvolti e che impongono di comminare sanzioni al verificarsi di determinate fattispecie o di procedere a forma particolari di indennizzo.

²⁵ L'art. 1 della suddetta Convenzione stabiliva infatti che: "Gli Stati contraenti di questa Convenzione potranno adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze". Ed ancora l'art. 3: "prima di agire, lo Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera (...) notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure; (...) prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, lo Stato rivierasco si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad

In seguito - con attenzione specifica alla prevenzione degli abbordi in mare - venne stipulata la c.d. COLREG firmata a Londra il 20 ottobre 1972²⁶, ed è oggi applicabile a 95 Stati, rappresentanti il 95% del totale della stazza lorda mercantile mondiale sempre ispirata ad un sistema di reciprocità di prevenzione tra gli Stati.

Si perviene poi alla elaborazione di convenzioni "general", recanti strumenti di tutela più efficaci, ispirati al principio per cui gli Stati devono intraprendere tutte le possibili azioni per preservare l'ambiente marino, in un'ottica di cooperazione mondiale e non più di mera reciprocità. Questo mutamento prende avvio con la Convenzione di Stoccolma del 1972 sull'ambiente umano, allorché le Nazioni Unite adottano un programma specifico per l'ambiente, il c.d. UNEP²⁷ (*United Nations Environment Programme*), da cui poi scaturirono una serie di convenzioni, bilaterali o multilaterali, ispirate alla tutela globale dei mari. Dal programma UNEP prese avvio, infatti, la prassi dei c.d. MEAs (*Multilateral Environmental Agreements*)²⁸ volta a tutelare e disciplinare il regime di responsabilità scaturente dalle attività lesive dell'ambiente e ciò sia da un punto di vista della responsabilità civile, e sia, e questa fu una novità rilevante, dal punto di vista della responsabilità penale gravante in capo all'autore del danno ambientale. Quanto alla creazione di regimi internazionali di responsabilità penale, si tratta di sistemi normativi

apportare alle persone in pericolo, il più rapidamente possibile, tutto l'aiuto di cui possano avere bisogno, ed a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi".

²⁶Di particolare importanza la regola 10 del regolamento allegato, relativa ai dispositivi di separazione del traffico adottati dall'IMO, e le regole da 11 a 18, relative alla condotta reciproca delle navi, che indicano i casi in cui determinate categorie di navi devono lasciare libera la rotta ad altre.

²⁷Sul punto G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, cit., pp. 704.

²⁸Sul punto si vedano le considerazioni M. FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*, cit., p. 50.

per crimini che in genere sono previsti dagli ordinamenti interni degli Stati e che non sono configurati autonomamente dall'ordinamento internazionale: il loro regime, infatti, è internazionalizzato in virtù del loro carattere (la transnazionalità delle modalità di commissione o degli effetti derivanti dall'inquinamento ambientale) o in quanto hanno un interesse comune alla loro repressione.

In relazione all'ambiente marino, è opportuno, innanzitutto, soffermarsi sulla Convenzione del 1972 ed il Protocollo del 1996 sulla prevenzione del *dumping*²⁹ ovvero dell'inquinamento risultante dall'immissione in mare di sostanze inquinanti. Obiettivo dichiarato della Convenzione è quello di eliminare, ridurre e controllare le immersioni volontarie in mare di rifiuti, e cioè di sostanze - diverse da quelle prodotte dalla normale operazione delle navi - che siano destinate ad essere smaltite in mare. Ai fini della giurisdizione, proprio in ciò consiste la principale particolarità, il tipo di inquinamento che la Convenzione intende fronteggiare rende necessario un "concorso" fra tre Stati. Le misure richieste per eseguire la convenzione devono essere infatti applicate sia dallo Stato bandiera, a tutte le navi ed a tutti gli aeromobili registrati nel proprio territorio o battenti la propria bandiera, che dallo Stato di carico, a tutte le navi ed a tutti gli aeromobili che caricano nel suo territorio o nel suo mare territoriale sostanze che devono essere scaricate: è però configurabile anche una giurisdizione dello Stato costiero, poiché ogni parte deve prendere, nel territorio, idonee misure per prevenire e reprimere comportamenti in violazione delle disposizioni della convenzione stessa. Da un punto di vista del diritto penale sostanziale, la convenzione sull'inquinamento da immersione contiene una

²⁹ F. MOSCONI, *Convenzioni internazionali sulla tutela del mare: le norme di rilievo penale processuale*, in *La tutela del mare: contributi per una discussione: atti della giornata di studi (Pavia 25 marzo 1991)* a cura di R. BAJNO, pp. 7 e ss.; T. SCOVAZZI, *Pesca e tutela dell'ambiente*, cit., p.30; F. GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, in *Riv. giur. ambiente*, 1992, pp. 1 e ss.

specifica disposizione sulle c.d. situazioni di necessità³⁰, riconducibili, in particolare, alle ipotesi di caso fortuito ed alla forza maggiore: è previsto infatti che le disposizioni contenute nella convenzione non troveranno applicazione quando la condotta inquinante sia necessaria per garantire la sicurezza della vita umana o di navi, aerei, banchine o altre strutture artificiali in mare in casi di forza maggiore causata da violenza del tempo, o in ogni caso che costituisca un pericolo per la vita umana o un'effettiva minaccia per navi, aerei, banchine o altre strutture artificiali in mare, se lo scarico appare come il solo modo di evitare la minaccia e se c'è ogni probabilità che il danno conseguente a tale scarico sia inferiore a quello che si determinerebbe agendo in modo differente³¹.

Successivamente, di particolare interesse si è rivelata la c.d. Convenzione MARPOL 1973/78 (*The International Convention For The Prevention of Pollution from Ships*)³² ovvero la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento da navi, firmata a Londra il 2 novembre del 1973, e modificata con un protocollo del 1978 (e con successivi emendamenti)³³. La convenzione è composta di sei annessi in cui sono dettate norme

³⁰ Previsioni normative che si ritrovano anche nella successiva convenzione MARPOL.

³¹ Art. 5.

³² Sulla Convenzione Marpol si vedano i rilievi di T. SCOVAZZI, *Norme penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *La tutela del mare: contributi per una discussione*. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991), a cura di R. BAJNO, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 17-26; T. SCOVAZZI, *L'inquinamento da navi nel diritto internazionale*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1988, pp. 77 e ss.; F. MOSCONI, *Convenzioni internazionali sulla tutela del mare*, cit., p. 9; C. ANGELONE, *Ambiente marino e disciplina delle risorse*, op. cit., p. 167; F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 250.

³³ L'inquinamento marino "volontario" da idrocarburi causato da navi è dovuto essenzialmente alla prassi dei cosiddetti "scarichi operativi", nei quali rientrano le operazioni di pulizia delle cisterne e lo smaltimento del petrolio residuo. Tale prassi è incoraggiata sia dall'assenza di adeguate infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nelle aree portuali, che dall'osservanza non omogenea delle procedure tecnico-operative previste dalla normativa internazionale. Peraltro, un peso determinante ha la circostanza che non sempre è agevole contestare con tempestività dette operazioni e raramente è possibile avviare un procedimento giudiziario. Va infatti evidenziato come - in aggiunta alle oggettive e spesso insormontabili difficoltà probatorie - sovente gli ordinamenti dei singoli Stati prevedano pene irrisorie ed in molti casi applicabili nei confronti del solo comandante della nave e non anche dell'armatore ovvero del soggetto che in concreto impartisce le istruzioni di cui il primo è in mero esecutore. In tale contesto si colloca la Convenzione MARPOL 1973/78: essa rappresenta il primo strumento di tutela sostanziale dell'ambiente

tecniche sulla prevenzione dell'inquinamento provocato da sostanze oleose, nocive, pericolose, acque reflue e rifiuti di bordo, nonché dell'inquinamento atmosferico provocato dalle navi (sesto annesso non ancora vigente). Cinque annessi sono già in vigore: il primo riguarda la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi con regolamentazione dei sistemi di scarico ed altre misure. Il secondo annesso riguarda il trasporto, carico e scarico di sostanze chimiche allo stato liquido con norme che variano in relazione alla pericolosità inquinante di ciascuna sostanza e con vari altri standard e prescrizioni. Il terzo annesso si occupa delle modalità dell'imballaggio, dell'etichettatura e della documentazione delle sostanze nocive. Il quarto annesso riguarda il trattamento delle acque di rifiuto e gli specifici criteri ed indicazioni, anche in riferimento ai siti, per un eventuale scarico in mare. L'ultimo annesso in vigore riguarda i rifiuti solidi relativi alla normale attività di bordo ed alle operazioni di carico e scarico³⁴. Nel complesso, il segno più marcatamente evolutivo della MARPOL rispetto alla Convenzione di Londra del 1954 sull'inquinamento marino da idrocarburi è dato, oltre che dall'estensione della disciplina a tutte le possibili sostanze inquinanti, dal fatto che in linea generale, le prescrizioni proibitive o limitative non riguardano soltanto alcuni speciali spazi marini aventi determinate caratteristiche, anche se per quest'ultime v'è una particolare importanza.

marino attraverso la previsione di norme precise e rigorose per lo scarico in mare di rifiuti e residui, specie per quelle vengono definite "zone speciali" ovvero il Mar Baltico, il Mare Mediterraneo ed il Mare del Nord.

³⁴ Conseguentemente nella Comunicazione che "modifica una politica comune sulla sicurezza dei mari" del 24 febbraio 1993, l'Unione Europea dichiarò che era necessario migliorare l'osservanza delle disposizioni della MARPOL, di cui gli Stati membri sono firmatari, attraverso iniziative e provvedimenti "tendenti a migliorare l'attuazione delle regole e norme internazionali". In tale ottica vanno interpretati i seguenti provvedimenti a li vello comunitario direttamente connessi alle previsioni MARPOL: 1) Direttiva 95/21/CE sul controllo dello Stato di approdo (vedi pag. 26), la quale prevede che ad ogni ispezione debbano essere verificati il registro degli oli minerali e gli altri registri, con la possibilità - in caso di incongruenze - di applicare sanzioni di progressiva gravità e proporzionate alle irregolarità riscontrate, fino al fermo della nave; 2) Direttiva n. 59/2000, istitutiva dell'obbligo per gli Enti di gestione dei porti di dotarsi di adeguati impianti di raccolta dei rifiuti delle navi e dell'obbligo di utilizzazione degli stessi, con l'introduzione di severe ispezioni da eseguirsi secondo il criterio del "controllo a campione"; 3) Direttiva n. 59/2002, la cui finalità è quella di migliorare le informazioni in possesso degli Stati costieri in merito al naviglio mercantile presente nelle acque sottoposte alla propria giurisdizione esclusiva.

Sotto il profilo strettamente penale, appaiono di sicuro interesse, ancora una volta, le situazioni di “necessità” (forza maggiore e de caso fortuito.) previste dalla norma 11 dell’allegato I quale motivo di esclusione dell’applicazione della norma di cui all’art. 9³⁵, che non opera rispetto allo scarico in mare “resonecessario allo scopo di salvaguardare la sicurezza di una nave o di salvare delle vite in mare” o rispetto allo scarico “derivante da un’avarìa ad una nave o al suo equipaggiamento”.

Forza maggiore che assume rilievo “a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo l’avarìa o la scoperta dello scarico, al fine di impedire o di ridurre al minimo lo scarico” e sempre che il comandante o l’armatore non “abbiano agito con l’intenzione di provocare l’avarìa, o imprudentemente e con la consapevolezza che l’avarìa sarebbe probabilmente avvenuta. Viene così prospettata la rilevanza dell’elemento psicologico del “dolo eventuale”³⁶, che ai fini della Marpol, impedisce l’operare della forza maggiore e del caso fortuito³⁷.

³⁵L’art. 9 vieta alle petroliere esistenti ogni scarico in mare di idrocarburi o miscele di idrocarburi, tranne quando siano soddisfatte sei condizioni espressamente specificamente: 1) la petroliera non si trovi in una zona speciale; 2) la petroliera si trovi a più di 50 miglia marine a partire dalla terra più vicina; 3) la petroliera si trovi in navigazione; 4) il tasso istantaneo di scarichi di idrocarburi non superi 60 litri per miglio marino; 5) la quantità totale di idrocarburi scaricati in mare non superi 1/15.000 della quantità totale del carico particolare da cui provengono i residui; 6) la petroliera utilizzi un dispositivo di controllo e di verifica degli scarichi di idrocarburi ed un sistema di cisterna di decantazione.

³⁶ Sulla nozione di dolo eventuale e la distinzione con il criterio d’imputazione della colpa cosciente si vedano M. GALLO, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, Parte II, *L’elemento psicologico*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 116 e ss.; S. PROSDOCIMI, *Doluseventualis, Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, p.41; ID, *Considerazioni sul dolo eventuale e colpa con previsione in AA. VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996, pp. 271 e ss.; G. DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, (Annuario Univ. Catt. S.C. 1932), in ID., *Raccolta degli scritti*, vol.I°, Milano 1976, p. 431; L. EUSEBI, *In tema di accertamento del dolo: confusioni tra dolo e colpa*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1987, p.1068; G. FORTE, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?* In *Riv.it.dir.proc.pen.*, 1999, p. 228; S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente, ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999; ID., *La definizione legale del dolo: il problema del dolo eventualis*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2001, pp. 906 e ss.

³⁷ Sul *modus operandi* del caso fortuito e della forza maggiore si veda per tutti M. TRAPANI, *La divergenza tra “voluto” e “realizzato”*, Milano, 1992, ristampa inalterata, Torino, 2006, pp. 61-84. Ed ancora si vedano M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, *Il Reato*, Parte I, *La Fattispecie oggettiva*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 80-83; ID, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, *Il Reato*, Parte II, *L’elemento Psicologico*, cit., pp. 170-173; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1- 84, III ed., Giuffrè, Milano, 2004, pp. 484-489.

Fece seguito poi la Convenzione SOLAS 74 (*International Convention for the Safety of Life at Sea*) con protocolli 1978 e 1988³⁸. La convenzione, come si evince chiaramente dal titolo, ha per obiettivo principale la salvaguardia della vita umana in mare con norma a carattere generale ed altre, molto dettagliate, sulla costruzione delle navi, gli incendi, le comunicazioni, la segnaletica: la prevenzione dell'ambiente marino si mostra in questo caso come finalità indiretta ma di tutta e chiara evidenza. Ulteriore e fondamentale fu la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1976 (c.d. Convenzione di Barcellona)³⁹ e i successivi protocolli attuativi. Essa rappresenta il quadro programmatico di riferimento per la salvaguardia del Mediterraneo e si ispira al principio precauzionale, al principio "chi inquina paga" ed a quello della gestione integrata delle zone costiere. Tra i Protocolli si ricorda, in particolare, quello di Barcellona 1995 relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica nel Mediterraneo, che prevede l'istituzione di dette aree (c.d. ASPIM) con l'obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi marini, la riproduzione di specie in pericolo, i siti di speciale interesse sul piano scientifico, estetico, culturale ed educativo. Il Piano d'azione per il

³⁸ Sul punto G. CAMARDA, *op.cit.*, p. 707; T. SCOVAZZI, *L'inquinamento da navi, op. cit.*, p. 88.

³⁹ Si vedano le considerazioni di F. MORANDI, *op.cit.*, p. 250 e M. FASCIGLIONE, "La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)", *cit.* pp. 56-57. La Convenzione di Barcellona è stata emendata e rafforzata, oltre che nel già sopra ricordato Barcellona 1995, da una serie di Protocolli proprio in vista dell'obiettivo di garantire una effettiva protezione dell'ambiente Mediterraneo dalle principali fonti di inquinamento. A riguardo è opportuno fare menzione dei due Protocolli aggiuntivi che prevedono esplicitamente un sistema sanzionatorio: si tratta del Protocollo per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti ed attività terrestri (Protocollo LBS) adottato ad Atene nel 1980 e modificato a SIRACUSA nel 1996, ed il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo derivante da movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento, adottato a Smirne sempre nel 1996. Quanto al primo Protocollo esso prevede una disciplina diretta a regolamentare l'autorizzazione degli scarichi ed - in seguito alle modifiche introdotte a SIRACUSA - un sistema di sanzioni da applicare nelle ipotesi di scarichi effettuati in violazione del sistema di autorizzazione. Il Protocollo di Smirne considera il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi in violazione con le sue disposizioni come "illegale" ed introduce l'impegno delle Parti contraenti a introdurre la legislazione nazionale appropriata al fine di prevenire e punire il traffico illegale prevedendo anche l'applicazione di sanzioni penali in capo alle persone coinvolte in tali attività.

Mediterraneo (c.d. MAP)⁴⁰, elaborato nell'ambito dell'UNEP⁴¹, fornisce gli strumenti per l'attuazione della Convenzione, mentre nel solco tracciato dal MAP si pone il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera del Mediterraneo del 2008, che rappresenta uno strumento giuridico specificamente rivolto alla tutela della fascia costiera. La stessa finalità sottende dell'attuazione di strumenti adeguati ed efficaci per la vigilanza costiera e per i servizi di ricerca e di salvataggio in mare, ma nel contempo, prevedendo l'organizzazione di servizi atti a far fronte rapidamente agli appelli di soccorso, concorre a ridurre i rischi della navigazione e, conseguentemente, contribuisce alla migliore tutela dell'ambiente marino.

E veniamo ora⁴² alla più complessa Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (c.d. UNCLOS)⁴³, considerata da molti come una sorta di legge fondamentale (*Grundnorm*) dell'intero diritto del mare. È entrata in

⁴⁰Sul punto G. CAMARDA, *op.cit.*, pp. 704; T. SCOVAZZI, *L'inquinamento da navi, cit.*, p. 90.

La protezione della biodiversità nell'ambiente marino in Italia è basata soprattutto sulle leggi di ratifica della Convenzioni di Washington (Legge n. 874 del 19 dicembre 1975) e della Convenzione di Berna (Legge n. 503 del 5 agosto 1981, emendamenti agli allegati I, II e III della Convenzione entrati in vigore in Italia il 6.3.1998). Successivamente, con la Convenzione di Barcellona (ratificata dall'Italia con le leggi 30/79, 979/82, 349/86 e 394/91), ai Paesi firmatari viene richiesto di sviluppare strategie specifiche per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse marine mediterranee. Le Parti Contraenti della Convenzione e dei suoi sei protocolli si sono quindi dotati di un Piano d'Azione per il Mediterraneo, il Mediterranean Action Program (MAP), orientato alla cooperazione e allo sviluppo sostenibile dell'area. Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (*Med SPA*), ratificato dall'Italia il 7 settembre 1999, prevede azioni per la conservazione delle specie minacciate elencate nell'allegato II al protocollo stesso.

⁴¹T. SCOVAZZI, *L'inquinamento da navi, cit.*, p. 91.

⁴²In precedenza si tenga a riguardo la Convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide: Data di adozione: 20.05.1980. Luogo di adozione: Canberra. Data di entrata in vigore: 07.04.1982. Obiettivi: Salvaguardare l'ambiente e proteggere l'integrità dell'ecosistema dei mari che circondano l'Antartide e assicurare la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide. *L'Italia non ha ratificato la presente Convenzione essendo la materia di competenza comunitaria. La CEE ha ratificato l'accordo il 18.09.1981.*

⁴³Sulla Convenzione di Montego Bay del 1982 si vedano i rilievi di T. SCOVAZZI, *Norme penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *La tutela del mare: contributi per una discussione. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991)*, a cura di R. BAJNO, Giuffrè, Milano, 1992, p. 17-26; T. SCOVAZZI, *"L'inquinamento da navi"*, *op. cit.*, pp. 79 e ss.; F. MOSCONI, *Convenzioni internazionali sulla tutela del mare, cit.*, pp. 10-15; C. ANGELONE, *"Ambiente marino e disciplina delle risorse"*, *op. cit.*, p.169; F.MORANDI, *cit.*, p.250; T. SCOVAZZI, *"Pesca e tutela dell'ambiente, op.cit.*, pp.25-26.

vigore il 16 novembre 1994, un anno dopo la firma della Guyana quale sessantesimo Stato contraente. Al momento 155 Stati hanno firmato la Convenzione. La Comunità europea ha firmato e ratificato, gli Stati Uniti hanno firmato ma il Senato americano non l'ha ancora ratificata. L'Italia ha ratificato la convenzione a mezzo della legge del 2 dicembre 1994, n. 689. La UNCLOS stabilisce un ordine giuridico per i mari e gli oceani che favorisca le comunicazioni internazionali, gli usi pacifici dei mari, l'utilizzazione equa ed efficiente delle risorse e la protezione dell'ambiente marino.

Nella parte XII della convenzione, che è interamente dedicata alla "protezione e preservazione dell'ambiente marino", un'importanza particolare rivestono le norme relative all'inquinamento dalle navi. In questo settore, alla necessità di predisporre una normativa efficace per tutti gli spazi marini in cui un'infrazione può essere compiuta (acque interne, mare territoriale, zona economica esclusiva, alto mare) si affiancano le esigenze di evitare sia un'eventuale duplicazione dei processi sia l'applicazione di norme penali sostanziali troppo difformi le une dalle altre. Assai complessi appaiono pertanto gli articoli relativi alla giurisdizione penale, che intendono determinare lo Stato ove il processo può venire celebrato e, di conseguenza, anche lo Stato il cui diritto penale sostanziale può venire applicato.

L'esercizio della giurisdizione penale per le violazioni alle norme sull'inquinamento da navi spetta in linea di massima allo Stato di bandiera della nave, sia pure in concorso, qualora si verificano determinate ipotesi, con lo Stato costiero e con lo Stato del porto, come già ampiamente previsto dalla convenzione del 1972 ed il Protocollo del 1996 sulla prevenzione del *dumping*⁴⁴. La preferenza per lo Stato di bandiera è confermata dalla

⁴⁴ Si noti che, in certi casi, i tre Stati possono coincidere (come accade se la nave, dopo aver inquinato le acque costiere dello Stato di cui batte la bandiera, approda in un porto di tale Stato), mentre in altri casi, si

regola secondo la quale “quando dei procedimenti sono stati intrapresi da uno Stato al fine di reprimere un’infrazione alle leggi o ai regolamenti applicabili o alle regole o norme internazionali dirette a prevenire, ridurre o controllare l’inquinamento da navi, commessa al di là del suo mare territoriale da una nave straniera, questi procedimenti sono sospesi a partire dal momento in cui lo Stato di bandiera ha esso stesso intrapreso dei procedimenti relativi alla stessa infrazione, entro i sei mesi successivi alla proposizione della prima azione” (art. 228, par. 1)⁴⁵. Lo Stato di bandiera che ha domandato la sospensione del processo consegna a tempo debito allo Stato costiero ed allo Stato del porto un fascicolo completo del caso ed i verbali del processo: il processo sospeso viene a cessazione quando i tribunali dello Stato di bandiera hanno reso la loro sentenza. La suddetta preferenza per lo Stato di bandiera vale per le infrazioni commesse in alto mare o in una zona economica esclusiva, con esclusione di quelle commesse nel mare territoriale e nelle acque interne altrui: preferenza che, tuttavia, viene meno in casi di particolare rilevanza, sia per l’entità del danno prodotto sia per l’incapacità dello Stato di bandiera di adempiere in modo efficace ai suoi obblighi⁴⁶.

La convenzione è poi attenta a prevedere che le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti degli Stati riguardo alle navi che battono la loro bandiera devono essere sufficientemente rigorose per scoraggiare le infrazioni ovunque esse avvengano⁴⁷. Una tale previsione rende chiaro come una simile formulazione della norma internazionale lasci agli Stati le concrete determinazioni circa l’entità della pena, circa il soggetto responsabile

hanno tre Stati diversi (come accade se la nave, che batte la bandiera dello Stato A, inquina le acque costiere dello Stato B ed approda in un porto dello Stato C).

⁴⁵ Ancora T. SCOVAZZI, *cit.*, p. 18.

⁴⁶ Ancora T. SCOVAZZI, *cit.*, pp. 18-19.

⁴⁷ L’art. 25 del Progetto sulla responsabilità degli Stati (in stretta continuità ed attuazione delle previsioni Montego Bay) del 2001 prevede che lo Stato non possa invocare lo stato di necessità come causa di esclusione dell’illiceità di un atto non conforme ad uno dei suoi obblighi internazionali se non quando tale atto: a) costituisca per lo Stato l’unico mezzo per proteggere un interesse essenziale contro un pericolo grave ed imminente; b) non leda gravemente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei confronti dei quali l’obbligo sussiste, oppure della comunità internazionale nel suo complesso.

dell'illecito e soprattutto circa la rilevanza degli elementi psicologici della colpa e del dolo. Le sanzioni, che gli Stati sono comunque obbligati ad introdurre nei loro diritti nazionali, devono però essere adeguate a produrre un effetto deterrente delle infrazioni. Altre norme di rilievo penale della convenzione di Montego Bay prendono in diretta considerazione i procedimenti relativi a navi straniere, per quanto riguarda sia la decadenza dell'azione⁴⁸, sia la duplicazione dei procedimenti⁴⁹. Di particolare rilievo, perché attinenti al tipo di pena che può essere inflitta, sono le disposizioni contenute nell'art. 230 della UNCLOS. Queste prevedono che per le infrazioni alle norme sull'inquinamento commesse da navi straniere al di là del mare territoriale possono venire inflitte soltanto pene pecuniarie: se tali infrazioni, invece, sono state commesse nel mare territoriale, potranno essere inflitte soltanto pene pecuniarie, ad eccezione del caso in cui si tratti di un atto deliberato e grave di inquinamento ove rispetto al quale la norma internazionale prenderà in considerazione l'elemento psicologico del reato⁵⁰.

⁴⁸ "Non possono essere intrapresi procedimenti contro navi straniere dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data dell'infrazione" (art. 228, par. 8).

⁴⁹ "Nessuno Stato può intraprendere procedimenti se un altro Stato ne ha già intrapresi" (art. 228, par. 8). La norma fa però salvo il caso del par. 1 dell'art. 228, e cioè il caso in cui lo Stato di bandiera intenda intraprendere un procedimento per un'infrazione per la quale già si sta procedendo da parte dello Stato costiero o dello Stato del porto.

⁵⁰ Da tenere in considerazione, pur non essendo ancora entrata in vigore è la Convenzione sulla protezione dell'ambiente tramite il diritto penale: Data di adozione: 04.11.1998 Luogo di adozione: Strasburgo. Non ancora in vigore. Obiettivi: Introdurre nell'ordinamento interno degli Stati una serie di illeciti penali ovvero amministrativi inerenti la lesione dell'ambiente e della salute pubblica, attraverso l'enunciazione delle attività dannose, delle sanzioni applicabili e degli strumenti di coordinamento nazionale. Provvedimenti: 1. Definizioni: "illecito", "acque" (art. 1). 2. Le Parti qualificano come fattispecie penali del proprio ordinamento una serie di attività dannose per l'ambiente e per la salute pubblica, tra le quali: (a) lo scarico, l'emissione e l'introduzione di sostanze e radiazioni nell'aria, nelle acque (ovvero tutte le risorse idriche superficiali e sotterranee) e nel suolo; (b) il trattamento, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi; (c) le lavorazioni pericolose eseguite presso impianti; (d) il trattamento, il trasporto e lo stoccaggio di materiale nucleare e materiale radioattivo. Il reato può essere doloso oppure colposo (fatta salva la possibilità di limitare la responsabilità alla colpa grave). Si perseguono anche concorso e favoreggiamento. L'illiceità (intesa come violazione di un provvedimento normativo, amministrativo o giudiziario) è richiesta quando l'attività causa o è idonea a causare un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo o ai beni protetti, alla fauna, alla flora e ai monumenti; non è richiesto se l'attività causa (o determina un significativo rischio di causare) il decesso o gravi lesioni all'uomo (artt. 2 e 3). 3. Le Parti qualificano come fattispecie penali o come illeciti amministrativi del proprio ordinamento le attività illegali di scarico, immissione, introduzione, trattamento, trasporto, stoccaggio, ecc. alle quali non si estende la specifica disciplina degli articoli 2 e 3 (art.

La fase successiva alla Convenzione di Montego Bay è stata caratterizzata da un proliferare continuo di accordi, convenzioni e trattati aventi ad oggetto le risorse biologiche marine, l'inquinamento marino, l'esplorazione e lo sfruttamento del mare e della pesca.

Per ciò che concerne la tutela delle risorse biologiche marine è opportuno sottolineare l'importanza del *Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo*⁵¹, dell'*Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione ed alle gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori*⁵² e dell'*Accordo sulla conservazione dei cetacei del*

4). 4. Le Parti disciplinano la propria giurisdizione in ordine ai reati oggetto della Convenzione sulla base dei principi di territorialità (fatto commesso nel territorio nazionale o su un mezzo di bandiera) e nazionalità (fatto commesso da proprio cittadino in luogo dove la fattispecie è penalmente sanzionata o in luogo senza alcuna giurisdizione territoriale), incluso il caso in cui lo Stato decida di non estradare un reo di altra nazionalità (art. 5). 5. Le Parti introducono sanzioni , in relazione ai reati oggetto della Convenzione: (a) sanzioni penali (detentive o pecuniarie) ed amministrative, commisurate alla gravità della fattispecie e dirette non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche cui il fatto illecito sia addebitabile; (b) la confisca dei macchinari e dei profitti di cui il responsabile sia titolare o dei suoi beni di valore equivalente. Previa espressa dichiarazione al Consiglio d'Europa, le Parti possono, in aggiunta, disciplinare il potere delle autorità di ordinare il ripristino del precedente stato dei luoghi, fatta salva, in caso di omissione del responsabile, l'esecuzione dei lavori da parte dell'autorità e l'addebito delle spese o l'imputazione di un nuovo illecito (artt. 6-9). 6. Le Parti adottano misure tese a favorire la cooperazione tra autorità incaricate della tutela dell'ambiente e autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari (art. 10). 7. Le Parti, previa espressa dichiarazione al Consiglio d'Europa, possono assicurare la partecipazione dei gruppi di tutela ambientale ai procedimenti inerenti gli illeciti oggetto della Convenzione (art. 11). 8. Le Parti assicurano la più ampia cooperazione internazionale in materia di indagini e di procedimenti relativi ai reati oggetto della Convenzione (art. 12). Nota: Il controllo sull'applicazione e sull'interpretazione della Convenzione nonché la risoluzione delle dispute intercorse tra Stati per l'interpretazione della medesima sono compiti del Comitato del Consiglio d'Europa sui Problemi del Crimine. L'Italia ha firmato la presente Convenzione il 06.11.2000.

⁵¹ Data di adozione: 10.06.1995. Luogo di adozione: Barcellona. Data di entrata in vigore: 12.12.1999. Emendamenti: Allegati adottati a Monaco il 24.11.1996. Obiettivi: Conservare, proteggere e ristabilire la salute e l'integrità degli ecosistemi nonché la diversità biologica nel Mediterraneo.

⁵² Data di adozione: 04.08.1995. Luogo di adozione: New York. Non ancora in vigore. Obiettivi: Assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione (art. 2).

*Mar Nero, del Mare Mediterraneo e della zona Atlantica adiacente*⁵³, documenti che testimoniano lo sviluppo crescente di un approccio “uniforme” rivolto alla conservazione, protezione e miglioramento dell’habitat marino. Dal punto di vista della prevenzione dell’inquinamento marino è da tenere in particolare considerazione la c.d. Convenzione Internazionale sul Salvataggio (*Salvage 1989*) del 1989⁵⁴ adottata a Londra il 28.04.1989 ed entrata in vigore il 14.07.1996: obiettivo della convenzione è quello di stabilire norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio per renderle efficienti e tempestive al fine di garantire la sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo nonché la protezione dell’ambiente. I provvedimenti intrapresi dalla c.d. SALVAGE ‘89⁵⁵ riguardano soprattutto le operazioni di salvataggio delle navi commerciali, in particolare i contratti di salvataggio. Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente è specificato che il soccorritore, il proprietario della nave o degli altri beni in pericolo e il capitano hanno l’obbligo di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all’ambiente; è riconosciuto il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformità con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possono prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio; è raccomandata la massima cooperazione tra soccorritori, altre parti interessate e autorità pubbliche al fine di

⁵³Data di adozione: 24.11.1996. Luogo di adozione: Monaco. Non ancora in vigore. Obiettivi: Promuovere la conservazione dei cetacei e del loro habitat nella zona dell’Accordo.

⁵⁴ Sul tema si vedano le considerazioni di G. CAMARDA, *Convenzione Salvage 1989 ed ambiente marino*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 1-96.

⁵⁵ La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sulla Legge del salvataggio adottata a Bruxelles il 23.09.1910. L’Italia ha aderito alla presente Convenzione con firma del 29.06.1990 ed ha ratificato con la legge n. 129 del 12.04.1995 – GU 98 SO del 28.04.1995.

garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonché prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale⁵⁶.

Sul tema più specifico dell'esplorazione e dello sfruttamento del mare merita menzione l'Accordo sul mantenimento della riservatezza dei dati concernenti le aree dei fondi marini adottato a Mosca il 05.12.1986: i paesi firmatari dell'Accordo - Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi, Unione Sovietica - si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare la riservatezza delle coordinate delle aree dei fondi marini, così come delle altre informazioni riservate o di quelle concernenti i diritti di loro esclusiva proprietà relative a quelle aree⁵⁷. Per quanto concerne poi il piano degli strumenti di salvaguardia e misure sulla pesca, trova necessaria citazione il c.d. Codice di condotta per la pesca responsabile⁵⁸ redatto da 170 nazioni mediante una serie di colloqui promossi dalla FAO ed adottato il 31 ottobre del 1995: il codice contiene una serie di principi politici, di direttive tecniche e di esempi di buone pratiche per una pesca ed un'acquacoltura

⁵⁶ Sempre con attento riguardo alla tutela dell'inquinamento marino si segnalano: la Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi: Data di adozione: 30.11.1990. Luogo di adozione: Londra Data di entrata in vigore: 13.05.1995 Obiettivi: Fornire un quadro generale per la cooperazione internazionale nella lotta ai maggiori incidenti o pericoli di inquinamento marino da idrocarburi. L'Italia ha aderito alla presente Convenzione: Firma 30.11.1990 Provvedimento nazionale Legge 464 del 15.12.1998 - GU 7 SO del 11.01.1999 Ratifica, notifica, adesione 02.03.1999. Entrata in vigore il 02.06.1999. Ed ancora il Protocollo sulla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del sottosuolo: Data di adozione: 14.10.1994 Luogo di adozione: Madrid. Obiettivi: Proteggere e salvaguardare il Mare Mediterraneo dall'inquinamento causato da attività di esplorazione e di sfruttamento. L'Italia ha firmato il presente Protocollo il 14.10.1994, ma non l'ha ancora ratificato; il Protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo causato dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dal loro smaltimento: Data di adozione: 01.10.1996 Luogo di adozione: Smirne. Non ancora in vigore. Obiettivi: Controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nel Mediterraneo al fine di proteggere l'ambiente. L'Italia ha firmato il presente Protocollo il 01.10.1996, ma non l'ha ancora ratificato; il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre sostanze: Data di adozione: 07.11.1996 Luogo di adozione: Londra. Non ancora in vigore. Obiettivi: Proteggere e salvaguardare l'ambiente marino da qualsiasi fonte di inquinamento e prendere delle misure efficaci per prevenire, ridurre e, dove possibile, eliminare l'inquinamento causato dallo scarico o dall'incenerimento a mare di rifiuti ed altre sostanze.

⁵⁷ L'Italia ha firmato il presente Accordo il 05.12.1986 (GU 99 SO del 30.04.1987).

⁵⁸ G. GARZIA, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione allo spazio costiero adriatico*, op.cit., p. 779.

responsabili e sostenibili ⁵⁹. Da ultimo, infine, merita giusta rappresentazione la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

3. La dimensione comunitaria della normativa in materia di difesa del mare e del suo habitat naturale.

La rilevanza assunta dagli interventi normativi della Comunità europea in materia di protezione ambientale rende necessario formulare alcuni rilievi in ordine all'incidenza sull'assetto legislativo interno delle disposizioni comunitarie che più strettamente attengono ai profili giuridici della tutela del mare. Nell'evoluzione del quadro normativo regolamentare di riferimento, l'azione comunitaria è intervenuta in materia penetrante ad intensificare gli sforzi per assicurare la salvaguardia del mare costiero e dell'ittiofauna, al fine di accrescere l'impegno per garantire il miglioramento della qualità dell'ambiente nell'area mediterranea. Le strategie di politica ecologica adottate a livello comunitario evidenziano una crescente sensibilità per le esigenze di tutela del mare, che ha trovato inizialmente espressione nella definizione di una serie di puntuali strumenti

⁵⁹Gli obiettivi del codice sono: a) stabilire principi, in accordo con le regole principali delle leggi internazionali, per attività di pesca responsabili, tenendo conto di tutti i loro importanti aspetti biologici, tecnologici, economici, sociali, ambientali e commerciali; b) stabilire principi e criteri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche nazionali per una responsabile conservazione delle risorse della pesca, e per la gestione e sviluppo della pesca; c) servire come strumento di riferimento per aiutare gli Stati a stabilire o a migliorare il sistema legale e istituzionale necessario per l'esercizio di una pesca responsabile nonché nella formulazione e sviluppo di misure appropriate; d) costituire una guida che possa essere utilizzata, dove appropriato, nella formulazione e nell'attuazione di accordi internazionali e di altri strumenti legali, tanto obbligatori che volontari; e) facilitare e promuovere cooperazioni tecniche, finanziarie e di altro tipo per la conservazione delle risorse di pesca e per la loro gestione e sviluppo; f) promuovere il contributo della pesca alla sicurezza e alla qualità dell'alimentazione, dando priorità alle necessità nutrizionali delle comunità locali; g) promuovere la protezione delle risorse acquatiche viventi, dei loro ambienti e delle aree costiere; h) promuovere il commercio del pesce e dei prodotti della pesca secondo le principali regole internazionali ed evitare l'uso di misure che ne costituiscano ostacolo; i) promuovere la ricerca sulla pesca così come sugli ecosistemi associati e sui principali fattori ambientali; j) fornire modelli di condotta a tutte le persone coinvolte nel mondo della pesca.

programmatori. In primo luogo, assume particolare significato il “Primo programma di azione in materia ambientale”, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 novembre 1973⁶⁰; in secondo luogo, deve essere menzionato il “Secondo programma di azione in materia ambientale”, per il periodo 1977-1981, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 17 maggio 1977, tramite il quale è stato riaffermato il carattere prioritario del compito di protezione e di risanamento delle acque marine ed è stato assunto l’impegno di proseguire nell’attuazione delle disposizioni già adottate o già prospettate⁶¹. Con il “Terzo programma di azione in materia ambientale”, per il periodo 1982-1986, adottato con risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei Governi degli Stati riuniti in sede di Consiglio il 7 febbraio 1983, acquisiscono prioritaria importanza le esigenze di protezione dell’ambiente nella zona mediterranea tenendo particolarmente conto dei suoi aspetti specifici nell’attuazione del programma di azione, per cui “la Commissione accrescerà i suoi sforzi per la protezione del Mar Mediterraneo”⁶². Fece seguito il “Quarto programma di azione in materia

⁶⁰ In tale programma, nel definire le azioni da intraprendere, è stato specificamente evidenziato come “di tutte le forme di inquinamento quello dei mari è indubbiamente, e lo sarà ancora di più in futuro, una delle più pericolose per le sue conseguenze sugli equilibri biologici ed ecologici fondamentali che regolano la vita sul nostro pianeta, per la gravità del deterioramento raggiunto, per la diversità delle origini dell’inquinamento e per le difficoltà di controllare se i provvedimenti adottati vengano rispettati” mentre “l’inquinamento dei mari è già particolarmente avanzato”.

⁶¹ In questo quadro, ha concretamente svolto un ruolo rilevante, soprattutto, il “Programma d’azione delle Comunità europee in materia di controllo e di riduzione dell’inquinamento marino da idrocarburi”, c.d. “Programma idrocarburi”, adottato con risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1978. L’obiettivo era quello di esercitare un’azione efficace contro il pericolo di contaminazione ambientale inerente al trasporto marittimo di sostanze altamente inquinanti, in considerazione del fatto che la protezione delle acque marine costituisce un compito prioritario per assicurare il mantenimento di equilibri ecologici vitali.

⁶² Viene coerentemente proposto, inoltre, lo sviluppo di una “politica globale” centrata soprattutto sul momento della “prevenzione”: si rileva, infatti, come “nel campo dell’inquinamento marino le gravi conseguenze degli scarichi illegali delle acque di zavorra e dei ripetuti incidenti [...] mostrano l’insufficienza delle iniziative prese nell’ultimo decennio per contribuire alla riduzione dell’inquinamento da idrocarburi e l’urgente necessità di un’azione adeguata a tutti i livelli”. In relazione alla specifica condizione del Mare Mediterraneo ed alla particolare situazione dell’area mediterranea, nella comunicazione della Commissione al Consiglio delle Comunità europee sulla protezione dell’ambiente nel bacino mediterraneo del 24 aprile 1984, oltre ad una allarmante valutazione delle condizioni ecologiche rapportate alle reali esigenze evidenziate nel tessuto economico e sociale, la Commissione elabora una complessa strategia ed un dettagliato piano di azione per la protezione dell’ambiente in ambito regionale.

ambientale”, per il periodo 1987-1992, adottato con risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 ottobre 1987, tramite cui viene espressamente sancito che “si dovrà comunque sottolineare la priorità attribuita all’inquinamento marino, continuamente in crescita, ed il fatto che, in questo contesto, la Commissione dovrà porre una particolare attenzione alle altre sostanze pericolose trasportate dal mare”⁶³.

Un ulteriore strumento di tutela delle risorse biologiche marine fu costituito dalla direttiva 92/73/CEE del 21 maggio 1992⁶⁴ “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali”⁶⁵ (recepita dal nostro ordinamento con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357) il cui scopo è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturale, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applicava il Trattato CE. La direttiva impone agli Stati membri di adottare opportune misure idonee ad evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali ed inoltre prevede un procedimento atto a garantire che un piano od un progetto incidente (anche indirettamente) sul sito interessato non arrechi un pregiudizio significativo all’ambiente⁶⁶.

⁶³ A tale proposito ha assunto un significativo rilievo il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 4 marzo 1991, n. 563/91/CEE, relativo ad una “Azione comunitaria per la protezione dell’ambiente nelle regione mediterranea (MESDA)”.

⁶⁴ Precedentemente si tenga in considerazione la “Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica” del 1995. A riguardo si vedano le riflessioni di A. AMATO, *La strategia paneuropea di protezione del paesaggio e dell’ambiente*, in *Protezione del paesaggio e ambiente costiero*, 2006, pp. 87-111. L’Autore rileva come la Strategia abbia previsto tre principali obiettivi d’azione per il quinquennio 1996-2000: a) istituire una rete europea costiera e marina che faccia parte integrante della rete ecologica paneuropea, per permettere l’individuazione e la designazione delle zone caratterizzate da un’elevata biodiversità e creare a tal fine delle zone marine protette; b) impostare una gestione integrata delle zone litoranee a scopo di sfruttamento e di gestione delle risorse terrestri e marine; c) elaborare un codice di comportamento che preveda raccomandazioni chiare, regole di buona condotta, principi pratici e realistici e regole di attuazione rivolti alle autorità locali, regionali e nazionali, ai responsabili dell’assetto del territorio, agli esperti ed agli utenti.

⁶⁵ G. GARZIA, *op.cit.*, pp. 783.

⁶⁶ Strettamente collegato è il regolamento sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche approvato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 356, con cui sono disciplinate le

Successivamente a livello di ordinamento comunitario⁶⁷ sono due i principali filoni normativi di riferimento intersecantesi tra di loro: quello concernente la tutela del mare nel suo complesso (riconducibile all'interno del più ampio tema della tutela ambientale) e quello riguardante la disciplina della pesca (PCP - politica comune della pesca)⁶⁸.

Nell'ambito di queste due tematiche negli ultimi anni vi è stato un notevole sforzo da parte dell'Unione Europea volto ad elaborare normative in grado di tutelare in modo appropriato le risorse biologiche marine. Tale sforzo è avvenuto in primo luogo

procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, fornendo tra l'altro la definizione di "sito di importanza comunitaria", di "habitat naturali" e di "habitat naturali di interesse comunitario".

⁶⁷ Vedi sul tema delle direttive comunitarie e della legislazione penale a tutela del mare e dell'ambiente marino le riflessioni di G. GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, in *La tutela del mare: contributi per una discussione. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991)*, a cura di R. BAJNO, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 17-26; C. ANGELONE, *Ambiente marino e disciplina delle risorse*, in *Riv. giur. ambiente*, 2000, Vol.1, pp. 159 ss.; M. FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*, cit., pp. 53 e ss.; G. CATALDI, *Ancora sui rapporti tra regime comunitario della pesca e diritto del mare*, in *Foro.it*, 1993, pp. 249 e ss.; A. NICATORE - A. CALLORI, *Disciplina della pesca*, in *Diritto dell'ambiente tra natura e cultura*, a cura di Giovanni Cofrancesco, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, 2008, pp. 110 e ss.; G. DI GIANDOMENICO, *Voce pesca*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1995, pp. 535 e ss.; C. LACAVALA, *Voce Pesca*, in *Trattato di diritto Amministrativo*, a cura di Sabino Cassese, Tomo Terzo, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 2495 e ss.; T. SCOVAZZI, *Problemi della regolamentazione comunitaria della pesca marina*, in *Riv. dir. intern.*, 1978, pp. 28 e ss.; G. PAGGI, *La normativa comunitaria nel settore della pesca*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di G. DI GIANDOMENICO e ANGELONE, Giuffrè, 1988, pp. 45-54; F. GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, in *Riv. giur. ambiente*, 1992, pp.1 e ss.; B. R. CIMINI, *I rapporti tra le fattispecie penali e la normativa comunitaria*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, cit., pp. 45 e ss.; F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l'influsso del diritto europeo* in *La Rivista nel diritto*, n. 8/11, pp. 1144 e ss.; A. GRATANI, *La tutela delle acque nell'Unione Europea: un confronto tra gli stati membri*, in *Riv. Giur. Ambiente.*, 2000, pp. 135 e ss.; U. VILLANI, *La tutela del paesaggio e la protezione dell'ambiente marino-costiero nell'azione del Consiglio d'Europa*, in *Ambiente e Diritto*, n. 01/2001, pp. 19 e ss.; M. COTTONE, *L'inquinamento marino causato dai rifiuti prodotti dalle navi: sviluppi e tendenze evolutive*, cit., p.394-397.

⁶⁸ Si possono evidenziare tre fasi principali di evoluzione della politica comune della pesca. Nella prima fase (anni settanta) viene istituita un'organizzazione comune dei mercati ittici attraverso le norme comuni di commercializzazione e di regolamentazione dei prezzi, e l'adozione di una politica comune nei confronti dei paesi terzi. La seconda fase (anni ottanta) è caratterizzata dalla regolamentazione comune dell'attività di pesca, ai fini della conservazione, gestione e sviluppo delle risorse ittiche attraverso il regime comunitario delle licenze di pesca, la fissazione di contingenti nazionali, la regolazione dello sforzo di pesca ed il regime comune di controllo. Nella terza fase vengono infine sviluppati gli interventi finanziari comunitari a favore del settore nell'ambito delle politiche strutturali attraverso specifici strumenti. Con riguardo al regime giuridico che discende dalla legislazione comunitaria e dalla normativa statale di attuazione si indicano: Reg. 2141/70/Ce e Reg. 2142/70/ Ce in seguito sostituiti dal Reg. 100/76/Ce e Reg. 101/76/Ce; Reg. 170/83/Ce; Reg. 3760/92/Ce; Direttiva 83/515/Ce attuata in Italia con legge 19 luglio 1988 n. 278; Direttiva 83/515/Ce attuata in Italia con legge 19 novembre 1987 n. 471.

“integrando” la tutela della biodiversità marina all’interno della politica della pesca attraverso il principio di precauzione⁶⁹.

In questo senso già nel 2001 era stato adottato uno specifico “Piano di azione sulla biodiversità per la pesca” riguardante sia l’industria della pesca che la maricoltura successivamente seguito da alcuni rilevanti provvedimenti; in particolare il documento di tipo programmatico che meglio esprime il suddetto indirizzo è senza dubbio il c.d. “Sesto programma d’azione in materia di ambiente”⁷⁰, il quale pone due fondamentali esigenze prioritarie: a) considerare la lotta alla perdita della biodiversità come uno degli obiettivi fondamentali nonché come una delle aree di azioni prioritarie di intervento della Comunità; b) incentivare ad una maggiore integrazione delle considerazioni ambientali nella politica della pesca comune⁷¹.

Sul piano più strettamente normativo il testo di base di tutta la legislazione degli ultimi anni è senza dubbio costituito dal regolamento CE del 20 dicembre 2002 “relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca” che, come detto si fonda essenzialmente sul principio di precauzione⁷². Il principio di precauzione⁷³ è stato poi successivamente ripreso in altri

⁶⁹ Il principio di precauzione fa la sua prima comparsa negli anni '70. Da allora ha trovato diverse formulazioni, ma solo nel 1992, in occasione del vertice delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro, è stato fissato una volta per tutte, ed è divenuto materia dei trattati internazionali. L’articolo 15 della Dichiarazione di Rio recita: “Ove vi siano dubbi di rischio di danno grave e irreversibile, l’assenza di certezza scientifica non deve impedire che si adottino misure economicamente efficienti (cost-effective), atte ad evitare il degrado ambientale”.

⁷⁰ Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul tema vedi F. FONDERICO, *Sesto Programma di azione UE per l’ambiente e “strategie tematiche*, in *Riv.giur.amb.*, 2007, p.695 e ss.

⁷¹ Sul punto G. GARZIA, *cit.*, pp.780 e ss.;

⁷² In questo senso fondamentale è il disposto dell’art. 2: “la Comunità applica l’approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantire lo sfruttamento sostenibile ed a ridurre al minimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini”, mentre il successivo art. 3 fornisce inoltre una definizione interessante di “approccio precauzionale alla gestione della pesca”: “la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie non bersaglio e del relativo habitat”.

⁷³ Sulla consistenza giuridica in ambito penale del principio di precauzione si veda G. DAMICCO, *I principi del diritto amministrativo e le interferenze con la tutela penale dell’ambiente*, in *Trattato di diritto penale dell’impresa*,

provvedimenti di carattere più specifico: in particolare il recente regolamento CE 734/2008 del Consiglio del 15 luglio 2008 “relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi di pesca di fondo” prevede che il rilascio del “permesso di pesca speciale” da parte delle autorità competenti sia subordinato ad una valutazione dell’impatto potenziale delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi su ecosistemi marini vulnerabili⁷⁴.

Ad ogni modo sono numerosissimi i testi normativi comunitari che direttamente o indirettamente si occupano delle risorse biologiche marine⁷⁵. Tra quelli inquadrabili nell’ambito della *tutela ambientale del mare intesa in senso generale*tre possono essere ritenuti i

La tutela dell’ambiente, Profili penali e sanzionatori, cit., pp. 237 e ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente, op.cit.*, pp. 30 e ss. Per profili più generali sul principio di precauzione si veda F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio*, Milano, Giuffrè, 2005; L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Cedam, 2004; G. FRANCESCATO – A. PECORARO SCANIO, *Il principio di precauzione*, Jaca Book, 2002; A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2011; T. SCOVAZZI, *Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell’ambiente*, in *Riv. dir. internaz.*, 1992, pp. 669 e ss.; B. CARAVITA, *Diritto dell’Ambiente, cit.*, pp.77-78.

⁷⁴Reg. CE 734/2008.

⁷⁵ Per ciò che concerne la normativa comunitaria in materia di pesca si vedano: Reg. (CE)n. 2847/1993 Titolo II che istituisce un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari; Reg.(CE) n. 894/1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca. *GU Un. Europea*, I, 132 del 23/05/1997; *Decisione del Consiglio della CE del 16 giugno 1998, relativa all’adesione della Comun. Eur. alla Commissione Gen: Pesca Medit. (con All. I, II, III)*. *GU Un. Europea*, I, 98/416/CE; *Direttiva (CE)n. 60/2000 in materia di acque*; Reg. (CE) n. 2371/2002 sull’obiettivo della politica comune della pesca; Reg.(CE) n. 2371/2002, relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nell’ambito della PCP. *GU Un. Europea*, I, 358. 31.12.2002; Reg.(CE) n. 1967 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo ecc. *GU Un. Europea*, I, 409, 30.12.2006; Reg.(CE) n. 517/2008, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca. *GU Un. Europea*, I, 11.6.2008; Reg.(CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca; Reg.(CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; Reg.(CE)n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale. Considerando n. 34 in materia di sanzioni e art. 44; Reg.(CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed il relativo Regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011.

più significativi sia a livello di principio che sul piano applicativo: la direttiva 2008/56CE, la raccomandazione 30 maggio 2002 e la direttiva 92/43/CEE.

La direttiva 2008/56 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 “che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica dell’ambiente marino” parte dal presupposto di fondo che l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e - ove possibile - ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. In questo contesto l’obiettivo fondamentale è quello di conseguire e mantenere “un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020”.

Nell’ambito del disegno generale offerto dalla direttiva 2008/56 il mare Adriatico costituisce una delle quattro sottoregioni nelle quali si articola in mare Mediterraneo: ciò comporta che ciascuno Stato dovrà elaborare una specifica strategia di tutela in cooperazione con gli altri Stati dell’Unione Europea che si affacciano sullo stesso in modo da garantire che le misure adottate siano tra loro coerenti e coordinate⁷⁶.

Altro importante aspetto che caratterizza la politica comunitaria in materia di tutela del mare è costituito inoltre dalla necessità di un approccio integrato per ciò che concerne la gestione della fascia costiera nel suo complesso ovvero con riguardo sia alla parte terrestre che a quella marina. In questo senso l’Unione Europea ha emanato la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 “relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa”(GIZC). La raccomandazione - dopo aver precisato che la biodiversità delle zone costiere è unica in termini di flora e di fauna - prevede la necessità che gli Stati membri adottino un approccio strategico nella tutela della fascia costiera fondato sul fine di proteggere l’integrità ed il funzionamento degli

⁷⁶ Si vedano artt. 4 e 5 della direttiva 2008/56 CE.

ecosistemi di entrambe le componenti della zona costiera (per l'appunto sia quella terrestre che quella marina)⁷⁷.

Giunti a questo punto, al fine di comprendere al meglio l'evoluzione normativa in materia- ora - di *tutela penale dell'ambiente marino* (che ci accingiamo qui di seguito a descrivere), occorre necessariamente soffermarsi sullo sviluppo di quello che si può definire il più ampio percorso evolutivo di *protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale*: si muoverà in particolare dalla Convenzione sulla protezione penale dell'ambiente del Consiglio d'Europa del 1998 e la Decisione Quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003⁷⁸, per arrivare ad analizzare i più recenti interventi normativi comunitari in materia di tutela penale del mare e del suo habitat naturale.

L'idea di una efficace tutela *penale* ambientale che andasse oltre le iniziative meramente nazionali e la consapevolezza del bene giuridico ambiente quale patrimonio comune da preservare a fronte dell'insufficienza della risposta *non penale* nei confronti dello sviluppo industriale, che dava luogo a fenomeni di inquinamento sempre più pericolosi e dannosi per l'ambiente, maturano nel contesto del Consiglio d'Europa con l'apertura della firma (il 4 novembre 1998) della Convenzione sulla protezione penale dell'ambiente⁷⁹. La Convenzione prevedeva le condotte illecite più pericolose per l'ambiente che gli Stati parte

⁷⁷A riguardo si vedano le considerazioni di G. GARZIA, *cit.*, pp. 782 e ss. L'Autore rileva come "sia agevole rilevare che si tratta di un atto di notevole importanza sia per i suoi molteplici contenuti che per la nuova impostazione di tipo "globale": ed infatti non a caso esso è stato recentemente ripreso dal protocollo di Madrid del gennaio 2008 (emanato in attuazione della Convenzione di Barcellona) sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo". Peraltro, probabilmente, il suo punto debole è costituito dalla natura giuridica (raccomandazione), il che lo rende essenzialmente un atto di valore politico".

⁷⁸A riguardo si veda A. MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.*, 2004, pp. 2162 e ss.; G. FORTI, *Tutela ambientale e legalità: Prospettive giuridiche e socio-culturali*, Milano, 2006.

⁷⁹Vedi Di AMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa, cit.*, pp. 81 e ss.

avrebbero dovuto tradurre in altrettante fattispecie di reato nei rispettivi ordinamenti per garantire una migliore protezione ambientale utilizzando la legge penale⁸⁰ come *extremaratio* in funzione deterrente e preventiva rispetto a condotte pericolose e dannose per l'ambiente, cercando così di armonizzare le legislazioni nazionali. Venivano, ad esempio, introdotte fattispecie di reato di pericolo⁸¹ (concreto) per la vita e per l'integrità fisica delle persone caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo⁸² o della colpa⁸³, con possibilità di limitare la responsabilità penale ai casi di colpa grave ("*grossnegligence*")⁸⁴ mediante apposita dichiarazione in tal senso. Tra le definizioni (art.1) erano sicuramente due le nozioni chiave: la prima, quella di illecito ("*unlawful*"), comprendeva i comportamenti vietati dalle leggi, dai regolamenti, dalla normazione secondaria e dalle decisioni di autorità amministrative adottate per la protezione dell'ambiente; il secondo, quello di acque ("*water*") corrispondeva alla definizione utilizzata in molti trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente ed includeva le acque sotterranee, di

⁸⁰ Per un inquadramento di diritto penale sostanziale su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, Giappichelli, Torino, 1999; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, op.cit.*, pp. 1-818.; G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., ristampa aggiornata sulla base della l. 11 giugno 2004, n. 145, Zanichelli, Bologna, 2004; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., Cedam, Padova, 2001; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001.

⁸¹ Sull'argomento vedi M. GALLO, *I reati di pericolo*, Napoli, 1969, p. 3 e ss.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale* 1977, pp. 175 e ss.; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, II ed., Giuffrè, Milano, 1994; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Treccani, Roma, 1991, pp. 1-10; A. MANNA, *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 640-657; Id., *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Questione giustizia*, 2001, pp. 438 ss.

⁸² Sul concetto di dolo si vedano per tutti M. GALLO, *Dolo*. IV) *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 750-804; M. GALLO, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, Parte II, *L'elemento Psicologico, op.cit.*, p. 13- 133; M. GALLO, *Il dolo - Oggetto e accertamento*, Milano, 1953; F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960; S. PROSDOCIMI *Reato doloso*, in *Digest o pen.*, v. XI, 1996, pp. 235 e ss.

⁸³ Sulla nozione di colpa si vedano M. GALLO, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, Parte II, *L'elemento psicologico, cit.*, pp. 133-175; M. GALLO, *Colpa penale*, in *Enciclopedia del diritto*, v. VII, 1960, p. 624 e ss.; D. CASTRONUOVO, *Le definizioni legali del reato colposo*, in *Riv. It.*, 2002, p. 495; F. MANTOVANI, *Colpa*, in *Digesto pen.*, v. II, 1988, pp. 299 e ss.

⁸⁴ Per un riferimento al diritto inglese si veda D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 402 e ss.

superficie, laghi, fiumi, mari ed oceani⁸⁵. Peraltro, un contesto come quello del Consiglio d'Europa in quel determinato periodo storico, ove non si erano ancora create le condizioni per tradurre la consapevolezza comune di una protezione dell'ambiente inteso quale patrimonio condiviso degli Stati a causa di forti opposizioni manifestate da componenti di peso dell'Europa quali Germania, Francia e Regno Unito, non permise comunque alla Convenzione di entrare in vigore nonostante l'esiguo numero (tre) di ratifiche sufficienti per consentire l'operatività.

Il testo della Convenzione, tuttavia, venne sempre preso in considerazione, in sede europea, per la predisposizione dei successivi provvedimenti riguardanti la tutela penale dell'ambiente, in primo luogo la Decisione Quadro n. 2003/80 GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.⁸⁶ Con tale provvedimento il Consiglio, sulla scorta dei contenuti della Convenzione 1998, richiamava i concetti più significativi relativi alla costruzione delle condotte e delle conseguenti fattispecie penali rispetto alle quali sorgeva l'obbligo di incriminazione per gli Stati membri nonché la descrizione dei reati dolosi e colposi tesi a colpire i comportamenti più gravemente pericolosi per l'ambiente: con la conseguenza che le categorie di reati previste dalla decisione quadro corrispondevano quasi letteralmente a quelle della Convenzione citata⁸⁷. Tuttavia, a seguito dell'impugnazione da parte della Commissione della decisione quadro dinanzi

⁸⁵ Le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della Convenzione prevedevano l'obbligo per gli Stati parte di criminalizzare i reati ambientali più gravi sia a titolo doloso che colposo con possibilità di limitare l'area del penalmente rilevante ai reati di colpa grave. Le condotte considerate più gravi, punite a titolo di dolo, erano specificate nelle lettere 1/a-1/e dell'art. 2, che, in linea di principio, dovevano essere sanzionate con la pena detentiva, almeno alternativa. L'art. 3 puniva le stesse condotte ma di natura colposa. L'art. 4 prevedeva condotte illecite meno gravi rispetto alle quali gli Stati potevano scegliere tra risposta penale ed amministrativa.

⁸⁶ A riguardo si vedano DIAMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, cit., pp. 87 e ss.; F. LIENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, cit., pp. 1144 e ss.

⁸⁷ Le uniche due condotte ulteriori previste dalla decisione quadro erano il commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono (art. 2, lett. g) ed il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno se ai sensi della legislazione nazionale fossero in pericolo di estinzione (art.2, lett. f).

alla Corte di Giustizia, quest'ultima, con sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, ha annullato il predetto atto comunitario, affermando, tra l'altro, il principio generale per cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali⁸⁸. All'interno di questo quadro generale⁸⁹, come anticipato, di recente sono state introdotte norme specifiche in relazione alla responsabilità penale per le lesioni all'ambiente marino derivanti dalla circolazione marittima.

In effetti, il verificarsi sempre più frequente di casi di naufragio di navi cisterna trasportanti petrolio all'interno dei mari europei, nonché da ultimo le vicende dei disastri ecologici derivanti dai naufragi della *Erika*⁹⁰ e della *Prestige*⁹¹, ha sospinto le istituzioni

⁸⁸Tema quello dei rapporti tra le fattispecie penali e normativa comunitaria che analizzeremo nel dettaglio nel capitolo successivo.

⁸⁹Relativamente al quadro generale è bene ricordare che l'importanza in Europa del tema della protezione penale dell'ambiente può essere fatta risalire al 1977 con l'adozione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (CoE) della Risoluzione 28 circa il contributo del diritto penale alla protezione dell'ambiente. Di seguito l'azione del Consiglio d'Europa ha dato luogo nel 1998 all'adozione della Convenzione di Strasburgo sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale: lo scopo della Convenzione è quello di stimolare gli Stati membri ad adottare misure legislative dirette a criminalizzare le condotte gravemente lesive nei confronti dell'ambiente e favorire, in tal modo, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di offese all'ambiente. La Convenzione obbliga le Parti contraenti a criminalizzare le ipotesi più gravi di lesione all'ambiente e per quanto interessa in tale sede include nel regime sanzionatorio le gravi forme di inquinamento delle acque dei mari dovute allo scarico o all'immissione di radiazioni ionizzanti, al trasporto, stoccaggio ed allo scarico di rifiuti pericolosi o di materiale nucleare o altre sostanze radioattive, o infine alle attività pericolose condotte da impianti industriali. La Convenzione dispone la punibilità tanto delle condotte poste in essere intenzionalmente (art. 2), quanto di quelle non sorrette dall'elemento della stretta intenzionalità ma fondate sull'elemento della mera negligenza (art. 3). Di particolare interesse è la disciplina relativa all'esercizio della giurisdizione sulle offese all'ambiente che costituiscono dei crimini ai sensi degli artt. 2,3 e 4: si tratta dello stesso approccio adottato dall'articolo 218 della Convenzione UNCLOS (vedi nota 37) relativamente alla giurisdizione universale del *Port State* ovvero recepisce quel principio in base al quale gli Stati sono legittimati a prevedere forme di collegamento con il reato alternative, anche in deroga al criterio della nazionalità o a quello territoriale, e questo al fine di assicurare la piena ed effettiva protezione dell'ambiente.

⁹⁰ Il 12 dicembre 1999 la petroliera Erika, battente bandiera maltese e noleggiata dalla Total International Ltd., affondava a circa 35 miglia a sud-ovest della punta di Penmarc'h (Finistère, Francia), sversando una parte del suo carico e del suo combustibile in mare e causando un inquinamento del litorale atlantico francese. A riguardo si veda la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24-VI-2008 "*Commune de Mesquer c. Total France S.A. e Total International Ltd*". Sul punto si vedano le riflessioni di U. LEANZA, *L'Italia e la scelta di rafforzare la tutela dell'ambiente marino: l'istituzione di zone di protezione ecologica*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 2, 2006, pp. 309 e ss.; S. M. CARBONE, *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: sviluppi e prospettive*, in *Dir. maritt.*, 2003, n. 2, pp. 956 e ss.

dell'Unionea rafforzare il regime disciplinare in tema di inquinamento da circolazione marittima e ha condotto all'adozione delladirettiva 2005/35/CE⁹² del 7 settembre 2005 relativamente all'inquinamento provocato dalle navi ed all'introduzione di sanzioni per le violazioni, ed alla complementare Decisione Quadro 2005/667 GAI del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamentoprovocato dalle navi.

La direttiva 2005/35/CE dava atto che essa era completata da dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni, nonché da altre disposizioni previste dalla decisione quadro 2005/667 GAI: una volta, infatti, individuate dalla direttiva le violazioni relative agli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi, se effettuate intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave, esse dovevano essere considerate reati in base alla decisione quadro 2005/667/GAI che la completava.La decisione quadro ravvicinava le normative degli Stati membri per contrastare più efficacemente l'inquinamento provocato da navi, in stretta correlazione con la direttiva, mediante l'introduzione di sanzioni per le infrazioni individuate dalla direttiva con norme particolareggiate in materia penale. La disposizione

⁹¹La *Prestige* era una nave pre MARPOL, costruita nel 1976. Come nel caso della Erika, la *Prestige* trasportava un carico di 77.000 tonnellate di olio combustibile pesante ed era tenuta in pessime condizioni. Il 14 Novembre 2002, durante una tempesta al largo delle coste spagnole della Galizia, la *Prestige* subì una frattura nello scafo. Inizialmente non avvenne nessuno sversamento. Le autorità spagnole, nonostante la nave fosse relativamente vicina a terra, e nonostante il maltempo, rifiutarono l'avvicinamento a terra della nave e ordinarono di allontanarsi. Cinque giorni dopo, la *Prestige* si spezzava in due e colava a picco con 53.000 tonnellate di idrocarburi pesanti e olio combustibile. La decisione delle autorità spagnole, presa in nome della difesa delle zone di pesca della Galizia, si è rivelata in realtà profondamente sbagliata investendo con l'olio sversato una fascia di litorale estremamente più ampia e coinvolgendo addirittura le coste francesi. In dottrina richiamano il caso B. R. CIMINI, *I rapporti tra le fattispecie penali e la normativa comunitaria, op.cit.*, pp.106 e ss.; M. FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino, cit.*, pp. 55 e ss.;

⁹²La Direttiva prevede norme dettagliate per l'*enforcement* in ambito comunitario del regime fissato dalla Convenzione MARPOL 73/78 e dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 incluso il ricorso a sanzioni penali. Più in particolare, l'articolo 2 include nell'ambito dell'applicazione della Direttiva sia le ipotesi di scarico illegale derivante da cause accidentali sia le ipotesi di scarico illegale deliberatamente effettuato nell'ambito delle ordinarie operazioni marittime; secondo quanto disposto dall'art. 4 gli Stati membri sono obbligati a provvedere affinché gli scarichi vietati siano considerati violazioni della Direttiva "se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave". In base all'articolo 8 gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare che le violazioni della Direttiva siano soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive che possono comprendere sanzioni penali o amministrative.

(della direttiva) che prevedeva un obbligo per gli stati membri di adottare sanzioni penali che dovessero essere effettive, proporzionate e dissuasive, veniva confermata in sede di decisione ed, almeno per i casi più gravi, doveva consistere in sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni⁹³. Anche in questo caso, come accaduto in occasione della decisione quadro 2003/80/GAI, la Corte di Giustizia, nella sentenza 27 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c/ Consiglio, ha annullato la decisione quadro del Consiglio 2005/667/GAI ribadendo i principi generali affermati nella decisione del 13 settembre 2005 (principi che analizzeremo come detto nel capitolo 2°).

In accoglimento (ed eccoci giunti alle più recenti novità normative sul tema in oggetto) dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia sono state emanate le due direttive sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99/CE) e sulle modifiche alla disciplina relativa all'inquinamento provocato dalle navi (2009/123/CE), recepite dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 121/2011.

La direttiva 2008/99/CE si pone come obiettivo quello di affrontare e risolvere il problema della criminalità ambientale, come si evince da quanto espressamente scritto nel 2° e 3°

⁹³ I reati dolosi, che avessero cagionato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, oppure commessi nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733(GAI) del Consiglio, erano punibili con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni; i reati colposi (commessi con grave negligenza), che avessero causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone, erano punibili con pene detentive della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni e, qualora il reato avesse causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, erano punibili con pene detentive della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. Per l'individuazione dei criteri di competenza giurisdizionale (art. 7) gli stati membri erano obbligati ad adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale, nella misura consentita dal diritto internazionale; nel caso di uno stesso reato potenzialmente soggetto alla competenza giurisdizionale di più stati membri, era prevista la necessità di coordinarsi per favorire la centralizzazione dei procedimenti penali in unico stato membro, tenendo conto di una serie di criteri di collegamento, ripresi dalla Convenzione UNCLOS o considerati in altre decisioni quadro (ad es. quella relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Considerando: *“La Comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata. L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”*. Le definizioni dei reati corrispondono in gran parte a quelle contenute nella decisione quadro 2003/80/GAI: nella maggior parte dei casi, la punibilità di determinate attività dipende dalle loro conseguenze, essendo necessario che esse arrechino (o rischino di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o all'ambiente. Tutti i reati⁹⁴ devono avere il duplice requisito

⁹⁴ Le infrazioni (previste dall'art. 3) rispetto alle quali viene imposto agli stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché esse, se poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, possano essere perseguibili penalmente sono: a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse; d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto; i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che

della "illiceità", cioè essere commessi in violazione dellanormativa comunitaria extrapenale o della legislazione ed dei provvedimenti amministrativi adottati dagli stati membri o da un'autorità competente e all'uopo finalizzate alla protezione dell'ambiente; ed in secondo luogo della "potenzialità offensiva"⁹⁵ delle condotte punite ovvero occorre che le infrazioni commesse provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone, oppure danni rilevanti alla qualità delle componenti essenziali dell'ambiente⁹⁶. In tal modo la direttiva istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi che dovranno essere puniti con "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive" (art. 5) in tutta l'Unione qualora posti in essere "intenzionalmente" o "per grave negligenza" (art. 3): ad ogni modo, è fatta salva la facoltà per gli Stati membri "di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un'efficace tutela penale dell'ambiente" (12° Considerando).

Da ultimo, con specifico riguardo ai reati da inquinamento provocato da navi, è stata adottata poi la citata direttiva 2009/123/CE la quale si limita ad estendere l'ambito di applicazione soggettivo della precedente direttiva 2005/35/CE⁹⁷: scopo della disciplina contenuta in tali atti è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in

riducono lo strato di ozono. Deve essere inoltre garantita anche la criminalizzazione del favoreggiamento e dell'istigazione a commettere intenzionalmente le attività qui sopra indicate.

⁹⁵ Sul principio di offensività si vedano G. FIANDACA, Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di A. M. STILE, Napoli, 1991, p. 61; M. LAGANA', *Tutela dell'ambiente e principio di offensività*, in *Giust. pen.*, I, 1999, p. 218; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività del reato*, in *Scritti in memoria di U. Pioletti*, Milano, 1982, p. 615; G. ZUCCALA', *Sul preteso principio di necessaria offensività del reato*, in *Scritti in memoria di G. Delitala*, Milano, 1984, p. 1689; M. ROMANO, *Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)*, in *Studi in onore di G. MARINUCCI*, Milano, 2006, II, p. 1721.

⁹⁶ Eccezione fatta per due singole ipotesi: le fattispecie in materia di uccisione, distruzione o commercio di specie animali o vegetali selvatiche protette, il cui disvalore offensivo è intrinseco all'atto punito, e la fattispecie che sanziona la produzione, l'importazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono l'ozono.

⁹⁷ L'art. 1 della Direttiva 2009/123/CE modifica il titolo della direttiva 2005/35/CE che diventa così: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento".

materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino⁹⁸. Nello specifico, vengono considerati reati gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi (includendo anche i versamenti di minore entità) a condizione che: a) siano effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza (dolo o colpa grave); b) producano un deterioramento della qualità dell'acqua; c) si verificano periodicamente⁹⁹.

A conclusione di questa prima digressione diacronica, si può dire che le considerazioni svolte fino a questo momento intendevano delineare con sufficiente chiarezza il quadro giuridico normativo dedicato alla tutela penale dell'ambiente e delle risorse biologiche marine prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Cosa è accaduto ed accadrà in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta il 1 dicembre 2009? Sicuramente è stata ribadita - all'art. 2 B del Trattato - la competenza

⁹⁸ Così i considerando 3°, 4° e 5° della Direttiva 2009/123/CE: "3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinanti dal commettere qualsiasi violazione; (4) Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi. La normativa in questione riguarda gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti delle navi in mare, che integra tali norme, necessita di essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di sanzioni penali; (5) L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri".

⁹⁹ Così i considerando 9°, 10° e 11° della Direttiva 2009/123/CE: "(9) Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell'acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell'acqua, siano considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come «casi di minore entità». (10) Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell'acqua. (11) La presente direttiva fa salvi altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale".

esclusiva dell'Unione nel settore della conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, e, parimenti, - all'art. 2 C - la competenza concorrente dell'Unione con quella degli Stati membri nel settore della pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Quello che maggiormente interessa chiarire, tuttavia, è se in un futuro ormai attuale, ove la criminalità ambientale presenta connotati sempre più transnazionalisia con riguardo alle condotte in sé considerate (si pensi al traffico di rifiuti ed al commercio di specie protette) sia con riguardo agli effetti derivanti da tali condotte, spesso non limitati al territorio di un singolo stato membro (si pensi all'incidente della nave *Prestige*) e sia soprattutto per il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata nella commissione di tale tipo di reati, le direttive ambientali sopra citate (ed i relativi principi in esse enunciati in materia di competenza penale della Comunità, come vedremo nel capitolo 2°) potranno definitivamente assumere quel carattere "transazionale"¹⁰⁰ *scriptosensuche* permetterà di disporre di un meccanismo di tutela penale ambientale omogeneo in tutti gli Stati membri in osservanza delle previsioni generali del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea¹⁰¹.

A questo punto non resta che passare in rassegna quella molteplicità normativa che caratterizza il diritto interno in tema di sicurezza e protezione penale delle risorse marine e della pesca.

¹⁰⁰ Le suddette considerazioni sono il frutto delle riflessioni di B. R. CIMINI, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, cit.*, pp.143 e ss.

¹⁰¹ L'art. 191 TFUE fissa quali obiettivi della politica dell'Unione in particolare la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, e si pone come ulteriore obiettivo di conseguire una elevata protezione ambientale. L'art. 83 par. 2 Titolo V del TFUE offre la possibilità di stabilire norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni quando ciò sia indispensabile per garantire l'attuazione di un'apolitica dell'Unione in un settore che è già stato oggetto di misure di armonizzazione; l'art. 83 par. 1. prevede la competenza armonizzatrice con riguardo a norme minime relative alla definizione di reati e sanzioni rispetto a sfere di criminalità particolarmente grave che presentino una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

4. La normativa nazionale in tema di sicurezza e protezione delle risorse biologiche marine.

Si tratta ora di passare in rassegna i capitoli più rilevanti della legislazione italiana a protezione delle risorse marine e della pesca¹⁰², delineandone i profili storici¹⁰³ ed evolutivi

¹⁰² Per una nozione giuridica di pesca vedi C. LACAVA, *Voce Pesca, cit.*, pp. 2504 e ss., in cui l'autrice rileva come "nell'ordinamento italiano, l'attività di pesca non si identifichi con una nozione giuridica unitaria. La distinzione più rilevante è quella tra la pesca marittima, diretta alla cattura di esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita è rappresentato dal mare libero e dagli sbocchi delle acque del mare, e la pesca nelle acque interne, che si esercita nelle acque dei fiumi, laghi, torrenti, canali e fossi che sboccano nel mare con foce libera. In relazione al luogo di esercizio dell'attività, il codice della navigazione (art. 220) distingue, poi, la pesca marittima in: costiera, mediterranea ed oltre gli stretti. La pesca costiera è esercitata lungo le coste a non più di venti miglia da esse si distingue in locale, ove la distanza non superi le sei miglia e ravvicinata, nel caso le superi e sempre entro le venti miglia; la pesca mediterranea, o di altura, è esercitata nel mar Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli ed il Canale di Suez; al di là di tali confini, trattasi di pesca oltre gli stretti, o oceanica". Ed ancora si vedano le considerazioni di A. NICATOE - A. CALLORI, *Disciplina della pesca, cit.*, pp. 114 e ss.

¹⁰³ L'analisi dei profili storici della legislazione italiana in materia di pesca e risorse biologiche marine è ampiamente vasta. Ne consegue la necessità di descriverne qui di seguito parte della sua evoluzione normativa, soffermandosi in particolare sul suo *sviluppo storico* dal diritto romano al Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (ora aggiornato alla legge 26 febbraio 2010, n. 25). Nei tempi più antichi a partire dall'epoca romana, la pesca era intesa come un'attività molto modesta, limitata alle coste, priva di attrezzature idonee a grandi catture ed in cui le dimensioni della stessa erano caratterizzate da un'attività essenzialmente primordiale, legata ancora alle forme ed ai principi regolatori dell'attività dell'uomo primigenio. Nel Medioevo, invece, tutto ciò comincia a mutare, comincia a porsi in rilievo l'economicità di questa attività che assume sempre maggior rilievo attraverso una gestione particolareggiata delle riserve di pesca che porta al sorgere pian piano di industrie, anche a se ancora artigianali per quanto riguarda l'organizzazione ed i metodi impiegati. Ma momento fondamentale per la razionalizzazione della disciplina della pesca risale all'atto dell'unificazione dell'Italia: il R.D. 22 dicembre 1861 n. 387 estese a tutto il Regno la precedente legislazione sarda che risaliva, fondamentalmente, al regio regolamento del 9 agosto 1827. Stante però la precarietà di tale normativa, ad essa fece seguito l'inizio di lavori per il riordino della materia che portarono all'attuazione con legge 4 marzo 1877 n. 3706 del R.D. 13 novembre 1882, n. 1090 per la pesca marittima e R.D. 15 maggio 1884 n. 2449 per la pesca nelle acque interne. Fecero seguito il R.D. 23 ottobre 1880 n. 5696 attraverso cui venne istituita una Commissione consultiva per la pesca e la legge 24 marzo 1921 n. 312 nella quale vengono introdotte agevolazioni di carattere fiscale ove gli interventi si differenziano a seconda che si tratti di pesca marittima o nelle acque interne. La normativa successiva alla legge del 1921 continua a tessere uno sviluppo continuo del settore, fino al R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604, T.U. sulla pesca (modificato dalla l. 364/40). Questo opera un raccordo fra la normativa di fine ottocento e quella successivamente intervenuta ove si accentua l'intervento dello Stato: il T.U. stabilisce l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca e conferma l'obbligo per i pescatori professionisti di iscriversi fra la gente di mare e di provvedersi del libretto di matricola e del permesso di pesca. Il T.U. consta di 93 articoli distribuiti in un primo corpo normativo (art. 1- 41) riguardante l'esercizio della pesca (in tale ambito normativo si noti come gli artt. 33,36,37,40 e 41 siano dedicati ai reati e agli illeciti amministrativi in materia di pesca nelle acque interne) ed in un secondo gruppo di norme (art. 43-93) dedicato alle provvidenze a favore della pesca e dei lavoratori del mare. Ulteriore sviluppo evolutivo in tema di tutela del mare e

alla luce delle normative internazionali e comunitarie analizzate nei paragrafi che ci precedono¹⁰⁴.

La più risalente elaborazione normativa del mare intesa come risorsa ambientale e di inquinamento dell'ambiente marino era contenuta nella legge 14 luglio 1965, n. 963¹⁰⁵ (come successivamente abrogata prima in alcuni suoi articoli dal D. Lgs. 26 maggio 2004¹⁰⁶, poi modificata dalla L. 25 agosto del 1988 n. 381¹⁰⁷ e dal D.L. 8 aprile 2008 n. 59

dell'ambiente marino si ebbe poi con il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (e successive modifiche); esso disciplina agli artt. 1162-1165 ed all'art. 1174 delle fattispecie astratte concernenti violazioni in materia di ambiente e punite con sanzioni amministrative.

¹⁰⁴ Sul punto si vedano G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale*, cit., pp. 714 e ss.; T. SCOVAZZI, *Norma penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, cit., pp. 24 e ss., S. CARBONE, *La tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento*, cit., pp. 159 e ss.; . NICATORE - A. CALLORI, *Disciplina della pesca*, cit., pp. 110 e ss.; C. ANGELONE, *Ambiente marino e disciplina delle risorse*, cit., pp. 164 e ss.; M. ALMERIGHI - ALPA, *La tutela del mare*, in *Diritto e Ambiente*, Parte II, Cap. III, Cedam, Padova, 1987 pp. 212 e ss.; O. FERMEZZA, *Le riserve marine*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 547 e ss.; C. LACAVA, *Voce Pesca*, cit., pp. 2495 e ss.; G. DI GIANDOMENICO, *Voce pesca*, cit., pp. 534 e ss.; M. COTTONR, *L'inquinamento marino causato dai rifiuti prodotti dalle navi: sviluppi e tendenze evolutive*, cit., pp.392-394..

¹⁰⁵ In precedenza vedi inoltre art. 2 del R.D. 4 aprile 1940 n. 1155 "Sanzioni penali in materia di pesca" ove è previsto all'art. 1 "Chiunque contravviene alle disposizioni emesse per il disciplinamento della pesca con le fonti luminose ai sensi del R.D. 6 agosto 1911, n. 993, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1.000; all'art. 2. "È vietata a bordo del natante armato per la pesca la detenzione di reti o attrezzi di cui sia, in modo assoluto, proibito l'uso con l'impiego del natante stesso. Le infrazioni alla presene disposizione sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1.000".

¹⁰⁶ Nello specifico gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 33 sono stati abrogati dall'articolo 10 del suddetto decreto; gli articoli da 2 a 8 sono stati abrogati ex art. 23 del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154. L'art. 1 comma 2°, del decreto legge. 26 maggio 2004, n. 153 (che ha sostituito sul punto l'art. 1 della legge 963/1965) considera pesca marittima, a prescindere dai mezzi adoperati, ogni attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, per finalità professionali o sportive, svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per cui è responsabile, direttamente o unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. Tale decreto, (emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 e con cui è stato abrogata la legge 41/82 recante "piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", attraverso il quale il legislatore - nell'intento di far fronte alla pressante esigenza di garantire la sopravvivenza ed il rilancio dell'industria nazionale della pesca attraverso lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare - aveva introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il c.d. "modello della gestione programmata", da realizzare soprattutto attraverso la pianificazione pluriennale ed il rilascio limitato delle licenze di pesca) ponendosi in linea di sostanziale continuità con la legge previgente, ha ulteriormente modernizzato e rafforzato il sistema della gestione programmata disciplinando finalità e contenuti del c.d. "programma nazionale" (artt. 4 e 5) ed istituendo un importante organo di concertazione permanente, il cd. "tavolo azzurro", che ha il compito di determinare gli obiettivi e le linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura (art. 2). Il decreto in questione, inoltre, ha provveduto a consolidare il ruolo della "Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura" (istituita dall' art. 5, oggi abrogato, della l. 963/65) nel quadro della tutela e della gestione razionale delle risorse ittiche, ampliandone la composizione e specificandone i compiti (art. 3).

¹⁰⁷ La legge n. 381/1988 ha introdotto nell'ordinamento della pesca una norma che non ha precedenti: il divieto, penalmente sanzionato, di pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle

conv. in L. 6 giugno 2008 n. 101 ed oggi definitivamente ed interamente abrogata dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (GU n. 26 del 1-2-2012)" recante la "Disciplina della pesca marittima"¹⁰⁸.

In un siffatto contesto normativo si è inteso stabilire distinte sfere di disciplina, prevedendo, per la pesca marittima, un *corpus iuris* programmatico, precettivo e sanzionatorio a sé stante. Ne è derivato un complesso quadro normativo caratterizzato da due aspetti fondamentali:

a) la tutela dell'ittiofauna, considerata nel più ampio contesto della difesa dell'*habitat* naturale e dell'ecosistema generale ed attuata con la istituzione di zone di riserwanaturale marina destinate a riposo biologico ed al ripopolamento ittico, nelle quali è vietata la pesca, sia professionale che sportiva¹⁰⁹, con qualunque mezzo esercitata;

zone, nei tempi, e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Ma è sul sistema sanzionatorio che la riforma ha inciso con maggiore ampiezza, avendo il legislatore eliminato la distinzione tra delitti e contravvenzioni, applicando l'istituto della depenalizzazione per taluni comportamenti vietati (vedi poi art. 15 ipotesi sub. a e sub. b) e disciplinando in modo del tutto diverso le pene accessorie. In particolare: a) le pene accessorie conseguono solo alla condanna per le contravvenzioni;b) la sospensione della validità del permesso di pesca (*rectius*: licenza), che, in precedenza, era stabilita per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva, è stata limitata ad un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva; c) per le violazioni punite con la sanzione amministrativa (art. 15 ipotesi sub. a e sub. b) si applicano le sanzioni amministrative accessorie, ma queste sono limitate esclusivamente alla confisca del pescato, degli strumenti, degli attrezzi, degli apparecchi usati per la pesca, e all'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati. E' stato eliminato, dunque, il principale deterrente, fondato sulla sospensione della validità della licenza di pesca sia per i delitti, sia per le contravvenzioni, compresa la condanna per la violazione del divieto di pesca a strascico o con reti da traino in fondali inferiori ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, L'uso delle reti da traino, senza alcuna distinzione tra i diversi tipi di pesca (strascico o pesca volante o a fior d'acqua), è vietato a meno di tre miglia dalla costa o in acque con profondità inferiore ai cinquanta metri, al fine di evitare il pericolo derivante dal raschiamento del fondo marino e dal danno che esso provoca alla fauna ed al placton marino.

¹⁰⁸Vedi a riguardo F. GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, op.cit., pp. 13 e ss.

¹⁰⁹Tanto premesso, va ricordato che l'attività di pesca marittima si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: la pesca professionale, oggi definita dal nuovo art. 2 del D.Lgs. n. 4/2012 secondo cui "La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a

b) lo sfruttamento razionale delle risorse del mare perseguito mediante uno sviluppo equilibrato della pesca¹¹⁰ realizzato con il ricorso a due strumenti: la protezione di singole specie ittiche con il correlativo divieto di cattura ed un'organica azione amministrativa volta a limitare le licenze di pesca ed il naviglio peschereccio, orientando, nel contempo, le imprese verso quelle specie a più alto indice di produzione. Da un punto di vista del contenuto e degli effetti della norma penale come strumento di tutela delle risorse biologiche del mare, la legge 14 luglio 1965, n. 963¹¹¹ si caratterizzava per i rilevanti aggravamenti delle pene previste per i reati di pesca, rispetto al precedente ordinamento incentrato nel T.U. n. 1604/1931¹¹², nel cui ambito la tutela penale della pesca aveva per

bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche. 4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti; la pesca sportiva, connotata dalla finalità agonistica o ricreativa; la pesca scientifica, che si caratterizza per lo scopo di ricerca. La *pesca professionale* è poi ulteriormente suddivisibile dall'art. 9 del predetto regolamento di esecuzione - che si riallaccia alle categorie di pesca previste dall'art. 220 del codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima - in pesca costiera, a sua volta ripartita in ravvicinata e locale, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica o oltre gli stretti. Quest'ultima ripartizione è incentrata sulla distanza dalla linea costiera dei tratti di mare in cui viene esercitata la pesca marittima: entro 40 miglia nautiche dalla linea di costa si svolge la pesca costiera mentre al di là di tale distanza la pesca si distingue in mediterranea od oceanica a seconda che venga esercitata o meno entro gli stretti.

¹¹⁰ La gestione delle attività biologiche del mare veniva realizzata con il ricorso a due strumenti: la protezione di singole specie ittiche con il correlativo divieto di cattura e di un'organica azione amministrativa volta a limitare la licenza di pesca e il naviglio peschereccio, orientando, nel contempo, le imprese verso la cattura di quelle specie a più alto indice di produzione.

¹¹¹ Sul punto vedi C. LACAVA, *Voce Pesca, cit.*, pp. 2496-2498.

¹¹² In origine la pesca marittima e la pesca in acque interne erano disciplinate nello stesso ambito normativo, all'interno del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604. Negli anni successivi la pesca marittima ha cominciato

oggetto l'esercizio del diritto di pesca, le risorse biologiche delle acque ed il patrimonio ittico delle acque¹¹³.

La successiva legge n. 979 del 31 dicembre 1982¹¹⁴ (recante "*Disposizioni per la difesa del mare*")¹¹⁵ ha come finalità la predisposizione di mezzi per assicurare la vigilanza ed il soccorso in mare attraverso interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti, nonché la fissazione di sanzioni penali per la scarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile¹¹⁶. La legge, dopo alcune norme definite programmatiche in relazione alla "*politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare*", prevede un fondamentale strumento diretto alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare: il piano generale di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento valido per tutto il territorio nazionale (art.

gradualmente a formare oggetto di autonoma considerazione da part del legislatore. Già il codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327) dedica a tale categoria di pesca alcuni articoli (219-223) nel contesto delle c.d. navigazioni speciali, suddividendola tra l'altro in pesca costiera, mediterranea ed oltre gli stretti.

¹¹³ Nella disciplina dettata dalla L. 14 luglio 1965 n. 963 è immanente la preoccupazione del legislatore di tracciare uno schema normativo all'interno del quale porre la tutela dell'ittiofauna e dell'attività di pesca, da conseguire non solo mediante un più accentuato controllo dell'esercizio e delle attività di cattura, ma soprattutto attraverso l'introduzione di una diversità quantitativa tra le varie ipotesi di reato previste (principio questo delineato con sufficiente chiarezza ed incisività nella L. 963/1965 e ribadito con la L. 25 agosto 1988 n. 381, che ha modificato la richiamata L. 963/1965 soprattutto per quanto riguarda il sistema sanzionatorio).

¹¹⁴ Si vedano M. ALMERIGHI - G. ALPA, *La tutela del mare*, cit., pp. 212 e ss.; O. FERMEZZA, *Le riserve marine*, cit., pp. 548-550.; F. GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, cit., pp.14-15; S. CARBONE, *La tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento*, cit., pp. 159-161; T. SCOVAZZI, *Norme penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, cit., p.24; G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, pp. 715-716; G. GARZIA, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione allo spazio costiero adriatico*, cit., pp.785-786.; G. GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, in *La tutela del mare : contributi per una discussione. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991)*, cit., p. 55-57.

¹¹⁵ Si vedano altresì la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente e la legge 28 febbraio 1992 n. 220 "*Interventi per la difesa del mare*".

¹¹⁶ Con riferimento alla violazioni relative all'inquinamento del mare causato da navi, punite con sanzione amministrativa si veda il D.P.R. 504/78 come modificato dalla L. 19/10; con riferimento all'inquinamento da attività minerarie marine è opportuno menzionare il precedente D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 (come modificato dal D.Lgs. 19-12-1994 n. 758) relativo alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale con cui si persegue la finalità di prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e dei sottosuoli marini.

1)¹¹⁷. Il restante quadro normativo si occupa specificamente della vigilanza in mare (Titolo II), del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati dagli incidenti (Titolo III), delle norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile (Titolo IV)¹¹⁸, delle riserve marine (Titolo V); quest'ultimo in particolare (artt. 25-32) introduce la nozione di "riserva marina", affermando all'art. 25 che essa è costituita "da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono"¹¹⁹.

¹¹⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la legge n. 979/1982 prevede che, quando si verifichi un inquinamento, o si prospetti, quanto meno, un imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare, suscettibile di recare danni all'ambiente marino, al litorale ed agli interessi connessi, l'autorità marittima sia tenuta a programmare e/o attuare ogni misura necessaria in vista di un'efficace azione di "pronto intervento". Tale obiettivo di garantire un pronto intervento per la difesa del mare viene perseguito anche attraverso una serie di obblighi specifici a carico del comandante, dell'armatore o del proprietario della nave o, ancora, dal responsabile di impianti suscettibili di recare pregiudizio all'ambiente marino e facoltizzando inoltre l'autorità marittima ad operare al riguardo in sostituzione dei privati inadempienti. Deve peraltro essere segnalato che il coordinamento tra la normativa di diritto interno e le Convenzioni internazionali non sempre risulta agevole. Significativa al riguardo è la problematica sorta con riferimento al contrasto tra l'art. 16 della legge n. 979/1982 che impone un divieto assoluto alle navi di bandiera italiana di operare lo scarico in acque internazionali di sostanze inquinanti, prevedendo anche sanzioni penali, e la Convenzione MARPOL, che invece consente, in presenza di determinate condizioni, tale scarico: dopo una tormentata vicenda giurisprudenziale, il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite penali della Cassazione 24 giugno 1998 a favore della disposizione internazionale anche per le navi italiane (si veda *Dir mar.*, 1999, p. 1156). Tuttavia la stessa Corte di Cassazione penale (12 marzo 2003, in *Dir. Mar.*, 2005, p. 508) ha peraltro precisato che le prescrizioni della Convenzione MARPOL (ed il particolare dell'allegato V relativo al trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi) non operano in relazione allo smaltimento di rifiuti in aree portuali nazionali.

¹¹⁸ Il titolo IV (artt. 15-24) della legge 979/1982 è interamente dedicato al sistema sanzionatorio per la discarica in mare di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile, e cioè il c.d. inquinamento da navi, essendo espressamente escluso (art. 15) che esso si applichi allo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo di navi. L'ambito spaziale della giurisdizione penale italiana in tema di versamento di sostanze nocive in mare riguarda sia le acque territoriali e interne, compresi i porti, dell'Italia, per tutte le navi senza alcuna discriminazione di nazionalità, sia le acque poste al di fuori delle acque territoriali italiane (vale a dire l'alto mare, nonché le acque territoriali, le acque interne e la zona economica esclusiva degli altri Stati).

¹¹⁹ L'art. 26 - "Istituzione delle Riserve marine" prevede che sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le Regioni e i Comuni territorialmente interessati; l'art. 27 - "Regolamentazione attività nelle riserve marine" dispone che nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. (vedi lett.a-g dell'art. 26); l'art. 28 - "Commissione di riserva marina" prevede che in attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro

Successivamente, e con riferimento specifico all'inquinamento da immersione di rifiuti (*dumping*), venne emanata la legge 2 maggio 1983, n. 305¹²⁰ con l'obiettivo di promuovere il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e di adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina e di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare¹²¹.

La legge si caratterizza, in particolare, per una sua disposizione specifica secondo cui si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano

della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34; l'art. 29 - "Sezione Consiglio Nazionale protezione ambiente marino" dispone come presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino; l'art. 30 - "Sanzioni" dispone che per violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni; la Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione; il violatore è tenuto altresì alla restituzione del quanto comunque asportato dalla riserva. Per il contenuto integrale degli articoli sopra citati e dei restanti articoli da 31 a 32 si rinvia al testo di legge.

¹²⁰ Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978. (G.U. n. 174 del 27 giugno 1983). Vedi per la dottrina T. SCOVAZZI, *Norme penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, cit., p.24-25.

¹²¹ L'art. 12 della legge 305/1983 prevede che "Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, delle misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a: a) gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui; b) gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico; c) i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare; d) gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi; e) gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica; f) i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'utilizzazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino".

naturalmente in mare. La peculiarità (*rectius*: perplessità) risiede nel recepimento da parte della legge di esecuzione della convenzione sull'immersione del 1972; quest'ultima, infatti, nell'allegato I relativo alle sostanze la cui immersione è vietata in assoluto, prevede una simile esimente in termini più restrittivi di quelli recepiti nella legge di esecuzione, con evidente beneficio conseguito dai navigli marini¹²². Continuando la nostra indagine in merito all'evoluzione della normativa italiana¹²³, nell'ambito della normativa in materia di inquinamento marino, assume un rilievo molto significativo - proprio in comparazione

¹²² Così recita l'allegato I della Convenzione 1972 "Dumping": "I paragrafi da 1 a 7 del presente allegato non si applicano alle sostanze che sono rapidamente rese inoffensive in mare da processi fisici, chimici o biologici, purché 1) essi non alterino il gusto degli organismi marini commestibili; 2) essi non presentino pericolo per la vita dell'uomo o degli animali domestici".

¹²³ Per una rassegna completa dei provvedimenti normativi incidenti su di un arco temporale di oltre un ventennio ovvero dal 1983 sino al nascere del ventunesimo secolo è opportuno ricordare in tema di protezione di aree marine che verso la fine del 1991 accadde un evento storico per la protezione della natura in Italia: l'approvazione della tanto attesa "Legge-quadro sulle aree protette" (legge 394/91). Per quanto riguarda l'ambiente marino, le novità più evidenti rispetto alla precedente legge 979/82 riguardano la distinzione tra riserve marine e *parchi marini* e l'individuazione di altri 26 siti di reperimento, due dei quali in parte sovrapponibili con altrettante aree delle venti individuate in precedenza, facendo riferimento al Protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 127 del 1985. E' opportuno, inoltre, citare altre due leggi, emanate successivamente alla 394/91, riguardanti le aree marine anche se in misura diversa. E' rilevante poi menzionare la legge n. 344 del 1997 ("Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale") che integra l'elenco dei siti di reperimento, aggiungendo il Parco Marino Torre del Cerrano, situato lungo la costa abruzzese. La zona in questione è sabbiosa, con le sedi stradale e ferroviaria parallele alla spiaggia e sabbioso si presenta anche il fondale antistante. Sulla base delle informazioni disponibili non sono quindi chiare le motivazioni dell'istituzione di un'area protetta marina in questa zona, con relativo impegno di risorse pubbliche, in quanto non sembrano essere presenti specie o ecosistemi rari o minacciati. Si ricorda ancora una volta che le aree protette costituiscono una forma speciale di gestione dell'ambiente e del territorio, richiedendo impegni e risorse particolari, che si giustificano con la particolarità e sensibilità delle zone interessate. Proporre forme particolari di tutela in siti privi di tali peculiarità e sensibilità ambientali, i quali possono essere gestiti semplicemente applicando la normativa ordinaria, può avere l'effetto di sminuire e non far comprendere il vero importante ruolo delle aree protette. La legge n. 426 del 1998 ("Nuovi interventi in campo ambientale"), infine, contiene una nuova integrazione all'elenco, costituita dal "Santuario dei Cetacei" nell'Alto Tirreno-Mar Ligure", istituito in collaborazione con i Ministeri dell'Ambiente di Francia e del Principato di Monaco. Sempre questo provvedimento legislativo sopprime la Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti, le cui funzioni vengono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione di aree protette marine, la legge prevede la costituzione di una *Segreteria Tecnica per le Aree Protette Marine*, composta da dieci esperti, presso l'Ispettorato. Altre modificazioni introdotte dalla legge 426/98 sono il trasferimento dalle Capitanerie di Porto all'Ente Gestore della Commissione di Riserva, la quale deve essere presieduta non più dal Comandante della Capitaneria, bensì da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente; inoltre, la sorveglianza potrà essere effettuata non solo dalle Capitanerie, ma anche dalle Polizie degli Enti Locali delegati alla gestione.

con la legge 979 del 1982 - la Legge 7 marzo 2001, n. 51¹²⁴ "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo". La legge n. 51/2001, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari ed al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi-cisterna, promuove l'uso di navi-cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza e lo sviluppo delle attività di controllo ed assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali. La normativa fa ampio uso dello strumento c.d. *diritto premiale*, prevedendo contributi finanziari per la demolizione di navi-cisterna monoscafo, adibite al trasporto di greggio o di altri prodotti petroliferi e chimici¹²⁵.

In tale *excursus normativo*, è doveroso il riferimento al recente Testo Unico Ambientale (D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152) in tema di tutela dell'ambiente marino¹²⁶. La parte terza sezione seconda del suddetto decreto rubricato "Norme in materia di tutela delle acque

¹²⁴ Si veda G. CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, pp.18-19.

¹²⁵ La legge 51/2001 modifica l'art. 83 cod. nav., per le zone di acque territoriali ove possa vietarsi da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione la sosta ed il transito delle navi: ai motivi di ordine pubblico, vengono aggiunti quelli di sicurezza della navigazione e di protezione dell'ambiente marino.

¹²⁶ Precedentemente si tengano in considerazione il D.L.vo 27 maggio 2005, n.119 "Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi"; il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" ove in tema di inquinamento provocato da navi all'art. 25 comma 4 dispone che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro 2.582 a euro 15.493"; la L. 6 febbraio 2006, n. 57 "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997"; la L. 8 febbraio 2006, n. 61 "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale": essa, in attuazione della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, prevede la possibilità di istituire zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale (il limite esterno della zona di protezione ecologica viene determinato in accordo con gli stati interessati), e nell'ambito della suddetta zona lo stato esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino nonché di protezione dei mammiferi e delle biodiversità. Con riferimento a quest'ultimo dato normativo vedasi G. GARZIA, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione allo spazio costiero adriatico*, cit., 786-787.

dall'inquinamento" definisce- all'art. 73 comma 1 lett. e n. 3 - la disciplina generale per la tutela delle acque marine, ponendo come obiettivi quello di proteggere le acque territoriali e marine, e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche¹²⁷. A tal riguardo il D.L.vo 152/2006 prevede, all'art. 137 comma 13 rubricato "*Sanzioni Penali*", l'applicazione in ogni caso della pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti

¹²⁷ L'art. 109 del Testo Unico Ambientale, rubricato "*Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi condotte*" dispone che al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti: a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto; l'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente; l'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione; la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Determinante ai nostri fini risulta poi il Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*¹²⁸ attraverso cui vengono introdotte sanzioni al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi. Nello specifico l'art. 4 - fatto salvo il contenuto derogatorio di cui all'art. 5¹²⁹ del medesimo decreto - prevede che, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1¹³⁰, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)¹³¹, o causare lo sversamento di dette sostanze. Con gli artt. 8 e 9 lo stesso decreto ha individuato le fattispecie di *“inquinamento doloso”* e di *“inquinamento colposo”* prevedendo le rispettive pene, pur trattandosi, occorre puntualizzarlo, di reati contravvenzionali. L'art. 8 dispone *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri*

¹²⁸ In GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228.

¹²⁹ L'art. 5 *“Deroghe”* recita: *“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78; 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78”*.

¹³⁰ Così recita l'art. 3 rubricato *“Ambito di applicazione”*: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), provenienti da navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali”*.

¹³¹ L'art. 2 comma 1 lett. b) dispone che *“si intendono per “sostanze inquinanti”: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983”*.

dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000; se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000; il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali". L'art. 9 prevede una fattispecie colposa: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000; se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000; il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali". Le disposizioni alle quali si è fatto riferimento dovranno essere inserite nelle previsioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 rispettivamente intese a disciplinare l'applicazione delle pene accessorie¹³², il divieto di attracco¹³³ ed i controlli e l'accertamento delle suddette violazioni¹³⁴.

¹³² Art. 10. Pene accessorie: 1. "Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dalla competente autorità marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena accessoria della sospensione del titolo professionale di durata, comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice della Navigazione".

¹³³ Art. 11. Divieto di attracco: 1. "Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di cui agli articoli 8 e 9 è inibito l'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Come ulteriore intervento significativo si pone poi il D. Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 con cui è stata attuata la direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino¹³⁵. Tale decreto, che ha posto gli obiettivi prioritari per la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, prevede l'adozione di misure necessarie a mantenere un buono stato ambientale del mare, da raggiungere entro il 2020. Nell'ambiente marino, come esplicitato nell'articolo 1 del decreto legislativo, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in considerazione dell'interesse generale. A tal fine, viene specificato che le strategie per l'ambiente marino dovranno applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che la pressione complessiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buon stato ambientale; altresì saranno tese a salvaguardare la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo ed a considerare gli effetti

¹³⁴ Art. 12. Controlli ed accertamento delle violazioni:1. "I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonché l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. 2. L'attività di controllo di cui al comma 1 è effettuata sotto la direzione del comandante del porto". Sul tema vedi le precisazioni di L. RAMACCI, *La polizia giudiziaria e la tutela dell'ambiente*, in *Reati Ambientali e indagini di polizia giudiziaria*, Maggioli, 2009, pp. 93 e ss.; M. SANTOLOCI, *Diritto dell'Ambiente, come combattere le violazioni ambientali*, Edizioni Ambiente, Cap. I, 2000, pp. 11 e ss.

¹³⁵Con riguardo specifico alla normativa nazionale in materia di pesca marittima si vedano la Legge 5 marzo 2001 n.57, Disposizioni in materia di apertura e Regolazione dei mercati. *GU Rep.Ital. n.66 del 20/03/2001*; Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n 226, Orientamenti e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art.7 della L.5/03/2001 n.57. *GU Rep.Ital. n 137 del 15 giugno 2001. Suppl. Ord. n 149*; Legge 7 marzo 2003 n.38, Disposizioni in materia di agricoltura. (Art.1 Delega al Governo per la modernizzazione dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste);Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n153 - Attuazione della L.7 marzo 2003 n 38 in materia di pesca marittima; Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n 154 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003 n. 38;Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n 100 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,n 38. 20;Legge Regionale n.66 del 7 dicembre 2005 - Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura Bollettino Uff. Reg. Toscana n.45;Legge n. 96/2010: art. 28 delega al governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina, rafforzando la conservazione della biodiversità dell'ambiente marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le altre misure di protezione, perseguendo la progressiva eliminazione dell'inquinamento dell'ambiente marino ed assicurando che le azioni di monitoraggio e la ricerca scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue risorse e potenzialità.

L'analisi temporale della normativa nazionale a tutela dell'ambiente marino può quindi concludersi con opportune considerazioni inerenti :

a) il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente¹³⁶, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni¹³⁷”*, emanato sulla base della legge delega 4 giugno 2010, n. 96, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2009”*.

b) il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (GU n. 26 del 1-2-2012)”* entrato in vigore il 2 febbraio 2012.

¹³⁶ A riguardo si vedano le considerazioni di M. VERNOLA, *La nuova direttiva UE sulla tutela penale ambientale*, in *Gazzetta Ambiente*, n. 1/2009, pp. 70 e ss.; A. SCARCELLA, *Reati ambientali arriva la stretta dell'UE*, in *Ambiente e Sicurezza sul lavoro*, n. 2, 2009.

¹³⁷ In realtà, il decreto è incentrato esclusivamente sul recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, in quanto, come visto sopra, la disciplina comunitaria sui reati di inquinamento provocato dalle navi risulta già attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

Per quanto ci interessa in questa sede¹³⁸ il decreto legislativo n. 121/2011 ha introdotto due nuove fattispecie penali: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, ai sensi dell’ art. 727-bis c.p.; “Distruzione e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, ai sensi dell’art. 733-ter c.p.¹³⁹, entrambe a tutela degli habitat naturali e seminaturali, tra cui vi è inclusa, attraverso uno sforzo interpretativo¹⁴⁰, la protezione delle risorse marine e del loro ambiente naturale¹⁴¹.

Viceversa con il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 si è voluto provvedere (finalmente!) al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Le principali novità introdotte dal suddetto decreto consistono in un maggior sostegno dell'imprenditoria giovanile, così come nella modernizzazione delle definizioni di imprenditore ittico e delle attività di acquacoltura. Con riferimento al quadro sanzionatorio (decisamente più severo ed ampio soprattutto con riferimento alla molteplicità degli illeciti amministrativi introdotti *ex novo!*), di cui è emblema l'introduzione della licenza a punti^{rectius} l'istituzione del sistema di punti per

¹³⁸ Il decreto legislativo ha inoltre introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 (all’art. 25-undecies) un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idoneo a fondare la responsabilità dell’ente.

¹³⁹ Per opportunità didattica, rimandiamo al quarto capitolo la definizione ed interpretazione degli elementi strutturali di siffatte fattispecie incriminatrici.

¹⁴⁰ L’habitat marino è tra i siti protetti ai sensi dell’art. 4 paragrafi 1o 2 della direttiva 2009/147/CE e dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, come espressamente richiamati dagli articoli 727-bis e 733-ter c.p.

¹⁴¹ Sul punto vedi F. LIENA, *La tutela penale dell’ambiente: nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l’influsso del diritto europeo*, cit., p. 1149 e ss.; C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it; B. R. CIMINI, *I rapporti tra le fattispecie penali e la normativa comunitaria*, in *Trattato di diritto penale dell’impresa*, cit., pp. 143 e ss.

infrazionigravi (artt. 14-21), ci si trova di fronte ad un mero riordino strutturale, numerico e letterale delle fattispecie già previste dall'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, con l'introduzione di ulteriori e specifiche modalità di condotta su cui mi soffermerò nell'ultimo capitolo dedicato ai profili sanzionatori.

CAPITOLO II

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI E COMUNITARI DI TUTELA PENALE: RIFLESSI NEL DIRITTO PENALE NAZIONALE IN MATERIA DI AMBIENTE MARINO.

Sommario: 1. La commissione di illeciti ambientali a livello internazionale: la responsabilità degli Stati; 2. Gli obblighi internazionali di tutela penale dagli inquinamenti: obblighi internazionali di tutela penale del mare e legislazione nazionale; 3. Obblighi comunitari di tutela e diritto penale nazionale dell'ambiente. 4. Obblighi comunitari di protezione penale del mare e dell'ambiente marino: armonizzazione tra normativa comunitaria e disciplina interna.

1. La commissione di illeciti ambientali a livello internazionale: la responsabilità degli Stati.

La commissione di illeciti ambientali a livello internazionale può condurre a differenti tipologie di responsabilità cui sono connesse differenti conseguenze. In primo luogo, sussiste un primo livello di responsabilità, strettamente internazionale, che vede direttamente coinvolti gli Stati: essa può configurarsi sia per violazioni del diritto consuetudinario sia per violazioni di convenzioni cui gli Stati coinvolti sono membri. Nel caso in cui il danno ambientale derivi da una violazione delle suddette norme, appare applicabile la normativa in merito alla responsabilità per fatti illeciti, nella specie il Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti,

redatto dalla Commissione di diritto internazionale nel 2001. Pertanto, ai sensi dell'art. 30 di tale Progetto "Lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di a) porre fine a quell'atto se esso continua; b) offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione se le circostanze lo richiedono". La responsabilità può essere fatta valere in tal senso dallo Stato leso; se il danno ambientale, viceversa, viene causato in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di alcuno, come a noi interessa la fattispecie dell'*alto mare*¹⁴², la relativa responsabilità può essere fatta valere da più o tutti gli Stati della Comunità internazionale a seconda, rispettivamente, che l'obbligo violato si palesi in capo a un gruppo di Stati e sia posto a tutela di un interesse collettivo del gruppo oppure nel caso in cui l'obbligo internazionale violato si manifesti nei confronti della Comunità internazionale nel suo complesso intesa. Sullo Stato responsabile incombe l'obbligo di riparazione integrale del pregiudizio subito¹⁴³. Le forme della riparazione consistono nella restituzione, nel risarcimento e nella soddisfazione: tra esse è sicuramente preferibile la *restitutio* ovvero l'obbligo di ristabilire la situazione che esisteva prima che l'illecito fosse commesso, nella misura in cui ciò risulti materialmente possibile e non comporti un onere aggiuntivo e

¹⁴² A riguardo si vedano le considerazioni di M. BOSCARELLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali, con particolare riferimento alle convenzioni stipulate dall'Italia*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1987, pp. 488 e ss. L'autore sottolinea come la convenzione faccia riferimento a condotte di pirateria marittima ed aerea compiute in alto mare o in un altro luogo non soggetto alla sovranità di alcuno Stato, anche *sine animo furandi*, e attribuisce a ogni Stato aderente il potere di catturare la nave o l'aeromobile pirata, nonché di arrestare e giudicare i colpevoli, mentre quanto alle pene da applicare si rimette alle legislazioni nazionali.

¹⁴³ Secondo l'opinione della dottrina più attenta, si vedano a riguardo T. SCOVAZZI, *La responsabilità internazionale per violazione di norme relative alla protezione dell'ambiente*, cit. pp. 201 e ss. e G. BADIALI, *La tutela internazionale dell'ambiente*, cit., pp. 208 e ss., i gravi disastri ambientali potrebbero comportare una risposta del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capo VI e VII della Carta ONU, nel caso di grave minaccia alla sicurezza ambientale derivante dal comportamento irresponsabile di uno Stato o per far fronte alle conseguenze di un disastro ambientale nella misura in cui lo Stato coinvolto non sia in grado di provvedere e rifiuti la collaborazione degli altri Stati, instaurando così una controversia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale (art. 33 Carta ONU). Inoltre, gli Stati potrebbero reagire intervenendo autonomamente in autotutela, nel caso di gravi danni o minacce ambientali, come ad esempio è avvenuto nel caso della petroliera *Torrey Canyon*, in cui l'operato dell'aeronautica inglese non è stato oggetto di opposizione a livello internazionale: lo stato di necessità è stato invocato quale giustificazione di tale azione.

sproporzionato rispetto al beneficio a paragone di quello che deriverebbe dal risarcimento¹⁴⁴.

Deve essere poi rilevato che danni ambientali possono verificarsi, non solo a causa della commissione di un illecito ambientale, ma anche nello svolgimento di attività lecite: esistono in effetti strumenti convenzionali che prevedono forme di risarcimento per i danni causati da tali attività lecite. In concreto la Commissione di Diritto Internazionale ha elaborato una serie di principi sulla ripartizione delle perdite in caso di danno transfrontaliero derivanti da attività pericolose ovvero danni transfrontalieri causati da attività pericolose non vietate dal diritto internazionale: i principi in questione non sono volti a configurare responsabilità degli Stati, ma solamente ad assicurare forme di risarcimento per i soggetti vittime di tali tipologie di danni¹⁴⁵.

Orbene, oltre alla responsabilità statale di stampo internazionale derivante dalla violazione di determinate regole di condotta poste a tutela dell'ambiente, può sussistere un secondo tipo di responsabilità, implicante la responsabilità personale degli individui che commettono illeciti ambientali. La loro responsabilità può alternativamente derivare da

¹⁴⁴ Degna di nota risulta essere la constatazione che il Progetto di Articoli sulla responsabilità degli Stati, nell'approvazione a prima lettura di alcuni articoli prima (1980) e dell'intero progetto poi, nel 1996, conteneva una distinzione tra *delitti*, ossia "normali" illeciti di uno Stato e *crimini*, ovvero una violazione da parte di uno Stato di un obbligo tanto essenziale per la protezione di interessi fondamentali della comunità internazionale che la sua violazione doveva essere riconosciuta come un crimine della comunità internazionale nel suo insieme. Il Progetto del 2001 evidenzia come neicasi di "*serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of a general international law. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the State to fulfil the obligation* (art. 40 del Progetto)" le conseguenze consistono in un obbligo di cooperazione per gli Stati al fine di porre fine alle suddette violazioni ed un divieto di riconoscimento come legittime delle situazioni venutesi a creare a seguito di tali violazioni. (art. 41 del Progetto).

¹⁴⁵ Con riguardo a tale ultimo profilo, ossia il risarcimento del danno, l'art. 36.2 del Progetto prevede che esso debba comprendere "*ogni danno suscettibile di valutazione finanziaria, ivi compreso il mancato guadagno nella misura in cui sia determinato*". Per riferimenti si veda T. SCOVAZZI, *La responsabilità internazionale per violazione di norme relative alla protezione dell'ambiente*, cit., p. 204, il quale sottolinea come se da un lato la prassi delle convenzioni vigenti in materia sia nel senso di limitare la risarcibilità dei danni a quelli suscettibili di una precisa valutazione finanziaria, dall'altro può dirsi esistente un *trend* che considera risarcibili anche i danni ambientali puri, come stabilito nelle Linee guida sulla determinazione delle responsabilità e del risarcimento del danno derivante da inquinamento marino nell'area del Mare Mediterraneo dl 18 gennaio 2008 adottate dagli Stati parte della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, fatta a Barcellona il 10 giugno 1995.

atti dolosi o colposi ovvero anche da ipotesi di responsabilità oggettiva¹⁴⁶ in connessione con la pericolosità di determinate attività¹⁴⁷. Le norme violate possono essere di diritto nazionale, ancorché di derivazione internazionale a seguito dell'adattamento a specifiche convenzioni internazionali, ovvero internazionali *tout court*.

Le conseguenze della commissione di tali illeciti possono consistere sia in una responsabilità di tipo patrimoniale, implicante un obbligo di risarcimento del danno, sia in una responsabilità di tipo penale, per gli illeciti ambientali più gravi, comportante quindi pene che vanno ad incidere sulla libertà personale del singolo e sanzioni economiche particolarmente significative. Quest'ultima forma di responsabilità potrà essere fatta valere su di un piano meramente interno e nazionale, ovvero sul piano internazionale nel caso in cui essa integri gli estremi del crimine internazionale. Con riferimento al primo profilo di responsabilità (nazionale), deve osservarsi che per gli illeciti ambientali caratterizzati da elementi di trans nazionalità esistono numerose convenzioni contenenti norme di diritto uniforme che si prefiggono lo scopo di garantire una certa uniformità di trattamento nei singoli ordinamenti coinvolti e che impongono di comminare sanzioni al

¹⁴⁶ Su nozione e casi di responsabilità oggettiva vedi M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1- 84, *op.cit.*, pp. 426 e ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 5a ed., Giuffrè, Milano, 1996, pp. 324 ss.; F. ANTOLISEI - L. CONTI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, 16° ed., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 387 e ss.. Su tutti si vedano altresì le considerazioni di M. GALLO, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, Parte II, *L'elemento Psicologico*, *op.cit.*, pp. 240-242. L'illustre maestro evidenzia come "considerata l'importanza che la regola della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) presenta ai fini della determinazione dei coefficienti che consentono l'imputazione di un fatto al suo autore, ne consegue che non appare più corretto parlare, nel nostro sistema, di responsabilità oggettiva in senso stretto. Se questa è caratterizzata dalla necessità che manchi ogni forma di relazione "soggettiva" tra il comportamento criminoso, o almeno un segmento del comportamento criminoso ed il reo o, comunque, dalla irrilevanza di un tale collegamento, si deve concludere che il disposto dell'art. 27 fa sì che nell'ordinamento penale vigente ipotesi del genere non possano darsi. Dunque, non responsabilità oggettiva nella consolidata e tradizionale accezione, ma responsabilità anomala: anomala, perché le figure che ne risultano caratterizzate sono assai distanti da quelle in cui l'accollo del fatto avviene soltanto se esso costituisce, nella sua interezza, oggetto di dolo o di colpa, cioè di uno dei due criteri ordinari di imputazione".

¹⁴⁷ Come ad esempio la Convenzione di Bruxelles del 25 maggio del 1962 sulla responsabilità per danni causati da navi nucleari e la Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per danni da inquinamento di idrocarburi.

verificarsi di determinate fattispecie o di procedere a forme particolari di indennizzo¹⁴⁸. Per quanto attiene, invece, al secondo profilo, ossia la configurabilità di crimini internazionali, sulla scorta delle numerose tragedie ambientali¹⁴⁹, nel corso degli anni è emerso un dibattito circa la necessità e conseguente configurabilità di una tutela penale dell'ambiente a livello internazionale¹⁵⁰. Il dibattito in questione si è concentrato su due tipologie concettuali di incriminazione internazionale dei "crimini" ambientali. Da un lato, sono state messe a punto convenzioni internazionali che impongono precisi obblighi di penalizzazione di determinate condotte ad opera degli Stati contraenti; dall'altro lato ci si è chiesti se i reati ambientali possano assurgere al livello di veri e propri crimini internazionali e, come tali, possano divenire perseguibili a livello internazionale. Prendendo in considerazione la prima delle due "vie" percorribili in tema di criminalizzazione internazionale dei delitti ambientali, parte della dottrina parla di responsabilità "derivata"¹⁵¹ al fine di prendere in considerazione tutte quelle

¹⁴⁸ Si vedano ad esempio la Convenzione sulla responsabilità civile per danno da inquinamento da idrocarburi (Bruxelles 1969 e successivi emendamenti); la Convenzione sullo stabilimento di un Fondo per il risarcimento del danno da inquinamento da idrocarburi del 1971 e successive modifiche in cui viene configurato un regime di responsabilità oggettiva del proprietario della nave ed il correlativo obbligo di dotarsi di un'assicurazione, la determinazione di un limite massimo della responsabilità nonché la creazione di un fondo internazionale di garanzia operante quando il danno va oltre il limite stabilito per il risarcimento.

¹⁴⁹ Si ricordi il caso della Exxon Valdez superpetroliera di proprietà della Exxon Mobil. Il 24 marzo 1989 la nave si incagliò in una scogliera dello stretto di Prince William un'insenatura del golfo di Alaska disperdendo in mare 40,9 milioni di litri di petrolio. Dopo questo incidente fu rinominata Sea River Mediterranean; il disastro ambientale della piattaforma petrolifera *Deepwater Horizon*, uno sversamento massivo di petrolio nelle acque del Golfo del Messico in seguito a un incidente riguardante il Pozzo Macondo, posto a oltre 1.500 m di profondità. Lo sversamento è iniziato il 20 aprile 2010 ed è terminato 106 giorni più tardi, il 4 agosto 2010, con milioni di barili di petrolio che ancora galleggiano sulle acque di fronte a Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, oltre alla frazione più pesante del petrolio che ha formato ammassi chilometrici sul fondale marino;

¹⁵⁰ I riferimenti bibliografici di criminal law a riguardo sono innumerevoli, si indicano C. McCaffrey, *Criminalization of Environmental Protection, in International Criminal Law: enforcement* (a cura di Bassiouni), vol. III, The Netherlands, 2008, pp. 1013 e ss.; M. Gray, *The International Crime of Ecocide, in California Western International Law Journal*, 1993, pp. 323 e ss.; P. Sharp, *Prospects for Environmental Liability in the International Criminal Court, in Va. Envtl. L.J.*, 1999, pp. 217 e ss.

¹⁵¹ Per una compiuta definizione del rapporto tra obblighi internazionali e responsabilità degli Stati si veda P. MANZINI e M. F. PORTINCASA, *Profili della responsabilità per illeciti ambientali nel diritto internazionale, in Trattato di diritto penale dell'impresa, cit.*, pp. 32 e ss.

norme internazionali che stabiliscono un obbligo per gli Stati di adattare il proprio diritto interno prevedendo adeguate sanzioni, anche penali, per talune condotte che causano danni all'ambiente particolarmente seri.

Il corpus normativo internazionale comportante obblighi di implementazione penalistica per gli Stati è molto vasto¹⁵². Nell'ambito delle considerazioni che si stanno svolgendo in questa sede appare di fondamentale rilievo menzionare due atti normativi su tutti: in primo luogo, l'art. 4 della Convenzione MARPOL ove si impone agli Stati costieri di far rispettare le previsioni della Convenzione con riferimento alle violazioni avvenute nell'ambito della loro giurisdizione, potendo lo Stato costiero procedere autonomamente oppure lasciare che se ne occupi lo Stato di bandiera. Gli Stati hanno l'obbligo di introdurre sanzioni che per il loro grado di severità siano idonee a scoraggiare violazioni della convenzione. In secondo luogo l'art. 12 della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino proveniente da terra firmata a Parigi il 4 giugno 1974 e successivamente emendata dal Protocollo di Parigi del 26 marzo 1986 che stabilisce *"Each Contracting Party undertakes to ensure compliance with the provision of this convention and to take in its territory appropriate measures to prevent and punish conduct in contravention of the provisions of the present convention"*. In conclusione occorrerà precisare che sussistono due categorie entro le quali inserire le norme penali conformi agli obblighi di incriminazione sanciti dalle convenzioni internazionali: a) le norme penali che trovano il loro limitedi

¹⁵² Si pensi, in primo luogo, alle varie organizzazioni internazionali e regionali che si sono occupate del tema come ad esempio l'ECOSOC che ha sottolineato l'esigenza di adottare adeguati strumenti sanzionatori penali, comprendenti anche la confisca dei beni utilizzati per la commissione del crimine e la risoluzione 1994/15 del 25 luglio 1994 "The Role of Criminal Law in the Protection of the Environmental" del Consiglio Economico e Sociale attraverso la quale è stato raccomandato agli Stati membri di emanare talune disposizioni per proteggere l'ambiente, in particolare avendo come basi di riferimento i principi *"chi inquina paga"* e di *"precauzione"*. Si tengano altresì in considerazione: la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di fauna e flora selvatica del 1973, la Convenzione di Basilea del 1989 sul controllo del movimento transfrontaliero dei rifiuti pericolosi ed il loro smaltimento, e da ultimo la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale del 2000, la quale - per la flessibilità dell'elenco dei possibili reati - potrebbe essere utilizzata quale strumento di contrasto alla criminalità ambientale.

applicazione nella sovranità statale così che, qualora i comportamenti da quelle norme previsti siano interamente realizzati fuori dal territorio dello Stato costituiscono tuttavia - nei limiti segnati dal diritto interno (artt. da 7 a 10 del codice penale italiano) - solo in quanto rappresentino un disvalore per quell'ordinamento; b) le norme penali che non trovino il loro limite di applicazione nella sovranità statale così che - poste le condizioni di procedibilità di volta in volta richieste - debbano essere applicate dal giudice italiano per un debito di solidarietà fra Stati diversi, non necessariamente di origine convenzionale, anche ove i comportamenti da quelle norme previsti, interamente realizzati fuori dal territorio dello Stato italiano, non rappresentino un disvalore per l'ordinamento dello Stato stesso.

2. Gli obblighi internazionali di tutela penale dell'ambiente: obblighi internazionali di tutela penale del mare e legislazione nazionale.

I conseguenti e necessari riflessi sulla disciplina normativa dei singoli Stati e, segnatamente, sulla protezione criminale accordata dalla legislazione nazionale impongono una stretta e complessiva analisi della metodologia di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali pattiziamente assunti¹⁵³, nonché una verifica concreta degli effetti derivanti dal cosiddetto effetto di penetrazione del diritto

¹⁵³ Così l'art. 73 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 " Finalità":1. Le disposizioni di cui alla presente sezione definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: [...] proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche".

internazionale penale nel diritto penale interno limitatamente all'ambito di indagine di cui si sta trattando¹⁵⁴.

Esigenze di adeguamento e problemi di interazione fra i differenti livelli di normazione qui considerati si manifestano in maniera assolutamente peculiare con riferimento alla tutela dell'ambiente marino e del mare. Ciò appare tanto più evidente qualora si consideri come nella formulazione letterale del contenuto precettivo delle fondamentali disposizioni sanzionatorie volte ad assicurare specifica protezione contro l'inquinamento marino sia fatto esplicito rinvio, in funzione di integrazione normativa, alla regolamentazione extrapenale stabilita "nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, ovvero "nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente"¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Con diretto riferimento ai rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e nello specifico in materia di protezione del mare e dell'ambiente marino dagli inquinamenti ambientali si vedano, soprattutto F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, Modena, 1994, p. 245; M. BOSCARELLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali, con particolare riferimento alle convenzioni stipulate dall'Italia, cit.*, pp. 488 e ss.; C. ROXIN, *I compiti futuri della scienza penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, pp. 13-14; V. Esposito, *I limiti della tutela penale dell'ambiente: profili di diritto comparato e di diritto internazionale*, in *Rass. penit. crim.*, 1979, pp. 167 e ss.; P. MANZINI e M. F. PORTINCASA, *Profili della responsabilità per illeciti ambientali nel diritto internazionale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, op.cit.*, pp. 19 e ss.; G. CARELLA, *L'adattamento dell'ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di protezione del mare contro l'inquinamento*, in *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, (a cura di Starace), Milano, 1983, p. 349; U. LEANZA, *Diritto internazionale e diritto interno nella protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Studi mar.*, 1985, n. 24, p. 15.; G. Martino, *L'inquinamento marino dalla prospettiva nazionale a quella internazionale*, in *Riv.trim.dir pubbl.*, 1978, p. 1589; R. BAJNO - F. MORANDI, *Mare (tutela dell') nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, 1994, pp. 559 e ss.; A.F. PANZERA, *Applicazione della normativa internazionale sulla protezione dell'ambiente marino*, in *Dir. Mar.*, 1982, p. 237; D. ADDIS, *Un parco marino internazionale: le problematiche legate alla zona delle Bocche di Bonifacio*, in *Riv. Giur. Ambiente.*, Milano, Giuffrè, 1999, nn. 3-4, pp. 551 e ss.

¹⁵⁵ Sul punto si vedano le considerazioni di F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, Modena, 1994. L'autore rileva come "la determinazione "per relationem" della portata precettiva della disposizione incriminatrice si esponga a tanto pregnanti quanto evidenti censure di tecnica legislativa, prospettando difficoltà sotto il profilo interpretativo e vanificandone la conoscibilità sotto il profilo della certezza della norma penale in funzione di garanzia. In primo luogo, rileva l'autore, l'intervento legislativo penalistico, anche nella presente ipotesi, così come sempre più di frequente, pare risentire della generale tendenza alla cosiddetta "penalizzazione a tappeto" di comportamenti desunti da indicazioni normative a carattere extrapenale; orientamento, a sua volta, consapevolmente assecondato nel segno di un'attenzione punitiva rivolta alla incriminazione "a schermo totale" piuttosto che alla realizzazione di una tutela effettiva ed efficace da attuarsi mediante la predisposizione di definiti strumenti normativi,

Tradizionalmente l'ordinamento interno non si limita però a recepire passivamente le indicazioni di tutela che derivano dagli strumenti di diritto uniforme, ma pone in essere un fenomeno efficacemente definito di reazione attiva¹⁵⁶. E' infatti opinione consolidata quella per cui, in presenza di obblighi di tutela pattiziamente assunti nonché in ipotesi di mera facoltà di sanzionare comportamenti illeciti secondo la normativa di diritto internazionale, la modificazione di fattispecie di reato esistenti o la nuova incriminazione di altre condotte criminose debba avvenire mediante l'emanazione di specifiche leggi recanti norma incriminatrici in funzione di un'attuazione espressa delle disposizioni convenzionalmente stabilite¹⁵⁷.

Tuttavia, è di fondamentale importanza rilevare come, soprattutto in presenza di facoltà od obblighi di penalizzazione, lo Sato non si ponga mai quale strumento di semplice attuazione: in effetti, muovendo dalla natura consenziente ma vincolante degli impegni pattizi, l'adesione a convenzioni internazionali e la stipulazione di accordi tra Stati si risolvono, in verità, nella eventualità della adozione sul piano della disciplina normativa interna delle misure che costituiscono oggetto di facoltà, nonché nella necessità dell'attuazione degli interventi che formano oggetto di puntuali e definiti obblighi internazionali, da perseguire mediante una specifica regolamentazione normativa che, in

precisati con maggiore attenzione al contenuto degli illeciti. In secondo luogo, il particolare assetto normativo penalistico che ne deriva si risolve, pertanto, nella previsione di fattispecie incriminatrici la struttura formale delle quali ricalca sostanzialmente modelli e tecniche di normazione già esposti dalla prevalente dottrina a radicali considerazioni critiche. In effetti, ancora una volta può ritenersi assolutamente ignorato il continuo e pressante richiamo ad esigenze di razionalizzazione dell'intervento normativo con specifico riferimento alla tecnica legislativa da impiegare nella tipizzazione delle singole fattispecie di reato: di conseguenza, i gravi inconvenienti che derivano dalla adozione di schemi e modelli di disciplina fondati su una applicazione non sempre rigorosa dei moduli formali richiamati possono essere compendiati nel sostanziale sacrificio delle esigenze di certezza - le medesime che talora si intenderebbe perseguire proprio attraverso il ricorso a rigidi richiami esterni - espresse dal fondamentale principio di determinatezza inteso nella essenziale funzione di garanzia che ne costituisce il fondamento".

¹⁵⁶ M. PISANI, *La "penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano*, in *Indice. pen.*, 1979, p. 7.

¹⁵⁷ Occorre giustamente riconoscere che la compiuta espressione della funzione di prevenzione e repressione degli illeciti dei quali si tratta si svolge in uno stretto legame con affermate esigenze proprie della comunità internazionale ed in riferimento a beni giuridici emergenti a livello interstatuale o sovranazionale.

materia penale, risulta filtrata attraverso il metodo di adeguamento indiretto al quale si accennava con riferimento alla reazione attiva degli ordinamenti interni¹⁵⁸.

Dunque, muovendo quindi dall'assunto secondo il quale la sussistenza di obblighi internazionali in materia penale non sia più controversa in dottrina, occorre incentrare la nostra analisi sul riscontro oggettivo e concreto della rilevanza per il diritto interno di norma positive a carattere uniforme, anche in relazione agli obblighi che esse stesse contribuiscono a fondare: risulta utile in proposito la distinzione tra obblighi internazionali di incriminare certi fatti e divieti internazionali di incriminare e punire. Per quanto concerne i primi, in specie, si distinguono: obblighi di incriminare posti direttamente dal diritto internazionale, che si risolvono in norme internazionali in materia penale, contenenti necessariamente la descrizione della fattispecie; obblighi di incriminare posti indirettamente dal diritto internazionale, qualora la normativa uniforme, facendo riferimento all'obbligo di punire o di impedire il verificarsi di determinati fatti, implichi l'obbligo di emanare una disposizione penale. Con riferimento specifico alla materia da noi affrontata si tratterà, tuttavia, di tentare una più articolata schematizzazione logica (anch'essa suscettibile di trovare generale applicazione, nonché di operare una serie di valutazioni e di verifiche sull'effettivo contenuto e sulla reale portata delle disposizioni articolate negli strumenti normativi di diritto uniforme volta ad evidenziare la eventuale sussistenza e configurabilità di vincolanti obblighi internazionale di tutela penale del mare dagli inquinamenti, ovvero, la semplice esistenza di facoltà di intervento nel contesto di

¹⁵⁸ Sulla problematica cfr. M. PISANI, *La "penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano*, op.cit., p. 8; M. BOSCARRELLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali, con particolare riferimento alle convenzioni stipulate dall'Italia*, cit., p. 488. Ed in un più ampio contesto di analisi si confrontino anche M. Trapani, voce: *Legge penale. I) Fonti*, in *Enc.giur.*, XVIII, Roma, 1990, p.11, nonché G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 60; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 910.

un prospettiva di penalizzazione che si riflette sulle scelte politico-criminali operate dal legislatore nazionale¹⁵⁹.

L'individuazione delle disposizioni di diritto internazionale pattizio che attuano una politica uniforme di regolamentazione e controllo delle fonti e delle modalità di inquinamento del mare in funzione di prevenzione e repressione di condotte illecite, consente di attuare un dettagliato catalogo delle norme utilmente fruibili o necessariamente vincolanti e di offrire la ricostruzione di uno schematico quadro sinottico, avente valenza generale, delle clausole precettive di più diretta incidenza sanzionatoria e politico-criminale, limitatamente ai profili di diritto penale sostanziale.

L'esegesi della formulazione letterale del contenuto precettivo delle disposizioni in oggetto ha permesso alla dottrina più attenta¹⁶⁰ di individuare due distinte tipologie di raggruppamento sistematico, strutturate rispettivamente, la prima, secondo la peculiare direttiva della individuazione e specificazione dei comportamenti vietati, in funzione del tentativo di realizzare una compiuta descrizione di condotte meritevoli di sanzione; la seconda, orientata all'indicazione del tipo di misura da adottare in funzione di prevenzione generale o speciale.

Con attenzione al catalogo dei comportamenti vietati e delle condotte punibili (la prima delle due classificazione appena indicate) - in termini di determinazione del sistema dei controlli e di specificazione dei divieti - si individuano norme che fondano obblighi ovvero facoltà di più o meno intensa protezione, rispettivamente imposti o consentite

¹⁵⁹ Sul tema si vedano G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974, p. 463; S. MOCCIA, *Politica criminale e riforma del sistema penale. L'alternativo-Entwurf e l'esempio della Repubblica Federale Tedesca*, con Prefazione di C. Roxin, Napoli, 1984.

¹⁶⁰ La sperimentazione classificatoria descritta viene adottata da F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 260- 273.

mediante clausole a: - *vincolatività assoluta*¹⁶¹, intese quali clausole fondanti un obbligo di protezione e recanti una puntuale determinazione del comportamento o delle modalità di lesione del bene per i quali prevedere specifiche misure a carattere punitivo-afflittivo. Solitamente le previsioni in questione sono completate da un ulteriore precetto volto alla determinazione delle modalità di intervento sanzionatorio, sono caratterizzate dalla tendenza, sotto il profilo della tecnica di formulazione della fattispecie, all'utilizzazione delle cosiddette clausole sanzionatorie: Volendo tentare una schematizzazione di carattere generale, il modello normativo al quale si fa riferimento potrebbe essere sintetizzato nel modo seguente: *"Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui agli articoli [...] costituisce un'infrazione punibile ai sensi della legislazione dello Stato cui appartiene la nave*¹⁶²*"* ovvero *"ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione sarà vietata"*¹⁶³; - *vincolatività relativa*¹⁶⁴, intese quali clausole fondanti un obbligo di tutela da attuarsi mediante divieto di comportamenti od imposizione dell'osservanza di precetti, l'oggetto dei quali risulta non determinato o soltanto parzialmente determinato. Rappresentano la grande maggioranza delle clausole che impongono specifici adempimenti in termini di obblighi generali per gli Stati e si caratterizzano sotto il profilo tecnico-legislativo per la sostanziale ampia discrezionalità riservata ai singoli legislatori nazionali in sede di adeguamento delle rispettive normative, realizzata attraverso formulazioni precettive vaghe o indeterminate. Si tratta di disposizioni modellate generalmente sulle seguenti enunciazioni: *"ogni parte contraente prenderà, nel proprio territorio, idonee misure per prevenire*

¹⁶¹ F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 261.

¹⁶² Cfr. l'art. 6, n. 1, della Convenzione per la prevenzione delle acque del mare dall'inquinamento da idrocarburi, adottata a Londra il 12 maggio 1954, in *Gazz. Uff.*, 18 aprile 1961, n. 96.

¹⁶³ In questi termini l'art. 4, nn. 1 e 2, della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, autorizzazione alla ratifica ed esecuzione in Italia con l. 29 settembre 1980, n. 662, in *Gazz. Uff., suppl. ord.*, 23 ottobre 1980, n. 292.

¹⁶⁴ F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 262.

e reprimere comportamenti in violazione delle disposizioni della presente Convenzione”¹⁶⁵, ovvero, in termini ancora più definiti “le parti si impegnano a dare esecuzione alle disposizioni della presente Convenzione, nonché quelle degli allegati ai siano vincolate, al fine di prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive [...] in violazione delle disposizioni della presente Convenzione”¹⁶⁶, oppure, infine, “le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate [o tutte le misure necessarie] conformi alle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore, dei quali sono parti, per prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento [...] e per proteggere e migliorare l’ambiente marino”¹⁶⁷; - discrezionalità limitata¹⁶⁸, intese quali clausole che attribuiscono una mera facoltà di intervento e determinano in tutto o in parte le modalità, od alcune modalità, mediante le quali esercitarla. Riflettendo esigenze internazionali di protezione più sfumate, non assumono carattere di obbligatorietà e di necessità ma si caratterizzano per l’attribuzione di una mera eventualità di intervento senza precisare la tipologia delle misure da adottare e senza specificarne alcun significato peculiare di carattere sanzionatorio. La latitudine della formulazione ed il significato peculiare del precetto

¹⁶⁵ V. l’art. 13, n.2, della Convenzione sulla creazione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni conseguenti ad inquinamento da idrocarburi, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, autorizzazione alla ratifica e delega legislativa per l’attuazione in Italia con l. 6 aprile 1977, n. 185, in *Gazz. Uff. suppl. ord.*, 13 maggio 1977., n. 129. Si veda inoltre sul tema in traduzione italiana V. STARACE - A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l’inquinamento. Raccolta e classificazione di testi*, 1979.

¹⁶⁶ Così l’art. 1, n.1, l’art. 4, nn. 1 e 2, della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973.

¹⁶⁷ E’ il testo dell’art. 4, n.1, della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo contro l’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, autorizzazione alla ratifica ed esecuzione in Italia con l. 25 gennaio 1979, n. 30, in *Gazz. Uff. suppl. ord.*, 9 febbraio 1979., n. 40. In questo specifico contesto trovano altresì collocazione le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, aperta alla firma a Montego Bay il 10 dicembre 1982. Si veda inoltre sul tema in traduzione italiana V. STARACE - A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l’inquinamento. Raccolta e classificazione di testi*, cit., p. 58

¹⁶⁸ Sul punto si veda R. BAJNO - A.L. VERGINE - F. MORANDI, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, pp. 71 e ss.

possono essere riscontrate in disposizioni nelle quali si prevede che *“le Parti della presente Convenzione possono adottare in alto mare le misure necessarie per prevenire, attenuare od eliminare pericoli gravi ed imminenti che per le loro coste o per gli interessi connessi presentino un inquinamento od una minaccia di inquinamento delle acque marine da idrocarburi [...] suscettibili, secondo ogni verosimiglianza, di provocare conseguenze molto importanti”*¹⁶⁹; - discrezionalità illimitata, ovvero mera discrezionalità, intese quali clausole che attribuiscono una mera facoltà di tutela o fanno salva la possibilità di adottare ulteriori e più severi strumenti di protezione, senza indicazione alcuna di possibili modalità di attuazione. Potrebbero forse intendersi come clausole di chiusura e di stile, caratterizzate tipicamente da formulazioni generali ed amplissime, le quali si limitano a stabilire, per esempio, il principio per cui una certa Convenzione *“non pregiudicherà in alcun modo il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, in conformità ai principi di diritto internazionale per impedire o prevenire l’inquinamento del mare”*¹⁷⁰.

Accanto alla specificazione dei comportamenti vietati e, talora, in preciso parallelismo con la descrizione delle condotte punibili, è dato rinvenire una serie di espresse disposizioni che prevedono una compiuta o parziale individuazione delle caratterizzazioni salienti che

¹⁶⁹ Vedi l’art. 1, n.1, della Convenzione sull’intervento in alto mare in caso di incidente che comporti o possa comportare un inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, autorizzazione alla ratifica con l. 6 aprile 1977, n. 185, cit.

¹⁷⁰ Cfr. l’art. 7, n. 2, della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino da scarico di rifiuti e di altre materie, adottata a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978, autorizzazione alla ratifica ed esecuzione in Italia con l. 2 maggio 1983, n. 30, in *Gazz. Uff. suppl. ord.*, 27 giugno 1983., n. 174. Si veda anche l’art. 13 del Protocollo alla Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976, *cit.*, relativo alla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi ed aeromobili, adottato a Barcellona il 16 febbraio 1976, autorizzazione alla ratifica ed esecuzione in Italia con l. 25 gennaio 1979, n. 30, cit. Si veda inoltre sul tema in traduzione italiana V. STARACE - A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l’inquinamento. Raccolta e classificazione di testi, cit.*, p. 58.

le misure di prevenzione e repressione dei fatti di inquinamento marino debbano o possano rivestire, generalmente espresse in termini di idoneità o di efficacia¹⁷¹.

In via di prima approssimazione ed ancora in un'ottica prettamente penalistico-sanzionatoria, pare consentito individuare previsioni normative recanti indicazione tipologica delle misure da adottare. Le clausole di regolamentazione, in particolare, possono imporre l'adozione di: - sanzioni di carattere punitivo-afflittivo con gradazione e qualificazione degli strumenti e delle modalità di intervento in termini di massimo grado di efficacia¹⁷². Si tratta di disposizioni che pur senza menzionare e richiedere esplicitamente la criminalizzazione di condotte di inquinamento comunque vietate, paiono sancire obblighi di penalizzazione quando precisano la necessità di dare attuazione alla disciplina di diritto internazionale offrendo il massimo grado di protezione ad un bene giuridico considerato primario ed essenziale. Pur nelle difficoltà di interpretazione dovute talora alla non perfetta omogeneità ed alla diversa terminologia utilizzata nei testi delle versioni ufficiali redatte in differenti lingue, il tenore letterale del contenuto precettivo delle norme di più evidente e puntuale significato precisa che *"le sanzioni previste dalle leggi delle parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le violazioni, e di identica severità ovunque sia il luogo in cui avvenga la violazione"*¹⁷³. Si rileva, inoltre, che all'affermato *obbligo* di comminatoria di efficaci sanzioni si accompagna generalmente un ulteriore puntuale *obbligo* di informazione posto a carico dei governi degli Stati contraenti di portare a conoscenza delle organizzazioni internazionali, competenti rapporti statistici o resoconti dettagliati sulle pene o le sanzioni

¹⁷¹ F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 266.

¹⁷² F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 267.

¹⁷³ Così l'art. 4, n. 4, della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, cit. Si veda inoltre sul tema in traduzione italiana V. STARACE - A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento. Raccolta e classificazione di testi*, Milano, cit., p. 58.

in concreto inflitte per le violazioni e le infrazioni accertate e punite, in funzione di una completa valutazione dell'effettività della tutela accordata la bene giuridico; - sanzioni indeterminate nella qualificazione della natura e nella graduazione dell'intervento in termini di efficacia, se non con generico riferimento all'idoneità degli strumenti di protezione e di prevenzione¹⁷⁴. La latitudine della formulazione di tali clausole non consente di precisare con sufficiente grado di determinatezza ed univocità la natura e la tipologia delle misure da adottare e rimette alla discrezionalità del legislatore nazionale la valutazione circa l'opportunità di prevedere misure sanzionatorie di carattere penale¹⁷⁵. Si tratta, in alcune ipotesi, come emerge da un'analisi attenta della tipizzazione dei precetti in esame, di disposizioni dirette a realizzare una protezione soltanto indiretta al bene giuridico primario, prospettando sotto il profilo della legislazione interna una tutela sostanzialmente o necessariamente mediata dall'intervento dell'autorità governativa od amministrativa degli Stati contraenti; in altri casi sono prospettate indicazioni più sfumate, vincolanti ad un intervento repressivo, il cui contenuto risulta comunque non compiutamente individuato¹⁷⁶. Sotto il primo profilo particolare significato assumono formulazioni del tipo *"ciascuno Stato contraente [...] adotta tutte le misure legislative appropriate, comprese le sanzioni che ritiene necessarie, per far sì che tale obbligo abbia effettiva esecuzione"*¹⁷⁷, ovvero *"ciascuna Parte assicurerà l'adozione di misure idonee affinché tali navi o aerei, posseduti o gestiti da detta Parte, operino in maniera conforme all'oggetto ed allo scopo della*

¹⁷⁴F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 268.

¹⁷⁵ Si vedano a riguardo le riflessioni di C. ROXIN, *I compiti futuri della scienza penalistica*, cit., pp. 10-11.

¹⁷⁶ Per analoghe considerazioni si veda M. BOSCARELLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali*, cit., p. 490.

¹⁷⁷ Cfr. la formulazione precettiva di cui all'art. 13, n. 2, della Convenzione per la creazione di un Fondo internazionale per il risanamento dei danni conseguenti ad inquinamento da idrocarburi, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, cit., in italiana V. STARACE - A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento*, cit., p. 127. Con riferimento ad un parametro normativo espresso in termini di efficacia risultano formulate anche le disposizioni degli artt. 208, n. 3, 209, n. 2, 210, n. 6, 211, n. 2, della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982.

*presente Convenzione*¹⁷⁸. Sotto il secondo aspetto ricorrono formulazioni normative in forza delle quali *“ogni Parte contraente si impegna a curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e ad adottare, sul proprio territorio, le misure appropriate per prevenire e reprimere ogni comportamento contrario”*; - altre misure, compiutamente o parzialmente determinate ovvero non specificamente individuate a carattere non necessariamente sanzionatorio, in alcune ipotesi interdittivo, la cui natura può forse qualificarsi in termini di alternative di tutela rispetto alla comminatoria di sanzioni previste nelle due precedenti tipologie di raggruppamento sistematico. Significativa al proposito la previsione a norma della quale *“al fine di dare effettiva applicazione alle norme specificate [...] ciascuna Parte fa ricorso, secondo il caso, a misure del tipo: comminatoria di sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni accertate; imbarco di osservatori sulle navi per assicurare il rispetto delle regole imposte; sospensione, annullamento o modifica delle autorizzazioni; invio di istruzioni, in caso di emergenza, per prevenire la causazione di un danno rilevante all’ambiente”*¹⁷⁹.

La significatività dei dati emergenti dal quadro classificatorio sopra delineato e le penetranti indicazioni derivanti dalla ricostruzione sistematica delle disposizioni di più immediata rilevanza penalistica rendono necessitata un’integrale rilettura ed un’attenta riconsiderazione delle fondamentali scelte di intervento operate a livello di normazione interna. Il necessario adeguamento dell’ordinamento penale interno al diritto internazionale penale pone, pertanto, a fronte dell’avvenuta adozione di misure attuative degli impegni convenzionalmente assunti, l’esigenza di un’attenta comparazione e di una prudente verifica di aderenza delle soluzioni tipizzate al dato imposto. In sostanza, dalle

¹⁷⁸ Così il letterale tenore dell’art. 7, n. 4, della Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino da scarico di rifiuti e da altre materie, adottata a Londra, Città del Messico, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, in V. STARACE- A. F. PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l’inquinamento*, cit., p. 157.

¹⁷⁹ Si veda l’art. 4 dell’Accordo provvisorio concernente le questioni relative ai grandi fondali marini, adottato a Ginevra l’8 marzo 1984.

clausole normative che in maniera più diretta scandiscono più o meno penetranti vincoli alla discrezionalità degli Stati con riferimento alla tipizzazione dei comportamenti vietati ed alla determinazione delle misure sanzionatorie da adottare, pare emergere con una certa nettezza un pregiudiziale significativo rilievo¹⁸⁰. Non altrimenti da quanto è dato rilevare in altri settori dell'ordinamento penale¹⁸¹, anche se, nella specie, in termini talora maggiormente sfumati e con accenti volutamente più tenui, pare consentito ritenere la sussistenza di significativi e vincolanti obblighi internazionali di protezione, non soltanto, ma certamente, anche penale. Da formulazioni normative che indirizzano alla penalizzazione di condotte illecite ed alla comminatoria di misure sanzionatorie a carattere punitivo-afflittivo di particolare rigore ed efficacia generalpreventiva, al legislatore nazionale derivano univoci e necessitanti *inputs* nonché praticabili e concrete indicazioni di politica di criminalizzazione.

In ogni caso è necessario mettere in rilievo il fatto che, nel processo normativo di recepimento nella legislazione penale interna delle istanze di criminalizzazione derivanti dal quadro internazionale di riferimento, lo sforzo di tipizzazione delle singole fattispecie di reato debba comunque ritenersi vincolato al tendenziale rispetto dei fondamentali

¹⁸⁰ Ancora F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 270.

¹⁸¹ Per un catalogo ragionato delle "Convenzioni che comportano per gli Stati contraenti l'obbligo di incriminare e punire particolari reati internazionali (o di inasprire le relative pene), si veda M. BOSCARRELLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali*, cit., p. 489 e ss. Si veda, inoltre, la l. 28 dicembre 1989, n. 422, di Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, in *Gazz. Uff., suppl. ord.*, 9 gennaio 1990, n. 6. In tale contesto, le fattispecie di reato previste dagli artt. 3 e 4 della citata legge presentano un accentuato interesse anche sul piano eminentemente penalistico; tale rilevanza risulta confermata dai significativi contributi offerti dalla dottrina internazionalistica A. F. PANZERA, *Gli accordi di Roma per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse collocate sulla piattaforma continentale*, in *Comunità internaz.*, 1988, p. 421; T. TREVES, *La convenzione e il protocollo di Roma sugli illeciti contro la sicurezza della navigazione e delle piattaforme fisse*, in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 1989, p.489.

canoni di sussidiarietà, di proporzionalità e di frammentarietà intesi quali principi cardine dell'intero sistema penale¹⁸².

3. Obblighi comunitari di tutela e diritto penale nazionale dell'ambiente.

La nostra Costituzione non prevede, salvo un'eccezione¹⁸³, obblighi espressi di incriminazione. In passato, specie in relazione alla materia ambientale, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale di normative (per esempio la c.d. Legge Merli sulle acque¹⁸⁴) ritenute inadeguate sotto il profilo della repressione penale, in relazione a varie norme costituzionali (artt. 32. tutela della salute; 9, tutela del paesaggio; 2, diritti dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale). Facendo leva sui principi sopra richiamati, taluni giudici di merito lamentavano in sostanza l'assenza di disposizioni penali o la loro eccessiva mitezza nel reprimere determinate condotte di inquinamento idrico, assumendo che gli obblighi di tutela richiamati dalla Costituzione dovessero intendersi come obblighi di incriminazione o di maggiore incriminazione¹⁸⁵.

La Corte, condivisibilmente, respinse le eccezioni: nella gran parte dei casi dichiarandole inammissibili in quanto volte ad ampliare, suo tramite, il novero delle condotte di inquinamento idrico punibili, o la gamma dei reati cui applicare pene accessorie¹⁸⁶, in

¹⁸² In un differente contesto d'indagine rileva C. PEDRAZZI, *L'influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano*, in *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, a cura di V. Cappelletti - A. Pizzorusso, Giuffrè, 1982, pp. 616-617, come "dal diritto internazionale generale o convenzionale [possa] derivare agli Stati membri l'obbligo di reprimere con sanzioni penali determinati schemi di comportamento o di tutelare penalmente determinati interessi: contenuto dell'obbligo è un'attività di produzione legislativa" e che "la nazionalizzazione dei precetti costituisce un passaggio obbligato[...rappresentando] l'adempimento di impegni di tutela precedenti da convenzioni internazionali". Il rilievo è stato in seguito ripreso dallo stesso Autore in un contesto di analisi più generale, ove espressamente si evidenzia come sia "un dato di fatto che un numero crescente di convenzioni recepisce esigenze di repressione penale avvertite dalla Comunità internazionale".

¹⁸³ L'art. 13, comma 4, Cost. stabilisce che "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà".

¹⁸⁴ A riguardo si vedano le considerazioni di M. CATENACCI, *Appunti sulle tecniche incrociate di tutela nel diritto penale dell'ambiente (l. 10 maggio 1976, n. 39, c.d. legge Merli)*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 1990, pp. 395 e ss.; Id., *Beni e funzioni oggetto di tutela penale, legge Merli sull'inquinamento delle acque*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 1996, pp. 1219 e ss.; G. FIANDACA - G. TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, 1984, pp. 25 e ss.

¹⁸⁵ Così C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., pp. 57-70.

¹⁸⁶ Corte cost., ord. 23 giugno 1994, n. 260, in *Giust. Civ.*, 1994, 2107; G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Corso di dirittopenale*, cit., p.84.

contrasto con il principio di riserva di legge (art. 25, comma 2, Cost.)¹⁸⁷ che attribuisce al Parlamento (e non ai giudici) il potere di “fare” le leggi penali. In un caso la Corte entrò nel merito della questione, ritenendo “non priva di giustificazione” la scelta compiuta dalla legge Merli di privilegiare il momento amministrativo rispetto a quello repressivo penale. Secondo la Corte, in linea con la dottrina maggioritaria¹⁸⁸, dalla Costituzione non sono desumibili obblighi *impliciti* di incriminazione rispetto a beni costituzionalmente rilevanti, quand’anche di rango primario. In altre parole le scelte di incriminazione, certo astrattamente possibili rispetto a beni di rango primario, sono rimesse a valutazioni di *opportunità* politico criminale del legislatore alla stregua di vari criteri (meritevolezza, bisogno di pena, convenienza).

Il dibattito sull’esistenza o meno di obblighi di incriminazione, sorto “dal basso” sulla spinta di magistrati particolarmente sensibili alla tutela dell’ambiente e poi sopitosi per un paio di decenni, rivive oggi sotto inaspettate influenze legislative “dall’alto”: Costituzione e fonti comunitarie¹⁸⁹.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, l’art. 117, comma 1 Cost. prevede che l’ordinamento italiano si conformi agli obblighi internazionali ed ai vincoli comunitari¹⁹⁰.

La tensione - con l’idea dell’assenza di obblighi costituzionali di incriminazione - nasce dal combinarsi dell’art. 117, comma 1, Cost. con singoli specifici obblighi di incriminazione di fonte internazionale o comunitaria con cui l’Italia sia tenuta in virtù della sua appartenenza ad organismi internazionali o comunitari, o alla stipula di Convenzioni. Ancora una volta, e non per caso, in un’epoca nella quale la politica, l’etica e l’economia sono dominate da sfide ecologiche, è l’ambiente a costituire momento di serrata riflessione.

Con la storica sentenza C-176/03 del 2005, relativa ad un decisione quadro adottata dal Consiglio in materia di tutela penale dell’ambiente, la Corte di Giustizia¹⁹¹, per la prima

¹⁸⁷ G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Corso di diritto penale, cit.*, pp.509 e ss..

¹⁸⁸ Si veda in particolare D. PULITANO, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv.it.dir.e proc.pen.*,1983, 484 e s; G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Corso di diritto penale, cit.*, p.84.

¹⁸⁹ In tal senso C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente, op. cit.*, p. 58.

¹⁹⁰ Sul tema si vedano i contributi multidisciplinari in C. RUGA RIVA (a cura di), *Ordinamento penale e fonti non statali. L’impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale*, Milano, 2007.

¹⁹¹ C-176/03 del 13 settembre 2005.

volta, ha esplicitato l'esistenza di obblighi comunitari di incriminazione. In particolare, la Corte di Giustizia ha riconosciuto alla Commissione (e non al Consiglio) il potere di emanare, con lo strumento delle direttive, norma contenenti obblighi di incriminazione per le materie di sua competenza (primo pilastro, tra i quali l'ambiente) per quanto concerne l'individuazione dei precetti penali, rimettendo al Consiglio, attraverso il diverso strumento delle decisioni quadro, la specificazione delle sanzioni penali¹⁹². Dopo non pochi travagli è quindi seguita la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente¹⁹³: sembrerebbe dunque che vi siano obblighi di incriminazione di fonte comunitaria, i quali fanno ingresso nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost.¹⁹⁴

¹⁹² C-440/05, Commissione c. Consiglio, sulla repressione penale dell'inquinamento provocato da navi.

¹⁹³ La direttiva 2008/99 /CE impone agli Stati membri l'incriminazione di un'ampia gamma di condotte. Alcune delle condotte sanzionate sono già previste come reato dal nostro ordinamento (es. spedizione illecita di rifiuti, commercio di specie animali protette); altre fattispecie "comunitarie" presentano note descrittive non coincidenti con quelle attualmente in vigore nel nostro ordinamento. Esemplificando, l'art. 3 della direttiva citata impone la previsione come reato dello "scarico, emissione o immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora". Ad un prima lettura l'ambito di applicazione del precetto "europeo" è più ristretto; le più vicine norme penali ambientali italiane non esigono il pericolo di lesioni gravi o morte per le persone; inoltre di regola non prevedono quale requisito costitutivo il danno o il pericolo (concreto) rilevante alla qualità dell'aria, del suolo, delle acque, ecc., bensì un *astratto pericolo* per tali beni. Sul piano soggettivo le fattispecie penali italiane si accontentano della colpa, mentre quelle analoghe europee richiedono il dolo o la colpa grave. Pericoli concreti di lesioni gravi o decessi sono comunque incriminati, nel diritto vivente, attraverso il ricorso a fattispecie penali codicistiche (disastro ambientale, avvelenamento delle acque). Posto che le direttive pongono un minimum standard di tutela, l'eventuale maggiore tutela prevista dalla legislazione nazionale rende lo Stato membro adempiente, almeno dal punto di vista formale. Così interpretando il legislatore italiano non sarebbe obbligato ad introdurre reati ambientali previsti dal legislatore comunitario, avendo già predisposto una tutela penale dell'ambiente più rigorosa, sia sul piano oggettivo (anticipando la tutela) sia su quello soggettivo (estendendo la responsabilità alla colpa non grave). Naturalmente il legislatore italiano avrà facoltà di introdurre ulteriori fattispecie o circostanze aggravanti sulla matrice delle modalità di condotta e degli eventi (di danno e pericolo concreto) descritti nella direttiva. Tuttavia ad introdurre eventuali nuovi reati non sembra potrà essere il legislatore delegato in attuazione della legge-delega n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), posto che in essa non v'è alcun riferimento a nuovi reati ambientali da introdurre a carico di persone fisiche. Parte della dottrina ha segnalato la dubbia conformità di talune fattispecie penali ambientali (inquinamento idrico) sia rispetto alla mancata inclinazione di scarichi contenenti determinate sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente, sia rispetto al quantum di pena, sospettato di essere troppo basso rispetto allo standard comunitario delle "sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive" richiesto dalla direttiva 2008/99/CE rispetto a fatti di marcato disvalore. In effetti la mancata previsione di fattispecie delittuose di danno e di pericolo concreto punite adeguatamente pone dubbi sull'effettività della tutela richiesta dalla direttiva 2008/99/CE: trattandosi, in ipotesi, di inadempimento originario, lo Stato italiano potrà subire una procedura di infrazione, ma non sarà giuridicamente vincolato all'emanazione di norme penali adeguate alla pretesa normativa comunitaria.

¹⁹⁴ Sul dibattito comunitario precedente all'emanazione della direttiva e sulle vicende successive si veda L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv.trim.dir.pen.econ.*, 2008, pp.863 e ss.

Le direttive comunitarie pongono agli Stati membri determinati obblighi di risultato, lasciando loro taluni margini di discrezionalità circa i modi per raggiungerli. Nel settore specifico del diritto penale dell'ambiente, la discrasia tra più severa normativa comunitaria e più lassista disciplina italiana ha causato vari problemi e contrasti giurisprudenziali. Il problema riguarda la *giustiziabilità* di tali obblighi (con quali meccanismi farli valere, attraverso la disapplicazione diretta da parte del giudice interno della norma penale interna contrastante, o attraverso questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o infine per mezzo di questione di legittimità costituzionale?), nonché l'esistenza di eventuali contro-limiti¹⁹⁵ (il principio di riserva di legge) prevalenti su obblighi comunitari di incriminazione¹⁹⁶. In primo luogo, dopo qualche iniziale decisione contraria,

¹⁹⁵C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2002, voll. 45, pp. 171-222. L'autore rileva come la Corte Costituzionale abbia voluto garantire al sistema normativo sottoposto al suo controllo una contropartita, in cambio delle limitazioni di sovranità da questo sofferte a favore dell'ordinamento comunitario: tale contropartita è rappresentata dalla c.d. "dottrina dei controlimiti", secondo la quale il diritto interno, anche di rango costituzionale, si ritrae di fronte alla norma comunitaria, ma qualora la norma comunitaria si ponga in contrasto con quel particolare sottoinsieme di principi costituzionali formato dai "principi fondamentali del nostro ordinamento Costituzionale e dai diritti inalienabili della persona umana" - considerati imprescindibili e posti al gradino più alto della gerarchia delle fonti (una sorta di 'Grundnorm' formalizzata in canoni) - sarà la norma comunitaria ad essere disapplicata dalla Corte costituzionale. Ora, su un piano logico 'la dottrina dei controlimiti rappresenta un'aporia del sistema, poiché nel caso in cui la normativa comunitaria sia disapplicata dalla Corte costituzionale per contrarietà ai "principi fondamentali", inevitabilmente ne consegue un'esautorazione delle prerogative comunitarie, che, attraverso l'art. 11 trovano la loro legittimità in una norma di rango costituzionale. Su un piano prasseologico, tuttavia, tale dottrina ha determinato una forte accelerazione nel processo di subordinazione delle Comunità europee, prima, e dell'Unione europea dopo, al rispetto dei diritti fondamentali. Infatti, come è stato detto, " la riserva di controllo di costituzionalità sostanzialmente si qualifica come una sorta di *arma finale*, il cui scopo è quello di ammettere le limitazioni di sovranità imposte dal sistema comunitario a patto che quest'ultimo garantisca un livello di protezione dei diritti fondamentali equivalente a quello garantito in patria. Quindi, lasciando da parte ogni orgoglio sciovinistico, il processo di integrazione critica che ha trovato nella nostra Costituzione un indiscusso protagonista ha prodotto, e produce, una preziosissima funzione di controllo e di civilizzazione giuridica del diritto comunitario.

¹⁹⁶ Su queste questioni si veda per tutti C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, in *op.cit.*, pp. 189 e ss. Ed ancora si vedano DIAMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, *op.cit.*, p. 45-163.; R. BAJNO - F. MORANDI, *Mare (tutela dell') nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, 1994, pp. 559 e ss.; V. MILITIELLO, *Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 415 e ss.; K. TIEDMANN, *Diritto comunitario e diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993, pp. 209 e ss.; Id., *L'europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, pp. 3 e ss.; M. TRAPANI, *Relazione sul tema "L'incidenza della normativa comunitaria sulle disposizioni penali in materia di pesca"*, nell'ambito del Convegno su *"L'impresa di pesca nel Mediterraneo: problematiche emergenti"*, tenutosi a Pescara il 14 dicembre 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.; S. MANACORDA, *Unione Europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo*, in *Studium iuris*, 1997, pp. 95 e ss.; ID., *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, in *Foro it.*, 1995, IV, pp. 61 ss.; A. BERNARDI, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 787 e ss.; Id., *I tre volti del diritto penale comunitario*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea*, a cura di Lorenzo

sembra ormai acquisito che il giudice penale nazionale non possa direttamente disapplicare la norma penale contrastante con il diritto penale comunitario o con le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia. Il diritto comunitario, infatti, non può fondare o aggravare la responsabilità penale dei cittadini in assenza di una legge nazionale di attuazione, ovvero produrre effetti in *malampartem*¹⁹⁷, mentre può essere invocato in

Picotti, 1997, pp. 41 e ss.; A. PAGLIARO, *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Diritto penale dell'economia*, 1993, pp. 199 e ss.; Id., *Diritto penale e cultura europea*, in vol. collettivo "Prospettive per un diritto penale europeo", Padova, 1968, pp. 149 e ss.; R. SICURELLA, *Il titolo VI del Trattato di Maastricht e il diritto penale*, in *Riv.it.dir.proc.pen.*, fasc.3, 1997, pp.1307-1338.; F. FONDERICO, *Sesto programma di azione UE per l'ambiente*, in *Riv. giur. Ambiente*, 2007, pp. 695 e ss.; T. SCOVAZZI, *Il progetto di protocollo mediterraneo sulla gestione integrata delle zone costiere*, in *Riv. giur. ambiente*, 2006, 1, pp. 355 ss.; A. GRATANI, *La tutela delle acque nell'Unione Europea: un confronto tra gli stati membri*, in *Riv. Giur. Ambiente.*, 2000, pp. 135 e ss.; C. RUGA RIVA (a cura di), *Ordinamento penale e fonti non statali*, op.cit. pp. 193 e ss.

¹⁹⁷ Si veda in particolare CARLO SOTIS - MARINELLA BOSI, *Il bizzarro caso dei pesci "in malampartem". Osservazioni in tema di pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell'atto amministrativo (di favore) contrario alla legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastante con il diritto comunitario*, in www.penalecontemporaneo.it, pp. 1-25, 6 maggio 2011. Si tratta della sentenza della Sezione III della Cassazione Penale del 19.1.2011, "Trinca", in tema di pesca dei tonni ROSSI. Questa vicenda aveva ad oggetto la vendita da parte di un fornitore (il Sig. Trinca) di due esemplari di tonno rosso di dimensioni inferiori a 80 cm e di peso inferiore a 10 Kg. Il fatto è previsto dalla legge n. 963 del 1965, in materia di pesca marittima, che nel combinato disposto dei suoi art. 24 comma 1 e art. 15 lett. comma 1 lett. c) punisce alternativamente con l'arresto o con l'ammenda chi pesca, detiene, trasporta e commercia il novellame di qualunque specie vivente marina. Nella versione originaria della disciplina l'oggetto materiale del reato - il novellame - cioè gli esemplari di una specie marina non arrivati all'età adulta - è definito da una serie di atti sublegislativi ai quali la legge stessa demanda la specificazione. Tali atti sono poi stati sostituiti da una serie di regolamenti comunitari che si sono succeduti nel tempo e che si intrecciano tra loro diversificandosi a volte per tipo di specie. Tuttavia il regolamento emanato in chiave di specificazione tecnica successivamente all'approvazione della legge del 1965, oltre a definire le misure del novellame per le varie specie di pesci, prevede attualmente anche una norma di portata generale (e dirompente) con cui si stabilisce che "(...) per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste (...) (art. 91 d.p.r. 1968)". Tale margine di tolleranza, assente nella versione originaria del regolamento di esecuzione, che prevedeva solo la soglia del 10% rispetto alle dimensioni previste per i pesci (art. 87), veniva introdotto da un decreto ministeriale del 1983. Per ora è sufficiente indicare che la norma citata, come segnalato curiosamente in molte delle sentenze in cui ci siamo imbattuti ha l'effetto di rendere nei fatti inapplicabile il reato previsto nella legge del 1965 poiché, come il pescato "scende a terra", un limite generale sul totale catturato posto in questi termini rende impossibile accertare che il singolo pesce o la singola cassetta trovata "fuori misura" costituisca o meno quantità maggiore o minore del 10% del totale catturato dal peschereccio da cui proviene. Nel caso di specie il tribunale di prime cure (il giudice di Savona) ha ritenuto non doversi applicare tale limite perché in contrasto con il diritto comunitario. La normativa comunitaria in tema di tonni rossi vigente al momento della commissione dei fatti (Reg. Ce n. 51/2006 del 22.12.2005, all. III, parte D. 20), infatti, oltre ad individuare le misure minime per la specie in 10 kg o 80 cm, escludeva espressamente l'ammissibilità di margini di tolleranza per la pesca di esemplari di tonno rosso sottomisura. Pertanto il giudice di merito condannava il Sig. Trinca. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando l'inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 91 del DPR 1639/68 e del regolamento Ce n. 51/2006. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama l'orientamento più recente nell'applicazione della norma, a cui ritiene di aderire: "le disposizioni interne che prevedono un margine di tolleranza del 10% sono in contrasto con la normativa comunitaria", in quanto quest'ultima "non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame". In particolare, i giudici di legittimità affermano che l'art. 15 della citata legge del 1965 "non ha carattere generico e non ha bisogno, per concretizzarsi e divenire attuale, di essere

bonampartem, rispetto a norme comunitarie che fondino o estendano libertà dei cittadini, tipicamente attraverso il meccanismo delle scriminanti (esercizio del diritto di concorrenza, di libera circolazione, ecc.). Non essendoci quindi norme comunitarie incriminatrici direttamente applicabili, la normativa comunitaria in *malampartem* non ha mai efficacia diretta, gli effetti espansivi del penalmente rilevante da imputarsi alla politica criminale europea avvengono quindi attraverso il ricorso al diritto nazionale. L'esigenza di far ricorso al diritto nazionale delinea quindi il cosiddetto "*diritto penale comunitario*"¹⁹⁸,

necessariamente integrato dal contenuto di atti normativi secondari". Pertanto, il d.p.r. n. 1639/1968 e le sue successive modifiche possono contenere solo una "specificazione tecnica di dettaglio", che tuttavia - è qui lo snodo su cui si insiste - non possono porsi in contrasto con il regolamento Ce n. 1626/94, il quale non introduce nuove fattispecie incriminatrici (essendo il reato di pesca di novellame già previsto dalla legge nazionale). Da ciò consegue che, ove l'antinomia sia evidente (come, ritiene la Corte, nel caso de quo), il giudice debba disapplicare la disposizione contrastante con la fonte comunitaria. Innanzitutto desta perplessità l'affermazione della Cassazione sulla natura non integratrice della normativa tecnica di specificazione dell'oggetto materiale del reato previsto nell'art. 15 comma 1 lett. c) della legge del 1965. Non ci sembra vi siano dubbi sul fatto che le normative regolamentari e comunitari che specificano dal punto di vista tecnico le misure delle specie siano norme definitorie del concetto di novellame e che, in quanto tali, debbano considerarsi norme extrapenalmente integratrici del precetto penalmente sanzionato. Ma, soprattutto, nell'argomentazione della suprema Corte è l'improvvisa comparsa del regolamento Ce n. 1626/94, in luogo del regolamento Ce n. 51/2006 applicato dal giudice di Savona, ad averci incuriosito e suggerito di procedere al tentativo di un'opera di ricostruzione della normativa comunitaria in materia ittica dotata di rilevanza penale in *bona* *malampartem* rispetto al reato di divieto di pesca del novellame, previsto dal legislatore nazionale. Come si avrà modo di riferire nei prossimi paragrafi, questa ricerca si è rivelata di notevole complessità, sia per la tendenza del legislatore comunitario ad aggiornare e modificare a breve distanza di tempo le misure soglie per qualificare il pescato come "novellame", sia per una forte differenziazione nella normativa da specie a specie, e talvolta anche da sottospecie a sottospecie, in quanto all'ammissione o meno di margini di tolleranza. Il richiamato regolamento Ce n. 1626/94, sul quale si è andato consolidando l'orientamento seguito dalla Suprema Corte anche nel caso Trinca, non era invece quello conferente con il caso in esame perché, come detto, era la speciale disciplina prevista nell'allegato III D. del Regolamento Ce n. 61 del 2006 a contenere la disciplina appositamente dedicata ai tonni ROSSI. Per dovere di cronaca (e per segnalare l'estrema complessità e farraginosità della normativa) va poi segnalata la avvenuta abrogazione del regolamento Ce n. 1626/94 ad opera dell'art. 31 del successivo regolamento Ce n. 1967/2006, emanato un anno dopo il regolamento Ce n. 51/2006, quello - lo ripetiamo - applicabile ai fatti del caso Trinca. Le misure limite e le soglie di tolleranza relative alla specie del tonno rosso dettate dalla normativa comunitaria hanno poi subito ulteriori modifiche nel 2007 in occasione dell'adozione del nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Un nuovo piano di ricostituzione veniva poi adottato nell'anno 2009. Infine, recentemente il regolamento Ue n. 57/2011 è tornato a parlare di tonni. Insomma, il quadro normativo, come correttamente ricostruito dal giudice di Savona, era più semplice e lineare di come stabilito dalla Cassazione. Per i tonni ROSSI infatti la disciplina comunitaria vigente al momento della commissione dei fatti conteneva una disposizione (l'all. III D. 20 del reg. Ce n. 61 del 2006) che oltre a dettare le misure escludeva espressamente l'ammissibilità di qualunque margine di tolleranza nella misura del tonno rosso.

¹⁹⁸ Sul tema si vedano le considerazioni di C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, op.cit., pp. 190-191; A. BERNARDI, *I tre volti del diritto penale comunitario*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea*, a cura di Lorenzo Picotti, 1997, pp. 41 e ss.; il quale rileva come "*il diritto penale comunitario sembra costituire un vero e proprio ossimoro, capace di racchiudere in sé elementi contraddittori se non addirittura inconciliabili*". In particolare l'attento autore evidenzia "*come con l'espressione "diritto penale comunitario" si faccia talora riferimento : a) al sistema punitivo a carattere sovrastatale concernente le vere e proprie sanzioni comunitarie, vale a dire sanzioni comminate dalla Comunità nei confronti degli Stati che abbiano mancato agli*

come livello di stratificazione di vari livelli normativi organizzati secondo le rispettive competenze ripartite tra Comunità europea ed ordinamento interno, dove, in sintesi, ad una domanda espressa dal diritto comunitario a tutela di beni creati dalle sue attività deve corrispondere un'offerta di tutela da parte del legislatore nazionale¹⁹⁹. Va inoltre precisato

obblighi loro imposti ovvero, per quanto qui interessa, nei confronti dei singoli soggetti (persone fisiche o giuridiche) che pongano in essere comportamenti vietati dal diritto comunitario; b) alle diverse forme di influenza del diritto comunitario sul diritto penale (e più in generale sul diritto punitivo) degli Stati membri, forme di influenza che però non presuppongono necessariamente una competenza penale in capo alla Comunità, ma discendono essenzialmente dal primato del diritto comunitario sul diritto interno; c) alle diverse manifestazioni che rivelerebbero una vera e propria competenza penale della Comunità, traducendosi nella possibilità per quest'ultima di sancire obblighi di incriminazione a carico degli Stati, e financo di creare fattispecie astratte corredate di sanzioni criminali".

¹⁹⁹ In caso di non applicazione per contrarietà con il diritto comunitario ciò che conta è verificare che si versi in un'ipotesi di legittimo effetto espansivo prodotto dal diritto europeo, come avviene in caso di pesca del novellame, dove registriamo delle ipotesi di legittima posizione di norme comunitarie di specificazione tecnica riguardante sia la misura dei pesci sia la loro misurazione (la disciplina sul tonno rosso docet). Una volta appurato che la vicenda di sostituzione sia legittima e che la norma comunitaria integratrice non determini un errore invincibile sul precetto la ricostruzione teorica dei requisiti imposti dal principio di legalità è soddisfatta. Si è dentro i margini dettati dalla riserva tendenzialmente assoluta di legge e si ritiene ragionevolmente prevedibile ciò che è lecito e ciò che è vietato. La costruzione teorica su cui poggia il principio di legalità in questi casi permette al giudice di non applicare la normativa favorevole e di condannare, perché il contrasto della disposizione di favore con una norma di rango superiore è qualificato come un problema di interpretazione di norme in conflitto apparente, da risolvere secondo i "classici" canoni di specialità, successione e gerarchia. Ben diverso appare il caso della disapplicazione per ragioni di legittimità di un atto amministrativo come il particolare limite di tolleranza previsto dall'art. 91 del D.P.R. del 1968. Gli ostacoli che si presentano al giudice sono in questo caso molto più numerosi. In primo luogo, infatti, va valutato se il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo del giudice ordinario possa riferirsi anche agli atti soggettivamente amministrativi, ma di natura normativa, quale è il regolamento di esecuzione in esame. A proposito, l'art. 5 della L. 2248/1865 riferisce che "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a leggi". In via astratta, quindi, il giudice ordinario può disapplicare una fonte normativa secondaria e decidere il caso concreto prescindendo dall'atto amministrativo illegittimo. Occorre però domandarsi se tale potere rimanga immutato quando il giudice ordinario indossa l'abito del giudice penale, in particolare sciogliendo il nodo che da anni tiene impegnata dottrina e giurisprudenza circa la possibilità di ammettere in generale la disapplicazione in *malampartem*. A riguardo, dagli anni '60 ad oggi si è passati da un indirizzo giurisprudenziale che faceva ampio ricorso alla disapplicazione ex art. 5 all. E della L.A.C. ad un orientamento che tende a ritenere la disapplicazione in contrasto con i fondamentali principi del diritto penale. Il risultato è quello di distinguere tra provvedimenti amministrativi che rilevano esternamente e internamente alle fattispecie penali, ritenendo ammissibile la disapplicazione in *malampartem* per i primi e preferendo scelte autonome per i secondi. In questo senso, la tendenza è quella di ricondurre i problemi di legittimità del provvedimento amministrativo a categorie tipiche del diritto penale, quali la tipicità della fattispecie. Ci si dovrebbe allora domandare quale sia la precisa natura della soglia di tolleranza della pesca del novellame per comprendere in che modo essa incida nell'accertamento del giudice penale: con rilevanza esterna, interna e di che tipo. Ritenendo il nostro limite di tolleranza del 10% del pescato del tutto estraneo a quelle categorie, quali i presupposti o i mezzi esecutivi della condotta, che segnano il terreno più battuto da giurisprudenza e dottrina in materia di rilevanza penale dell'atto amministrativo illegittimo, ci sembra di poter rinvenire in esso una "causa di esclusione del tipo", mediante la quale si riduce la portata del tipo legale espungendone dei fatti che altrimenti vi rientrerebbero. La soglia di tolleranza del 10% delimita la rilevanza penale del fatto e integra il precetto, che in sintesi finisce per esprimere questo divieto: "è punito con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni chiunque pesca, detiene, trasporta e commercia il novellame (...) con una tolleranza del 10% calcolata in peso e se possibile, in volume, sul totale catturato". Ricostruita in questo modo la norma, si perde persino di vista dove sia l'incidenza dell'atto amministrativo rispetto a essa e nelle fasi di accertamento della sua violazione.

che il diritto comunitario raramente impone *sic et simpliciter* l'adozione di norme penali: generalmente, l'obbligo di tutela del bene richiesto agli Stati membri dal diritto comunitario è costituito dalla generica richiesta di corredare una determinata normativa comunitaria con misure coercitive che siano *adeguate, proporzionate ed efficaci*, lasciando il legislatore interno libero nella scelta tra sanzione penale, penale-amministrativa o di altra natura²⁰⁰.

Quanto al contenuto degli obblighi comunitari di tutela è possibile individuare tre distinti paradigmi²⁰¹:

a) la regola comunitaria impone la tutela penale. In questo caso l'obbligo comunitario si traduce in una domanda formale di tutela penale, come se, si potrebbe dire, fosse stato già

L'elemento critico della questione, infatti, è che l'atto amministrativo de quo non è un provvedimento individuale e concreto che assume rilievo rispetto ad un unico e specifico fatto di reato, bensì un atto generale e astratto, un vero e proprio parametro normativo collocato in una fonte sub legislativa che si rivolge ad un numero indeterminato di destinatari generando un affidamento. Sembra infatti che i problemi di tutela della sfera individuale di libertà che ostacolano l'ammissione della disapplicazione in *malampartem* nei casi nei quali si ha a che fare con un provvedimento illegittimo di portata individuale finiscano per essere amplificati quando ad essere illegittima è la normativa secondaria applicabile al caso di specie. Anche a ritenere che il giudice penale debba riconoscere *incidenter tantum* l'antinomia tra una norma di legge che pone un reato e una causa di esclusione del tipo posta *contra ius* in una norma regolamentare, ci sembra che la rimozione della favorevole norma di rango inferiore finisca per porre il giudice in uno stato di paralisi. Infatti, una volta accertati tutti gli elementi di fatto che integrano il divieto di pesca del novellame, il giudice si troverebbe di fronte un imputato che ha violato la norma penale, ma che, nondimeno, contava sull'esistenza del margine di tolleranza. In questi casi si ritiene che il destinatario, al momento della commissione del fatto, abbia posto ragionevole affidamento sulla vigenza del parametro che prevede una tolleranza, che solo dopo, in sede di giudizio, viene dichiarato invalido. Diversamente da quanto avviene nel caso del contrasto con il diritto comunitario, nei casi di illegittimità dell'atto secondario, il giudice non interpreta norme, ma è chiamato a disapplicarne una. Se il giudice ragionasse come se il margine di tolleranza sull'intero pescato non esistesse, dovrebbe condannare per il reato di pesca del novellame di cui alla l. 963/1965. Tuttavia in caso di disapplicazione dell'atto amministrativo favorevole, ma illegittimo il giudice penale non può arrivare alla condanna perché l'illegittimità di quell'atto è il risultato di una sua "scoperta" fatta al momento del giudizio, per definizione successivo al fatto e quindi di cui non si può pretendere la conoscenza da parte del destinatario. Vi è poi un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: la decisione di disapplicazione ha effetti incidentali, e ciò produce attriti con la portata generale del regolamento. Infatti, anche se per ipotesi vi fosse una giurisprudenza penale che sistematicamente disapplicasse il regolamento, non essendovi nel nostro ordinamento l'istituto della disapplicazione con efficacia *erga omnes*, quell'atto amministrativo continuerebbe "in eterno" a produrre quello che qualificiamo un ragionevole affidamento.

²⁰⁰ E' noto che la Comunità dispone di un autonomo potere sanzionatorio di natura amministrativa, originariamente di tipo specifico e limitato al settore della concorrenza, e attualmente generale, per la tutela dei propri beni considerati meritevoli di autonoma protezione. Tuttavia la Comunità, in ossequio al principio di sussidiarietà dell'intervento comunitario su quello nazionale, ha utilizzato con estrema parsimonia tale suo potere, sicché la distribuzione della potestà sanzionatoria tra Stato e Comunità non si è polarizzata secondo una correlazione di questo tipo: a) diritto penale → competenza nazionale; b) diritto penale amministrativo → competenza comunitaria. Al contrario in materia sanzionatoria, la regola è il meccanismo stratificato tra domanda di tutela comunitaria ed offerta penale (penale o penale-amministrativa) nazionale.

²⁰¹ In merito alla qui riproposta classificazione in tre distinti paradigmi degli obblighi comunitari di tutela si veda C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, *op.cit.*, p. 193-197.

svolto per intero il giudizio sulla meritevolezza, necessità ed effettività di pena in sede comunitaria; in questo contesto, nella prospettiva comunitaria, al legislatore nazionale non rimane che ratificare quanto già stabilito da Bruxelles (c.d. “obbligo formale di tutela penale”);

b) la regola comunitaria, impone un obbligo generico di sanzioni o misure adeguate, efficaci e dissuasive, e il legislatore interno opta per la tutela penale. Qui il vincolo è chiaramente meno invasivo, investendo l’esistenza di una sanzione e la valutazione della sua adeguatezza funzionale²⁰²: in questa sede, dunque, il diritto comunitario, dopo aver definito un determinato bene come meritevole di tutela rispetto ad una determinata condotta aggressiva, garantisce al legislatore libertà d’azione per quanto concerne la valutazione sulla meritevolezza e sulla necessità della pena, ma non concede sconti sulla razionalità della tutela. In questa sede l’obbligo comunitario di tutela invia al diritto nazionale un input che si compone di tre messaggi²⁰³: i) ciò che in ogni caso pretendo è l’esserci di una tutela realizzata mediante sanzione coercitiva²⁰⁴; ii) scegli tu secondo i tuoi criteri logici, giuridici o politici la tecnica di tutela che preferisci, io su questo punto resto “agnostico”; iii) una volta che tu hai operato la scelta, io valuto la razionalità (adeguatezza e proporzionalità) di questa scelta (c.d. “obbligo funzionale di tutela adeguata”)²⁰⁵;

c) la norma comunitaria impone la tutela di un proprio bene nello stesso modo in cui lo Stato membro tutela l’analogo bene interno. In questo caso è dato registrare una sorta di “presunzione di conformità”, secondo cui, dando per presupposta l’adeguatezza di una tutela preesistente, si ritiene di canalizzare l’offerta sanzionatoria richiedendo di estendere

²⁰² E’ questo il meccanismo tipico attraverso cui il diritto comunitario esercita la sua domanda di tutela. Si ricorda che il sistema attraverso cui in Italia si attuano questi obblighi è la c.d. legge comunitaria annuale (istituita dalla legge 9 marzo 1989, n. 89 come abrogata dalla Legge Buttiglione, 11/2005).

²⁰³ Ancora veda C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, op.cit., p. 194-195.

²⁰⁴ Sull’argomento si vedano le considerazioni di A. BERNARDI, *I tre volti del diritto penale comunitario*, op.cit., pp. 83-90. L’autore sottolinea come le norme regolamentari comunitarie ad estensione diretta sembrerebbero porre serie problemi di legalità, non solo per l’eventuale violazione dei principi di determinatezza e accessibilità delle fonti penali, ma anche e prima ancora per l’evidente violazione del principio di riserva di legge. In effetti il fatto che esse operino esclusivamente con riferimento ai singoli sistemi nazionali “attraverso un’integrazione con le norme incriminatrici degli Stati membri e con effetti diversi nell’ordinamento di ciascuno di essi” non sembra affatto smentire il loro carattere *strictosensu* penale, implicante il pieno rispetto del monopolio normativo del legislatore.

²⁰⁵ E’ esattamente quanto avvenuto se si confrontano le due sentenze sul sistema greco di tutela degli interessi finanziari della Ce: con la sentenza del 1989 sul mais greco-yugoslavo si è chiesto di procedere ad un’assimilazione tra tutela del bene interno e tutela del bene comunitario; dieci anni dopo, nonostante il rispetto dell’obbligo di assimilazione, si è ritenuto sussistente un contrasto con l’obbligo comunitario di tutela proprio in considerazione del mancato raggiungimento del canone di adeguatezza.

al bene tutelando la tecnica di tutela già utilizzata per un analogo bene interno. Si tratta tuttavia di una presunzione relativa: se l'effetto dell'assimilazione è una tutela comunque inadeguata, infatti, il rispetto di questa tecnica non mette automaticamente il sistema nazionale al riparo da censure da parte del diritto comunitario (c.d. "obbligo analogico/funzionale di tutela per assimilazione")²⁰⁶.

Guardando il contenuto dell'obbligo dalla nostra prospettiva nazionale le tre forme di pressione sopra analizzate presentano un differente livello di compressione della discrezionalità concessa al legislatore interno. Rispetto alla forma di cui alla lettera **a**), l'obbligo investe l'*an* e il *quomodo* della sanzione, riducendo ai minimi termini il margine di oscillazione concesso al legislatore nazionale, tuttavia il principio di riserva di legge sancito all'art. 25, 2° comma Cost. garantisce comunque che la scelta di punire sia una scelta del legislatore: qui l'obbligo di tutela penale ha natura metagiuridica. Più che di obbligo appare allora corretto parlare di *domanda di penalizzazione*: peraltro, se, per avventura, il legislatore (nella specie italiano) scegliesse di non adottare la tutela penale, sarebbe comunque libero di farlo. Rispetto alla forma di cui alla lettera **b**), il contenuto obbligatorio minimo ineludibile è costituito da un vincolo relativo all'esistenza di una risposta sanzionatoria adeguata allo scopo, che nei vari casi può essere ulteriormente arricchito da vincoli relativi ai contenuti (formulazione più o meno dettagliata del precetto, cornici edittali, consigli su quale tecnica utilizzare, ecc.)²⁰⁷.

Così, in riferimento al quantum di discrezionalità concesso al legislatore nazionale in relazione ai tre snodi logici-analitici su cui fonda *rectius* di dovrebbe fondare la legislazione penale (meritevolezza, necessità, effettività della tutela mediante pena), ne emerge che: - in sede di *meritevolezza*, la norma comunitaria individua e descrive il comportamento lesivo di un determinato bene giuridico, e vincola il legislatore interno all'adozione di una sanzione coercitiva, ma lo lascia libero nella scelta della tecnica; il diritto comunitario al massimo può essere un indice, più o meno intenso, della meritevolezza della pena; - in sede di *necessità*, il legislatore ha margini ancora più ampi poiché, il comunitario su questo profilo si ritrae e può esercitare al limite una funzione di riduzione del penalmente rilevante; - in sede di adeguatezza infine, al legislatore non sono concesse divagazioni: la

²⁰⁶ Per riferimenti analoghi si vedano le considerazioni di K. TIEDEMANN, *Diritto comunitario e diritto penale*, cit., pp. 215-220.; ID., *L'uropeizzazione del diritto penale*, cit., pp. 20-28; S. MANACORDA, *Unione Europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo*, cit., pp. 99-105.

²⁰⁷ In tal senso C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, cit., pp. 194-195.

sua tutela deve essere adeguata allo scopo che si intende perseguire, che in un diritto penale “agnostico” come quello comunitario è solo e soltanto la tutela del bene giuridico²⁰⁸.

Rispetto alla forma di cui alla lettera c)²⁰⁹, dagli obblighi indotti tramite il c.d. principio di assimilazione discende un divieto di disparità di trattamento per il quale il bene comunitario deve essere tutelato allo stesso modo che l’omologo bene interno che si va ad inserire in apertura della domanda di tutela, ma non lo assorbe nei suoi ulteriori contenuti; l’obbligo di assimilazione infatti non surroga il canone di adeguatezza. In questo modo, se sul piano degli effetti il principio di assimilazione produce un’espansione del diritto penale interno, sul piano dei contenuti è sempre comunque il legislatore nazionale - al quale è fatto obbligo di estendere al bene comunitario il livello e le forme di tutela da lui prescelte per proteggere l’omologo bene nazionale - a definire in via principale le opzioni politico-criminali.

Concludendo.

In relazione alla tipologia di possibili inadempimenti di tutela penale degli obblighi di fonte comunitaria occorre distinguere tra inadempimenti originari ed inadempimenti sopravvenuti²¹⁰.

Questi ultimi si verificano allorché il diritto nazionale abbia dapprima adempiuto all’obbligo comunitario di incriminazione, e successivamente abroghi o depenalizzi le disposizioni penali che l’avevano recepito. Nel primo caso (*inadempimento originario*) il nostro ordinamento non prevede alcun rimedio: l’atto comunitario, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non può mai determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni, in assenza di una legge interna adottata per la sua attuazione²¹¹.

²⁰⁸ Parallelamente sul tema dell’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale e con riguardo specifico agli effetti giuridici degli obblighi di incriminare si veda l’analisi di S. MANACORDA, *L’efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, op.cit., pp. 55-70, in cui l’autore rileva come il problema fondamentale a proposito delle norme comunitarie recanti obblighi di incriminazione concerne la determinazione dei loro effetti. In particolare, occorre domandarsi se esse siano idonee ad estendere automaticamente l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici interne oggetto di rinvio o se, in virtù della loro incidenza sul diritto penale, un tale effetto debba disconoscersi.

²⁰⁹ Così C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, op.cit., pp. 196-197.

²¹⁰ Seguendo la dicotomia proposta da C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, op.cit., pp.200 e ss..

²¹¹ Per approfondimenti si veda C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, op.cit., p. 200 e ss..

Così, un eventuale obbligo comunitario di incriminazione degli scarichi idrici da parte di titolari di impianti domestici non sarebbe giustiziabile, nel senso che la Corte Costituzionale, investita della relativa questione *ex art. 117, comma 1, Cost.*, dovrebbe dichiararla inammissibile, in quanto volta ad introdurre nuove figure di reato sulla base di un obbligo il quale passa necessariamente per una legge interna di attuazione, in ipotesi assente. L'unica conseguenza sarà rappresentata dalla procedura di infrazione aperta nei confronti dello Stato membro inadempiente, senza che per tale via si vincoli giuridicamente il Paese renitente ad attuare l'obbligo comunitario di incriminazione. Nel secondo caso (*inadempimento sopravvenuto di incriminazione*) la questione potrebbe essere sollevata, in ipotesi, davanti alla Corte Costituzionale, eccedendosi la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., o davanti alla Corte di Giustizia. Nella prima ipotesi la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare la questione inammissibile: in quanto il suo accoglimento contrasterebbe con il principio di riserva di legge. Nella seconda ipotesi la Corte di Giustizia potrebbe dichiarare la legge nazionale incompatibile con il diritto comunitario, oppure potrebbe dichiarare non azionabile l'obbligo comunitario di tutela penale in ossequio al principio comunitario di legalità penale²¹². Laddove la Corte di Giustizia dichiarasse l'incompatibilità con il diritto comunitario della disciplina penale sopravvenuta riviverebbe la disciplina penale interna, pur sempre frutto di scelta sovrana di incriminazione. Il principio di legalità penale²¹³ interno sarebbe formalmente

²¹² C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, cit., p.204.

²¹³ Sul principio di legalità penale si tengano in considerazione le riflessioni di M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., pp. 38 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 39 e ss.; M. BOSCARELLI, *Nullumcrimen sine lege*, in *Enc.giur.*, XXI, 1990.; F. ANTOLISEI - L. CONTI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., pp. 66 e ss.; G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 29 e ss.; G. VASSALLI, *Nullumcrimen, nulla poena sine lege*, in *Digesto pen.*, v. VIII, 1994; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, pp. 15 e ss.. Da ultimo si vedano sul tela di cui si sta trattando le puntuali considerazioni di S. MANACORDA, *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, cit., pp. 62-63, in cui l'autore rileva come il principio di legalità impone sotto il profilo materiale, l'adozione di tecniche normative rispettose dei canoni di tassatività e determinatezza. Tale versante del principio di legalità, oltre a costituire un elemento inderogabile dei sistemi penali nazionali, è stato affermato a più riprese anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale "può essere considerata come legge solamente quella norma che sia enunciata con sufficiente precisione in maniera tale da permettere al cittadino di regolare la sua condotta, circondandosi se necessario di consiglio di esperti; egli deve essere messo in condizione di prevedere, con un grado ragionevole di certezza nelle circostanze di specie, le conseguenze suscettibili di derivare da un determinato atto". La Corte europea di Strasburgo, sviluppando il ragionamento, ha precisato che la "qualità della legge" si articola nelle tre condizioni complementari della precisione, della prevedibilità e dell'accessibilità del testo normativo (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza: 26 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito*, in *Foro it.*, 1979, IV, 193).

salvaguardato, anche se la scelta di incriminazione risultante dalla decisione della Corte di Giustizia, nella sostanza, non rifletterebbe più il giudizio di disvalore espresso dal legislatore interno con la sopravvenuta legge di depenalizzazione. In definitiva, come osservato da illustre dottrina, è verosimile e auspicabile che le Corti costituzionali (italiana ed europea) tengano fermo il principio di legalità penale, sia interno che comunitario, secondo il quale unico soggetto legittimato a legiferare in materia penale (se del caso in attuazione di obblighi comunitari) è il Parlamento nazionale, almeno fin tanto che la normativa comunitaria non preveda, per il potere legislativo, meccanismi di rappresentanza democratica delle minoranze equivalenti a quelli garantiti dalla nostra Costituzione²¹⁴.

4. Obblighi comunitari di protezione penale del mare e dell'ambiente marino: armonizzazione tra normativa comunitaria e disciplina interna.

La rilevanza degli interventi normativi della Comunità europea in materia di protezione ambientale impone uno sforzo di approfondimento mirato ad un puntuale rilevamento e ad una valutazione complessiva dell'incidenza sull'assetto legislativo penalistico interno delle disposizioni comunitarie che più direttamente accedono al tema della tutela del mare e dell'ambiente marino in genere²¹⁵. In linea generale, l'approccio alla problematica afferente la regolamentazione comunitaria di settore, che astrattamente potrebbe risultare articolato e segmentato su differenti e distanti piani di lettura, risente necessariamente delle esigenze specifiche dell'indagine, scandite secondo una duplice linea di delimitazione segnata dall'interesse eminentemente penalistico al tema nonché dalla rilevanza della tutela giuridica del mezzo al quale in via esclusiva ci si riferisce.

In specie, l'esame dei strumenti normativi dei quali si tratta non può che prescindere da un'analisi anche schematica o soltanto abbozzata della evoluzione del quadro

²¹⁴ Così C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 62-63.

²¹⁵ Per un'informazione di carattere generale si vedano G. GRASSO, "Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare", cit., pp. 20-26; ; F. MORANDI, "Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare", op.cit., pp. 273 e ss.; ID., *La tutela del mare come bene pubblico*, cit., pp. 237 e ss. Ed in un più ampio contesto di analisi si confrontino anche M. TRAPANI, voce: *Legge penale. I) Fonti*, in *Enc.giur.*, XVIII, Roma, 1990, p.11, nonché G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 60; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 910.

regolamentare generale di riferimento, marcata da un processo di progressiva sensibilizzazione dell'ordinamento comunitario ai problemi di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela ambientale *scriptosensu*intesa²¹⁶, per incentrarsi, invece e soprattutto, sulle fondamentali questioni esegetiche legate alla frazionabile prospettiva di mediazione tra contrapposti interessi e di disciplina dei configgenti rapporti determinati dalla evidenziata intersecazione tra politica di sviluppo economico ed esigenze di protezione del bene mare²¹⁷. La necessitata opzione per un accostamento minimalista e riduttivo al tema in analisi, per quanto più specificamente afferisce all'area penalistica, risulta modulata, in prospettiva di essenziale sintesi, secondo distinte fasi di indagine di seguito individuate²¹⁸.

Innanzitutto, si tratta di procedere, con esclusivo ed immediato riferimento al contenuto precettivo della normativa comunitaria, ad una puntuale verifica della eventuale sussistenza di posizioni giuridiche soggettive definibili in termini di obbligo per gli Stati di intervenire per la prevenzione e la repressione di condotte tipizzate di inquinamento del mare mediante la previsione di norme penali. In secondo luogo si renderà opportuno evidenziare i possibili profili di connessione e di interferenza tra normativa comunitaria mirata alla tutela del mare e disciplina penalistica interna. Per quanto concerne il primo ambito di indagine segnalato, con assoluta schematicità ed in sostanziale parallelismo con l'analisi condotta con riferimento alla normativa internazionale, sembra consentito individuare due ulteriori e distinti profili di rilevanza delle previsioni normative

²¹⁶ In prima approssimazione, per un'informazione generale, con esclusivo riferimento alla dottrina italiana, tra gli altri, cfr. G. AMENDOLA, *La normativa ambientale nei Paesi della Comunità Europea*, Milano, 1985; F. GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, in *Riv. giur. ambiente*, 1992, pp.1 e ss.; C. CURTI GIALDINO, *La Comunità europea ed il problema ecologico*, in *Riv.dir. europeo*, 1974, p. 157; Id., voce: *Ambiente (tutela dell')*. II) *Diritto della Comunità europea*, in *Enc.giur.*, II, Roma, 1988, p.1.

²¹⁷ Il rilievo trova piena conferma nell'ormai consolidato assunto secondo il quale "la protezione ed il miglioramento dell'ambiente fanno già parte dei compiti assegnati alle Comunità e rientrano esplicitamente o implicitamente nei loro obiettivi, influenzando le regole ed i principi base della C.E.E.": così la Commissione nella Prima comunicazione sulla politica ambientale del 22 luglio 1971, in *Boll. C.E.*, nn. 9-10, 1071, p. 58. Non altrimenti il Consiglio - nelle sue origini - ha con forza riaffermato che "la Comunità economica europea ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità ed una espansione continua ed equilibrata, il che non si può ormai più concepire senza una lotta efficace contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi né senza il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e la protezione dell'ambiente", rilevando come quest'ultimi "rappresentano uno dei compiti essenziali della Comunità e che occorre quindi attuare una politica comunitaria dell'ambiente" (così testualmente, nel c.d. primo programma di azione in materia ambientale).

²¹⁸ Tale processo di analisi è affermato da F.MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., pp. 276 e ss.

comunitarie. Viene in considerazione, in primo luogo, un livello di sollecitazione all'intervento del legislatore nazionale in relazione a specifiche raccomandazioni del Consiglio d'Europa concretizzatesi nell'invito agli Stati membri "di firmare e ratificare, appena possibile" determinate convenzioni internazionali per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine, nonché "a introdurre, appena possibile, nelle loro legislazioni nazionali delle sanzioni penali ed amministrative per assicurare l'applicazione di tali convenzioni"²¹⁹. Sotto altro profilo, l'esegesi puntuale di alcune disposizioni normative consente di ravvisare la sussistenza di specifici obblighi per gli Stati membri, il contenuto dei quali pare possa essere apprezzato in termini di necessità di attivarsi in funzione della produzione legislativa di norme a carattere preventivo e di matrice punitivo-afflittiva nel senso di una repressione, anche penale, di determinate tipologie di condotta, più o meno dettagliatamente precisate. La formulazione letterale di più frequente impiego ripete, in sostanza, la cadenza di uno schema formale e terminologico ricorrente, che aggrega il precetto normativo nei termini: "gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie"²²⁰ ovvero " gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti idonei all'attuazione delle misure che essi avranno adottato, in base alla presente direttiva, per non aumentare l'inquinamento delle acque [...]; essi vietano inoltre qualsiasi atto volto ad eludere le disposizioni della presente direttiva o avente questo effetto"²²¹.

A proposito di quest'ultima indicazione precettiva, non pare privo di interesse, evidenziare come attenta dottrina abbia rilevato che la disciplina interna di adeguamento agli atti comunitari risulti caratterizzata, sotto il profilo delle previsioni sanzionatorie, dalla tipizzazione di una serie di fattispecie di reato di carattere contravvenzionale²²²; in

²¹⁹ Si tratta, nella specie, del disposto dell'art. 16, n. 1, della Raccomandazione 585 relativa ai problemi giuridici posti dall'inquinamento marino, adottata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 24 gennaio 1970, riportata nella traduzione italiana tratta da V. STARACE-A.F.PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento. Raccolta e classificazione di testi, op.cit.*, p.389.

²²⁰ Così il disposto di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del giorno 8 dicembre 1975, n. 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, in *G.U.C.E.*, n. L 31, del 5 febbraio 1976, p. 2. Si vedano anche, negli stessi termini: art. 2 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 febbraio 1978, n. 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio, in *G.U.C.E.*, n. L 54, del 25 febbraio 1978, p. 20; art. 1, n.1, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 febbraio 1978, n. 79/116/CEE, relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escano, in *G.U.C.E.*, n. L33, dell'8 febbraio 1979, p. 33.

²²¹ Si tratta della formulazione letterale dell'art. 2 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 4 maggio 1976, n. 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, in *G.U.C.E.*, n. L 129, del 18 maggio 1976, p. 24.

²²² Si intende fare riferimento alle ipotesi di reato disciplinate dall'art. 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano

relazione ad altre ipotesi normative, sempre con riferimento allo specifico settore del quale si tratta, accanto od in alternativa al ricorso alla pena detentiva e/o pecuniaria, l'opzione sanzionatoria operata a livello di legislazione nazionale si è orientata nel senso della previsione di fattispecie di illecito amministrativo e della comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie²²³, secondo i termini di una scelta di politica criminale la valutazione della quale presupporrebbe un'analisi di più ampio respiro da compiersi dopo aver ricomposto e valutato l'intero quadro normativo d'insieme²²⁴.

Rilevata comunque la sussistenza di obblighi comunitari di protezione anche penale del mare, con riferimento a questo, così come ad altri settori, l'intervento del legislatore nazionale in materia ambientale si presenta sempre più di frequente determinato da necessità di adeguamento dell'ordinamento interno ai vincoli derivanti dalle rilevate esigenze di attuazione²²⁵. In questo senso, ancora una volta, gli inconvenientissimi troppo noti derivanti dal passaggio da una lamentata anomia legislativa ad un'altrettanta criticata ipertrofia normativa risultano, nella specie, ulteriormente aggravati da una serie di interventi di regolamentazione necessitati ed indotti, che sacrificano le esigenze evidenti di una disciplina originaria ed organica, dell'intera materia, risolvendosi in un aggregato di regolamentazioni scoordinate e frammentarie, caratterizzate da vistose lacune di tutela²²⁶. Per quanto attiene al secondo ambito di indagine al quale si è fatto iniziale riferimento occorre anzitutto evidenziare come lo svolgimento dell'analisi risulti sostanzialmente

nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della L. 15 aprile 1987, n. 183. Si vedano anche, nella legislazione nazionale, le fattispecie di reato contravvenzionale tipizzate nel disposto dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 923/79, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura"; ed ancora, l'art. 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, di "Attuazione della direttiva n. 464/76, n. 176/82, n. 513/83, n. 156/84, n. 491/84, n. 347/88 e n. 415/90, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque" introduce un articolato sistema punitivo, modellato sulle norme penali di cui alla legge 10 maggio del 1976, n. 319, per lo scarico nelle acque interne superficiali, *nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale e nelle pubbliche fognature*, di sostanze pericolose.

²²³ Si tratta del disposto dell'art. 10, rispettivamente, comma primo (contravvenzione) e comma secondo (illeciti amministrativi), del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 16 giugno 1975, n. 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati.

²²⁴ Per quanto concerne una valutazione complessiva delle opzioni sanzionatorie operate in materia di tutela del mare e dell'ambiente marino si rinvia al quarto capitolo del presente lavoro.

²²⁵ In tal senso si veda F.MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., pp. 279 e ss.

²²⁶ A livello comunitario il problema è avvertito piuttosto sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo con il quale viene attuata la trasposizione della legislazione della comunità nella normativa nazionale. In tema, R.BAJNO, voce Ambiente, in *Dig. disc. P en.*, I, 1987, p.127, rileva come "le pressanti direttive del Consiglio, già attuata con gravi ritardi e disagi, non sembra abbiano trovato, almeno sotto il profilo degli interventi sanzionatori, utile e coerente attuazione".

costretto entro le linee di ricerca precisate da autorevole dottrina penalistica, che ha avuto modo di soffermarsi sul tema specifico con chiaro e puntuale successo. Un primo momento problematico concerne eventuali elementi di divergenza e di conflitto tra disciplina normativa penalistica nazionale e legislazione comunitaria in materia di prevenzione e repressione degli inquinamenti del mare²²⁷. Come è stato messo in rilievo, il problema di determinare la disciplina applicabile in caso di divaricazione e contrasto tra precetto penale e norma comunitaria nell'assetto legislativo attualmente vigente si pone unicamente in termini ipotetici; tuttavia, i tratti essenziali della complessa questione trovano compiuta ed opportuna soluzione soltanto in una più articolata prospettiva allargata di teoria generale alla quale, nella presentesede, non può che operarsi un necessitato rinvio²²⁸. Un ulteriore momento di tensione, da valutare con attenzione, concerne l'eventualità di una differenziazione, anche particolarmente profonda e rilevante, tra le disposizioni normative a carattere penalistico introdotte nei diversi Stati membri in attuazione dei rilevati obblighi comunitari di protezione del mare²²⁹.

Ancora una volta, l'approfondimento della tematica impone il riferimento necessitato a profili teorici di carattere generale. I rischi, non soltanto ipotetici ma anche puntualmente verificati, riscontrati in relazione ad altri settori dell'ordinamento ed in specie in materia di diritto penale dell'impresa possono essere riassunti: nella eventualità che si predisponga nei diversi Stati membri una tutela differenziata del medesimo bene o interesse, sia sotto il profilo della determinazione del quantum sanzionatorio e della tariffa penale, sia sotto l'ancora più pregnante profilo della stessa previsione di un comportamento illecito come fattispecie di reato o come violazione di carattere meramente amministrativo; nella conseguente disparità di trattamento normativo e sanzionatorio di identiche fattispecie tipiche, con inevitabile determinarsi di una condizione di disegualianza tra cittadini appartenenti ai diversi Stati membri; infine, per quanto più direttamente concerne gli obiettivi che stanno a fondamento dell'ordinamento comunitario, nella palese violazione del principio di non discriminazione, con inevitabili ripercussioni sulla regolamentazione dei mercati e sostanziale alterazione del regime di concorrenza tra imprese attive in diversi

²²⁷ Ancora F.MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., pp. 280-281.

²²⁸ L'itinerario di ricerca seguito è quello delineato da G. GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, cit., p. 57.

²²⁹ Su questo particolare profilo di indagine cfr. G. GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, cit., p. 61.

Stati membri²³⁰. A questo proposito, in forza della evidenziata sussistenza di determinati e penetranti obblighi di tutela, anche penale, del mare e dell'ambiente marino, pare dalla più attenta dottrina consentito mutuare l'esito di un itinerario di indagine parallelo, anche se non perfettamente coincidente rilevando che "ad una parte di tali inconvenienti si è in qualche caso tentato di avviare imponendo dei vincoli alle scelte sanzionatorie dei legislatori nazionali, ad esempio individuando i componenti da sottoporre a sanzione [...], determinando la natura degli illeciti (richiedendo talvolta esplicitamente la configurazione di illeciti penali), fornendo addirittura delle indicazioni in ordine all'entità o addirittura alla tipologia delle sanzioni"²³¹.

Da ultimo ed in conclusione, presenta uno specifico interesse, anche nel segno di un approccio eminentemente e soltanto penalistico al tema della difesa del mare e dell'ambiente marino, l'individuazione e l'affermazione a livello comunitario di un principio fondamentale in materia di imputazione dei costi per la prevenzione e l'eliminazione dei fattori inquinanti, formulato nei noti termini "chi inquina paga"²³².

Nell'intenzione del legislatore comunitario, il significato e la portata precettiva del principio si specificano secondo finalità determinate ed in funzione di precise indicazioni di salvaguardia del bene²³³. In primo luogo, l'imputazione delle spese ai soggetti che si siano attivati ed abbiano tenuto condotte di inquinamento troverebbe fondamento, anzitutto, in esigenze di prevenzione generale e nel significato di orientamento economico-culturale che gli è proprio: ne deriverebbe un effetto di sollecitazione alla riduzione degli inquinamenti industriali, determinata sostanzialmente dalla necessità di

²³⁰ Questa è l'analisi di F. MORANDI, "Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare", *op.cit.*, pp.281-285.

²³¹ In questi termini, sia pure in un'ottica di analisi più ampia si vedano le riflessioni di G. GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, *cit.*, pp. 65 e ss.

²³² Il principio è contenuto nel Trattato CE, art.174 c.2. il quale recita: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Il principio "chi inquina paga", si fonda sull'idea sostanzialmente economica che i costi per evitare o riparare i danni all'ambiente debbano essere sostenuti dai soggetti responsabili dei danni e non posti a carico della società nel suo complesso attraverso la redistribuzione del carico fiscale Per una completa disamina in dottrina concernente il principio "chi inquina paga" si vedano R. SALOMONE, *Principi generali del diritto penale ambientale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, *cit.*, pp. 220- 224; B. CARAVITA, *Diritto dell'Ambiente*, *cit.*, pp.305-323; G. ROSSI, *Diritto dell'Ambiente*, *cit.*, pp.100 e ss.; FONDERICO, *Sesto programma di azione UE per l'ambiente*, *cit.*, pp. 695-712; P. MELI, *Il Principio comunitario "chi inquina paga"*, Milano, 1996.;

²³³ In tal senso F. MORANDI, "Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare", *cit.*, pp.284.

provvedere alla ricerca di prodotti o tecniche nuove e ad una più razionale utilizzazione delle risorse. In secondo luogo, il principio esprimerebbe una pregnante valenza di risparmio economico apprezzabile in termini di costi per il disinquinamento e di celerità nell'attivazione delle procedure allo scopo opportune, determinando il soggetto attivo responsabile ad adottare egli stesso, al minor costo, le misure necessarie per la riduzione in pristino e riservando all'intervento amministrativo unicamente funzioni di vigilanza. In terzo ed ultimo luogo, viene messo in rilievo come sarebbe possibile ottenere una sostanziale redistribuzione del costo economico e sociale dell'inquinamento e delle spese per l'adozione delle misure indispensabili per il ripristino dei luoghi, destinato a gravare sullo stesso agente inquinatore, con l'ulteriore possibilità di una riconversione dello stesso in termini di rischio d'impresa²³⁴.

Ferma restando, in linea di principio, la validità di un modello di tutela essenzialmente razionalizzato in funzione di prevenzione e ritenuta l'opportunità di insistere su attività di ripristino nel quadro di una più articolata prospettiva di tendenziale ma non esclusiva criminalizzazione dei comportamenti illeciti, i rischi derivanti da una possibile assolutizzazione del principio suscitano necessariamente alcune perplessità di fondo, che paiono porsi in stridente contrapposizione rispetto ai prospettati vantaggi²³⁵.

Concludendo.

L'impegno dell'Unione Europea in materia di protezione dell'ambiente (marino) è ad ogni modo in costante evoluzione. Le norme e gli obblighi comunitari di tutela si sono spesso poste in una posizione di sempre maggiore avanguardia rispetto alla disciplina internazionale, per la crescente intensità delle misure adottate a difesa del mare²³⁶. Nel

²³⁴ Una puntuale indicazione degli scopi è ricavabile dalla lettura dell'Allegato alla Raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975, recante Principi e modalità di applicazione del principio chi inquina paga, con specifico riferimento, rispettivamente, al disposto dei n. 1, comma secondo; n. 4, let. b (funzione di stimolo e funzione di distribuzione).

²³⁵ Il principio "chi inquina paga" ha trovato puntuale applicazione in materia di protezione del mare, ad esempio, nella Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1978, concernente un programma d'azione della Comunità in materia di controllo e riduzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, in G.U.C.E., n. C 162, dell'8 luglio 1978, p. 4. Si vedano inoltre le considerazioni sul tema di A. Ciancio, *Meccanismi di risarcimento del danno da inquinamento marino (da idrocarburi) in Italia e riferimenti in ambito comunitario*, in *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Quaderno n. 50, 1992; T. SCOVAZZI, *Due recenti e divergenti sentenze in tema del risarcimento del danno all'ambiente marino da inquinamento da idrocarburi*, in *Riv. giur. ambiente*, n. 1, 2009, pp. 205 e ss.; D. RICCIO, *Responsabilità per disastro ambientale*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 381 e ss.

²³⁶ Si ricordi l'inasprimento delle normative che sono state prodotte all'indomani delle catastrofi ambientali causate dal naufragio delle petroliere Erika, nel 1999 e Prestige, nel 2002.

2006, il Libro Verde presentato alla Commissione, che prospetta delle linee guida “*Verso la futura politica marittima dell’Unione: oceani e mari nella visione europea*”, mostra chiaramente in quale direzione si muove la sensibilità comunitaria in questa materia²³⁷. Si tenga in considerazione l’esempio evidente in materia di trasporto marittimo, ove la Commissione sottolinea l’importanza e la necessità di un piano di ricerca per la progettazione e realizzazione di navi che abbiano un impatto minimo sul mare e sull’ambiente marino in genere, con motori meno inquinanti ed un sistema di recupero degli idrocarburi immessi in mare²³⁸. Ebbene, il quadro normativo nazionale vigente in materia di tutela dell’ambiente marino, pur ponendosi in una posizione servente e funzionale rispetto alle disposizioni internazionali ed ancor più verso gli obblighi comunitari di tutela, si caratterizza per la sempre più ampia predisposizione a garantire le tutela giuridico-penale dell’ittiofauna e dell’ambiente marino, mediante il recepimento delle missioni di garanzia comunitaria rivolte al raggiungimento di soluzioni territorialistiche che presentano il vantaggio di imporre a navi di Stati terzi, il rispetto di elevate misure di sicurezza, pena l’applicazione di rigidi meccanismi di prevenzione e repressione, ed attraverso l’istituzione di zone di sovranità funzionale al raggiungimento dell’obiettivo principale di salvaguardare l’ambiente marino.

²³⁷ Il documento contiene i lineamenti di una politica marittima integrata e multidisciplinare che comprenda tutti gli aspetti inerenti ai mari ed agli oceani e che non si limiti a raggruppare le varie politiche settoriali verticali.

²³⁸ A proposito si segnala il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 riguardante l’attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di scarico, che tende ad armonizzare la disciplina internazionale (MARPOL) e comunitaria con la normativa nazionale sul trattamento dei rifiuti. L’obiettivo del citato decreto 182/2003 è quello di ridurre gli scarichi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, come i sedimenti contenuti nelle cisterne e le acque di zavorra non segregata, attraverso il conferimento obbligatorio di tali sostanze presso impianti di raccolta, da realizzarsi all’interno dei porti dello Stato a cura dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’Autorità marittima.

CAPITOLO III

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE MARINO:

PROFILI GENERALI DI TUTELA.

Sommario: 1. Il fondamento e l'oggetto della tutela penale dell'ittiofauna; 2. Il bene giuridico tutelato: il mare come elemento normativo per l'individuazione della portata normativa delle disposizioni a tutela dell'ambiente marino; 3. La mancata classificazione all'interno del cosiddetto diritto penale "minimo": critica e necessità di un rafforzamento della tutela; 4. Tecniche di tutela normativa e struttura dell'illecito penale a difesa dell'ambiente marino.

1. Il fondamento e l'oggetto della tutela penale dell'ittiofauna.

La protezione della fauna ittica e degli organismi acquatici a fronte di condotte inquinanti si pone come mezzo per la tutela delle acque marittime. Il fenomeno dell'inquinamento marino²³⁹, nei suoi tratti caratteristici, nelle cause che lo determinano e negli effetti nocivi più rilevanti, si presenta assai complesso ²⁴⁰. Mentre nelle altre forme di contaminazione "ambientale" (si tenga presente per un riferimento concreto i casi di inquinamento atmosferico) è piuttosto agevole individuare i fattori causali, i quali si

²³⁹ Tra le cause di inquinamento marino, il 61% è dovuto a fonti terrestri (scarichi industriali e urbani, perdite da condotte, eliminazioni più o meno abusive di residui di lavorazione) e solo l'11% alla navigazione commerciale (grafico 8). Inoltre, la quota di inquinamento attribuibile alle navi è per il 4% imputabile a fattori incidentali e per il 7% a fattori operativi connessi alla normale attività commerciale della nave. Tutti i regolamenti studiati ed emanati dall'IMO hanno perseguito lo scopo di eliminare o ridurre al minimo queste cause di inquinamento e negli ultimi 20 anni si è ottenuta una riduzione dell'85% dell'inquinamento operativo e del 50% dell'inquinamento incidentale.

²⁴⁰ A riguardo si veda G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, cit., pp. 23-27 e ss.; V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di G. DI GIANDOMENICO e C. ANGELONE, Giuffrè, 1988, pp. 115- 131.

riducono ad un numero alquanto limitato, contrariamente nell'inquinamento marino, per contro, viene in rilievo una notevole molteplicità di elementi generatori del fenomeno, dei quali molto spesso è difficile tracciare una tipologia. In tale ottica, secondo un primo approccio al problema, è possibile ritenere che nell'ambito della materia qui trattata i fattori inquinanti per l'ambiente marino si possano suddividere in due categorie: quelli di carattere "derivato" e quelli aventi una rilevanza autonoma ed "originaria"²⁴¹.

Nella prima rientrano, ad esempio, tutti i residui domestici ed industriali, immessi nelle vie idriche interne, i quali inquinano immediatamente le acque fluviali e mediamente - attraverso lo sbocco di queste nel mare - le acque delle coste. Nella seconda categoria sono da annoverare i residui di idrocarburi, riversati nelle acque del litorale e dei porti sia dalle raffinerie, ubicate sulle coste, sia dalle navi petrolifere: in proposito si ricorda che il lavaggio sistematico dei serbatoi delle navi-cisterna costituisce la principale causa di contaminazione, più ancora dei residui petroliferi dispersi in mare attraverso il semplice esercizio della navigazione a motore. Gli effetti della degradazione ambientale connessi agli idrocarburi sono particolarmente gravi: è infatti assai noto come il petrolio (nelle sue svariate manifestazioni) riduca sensibilmente la possibilità di vita dell'ambiente marino, soprattutto impedendone la necessaria ossigenazione, oltre a provocare gravi forme di intossicazione della fauna marina, che di conseguenza si traduce in un pericolo allarmante per l'uomo, che di quella fauna tanto si nutre: e ciò, a voler tacere del danno provocato all'industria turistica, che gioca un ruolo fondamentale nell'economia del nostro paese. Sempre nel secondo tipo di fattori eziologici deve essere ricompreso l'inquinamento dovuto alla dispersione di sostanze radioattive. I residui solidi e liquidi di industrie che impiegano materiali fissili, il versamento in mare di prodotti ad alta gradazione di

²⁴¹ G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, cit., p. 24.

radioattività, la navigazione a propulsione nucleare ²⁴², sono altrettante cause contaminanti, di cui non è certo necessario sottolineare gli effetti.

Secondo un ulteriore e successivo approccio al problema, occorre rilevare come sia possibile - sulla base di un'ulteriore classificazione - distinguere i fattori generatori dell'inquinamento marino in : a) cause di carattere "sistematico"; b) cause di carattere "accidentale" ²⁴³. Appartengono al primo tipo quei fatti che si ripetono secondo una "costante" (ad. esempio lo scarico delle reti fognarie in mare); devono viceversa assumersi nel secondo novero tutte quelle evenienze di carattere accidentale (ad. esempio avarie, sinistri marittimi) che provocano un imprevedibile spandimento di idrocarburi, con gravi danni all'ambiente marino²⁴⁴.

²⁴² Si ricordi il disastro del sottomarino atomico Thresher. Il sottomarino nucleare americano Thresher affondò con 129 persone a bordo nelle acque dell'Atlantico a 350 chilometri dalle coste della nuova Inghilterra, con notevole dispersione di materiale radioattivo-nucleare. L'inchiesta accerterà che l'unità era in missione priva delle adeguate misure di sicurezza.

²⁴³ G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino, cit.*, pp. 25-26.

²⁴⁴ Meritano di essere ricordati, a tal proposito, taluni casi, che hanno avuto un sensibile rilievo sia nell'opinione pubblica, sia nel dibattito dottrinale; e cioè l'incidente, presso Santa Barbara (California 1969), nel quale una grossa crepa apertasi nel suolo marino nei pressi di una piattaforma di perforazione provocò la fuoriuscita di ingenti quantità di petrolio con conseguenze contaminanti per le coste. Più recenti sono sicuramente i casi del disastro petrolifero di Tauranga del 2011 verificatosi al largo della costa di Tauranga, in Nuova Zelanda causato dalla MV *Rena*, una nave da carico da 47.000 tonnellate della MediterraneanShipping Company, che restò incagliata nella scogliera di Astrolabe e provocò la fuoriuscita di materiali inquinanti tra cui petrolio; il cargo *Rena*, la nave impigliatesi nelle acque oceaniche della Nuova Zelanda nell'ottobre del 2011 e responsabile di una fuoriuscita importante di petrolio; ed ancora, il possibile disastro ambientale nei pressi delle coste dell'Isola del Giglio, dove il 13 gennaio 2012 si è arenata la nave da crociera *Costa Concordia*. Secondo i primi rilievi ed accertamenti la nave presenta i serbatoi pieni di carburante 2.300 tonnellate, un gasolio denso, pesante, che potrebbe sedimentarsi nei fondali, creando un disastro ambientale di enormi proporzioni. Il materiale inquinante, infatti, disperdendosi in mare, potrebbe contaminare e imbrattare parte di una costa pregiatissima, con effetti devastanti sulla fauna marina e sugli uccelli. In passato altro episodio clamoroso è costituito (come abbiamo visto in precedenza vedi. Cap. I, par. 2) dal sinistro della petroliera *Torrey Canyon*; tale caso ha avuto una funzione anche "storica" ovvero quella di portare l'attenzione sul problema degli inquinamenti accidentali e, quindi, di dare inizio ad una serie di ricerche e di studi, che, cominciati nello stesso momento in cui si andava discutendo circa la responsabilità del singolo evento, sono stati indi impostati al fine di risolvere in via generale il problema.

In continuità, non si può poi fare a meno di rilevare come appaia malagevole tracciare i lineamenti dell'insieme di norme di carattere penale, poste a protezione dell'ittiofauna, a causa della pluralità dei provvedimenti legislativi che si occupano della materia e della frammentarietà delle norme penali che la disciplinano. È sufficiente considerare, a riguardo, le diverse fonti²⁴⁵ normative che si sono occupate della materia, limitatamente alla fauna marina, ed il fatto che la disciplina legislativa penalistica della materia, invece di



Nella foto n.2 il cargo

Rena.



Nella foto n.1 la petroliera Torrey Canyon.

²⁴⁵ Vedi *supra* Capitolo 1.

essere apportata organicamente, si è concretizzata con l'aggiunta di ulteriori previsioni legislative di fatti alle precedenti²⁴⁶.

La pluralità delle leggi e la frammentarietà delle norme in materia di tutela penale dell'ittiofauna, si riflette in maniera decisiva anche sul problema del *fondamento* di tale complesso di norme: che in verità può essere considerato il vero problema della ragione della loro esistenza²⁴⁷. In presenza di un complesso organico di norme di una legge ovvero di un insieme di più norme, come parte di essa (titolo, capo, sezione), appare meno difficoltoso delineare quale sia il fondamento della legge stessa e di ciascuna delle norme: ciò aiuta l'interprete ad individuare l'esatta finalità che il legislatore si era proposto di raggiungere al momento della formulazione della norma; e lo aiuta a ben comprendere l'intimo significato nell'ambito del sistema cui la norma appartiene. Il procedimento interpretativo, però, si presenta più difficoltoso, se il complesso delle norme o la singola norma da considerare è rapportabile a più testi legislativi, ognuno dei quali si occupa di un aspetto di una materia più vasta. Tuttavia, sembra indiscutibile il rilievo secondo cui il *fondamento* di tutte le norme poste a tutela dell'ittiofauna possa ravvisarsi nella necessità di preservare le risorse biologiche dell'ambiente marino da ogni alterazione capace di disperderle²⁴⁸. Siffatto concetto generale del fondamento delle norme stesse, dunque, si affianca a quello particolare, che riguarda la singola norma; ma la frammentarietà e la disorganicità delle norme in materia, di cui si appena fatto cenno, non

²⁴⁶ Si deve tenere presente, inoltre, che le norme di cui ci si sta occupando sono contenute in *leggi speciali*, le quali, proprio a causa di tale loro natura, pongono inevitabilmente problemi di rapporti tra esse, in special modo per quanto attiene alla successione nel tempo delle une rispetto alle altre: questo si risolve, in definitiva, in un problema di validità totale o parziale di quelle poste precedentemente, sicché diventa problematico conoscere quali, fra le dette norme, siano da ritenersi in tutto o in parte abrogate implicitamente o esplicitamente da quelle successive, che si occupano di disciplinare quella determinata fattispecie, già contemplata nella norma emanata precedentemente. Questo problema viene risolto nel senso dell'abrogazione della norma precedente, soltanto qualora sussista incompatibilità fra gli identici aspetti delle due fattispecie considerate.

²⁴⁷ E' di questo avviso V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 116.

²⁴⁸ Lo rileva in tal senso V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 116.

può e non deve far cadere l'interprete nell'errore, possibile, di attribuire ad una norma un fondamento in contrasto con quello generale; e viceversa.

Continuando nelle nostre riflessioni iniziali, occorre notare come - differentemente da quanto traspare ai fini dell'individuazione della *ratio* sottesa al *fondamento* della normativa posta a tutela penale dell'ambiente marino - l'individuazione dell'*oggetto* della tutela penale, nei reati che oltre²⁴⁹ (vedi *infra* Capitolo IV) saranno esaminati e che ci interessano, non sembra presentare grossi problemi: esso va rinvenuto, senza dubbio, nell'interesse dello Stato alla preservazione dell'ambiente marino in generale²⁵⁰. La fondatezza di tale assunto è confortata *-rectius* provata - da quanto esplicitamente veniva disposto dall'art. 29 legge 14 luglio 1965, n. 963 (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 4/2012) e dall'art. 22, legge 31 dicembre 1982, n. 979 (e successive modifiche)“*Legge sulla difesa del mare*”, i quali consentono allo Stato di costituirsi parte civile nel giudizio penale, promosso in seguito alla commissione dei fatti preveduti dalle leggi appena sopra richiamate: soggetto passivo dei reati in questione²⁵¹, dunque, è lo Stato, danneggiato direttamente dall'attività criminosa prevista dalla norma incriminatrice.

Questa precisazione appare doverosa non tanto per esigenze di completezza, ma soprattutto perché l'assunto consente di individuare qual è, nei reati che saranno esaminati oltre, il soggetto titolare dell'interesse protetto dalla norma; tale particolare assume importanza, se si pensi che soltanto il titolare dell'interesse protetto ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, per le restituzioni e per il risarcimento del

²⁴⁹Vedi *infra* Capitolo IV.

²⁵⁰ V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 117.

²⁵¹ Sul tema dell'individuazione del soggetto passivo del reato vedi le considerazioni di A. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999.

danno, cagionato per mezzo del reato commesso, secondo quanto stabilito dall'art. 25 c.p.p.²⁵². Preciso tale oggetto di tutela, deve essere riferito ancora come la protezione della fauna ittica marina - tenuto conto delle norme penali che regolano la materia - si attua concretamente in due modi diversi; *direttamente*, nel caso in cui la norma si occupa in maniera immediata della fauna marina, vietando e sanzionando determinate condotte che possano danneggiarla; *indirettamente*, circostanza che in effetti si verifica nella maggior parte dei casi, nella ipotesi in cui la norma penale attua in via immediata la protezione dell'ambiente in cui vive la fauna, vietando comportamenti che possano alterare l'ecosistema o le caratteristiche ovvero la proprietà dell'acqua marina, sicché la protezione della fauna marina e dell'habitat marino in generale avviene in via mediata, in considerazione del fatto che essa può trovare nocimento, ancorché in tempi successivi, in conseguenza dell'alterazione dell'ambiente in cui vive e si riproduce²⁵³.

²⁵² La disposizione in questione è una diretta derivazione del principio stabilito in maniera chiara ed esplicita dell'art. 185 c.p., secondo il quale ogni reato obbliga alla restituzione o, se abbia cagionato un danno, al risarcimento dello stesso.

²⁵³ Così rileva V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 118.

2. Il bene giuridico tutelato: il mare come elemento normativo per l'individuazione della portata normativa delle disposizioni a tutela dell'ambiente marino.

L'analisi dei profili giuridici relativi alla tutela dell'ambiente marino dagli inquinamenti presenta un interesse particolare con riferimento alla condizione del c.d. mare territoriale²⁵⁴. Per la specificità della relativa conformazione naturale e per la singolarità del corrispondente regime normativo, il mare costituisce infatti un osservatorio privilegiato nella valutazione del grado di efficacia dei modelli di gestione delle risorse e nella verifica del livello di effettività conseguito dagli strumenti legislativi di protezione. Il mare territoriale viene generalmente definito come la fascia di mare costiero²⁵⁵, equiparata al territorio dello Stato, sottoposta in linea di principio al generale ed esclusivo potere di governo dello Stato rivierasco²⁵⁶. Come è noto, la definizione giuridica di "mare" deriva dalla norma di diritto internazionale consuetudinario in forza della quale il diritto di

²⁵⁴ Per un'analisi compiuta inerente la funzione e la natura giuridica del mare territoriale si vedano per tutti F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, Milano, Giuffrè Editore, 1998.

²⁵⁵ In altri termini, si tratta della zona di mare adiacente al territorio, sulla quale lo Stato esercita la sovranità, secondo le condizioni stabilite dal diritto internazionale, per il raggiungimento di scopi liberamente determinati dallo Stato stesso.

²⁵⁶ La nozione di mare territoriale è, in linea generale, contenuta nell'art. 2 del codice della navigazione che fissa quale criterio generale quello della distanza delle dodici miglia marine dalla costa. La nozione di mare territoriale, in ambito penale, individua l'area del mare da assoggettare, secondo il principio di territorialità di cui agli art. 3 e 6 c.p., alla legge penale italiana. Deve, peraltro, rimarcarsi che, con riferimento a fatti di reato commessi a bordo di navi battenti bandiera estera che percorrano la zona di mare territoriale, l'assoggettamento alla legge penale italiana è subordinato, per principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti, alla circostanza che il fatto di reato turbi la sicurezza locale e la pacifica convivenza della comunità italiana. A riguardo si riporta il testo integrale dell'art. 2 del Codice della Navigazione "Mare territoriale": "Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia. È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla basse marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali".

sovranità esercitato dagli Stati marittimi sul territorio si estende sul mare costiero²⁵⁷. La nozione giuridica di mare territoriale, pertanto, ha ricevuto ingresso nell'ordinamento interno, anzitutto, in forza del meccanismo di adattamento automatico stabilito dall'art. 10, primo comma della Costituzione, che ha consentito di conformare alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute la disciplina delle acque adiacenti al "territorio dello Stato"²⁵⁸. Nell'ordinamento interno il mare territoriale forma oggetto della specifica disciplina delineata dal codice della navigazione ed ha assunto un rilievo particolare nella recente legislazione speciale, soprattutto in relazione alle disposizioni che prevedono strumenti giuridici di *tutela dell'ambiente marino dagli inquinamenti*. La determinazione dei limiti interni e dei confini esterni del mare territoriale assume notevole rilevanza ai fini della identificazione di altre zone marine di particolare interesse per lo Statocostiero, che esprimono compiutamente la tendenza al riconoscimento di una più ampia estensione dei poteri dello Stato rivierasco sulle acque adiacenti²⁵⁹. Con riferimento a ciò, ai fini della

²⁵⁷ Secondo una parte della dottrina vedi Conforti, *Difesa del mare e responsabilità internazionale dello Stato*, in *Dir. Trasporti*, 1988, I, pp. 85 e ss. si tratta di una prassi affermatasi in epoca relativamente recente (e comunque non prima della fine del XIX secolo), in base alla quale sul mare costiero lo Stato avrebbe avuto dei poteri delimitati non già "spazialmente", ma soltanto "funzionalmente", da esercitare ogni volta in cui fosse stato necessario garantire lo svolgimento indisturbato della vita delle comunità straniere; tale teoria funzionale è stata seguita inoltre da M. L. CORBINO, voce: *Mare*, in *Dig.disc.priv.*, Sez. comm., IX, Torino, 1993, p. 312, il quale ha rilevato come il principio sia stato recepito in alcune Convenzioni internazionali per la tutela del mare dagli inquinamenti ambientali: si tratterebbe, in particolare, della già citata Convenzione di Londra del 12 maggio 1954, c.d. *OILPOL 1954*, per la prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi, e della Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969, c.d. *Intervention 1969*, sull'intervento in alto mare in caso di incidente che comporti o possa comportare un inquinamento da idrocarburi.

²⁵⁸ In sede di codificazione del regime giuridico internazionale del mare, l'art. 2 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ha stabilito che la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, ad una zona di mare adiacente, indicata con la denominazione di mare territoriale: l'esclusivo potere di governo dello Stato rivierasco, esteso allo spazio aereo sovrastante, al fondo ed al sottosuolo del mare territoriale, si esercita secondo le condizioni previste dalle disposizioni della Convenzione stessa ed a norma delle altre regole del diritto internazionale.

²⁵⁹ Sul punto vedi F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, *op.cit.*, p. 63-64. L'Autore rileva come tra gli istituti di diritto internazionale che vengono in evidenza con riferimento alla tutela del mare territoriale, presenta specifico rilievo la "piattaforma continentale", definita come il fondo ed il sottofondo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane, che si estendono al di fuori del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre - sino al limite corrispondente al bordo esterno del margine

tutela del mare dagli inquinamenti, riveste notevole importanza la c.d. “*zona economica esclusiva*”²⁶⁰, indicata come quella zona di mare, estesa non oltre duecento miglia marine dalle linee di base da cui misura l’ampiezza del mare territoriale, sulla quale lo Stato rivierasco è titolare dei diritti sovrani ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, sia biologiche che non biologiche, delle acque sovrastanti il fondo marino, del fondo e del sottosuolo marini; esercita, altresì, un esclusivo potere di governo per tutto quanto concerne le altre attività aventi ad oggetto l’esplorazione e lo sfruttamento della zona a fini economici; attua, inoltre, la giurisdizione in ordine allo stabilimento ed all’utilizzazione di isole artificiali, di installazioni di opere, in materia di ricerca scientifica marina, di protezione e di tutela penale dell’ambiente marino.

In tal senso il mare territoriale viene definito, dalla dottrina più attenta²⁶¹, come *bene giuridico in senso tecnico* - in quanto oggettività giuridica meritevole di protezione secondo l’ordinamento e referente normativo di una disciplina specifica - suscettibile di soddisfare esigenze umane, puntualmente determinate e compiutamente individualizzate. Tuttavia, l’assolutezza dell’affermazione richiede alcune opportune precisazioni e qualche necessario approfondimento, soprattutto in ordine a due aspetti essenziali. Da un lato, il fatto di qualificare il mare come bene giuridico impone di definire in via preliminare il significato dogmatico che si intende attribuire al concetto di “bene” in senso proprio;

continentale, ovvero sino ad una distanza di duecento miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale nel caso in cui il bordo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore - sui quali lo Stato esercita diritti sovrani di esplorazione e di utilizzazione delle risorse naturali esistenti: queste ultime comprendono le risorse minerali e le altre risorse non biologiche dei fondi marini e del loro sottosuolo, nonché gli organismi viventi che appartengono alle specie sedentarie.

²⁶⁰ La nozione di “*zona economica esclusiva*” è derivata dalla formulazione testuale degli artt. 55 e 56 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare, i cui articoli da 55 a 75 ne disciplinano il regime.

²⁶¹ Così F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, cit., pp. 100-119; S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Giuffrè, 1962., pp. 170 e ss.;

dall'altro lato, precisati i caratteri che il mare dovrebbe rivestire per essere considerato giuridicamente come bene giuridico, occorrerà analizzare le implicazioni che ne derivano in ordine alla tutela penale dell'ambiente marino dagli inquinamenti.

Per quanto attiene al primo profilo, la ricostruzione degli elementi essenziali di individuazione del bene "mare" appare ancora più necessaria in presenza di definizioni normative fondate su espressioni terminologiche non sempre tecnicamente rigorose, se non talora effettivamente equivoche. I complessi problemi di determinazione della natura giuridica del mare territoriale si percepiscono con immediata evidenza compiendo su tutti un'attenta analisi del tenore letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 979 del 1982 (Disposizioni per la Difesa del Mare), nella formulazione delle quali vengono adottate formule lessicali non direttamente riconducibili ad un significato teorico ben definito o ad elementi normativi determinati²⁶².

Ebbene, nel prospettare le possibili modalità di superamento di siffatte disomogeneità di qualificazione ed al fine di giungere ad una definizione della natura propria del mare territoriale è necessario inserire la questione entro la più ampia cornice relativa allo stesso concetto di bene giuridico ²⁶³. Il concetto di "*bene in senso giuridico*" esprime tradizionalmente la sintesi tra un particolare interesse giuridicamente tutelato dalla norma

²⁶² Dal quadro complessivo delle espressioni utilizzate nella tipizzazione delle singole disposizioni della l. n. 979/1982 risulta l'utilizzazione dei termini "mare", "acque del mare", "acque marine", così come "ambiente marino", "ambiente costiero", oltre naturalmente a "coste marine", "risorse marine" e da ultimo "riserve marine".

²⁶³ Per riferimenti puntuali sul concetto di bene giuridico e le sue manifestazioni in materia ambientale si vedano F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, cit., pp. 81 e ss.; G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, cit., pp. 39-41 e ss.; R. BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, pp. 341 e ss.; M.S. GIANNINI, *Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. Publ.*, 1972.; G. FIANDACA - G. Tessitore, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, cit., p. 39 e ss.; P. PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, pp. 669 e ss.; R. SALOMONE, *Principi generali del diritto penale ambientale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, cit., pp. 182-185; R. BAJNO, *Contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale accessorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 136 e ss.

e la situazione soggettiva predisposta dall'ordinamento come strumento di tutela destinato ad un soggetto determinato²⁶⁴. A riguardo, il significato della formula legislativa dell'art. 810 cod. civ.²⁶⁵, a norma del quale costituiscono beni giuridici le cose suscettibili di formare oggetto di diritti, viene tradizionalmente inteso come espressione di una nozione di bene quale oggetto della tutela giuridica, vale a dire come termine oggettivo di riferimento di un diritto soggettivo o delle posizioni soggettive in generale, delle quali il diritto stesso viene considerato il prototipo²⁶⁶. In altri termini, l'individuazione di un bene costituisce l'esito di un processo di selezione, di analisi e di qualificazione giuridica, per effetto della quale utilità tipiche e situazioni attuali acquistano carattere oggettivo ed assumono rilevanza normativa, alla cui base si deve rilevare un'unitarietà intesa in funzione dell'interesse che vi si ricollega e delle corrispondente tutela giuridica²⁶⁷. Sulle radici dei suddetti presupposti la dottrina più attenta²⁶⁸ ha ritenuto che il mare presenti i caratteristici requisiti del "bene in senso giuridico": mare inteso come centro di imputazione di interessi umani, economici, sociali, quale elemento di convergenza delle modalità tecniche del suo impiego e lo sfruttamento delle risorse marine. L'elemento qualificante del mare come bene giuridico deve essere individuato nella sua attitudine a porsi, inoltre, come oggetto della funzione pubblica, nella quale si concretizzano i poteri

²⁶⁴ Per una definizione del concetto di bene giuridico in diritto penale si veda su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, Il Reato, Parte I, *cit.*, pp. 19 e ss.; G. FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 73 e ss.; F. STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, pp. 34 e ss.; F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1992, pp. 466 e ss.; F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. it.*, 1973.; T. Padovani, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.; A. Baratta, *Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, II, Milano, 1990.; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989.; D. PULITANO, *La teoria del bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Quest. Crim.*, 1981; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, cit.*, pp. 300 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale, cit.*, pp. 211 e 212.

²⁶⁵ Articolo 810 cod. civ.: "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".

²⁶⁶ Così F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico, cit.*, pp. 85 e ss.

²⁶⁷ In tal senso S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico, cit.*, pp. 183-190.

²⁶⁸ In tal senso F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico, cit.*, pp. 118-119 e ss.

attribuiti all'autorità amministrativa per la realizzazione dell'utilità comune²⁶⁹. In sostanza, il mare costituisce un termine di riferimento essenziale per l'azione diretta al perseguimento dell'interesse generale causativo di un sistema di interventi pubblici nei quali si esprime la funzione di governo del bene e di amministrazione delle risorse²⁷⁰. Ciò che interessa, dunque, è il poter configurare il mare territoriale come elemento unitario cui sono riferite una serie di potestà pubbliche e di funzioni amministrative: tra queste, assumono un rilievo decisivo i poteri previsti dalla legislazione speciale per la difesa e tutela penale dell'ambiente marino dagli inquinamenti²⁷¹. In tal senso, si ritiene che per effetto della legislazione speciale in materia, la quale introduce norme per limitare, prevenire e reprimere fenomeni di inquinamento marino, sia venuto concretandosi un processo di oggettivazione omologo a quello che si registra in ordine ai beni pubblici destinati all'uso collettivo²⁷². In altri termini, gli interventi posti dal legislatore (*rectius* ordinamento giuridico) per la regolamentazione delle modalità d'uso delle risorse marine, demandando alla pubblica amministrazione la funzione di gestione allo scopo di conservarne la fruibilità generale e di risolvere eventuali conflitti di interessi²⁷³, avrebbe configurato una modalità di appropriazione che, pur non presentando i tratti dell'esclusività e non risultando formalizzata nello schema del diritto soggettivo,

²⁶⁹ Sul particolare rapporto tra beni pubblici marittimi ed esercizio della funzione amministrativa si vedano in particolare F. BENVENUTI, *Il demanio marittimo tra passato e futuro*, in *Riv. dir. nav.*, 1965, p. 161.

²⁷⁰ Con riguardo alla particolare caratterizzazione dei beni pubblici come beni destinati ad una funzione amministrativa pubblica vedi le considerazioni di SANTI ROMANO, *Principi di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1906, p. 460.

²⁷¹ L'assunto trova conferma, in particolare, con riferimento ai profili di tutela dell'ambiente marino, per la pluralità delle esigenze pubbliche e degli interessi privati che ad esso concretamente si riferiscono. Nella legislazione speciale, infatti, costituiscono oggetto di specifica protezione normativa una serie di beni che certamente non si identificano con il mare territoriale. Per limitarsi ad indicare un esempio che presenti immediata attinenza con i profili di salvaguardia ambientale, merita particolare considerazione il bene giuridico "risorse marine", al quale si riferisce la disciplina prevista dall'art. 21 della legge n. 979 del 1982.

²⁷² Sul punto F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, *op.cit.*, p. 95.

²⁷³ In tale quadro si inseriscono le sanzioni amministrative poste a tutela dell'ambiente marino.

consentirebbe di qualificare il mare territoriale come bene giuridico²⁷⁴. A tal proposito, occorre considerare il particolare rilievo che il mare territoriale ha assunto nell'esperienza normativa interna alla tutela dell'ambiente marino dagli inquinamenti: così inteso, il richiamo alla legislazione speciale per l'individuazione dei criteri normativi idonei a definire il mare e le risorse marine come beni in senso proprio consente di recuperare pienamente la valenza di qualificazione delle citate disposizioni introdotte con la legge n. 979 del 1982²⁷⁵.

Ne discende così come, accanto al significato generalmente attribuito all'art. 2 cod. nav., la disposizione in oggetto (qualificatrice del bene giuridico "mare") venga ad assumere una valenza normativa speciale e più articolata, configurandosi quale presupposto fondamentale per la determinazione della sfera di rilevanza penale e non solo di altre prescrizioni legislative e regolamentari.

Il mare territoriale, infatti, viene spesso assunto come "elemento normativo"²⁷⁶ nella formulazione di altre disposizioni normative e nella definizione del regime proprio di numerosi istituti: in altri termini, la nozione stabilita dall'art. 2 cod. nav. costituisce una

²⁷⁴ Sotto il profilo privatistico, è stato messo in evidenza v. S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, op.cit., pp. 175-178, come il mare costituisca un "bene giuridico, suscettibile di degrado e quindi di deprezzamento matrimonialmente valutabile nei confronti di qualunque f atto umano idoneo ad alterarne l'integrità, sia per quanto attiene al fenomeno dell'inquinamento "in senso stretto" - inteso come alterazione della struttura biochimica delle acque - sia in relazione ai riflessi negativi dell'inquinamento sull'ambiente marino globalmente considerato (flora e fauna)".

²⁷⁵ Dall'analisi degli articoli da 17 a 24 della legge 979/82 emerge il diretto interesse dell'ordinamento giuridico alla protezione del mare e dell'ambiente marino, causativo di un sistema di interventi pubblici nei quali si esprime la funzione di governo del bene e di amministrazione delle risorse, per la realizzazione dell'interesse collettivo e per il perseguimento dell'utilità comune.

²⁷⁶ Sulla nozione di elemento normativo si veda su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, *Il Reato*, Parte I, op.cit., pp. 141-144. L'autore rileva come "...essi sono caratterizzati da substrato di fatto al quale si applica una qualifica discendente da norme diverse da quella incriminatrice"; ed ancora M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op.cit., pp. 436-437.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, cit., pp. 102-103.; L. RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, *Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004, p. 80.; A. PAGLIARO, *Appunti su alcuni elementi normativi contenuti nella legge penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, pp. 420 ss.; ID, *Riserva di legge, elementi normativi e questioni pregiudiziali*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 368; G. RUGGIERO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Napoli, 1965, p. 1 ss.; F. BRICOLA, *Limite esegetico, elementi normativi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p.738.

delle condizioni essenziali per l'individuazione dei confini di operatività di un'articolata serie di strumenti di disciplina²⁷⁷. Tra questi vengono in rilievo non soltanto le altre norme stabilite dal codice della navigazione e dal relativo regolamento per la navigazione marittima, in forza di una lettura interpretativa di carattere intersistemico, ma soprattutto le disposizioni introdotte dalle leggi speciali relative alla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti²⁷⁸. In particolare, la definizione di "mare territoriale" rappresenta un termine di riferimento essenziale nella tipizzazione delle funzioni di governo del mare, nell'indicazione delle modalità di gestione delle risorse marine, nella previsione di strumenti concreti per la prevenzione della contaminazione ambientale, nella introduzione di misure sanzionatorie per la repressione delle condotte di inquinamento, nella determinazione dei poteri amministrativi di intervento per l'eventuale ripristino, nella definizione di specifiche obbligazioni risarcitorie per il danno causato all'ambiente marino²⁷⁹.

²⁷⁷In questo senso F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, cit., pp. 67 e ss.

²⁷⁸Sulla progressiva tendenza alla decodificazione della materia speciale, con particolare riferimento ai profili di tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento, si veda M. GRIGOLI, *Luci ed ombre della tutela del mare nell'ordinamento interno*, in *Giust. civ.*, 1994, II, p. 247.

²⁷⁹Per limitarsi ad alcune essenziali indicazioni, è necessario fare riferimento in primo luogo alla legge n. 963/65 e succ. modif. in materia di reati ed illeciti amministrativi in materia di pesca marittima ove si parla espressamente di "acque marine". Con continuità temporale occorre poi richiamare le norme previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "disposizioni per la difesa del mare", che si caratterizzano per il riferimento esplicito al concetto di "mare territoriale", oltre che per l'impiego dell'espressione "acque territoriali" e per il richiamo alla formula "acque marittime interne". La specifica nozione di "acque territoriali" è utilizzata, inoltre, nella legge 28 febbraio 1992, n. 220, che dispone nuovi "interventi per la difesa del mare", per la tipizzazione del divieto di trasferire le morchie (deposito gommoso di petrolio), le acque di zavorra e le acque di lavaggio delle navi a bordo di altre navi non specializzate, non costruite e non attrezzate per la loro raccolta ed il relativo trattamento. Alla figura delle "acque interne del litorale" ed alla formula "acque marine territoriali" fanno riferimento, tra l'altro, le norme introdotte dal D.lg 27 gennaio 1992, n. 133, Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. In realtà, assai più di frequente e non soltanto nella formulazione delle disposizioni della legge n. 979 del 1982, nell'introdurre strumenti normativi di tutela del mare dagli inquinamenti ambientali il legislatore ha fatto ricorso alle più comprensive espressioni "mare", ovvero "acque del mare", oppure "acque marine", senza operare nette censure ed evitando di riferirsi a zone determinate del mare, anche se in talune ipotesi risulta implicito il riferimento alle acque adiacenti al territorio dello Stato. Ed ancora allo stesso modo, è generalmente diffusa l'utilizzazione dei termini "acque marine", tra l'altro, nelle disposizioni previste dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, in materia di scarichi di sostanze pericolose, e nelle norme introdotte dal

Una volta individuata tale siffatta natura giuridica del mare territoriale, si rende necessario verificare quali conseguenze derivino dalla qualificazione prospettata, con particolare riferimento al sistema di protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti²⁸⁰.

Considerato il mare come unità oggettiva alla quale si riferiscono interessi meritevoli di tutela in quanto essenziali per la realizzazione di finalità di carattere generale, occorre osservare come l'ordinamento giuridico attribuisca un'importanza del tutto particolare alla funzione di amministrazione degli interessi ambientali, in relazione ai quali sono stati assegnati alla pubblica autorità rilevanti poteri di governo del mare, di gestione delle risorse marine, di difesa dagli inquinamenti²⁸¹, il più delle volte esplicitatesi in normativa di carattere speciale. Da ciò ne consegue come prima osservazione generale, il definitivo superamento della qualificazione del mare in termini di *res communis omnium*²⁸² e la definitiva riconferma del suo essere inteso "*bene giuridico*" a tutti gli effetti.

Vediamo in che modo.

Con riferimento alla fattispecie di estrazione abusiva ed appropriazione di sabbia dal mare territoriale, si può notare come, stante la natura giuridica del ben mare, sia univoca

D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, recante "attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione". Come risulta altrettanto frequente l'impiego della espressione "acque costiere" o della locuzione "acque marine costiere", a titolo esemplificativo, nella tipizzazione del divieto di immissione di oli usati o di residui risultanti dalla trasformazione degli stessi di cui al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, in sede di attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

²⁸⁰In questo senso F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, *op.cit.*, pp. 100 e ss.

²⁸¹Si veda su tutti, con particolare riferimento alla condizione giuridica del mare, l'analisi di L. BENVENUTI, *La frontiera marina*, *cit.*, p. 133.

²⁸²Secondo l'opinione generalmente raccolta, il mare deve essere annoverato tra le *res communes omnium*, in quanto presente in abbondanza, disponibile in quantità illimitata e fruibile liberamente da parte di tutti, dovendo espressamente escludersi, di conseguenza, che possa essere qualificato come bene giuridico. In altri termini, risolvendo il requisito della scarsità o della limitatezza della *res* nel carattere di suscettibilità di appropriazione, il mare non potrebbe essere considerato come bene in senso proprio, risultando carente del requisito dell'idoneità a formare oggetto di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive di contenuto corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale: in questa prospettiva si vedano le considerazioni di F. DE MARTINO, *Dei beni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e G. BRANCA, Libro Terzo, *Della proprietà*, Art. 810-956, Bologna-Roma, 1976, p.1.

l'operatività dell'ipotesi di reato contravvenzionale²⁸³ prevista dall'art. 1162 cod. nav.²⁸⁴ - specificamente rivolto alla tutela dell'attitudine dei beni pubblici marittimi a soddisfare l'interesse della collettività all'utilizzazione del mare - escludendo la configurabilità del delitto di furto di cui all'art. 624 cod. pen.²⁸⁵: il mare territoriale, infatti, andrebbe essere considerato come *res communis omnium* e non costituirebbe un bene demaniale, mentre la sabbia non formerebbe oggetto di un diritto di proprietà da parte dello Stato. Il problema di determinazione della natura giuridica del mare territoriale è stato risolto allo stesso modo, altresì, in sede di interpretazione della disposizione incriminatrice dell'art. 1164 cod. nav.²⁸⁶, che sanziona penalmente l'inosservanza di una disposizione di legge o di una norma regolamentare, ovvero di un provvedimento legalmente dato all'autorità competente in ordine all'uso del demanio marittimo²⁸⁷. Considerato come il mare territoriale non possa essere qualificato come bene demaniale marittimo, ma si

²⁸³ Sul reato contravvenzionale si vedano su tutti T. PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987, 670.; ID, *Delitti e contravvenzioni*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, pp. 321.; ID, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Milano, 1985, 421; G. SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961.; G. DE VERO, *Inosservanza di provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (Contravvenzioni)*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, pp. 76.; M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. 'Culpa iuris' e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993; A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?, cit.*, pp. 8-10.

²⁸⁴ L'art. 1162 cod. nav. sanziona penalmente la condotta di chiunque estragga arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo, ovvero del mare territoriale, oppure delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta dall'art. 51 cod. nav.

²⁸⁵ La maggioranza degli interpreti esclude il concorso e considera applicabile la sola contravvenzione in quanto speciale rispetto alla norma generale del furto: con argomentazioni diverse V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed. aggiornata da P. Nuvolone e G.D. Pisapia, IX, a cura di P. Nuvolone, Torino, 1984, p. 45.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale, op.cit.*, p. 478, e nt. 101.; ID, voce *Furto*, in *Dig. Disc. pen.*, IV, Torino, 1991, pp. 368 e 372, nt. 29. Altri ritengono configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati: così E. STICCHI, *Rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 624 c.p. e 1162 cod. nav.*, in *Arch. Pen.*, 1966, II, p. 52; A. VESSIA, *Dell'estrazione e raccolta di sabbia dal lido del marino*, in *Tem. nap.*, 1967, II, p. 24. Rilevato come le condotte di estrazione, di sottrazione e di impossessamento siano del tutto autonome, distinte e successive l'una rispetto all'altra, altri ravvisano un'ipotesi di concorso materiale: in specie G. MARINI, *Rapporti fra le fattispecie di cui agli artt. 1162 c. nav. e 624 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, p. 168.

²⁸⁶ Secondo il disposto dell'art. 1164 cod. nav., qualora il fatto non costituisca un più grave reato, è punito chiunque non osservi una disposizione di legge od una norma di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato all'autorità competente in ordine all'uso del demanio marittimo, o del demanio aeronautico, ovvero delle zone portuali della navigazione interna.

²⁸⁷ Per concorde giurisprudenza, la contravvenzione punisce l'inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità, in considerazione del contenuto vincolante ed obbligatorio dei comandi e delle ingiunzioni che devono essere rispettati per la salvaguardia degli interessi pubblici relativi al demanio marittimo.

configuripiuttosto come *res communis omnium*²⁸⁸, è stato affermato che la navigazione con imbarcazione da diporto con motore acceso ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita dall'ordinanza dell'autorità marittima, integri il reato di cui all'art. 1231 cod. nav.²⁸⁹ anziché la fattispecie prevista dall'art. 1164 dello stesso codice, o l'ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità disciplinata dall'art. 650 cod. pen.²⁹⁰. L'interesse generale alla salvaguardia dell'ambiente marino ed alla protezione degli altri beni normativamente individuati che a quest'ultimo risultano necessariamente connessi trova compiuta realizzazione nella previsione legislativa di specifiche disposizioni che, allo scopo di prevenire fatti di contaminazione, reprimere le condotte di inquinamento ed eliminare o comunque attenuare le conseguenze dannose, introducono obblighi di intervento, anche in funzione di ripristino, e di risarcimento dei danni²⁹¹. A tal proposito, è opportuno limitare i richiami esemplificativi all'art. 21, legge n. 979 del 1982, secondo il cui disposto il comandante della nave ed il proprietario o l'armatore sono solidamente obbligati a rifondere allo Stato le spese sostenute per il ripristino delle condizioni di salubrità e purezza delle acque e di pulizia degli arenili, nonché al risarcimento dei danni arrecati alle risorse marine²⁹².

²⁸⁸In giurisprudenza, pronunciandosi sulla natura giuridica del mare territoriale in relazione all'art. 1164 cod. nav., si vedano Cass. pen. 23 marzo 1993, in *Giur. It.*, 1994, II, c. 398, ed in *Giust. Pen.*, 1994, II, c. 20, nonché Cass. 14 maggio 1993, in *Giur. It.*, 1994, II, c. 396, in *Riv. pen.*, 1994, p. 31, ed in *Dir. trasp.*, 1994, p. 983.

²⁸⁹L'art. 1231 cod. nav. qualifica come ipotesi contravvenzionale l'inosservanza di una disposizione di legge, di una norma di regolamento, ovvero di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

²⁹⁰Art. 650 c.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità": "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 306 euro".

²⁹¹In dottrina vedi G. CAMARDA, *Convenzione Savage 1989 ed ambiente marino*, op.cit., p. 4; ID, *Inquinamento marino e danno erariale*, Palermo, 1982; L. TULLIO, *La responsabilità civile per inquinamento marino provocato da navi*, in *Dir. trasp.*, 1992, pp. 11 ss.; N. ROMANA, *Danno ambientale, danno alla salute*, in *L'uomo e l'ambiente marino*, Atti del XV convegno "Mare e territorio", Agrigento, 1998.

²⁹²F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, op.cit., p. 113.

Ebbene, nel rapportarsi al sistema di protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti, appare evidente come la diretta rilevanza legislativa e l'immediata evidenza giuridica del mare - in quanto centro di imputazione di interessi generali meritevoli di salvaguardia ed oggetto essenziale per l'esercizio della funzione pubblica di tutela (*nello specifico* la prevenzione e la repressione delle minacce all'ambiente marino) - si ponga in aperto contrasto con una definizione povera e quanto mai priva di referenti legislativi come quella secondo cui il mare deve essere inteso come *res communis omnium*²⁹³. Tale soluzione è suffragata dall'analisi di alcune soluzioni interpretative giurisprudenziali²⁹⁴ in materia di strumenti normativi di protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti, da cui emerge in modo chiaro come sia oltremodo corretta la scelta di attribuire al mare territoriale la natura di bene in senso giuridico e quanto mai attuale in una prospettiva *de*

²⁹³ Così F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico, cit.*, pp.100 e ss.

²⁹⁴ Sul punto vedi G. CAMARDA, *I profili sanzionatori nell'evoluzione del diritto della navigazione e dell'ambiente marino*, in *Annuario dell'istituto di diritto del lavoro e della navigazione dell'università di Palermo*, a cura di Nicola Romana, Palermo, 1999, e F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico, cit.*, pp.115-119. Vengono soprattutto in rilievo le pronunce giurisprudenziali relative al noto caso "Patmos" oltre alle decisioni adottate in ordine all'altrettanto conosciuto caso della petroliera "Heaven" (1991). In particolare, con riferimento alle sentenze pronunciate in relazione al caso *Patmos*, tra le argomentazioni proposte nella motivazione della decisione di primo grado (Trib. Messina, 30 luglio 1986) per escludere la risarcibilità dei danni al mare territoriale è stato sostenuto come "il diritto che spetta allo Stato sul proprio territorio e sul mare territoriale è un diritto di sovranità che non può essere violato da atti illeciti di natura privata che diano luogo ad un obbligo di risarcimento sulla base di norme di diritto privato": ne deriverebbe che nessun "risarcimento del danno ecologico alla flora e fauna marina" potrebbe essere accordato, dal momento che "il mare territoriale non è un bene demaniale o patrimoniale dello Stato, ma una *res communis omnium* ed il diritto pubblico di sovranità sul mare territoriale non può essere leso da privati ed è autotutelabile". Diversamente la sentenza dei giudici di secondo grado (App. Messina 22 maggio 1989) secondo cui "è indubitabilmente di carattere economico sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti nella rilevanza economica che la distruzione, il deterioramento o l'alterazione dello stesso ambiente (inteso come bene giuridico unitario comprensivo delle risorse naturali, della salute e del paesaggio e soprattutto autonomo rispetto sia ai beni, che sono oggetto di specifici diritti patrimoniali, sia alle cose che, come le *res commune omnium*, ne sono comunque elemento integrativo) riveste in sé per sé, e che si riflette sulla collettività, la quale trae dalle risorse ambientali, e particolarmente dal mare, un complesso di utilità, sotto i profili alimentari, turistici, sanitari, della ricerca e degli studi biologici sia per la vita umana che per quella *ittica e floristica marina*".

jure condendone una scelta legislativa centrata sulla valenza di bene dell'elemento che forma oggetto di tutela²⁹⁵.

3. Lamancata classificazione all'interno del cosiddetto diritto penale "minimo": critica e necessità di un rafforzamento della tutela.

La questione relativa alla tutela penale dell'ambiente marino impone di confrontarsi con uno dei capitoli più significativi e complessi del diritto penale moderno: la tendenza riduzionistica dei confini del diritto penale²⁹⁶ e la tendenziale espulsione da tali confini di quelle forme di criminologia contemporanea tra le quali rientrano a motivo di ragione gli attentati all'ambiente²⁹⁷ e nello specifico i disastri naturali che colpiscono sempre più di frequente l'*habitat* marino e le risorse marine in genere.

²⁹⁵ In questo senso si vuole richiamare e condividere la prospettiva di analisi tracciata da U. POTOTSCHNIG, *La difesa della qualità delle risorse idriche nella legislazione sulle acque pubbliche*, in E. GERELLI - U. POTOTSCHNIG - G. MURANO, *La tutela delle acque. Criteri economici e giuridici per la programmazione della qualità e della quantità delle risorse idriche in Italia*, Milano, 1970, pp. 63 e 64, e richiamata da F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, op.cit., p. 118.

²⁹⁶ In merito alla "teoria del diritto penale minimo" si vedano su tutti G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, in *Diritto penale 'minimo' e nuove forme di criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1999, pp. 808-820, nonché in Studi in ricordo di G.D. Pisapia, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 211-235; W. HASSEMER, *Spunti per una discussione sul tema 'Bene giuridico e riforma della parte speciale*, in STILE (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, 1985, p. 367 ss.; ID, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 109 ss.; ID, *GrundlinienerpersonalenRechtsgutslehre*, in SCHOLLER-PHILIPPS (a cura di), *JenseitsdesFunktionalismus - Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag*, 1989, pp. 85 ss.; A. BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei Delitti e delle pene*, 1985, pag. 443 e ss.; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 1099 e ss.; ID, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2002, pp. 846 e ss. L. FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985 p. 509, più diffusamente, *Diritto e regione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 2004, pp. 325 e ss.; ID, *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio MARINUCCI e a Emilio DOLCINI)*, in *Foro it.*, 2000, V, cc. 125-131.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, Giuffrè, 2007.

²⁹⁷ Sul punto si vedano le considerazioni G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, cit., pp. 805-806. Gli Autori rilevano come in verità non si tratti di un fenomeno nuovo: gli anni della ricostruzione dei Paesi europei devastati dalla seconda guerra mondiale furono caratterizzati dalla totale disattenzione per le ripercussioni dannose della ripresa della attività industriali e della crescita

Un primo orientamento “riduzionistico” –il quale si richiama alle considerazioni formulate da WinfriedHassemer–fa leva sul concetto di bene giuridico, ritenendo di dover tagliar fuori dal diritto penale tutti i fenomeni sociali patologici che non ledono o pongono in pericolo oggetti degni del nome di “bene giuridico”²⁹⁸. Degni di tale nome sarebbero soltanto una ristrettissima cerchia di beni individuali, come la vita, la salute, la libertà personale, l’onore, la proprietà ed il patrimonio: solo questi beni sarebbero infatti condizioni per lo sviluppo della personalità umana; in quanto beni giuridici in senso personalistico. Non vi sarebbe quindi posto, nel nostro diritto penale, per la tutela dei beni collettivi (come l’ambiente), a meno che non siano strumentali rispetto ad interessi individuali²⁹⁹, in quanto di per sé i beni collettivi non meriterebbero infatti il nome di bene giuridico, perché si tratterebbe di entità vaghe, la cui offesa non provocherebbe vittime³⁰⁰: si tratterebbe più precisamente non di “beni”, ma di “funzioni”, la cui tutela pertanto potrebbe essere legittimamente assicurata da strumenti diversi dal diritto penale³⁰¹. Ne consegue che da questo diritto penale “ridotto”, secondo l’autore, devono essere estromessi i reati ambientali (e di conseguenza quelli a tutela dell’ambiente marino)³⁰², posto che la

incontrollata degli insediamenti produttivi e urbani; il cumularsi nel tempo di fenomeni di inquinamento dell’acqua e dell’aria, il diffondersi delle conoscenze scientifiche sui danni immediati o futuri che derivano da quei fenomeni, il verificarsi di alcune vere e proprie catastrofi ecologiche hanno ormai reso visibile a tutti che il mancato rispetto da parte delle imprese industriali delle cautele messe a disposizione dalla tecnica per minimizzare i rischi ambientali offende interessi vitali dei singoli e della collettività.

²⁹⁸A riguardo si veda W. HASSEMER, *Spunti per una discussione sul tema ‘Bene giuridico e riforma della parte speciale*, in STILE (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, 1985, pp. 367 ss.; ID, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale, Aspetti giuridici*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, pp. 109 ss.

²⁹⁹Così F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, op.cit., p. 462.463.

³⁰⁰In tal senso G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, op.cit., p. 814.

³⁰¹Su questi temi cfr. S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflessi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pag. 344 e ss.; T. PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, op.cit., pp. 673 e ss.; G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, cit., p. 809; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit., pp. 86 e ss.

³⁰²Per un’attenta critica alla teoria di Hassemer si vedano le considerazioni di L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente, Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, op. cit., pp. 45 e ss. L’Autore sottolinea come “la tesi di Hassemer appare inficiata da un sostanziale vizio di fondo: la dichiarata indefettibilità della relazione materiale tra bene leso ed individuo – vittima della lesione. L’assunto per il quale, dato un bene empiricamente identificabile e preesistente

tecnica di tipizzazione impiegabile per le fattispecie che abbiano ad oggetto i beni universali(collettivi) è solo quella di pericolo astratto³⁰³, incentrata su di una considerevole ed inaccettabile anticipazione della soglia di criminalizzazione: circostanza questa che, in materia ambientale, impone il rinvio a norme e provvedimenti extrapenalistici e di diritto amministrativo³⁰⁴ nella tipizzazione del comportamento incriminato, ed in tal senso “...il diritto penale cessa di essere una risposta ad azioni malvagie e tendenzialmente diventa una protezione collaterale del diritto amministrativo...”³⁰⁵. Ne deriva quindi che, inevitabilmente, tutte le fattispecie a tutela dell’ambiente (comprensivo di quelle poste a tutela delle risorse marine) dovrebbero trasformarsi in altrettanti illeciti amministrativi³⁰⁶.

al diritto, la sanzione penale intervenga a punire l'autore del danno cagionato a condizione che esista sempre una persona offesa dal comportamento illecito, appare inaccettabile ed anacronistico, in quanto espressione dell'idea che al diritto penale competa esclusivamente una funzione repressiva di condotte che abbiano già prodotto i propri effetti”. Si vedano altresì le riflessioni di G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, cit., pp. 813-817, in cui si rileva come “la criminalità ambientale, le aggressioni grandi o piccole all'integrità dell'aria, dell'acqua, del suolo etc. minano le condizioni stesse per la sopravvivenza, fisica ed economica, di gruppi più o meno vasti di persone o dell'intero genere umano”

³⁰³ Sul modello del reato di pericolo astratto si veda A. MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.*, 2004, pp. 2162 e ss.; ID, *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 640-657; ID., *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Questione giustizia*, 2001, pp. 438 ss.; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, Anno 2010/Numero 0, Giappichelli, pp. 43-59.; ID, *Appunti sulle tecniche incrociate di tutela nel diritto penale dell'ambiente (l. 10 maggio 1976, n. 39, c.d. legge Merli)*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 1990, pp. 395 e ss.; ID, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di G. MARINUCCI*, II, Milano, 2006, p. 1415.; S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, cit., pp. 5-7.

³⁰⁴ Sul punto vedi L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, op.cit., pp. 52-53, in cui viene ribadito come “il nucleo delle considerazioni di Hassemer sugli illeciti penali ambientali è costituito dall'asserita impossibilità di scomporre il bene in altrettanti beni individuali proteggibili attraverso fattispecie di danno o pericolo concreto e dalla considerazione che il ricorso a fattispecie strutturate attorno alla violazione di norma o provvedimenti della Pubblica Amministrazione finisce con il trasformare il diritto penale in un sistema sanzionatorio ancillare al diritto amministrativo”.

³⁰⁵ W. HASSEMER, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale*, *Aspetti giuridici*, op. cit., p. 110. L'Autore esclude la legittimità delle fattispecie di pericolo astratto incentrate sul rinvio al diritto amministrativo.

³⁰⁶ W. HASSEMER, *GrundlinienerpersonalenRechtsgutslehre*, op.cit. , p. 94. L'autore in altra opera HASSEMER, *Kennzeichen und KrisedesmodernenStrafrechts*, in *ZeitschriftfurRechtspolitik*, 1992, pp.378 e ss. rileva come la spiegazione causale di un evento attraverso l'applicazione del criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche s'infrange di fronte alla lesioni macroscopiche, prodotto di comportamenti seriali, e lascia il passo ad un più incerto criterio di causalità generale che sfugge al rapporto logico dell'“eliminazione mentale”, aprendo il varco a soluzioni equivoche, dubbie, incerte, sfavorevoli al reo. In senso contrario si vedano le osservazioni di M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, *Il Reato, Parte I*, op. cit., p. 137 e ss., il

Valorizzando invece la prospettiva di una necessaria tutela dei diritti umani, un secondo orientamento, patrocinato da Alessandro Baratta, auspica un diritto penale “minimo”³⁰⁷: cioè, una riduzione dell’intervento del diritto penale a tutela esclusiva dei fondamentali diritti umani³⁰⁸. Tutela dei diritti umani che opererebbe *tanto* in funzione negativa, come limite all’espansione ingiustificata del diritto penale, *quanto* in funzione positiva, come criterio per l’identificazione degli oggetti della tutela penale, la quale dovrebbe concernere soltanto gli interessi fondamentali degli individui, sia come singoli, sia come membri delle organizzazioni sociali: tra i beni penalmente proteggibili vengono ricompresi, dunque, non solo quelli individuali, ma anche quelli collettivi, tra i quali l’ambiente³⁰⁹. Come rilevato da attenta dottrina³¹⁰, la suddetta teoria del diritto penale minimo - pur legittimando l’intervento del diritto penale a tutela dell’ecologia - appare non esente da critiche. Ciò che non convince è l’idea che dal principio della risposta non emergenziale debba discendere il corollario dell’illegittimità delle norme penali integrate da precetti amministrativi e, più in generale, della legge penale accessoria al diritto amministrativo³¹¹. Se, infatti, come sostiene lo stesso Baratta, la pena deve essere prevista

quale rileva che la relazione logica tra una condotta ed un evento, sul piano causale, ha sempre natura probabilistica, anche laddove sia ricostruita *ex post* attraverso il ricorso a leggi universali.

³⁰⁷ A. BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei Delitti e delle pene*, 1985, pag. 443 e ss.

³⁰⁸ Il punto di partenza di questa proposta riduzionistica è la sottolineatura delle funzioni svolte realmente dal diritto penale nella società: una violenza istituzionale, posta al servizio degli interessi di gruppi ristretti, che colpisce in modo selettivo i settori più deboli della popolazione, utilizzando come strumento la pena carceraria - uno strumento criminogeno “funzionale alla produzione e alla riproduzione dei delinquenti”. Il diritto penale si lascerebbe quindi legittimare solo a condizione che si rispetti una serie di limiti posti a tutela dei diritti individuali”. A riguardo vedi G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, *op.cit.*, p. 809.

³⁰⁹ A. BARATTA, *Principi di diritto penale minimo*, *cit.*, p. 443., il quale sottolinea come il bene ambiente, inteso in modo *ecocentrico moderato* (con questa interpretazione coniata da L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, *cit.*, p. 7 e ss., si vuole rilevare come oggetto immediato di protezione della norma incriminatrice deve essere l’equilibrio ecologico delle singole componenti materiali, suscettibile di essere alterato o distrutto, senza eccessivamente sacrificare l’azione umana), appartiene alla categoria dei beni collettivi primari.

³¹⁰ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, *cit.*, pp. 59-63.

³¹¹ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, *cit.*, p. 59.

come *extrema ratio*, quando non si rinvergono altri mezzi per proteggere i diritti umani da situazioni che ledono e li minacciano³¹², non si vede come sia possibile assicurare adeguata protezione a beni collettivi come l'ambiente senza ammettere il ricorso a fattispecie in qualche modo collegate a norma extrapenali³¹³.

Un terzo orientamento "riduzionistico", nel quale confluiscono gli spunti sia di Hassemer che di Baratta, si rinviene nelle riflessioni di Luigi Ferrajoli³¹⁴.

L'Autore ritiene indispensabile il ricorso alla pena statale quale strumento per evitare l'innescarsi di incontrollabili reazioni punitive delle vittime; con la conseguenza che la pena si giustificherà solo se "*ridotta ad un male minore rispetto alla vendetta o ad altre reazioni sociali*"³¹⁵. Il diritto penale deve dunque assumere i connotati di un diritto penale "minimo" sia sul versante della tipologia e del *quantum* delle sanzioni, sia sul versante degli oggetti da tutelare: dal punto di vista della pena si auspica la rinuncia ad entrambe le tipologie sanzionatorie classiche (pena detentiva e pecuniaria³¹⁶), quanto poi agli oggetti di tutela "*un programma di diritto penale minimo deve...puntare... ad una massiccia deflazione dei "beni" penali, ed assurgere a tale nozione solo quelli la cui lesione si concreta in un'offesa in danno*

³¹² A. BARATTA, *Principi di diritto penale minimo*, op.cit., p. 453.

³¹³ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op.cit., p. 60.

³¹⁴ Si vedano a riguardo L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, op.cit., p. 325 e ss.; ID, *Il diritto penale minimo*, op.cit., p. 509.; *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio MARINUCCI e a Emilio DOLCINI)*, in *Foro it.*, 2000, V, cc. 125-131.; A. G. FIGUEROA, *Intervista a Luigi Ferrajoli*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2004. Alla domanda dell'Autore perviene la seguente risposta "*Tuttavia, il paradigma del diritto penale minimo non impedisce, ma anzi richiede una rifondazione della scala dei beni giuridici meritevoli di tutela penale: per esempio che si introduca il delitto di tortura (che manca, vergognosamente, nell'ordinamento italiano), o che siano punite come delitti aggressioni all'ambiente in grado di minacciare la salute, o che vengano aggravate le sanzioni per le violazioni delle misure previste contro gli infortuni sul lavoro. Quel paradigma, infatti, esige da un lato la minimizzazione dei fatti previsti come reati sulla base dei limiti espressi dalle garanzie penali, a cominciare dal principio di offensività di beni o diritti fondamentali; dall'altro la minimizzazione delle pene e dell'arbitrio giudiziario, sulla base dei limiti e dei vincoli espressi dalle garanzie processuali*".

³¹⁵ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., pp. 237 e ss., pp. 322 ss. e pp. 332 e ss.. Nello stesso senso, cfr. ID., *Il diritto penale minimo*, op.cit., p. 513.

³¹⁶ Secondo l'Autore "*la pena detentiva dovrebbe in un primo tempo ridursi entro il limite massimo di quindici anni.....mentre la pena pecuniaria dovrebbe invece scomparire immediatamente dall'arsenale sanzionatorio del diritto penale minimo*", vedi sul punto G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, cit., p. 810.

di altre persone in carne ed ossa”³¹⁷. In tal senso, la suddetta teoria di riduzione dell'intervento penale condurrebbe in primo luogo all'eliminazione di tutte le fattispecie bagatellari³¹⁸ ed in particolare dell'intera categoria delle contravvenzioni (categoria su cui si basa la tutela penale dell'ambiente e nello specifico - come avremo modo di vedere nel successivo capitolo - l'intero apparato sanzionatorio posto a difesa dell'ambiente marino); in secondo luogo all'esclusione dall'ambito del penalmente rilevante di tutti i beni la cui lesione non si traduca in un'offesa a danno di altre persone; ed infine nella più ampia conseguenza di estromettere tutti i reati di pericolo astratto, contrassegnati dal carattere ipotetico o improbabile dell'evento lesivo³¹⁹.

Anche con riferimento a siffatta ricostruzione del nostro diritto penale, paiono in larga parte convincenti le critiche mosse dalla dottrina più recente e sviluppatesi lungo due “moderne”³²⁰ considerazioni. La prima rileva come strutturare il diritto penale secondo il modello classico del “reato produttivo di danni a persone” mal si concilia con l'inserimento nel catalogo dei beni tutelabili anche l'ambiente³²¹: infatti, posto che la punibilità di determinati comportamenti dovrebbe essere sempre preceduta dalla verifica di un danno alla vita o alla salute, ciò comporterebbe ritardare la soglia dell'intervento penale e mutare il bene giuridico oggetto di tutela penale, non più

³¹⁷Così L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione, op.cit.*, pp. 479-481, concezione in cui riecheggiano le riflessioni sul bene giuridico elaborate da Hassemer.

³¹⁸A. PALIERO, «*Minima non curatpraetor*». *Iperprofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.

³¹⁹L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione, op.cit.*, p. 480-482. In senso contrario, S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992., p. 181 e ss., il quale, pur denunciando l'ineffettività di un diritto penale che arretra oltre misura la soglia di punibilità, tuttavia sottolinea come il ricorso a fattispecie di pericolo astratto sia indispensabile per la tutela di beni giuridici superindividuali come l'ambiente.

³²⁰Con il termine “moderno” si vuole esprimere il puntuale riferimento della dottrina al diritto penale moderno che opera anche in funzione preventiva di delitti lesivi di beni collettivi immateriali o di beni collettivi materiali, rispetto ai quali non vi è possibilità di determinare il numero e le caratteristiche delle potenziali vittime, esposte a fonti di pericolo (incriminazioni ambientali per esempio) così L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, op.cit.*, p. 65.

³²¹Così L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione, cit.*, p. 480.

l'ambiente ma l'incolumità pubblica³²². La seconda considerazione muove dall'appunto secondo cui qualora si riuscisse a tipizzare il danno o il pericolo concreto all'ambiente, esso comunque si tradurrebbe in un evento lesivo di persone, circostanza questa che non può strutturalmente aderire ai principi sottesi alla tutela penale dell'ambiente ove il danno o il pericolo concreto costituisce esclusivamente una fonte di pericolo valutabile solo astrattamente per le persone fisiche³²³.

Sulla base delle interpretazioni di poco sopra enunciate, sembrerebbe operazione decisamente ardua quella di ritagliare, nel sistema di diritto penale minimo, un concreto spazio per la tutela dell'ambiente in generale e per le sue varie ramificazioni, a partire propriodall'ambiente marino.

L'osservazione, a ben vedere, non pare convincente. Si è già visto³²⁴ come il mare e la nozione di ambiente marino che ne discende presentino i caratteristici requisiti del "*bene in senso giuridico collettivo*": "mare" inteso centro di imputazione di interessi umani, economici, sociali, quale elemento di convergenza delle modalità tecniche del suo impiego e lo sfruttamento delle risorse marine, bene consumabile e deteriorabile³²⁵. Tale dimensione collettiva del mare (come dell'ambiente del resto) così strettamente inteso palesa la *rilevanza* insita nel bene stesso e legittima quindi una sua tutela penale (già

³²²L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op.cit., p. 67.

³²³L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op.cit., pp. 68-69. Ed ancora si vedano le considerazioni di A. VOLPE, *Il diritto penale ambientale tra penalizzazione e depenalizzazione*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, n. 11, 2009, pp. 590 e ss.; M. SANTOLOCI, *Diritto dell'Ambiente, come combattere le violazioni ambientali*, op. cit., pp. 13-14.

³²⁴Vedi *supra* cap. III par. 2.

³²⁵Il rispetto dei principi generali del diritto penale sostanziale, come avremo modo di evidenziare nel paragrafo che segue, impongono di selezionare un primo concetto sufficientemente delimitato di ambiente marino, sicuramente meritevole di tutela penale diretta e maggiormente sanzionatoria. L'ambiente marino potrebbe essere definito come l'elemento naturale acqua marina nelle sue qualità fisiche, chimiche, biologiche che consentono il mantenimento di equilibri biologici vitali. Tutela penale diretta, quindi, dell'ambiente marino da tutte quelle forme di inquinamento attraverso scarichi o immissioni che compromettano le qualità chimiche, fisiche, biologiche dell'acqua del mare con carattere di persistenza sì da comportare un pericolo o un danno effettivo per organismi viventi diversi dall'uomo.

presente)³²⁶ con un ampliamento-rafforzamento del sistema punitivo verso illeciti di tipo delittuoso³²⁷:ciò attraverso una simultanea e fortetrasformazione-riduzione “*quantitativa*” e non “*qualitativa*” delle norme poste a tutela dell’ambiente marino³²⁸.Il ricorso a fattispecie delittuose³²⁹ (e la contingente eliminazione o al di più la forte riduzione delle previsioni contravvenzionali) sarà infatti giustificato laddove abbiano ad oggetto fatti che, per le modalità della condotta e per l’ampiezza dei risultati lesivi prodotti o producibili, esigano una criminalizzazione più severa e puntuale³³⁰, come risposta ad un’auspicabile e sempre più ampia consapevolezza della primaria importanza di una preservazione incontaminata dell’*habitat* marino. Si pensi alle innumerevoli ipotesi contravvenzionali, nonché illeciti amministrativi (di cui sarà nostra attenzione nel successivo capitolo IV), presenti nel nostro ordinamento ed aventi ad oggetto l’inquinamento del mare causato da navi, la tutela del patrimonio subacqueo e delle riserve marine, nonché le disposizioni normative in materia di pesca marittima. Questo mastodontico apparato sanzionatorio dovrà essere ricondotto ad un numero *elegante* di fattispecie³³¹, soprattutto in quei contesti in cui è

³²⁶ Sul punto vedi C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell’ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, pp. 617 e ss.

³²⁷ Così in generale sulla tutela penale dell’ambiente SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, *op.cit.*, pp. 71-76.

³²⁸ Sul punto è decisamente pertinente l’opinione di PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell’ambiente*, Bari, 2007, pp. 223 e ss., secondo il quale la diminuzione del diritto penale ambientale dovrebbe essere di tipo “*quantitativo*” e non “*qualitativo*”.

³²⁹ A riguardo si vedano le riflessioni di A. MANNA e V. PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. amb.*, 2007, pp. 1075 e ss., dove si commenta la svolta epocale che verrebbe a seguire ad una tutela penale dell’ambiente che faccia ampiamente ricorso al modello delittuoso. Ed ancora A. L. VERGINE, *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 9/2007, pp. 777 e ss.

³³⁰ A queste conclusioni giunge SIRACUSA, *La tutela penale dell’ambiente*, *op.cit.*, p. 72.

³³¹ Tali conclusioni sono condivise da larga parte della dottrina, si veda su tutti P. PATRONO, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte I)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, pp. 63 e ss. L’autore propone - in una prospettiva *de jure condendo* - una tutela penale del mare in cui l’intervento della pena criminale sia previsto solo, ma necessariamente, per i fatti più gravi di effettiva o potenziale lesione di beni giuridici concreti, afferrabili (come la salute umana e la vita di organismi diversi dall’uomo) di comune riconoscimento e valenza sociale. A tal riguardo enuclea una proposta strutturale degna di nota: 1) per qualsiasi scarico o immissione in acqua, la depenalizzazione degli illeciti meramente formali e la sostituzione della sanzione penale con la sanzione amministrativa. L’inosservanza del momento autorizzativo o del procedimento amministrativo, infatti, non rappresentano neppure lesione di un bene

facilmente individuabile il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo, e nelle ipotesi di evidente inaffidabilità delle regole poste dalla pubblica amministrazione, in quanto da un lato troppo facilmente oggetto di reiterazione e dall'altro soprattutto perché decisamente prive di qualsivoglia effetto deterrente delle condotte incriminate³³². Meno norme ma più aggressive, dunque, più puntuali ed idonee a prevenire e reprimere una classe sempre più ampia di eventi lesivi dell'ambiente marino, con evidenti e tangibili ripercussioni sulle generazioni presenti e future.

strumentale degno di tutela penale: e, d'altronde, lo stesso conflitto d'interessi economia-ecologia-salute non può essere risolto dall'amministrazione, ma soltanto dalla legge statale che indichi con precisione i limiti del c.d. rischio consentito; 2) per quanto attiene agli scarichi provenienti direttamente o indirettamente da terra, la fissazione di *standards* legislativi di accettabilità, notevolmente più rigorosi degli attuali, che tengano conto non solo della concentrazione ma anche delle quantità di sostanze scaricate, il cui rispetto determini una sicura sfera di liceità penale, ed il cui superamento comporti la responsabilità penale solo nel caso di effettiva lesione o pericolo concreto per la salute umana o per organismi viventi diversi dall'uomo: si tratterebbe di configurare, quindi, due diverse ipotesi delittuose: una più grave, quella a tutela diretta della salute umana, una meno grave, quella a tutela diretta dell'ambiente marino come insieme degli elementi che permettono l'iniziare o lo svolgersi della vita; 3) per quanto attiene, infine, alle immissioni operate da nave nell'ambiente marino di idrocarburi o altre sostanze nocive, invece, indipendentemente dal superamento di *standards* di accettabilità, sarebbe sufficiente la previsione delle due diverse ipotesi delittuose di pericolo concreto o di danno per l'ambiente marino con la possibilità di tener conto, non solo della qualità ma anche della quantità, persistenza e bioaccumulazione delle sostanze sversate in relazione alle capacità di auto depurazione delle acque marine. Ipotesi così formulate, continua l'autore, permetterebbero di restituire alla sanzione penale la sua funzione di *extrema ratio* ed eviterebbero la possibile applicazione dell'oblazione discrezionale che attualmente può consentire non solo una vasta depenalizzazione di fatto, ma anche una mera monetizzazione di beni fondamentali dell'individuo e della collettività con il passaggio dal principio "chi inquina paga" al principio "chi paga può inquinare".

³³² Considerazioni analoghe possono essere rinvenute nel pensiero di tutela espresso da L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op.cit., pp. 76 e da G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, op.cit., pp. 815, in cui gli autori rilevano come le prospettive per i "colletti bianchi" diventano ancora più rosee quando si propone di trasferire in blocco i reati ambientali nel diritto sanzionatorio amministrativo.

4. Tecniche di tutela normativa e struttura dell'illecito penale a difesa dell'ambiente marino.

Prescindendo, per il momento, da un'esegesi puntuale del contenuto precettivo delle singole fattispecie di reato (il tema sarà oggetto di ampia esposizione nel capitolo successivo), è opportuno indirizzare la nostra indagine ad uno schematico esame delle tecniche di tutela normativa a difesa dell'ambiente marino³³³.

Il nostro diritto interno, più o meno corrispondente (come già evidenziato nel primo capitolo) a quanto imposto dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie, sicuramente impone nella strutturazione della fattispecie a tutela penale dell'ambiente marino - e del bene ambiente globalmente inteso - il rispetto dei principi generali cui si ispira il diritto penale sostanziale: a) il rispetto del principio di proporzionalità, per stabilire la

³³³Con riguardo ai modelli di incriminazione e le tecniche di tutela in materia di ambiente e più nel dettaglio in riferimento alla tutela penale dell'ambiente marino si vedano su tutti C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit., pp. 13 e ss.; F. MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, cit., pp. 257 e ss.; ID, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, op. cit., pp. 286-296.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., pp. 79-157.; P. PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, cit., pp. 676-685.; ID, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte I)*, cit., 1991, p. 63; ID, *Il diritto penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, pp. 1149 e ss.; R. BAJNO, A.L. VERGINE, F. MORANDI, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte II)*, cit., p. 71 e ss.; ID, *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, pp. 445 e ss.; ID, *Contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale accessorio*, op.cit., pp. 143-147 L. STILO, *Tutela Penale dell'ambiente: breve introduzione ad un problema irrisolto*, in *Nuov. dir.*, II, 2006, pp. 695 e ss.; A. MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.*, 2004, pp. 2162 e ss.; ID, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, pp. 665 e ss.; M. CATENACCI, *Appunti sulle tecniche incrociate di tutela nel diritto penale dell'ambiente (l. 10 maggio 1976, n. 39, c.d. legge Merli)*, op.cit., pp. 405-407.; ID, *I reati ambientali e il principio di offensività*, op. cit., p. 47-48 .A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, vol. VII, 1993.; G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, pp. 739 e ss.; F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2002, pp. 846 e ss.; ID, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., p. 1118-1120.; C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, cit., pp. 619-620.; V. PLANTAMURA, *Principi, modelli e forme per il diritto penale ambientale del terzo millennio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 1025 e ss.; F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, cit., pp. 466-472.

meritevolezza di tutela penale del bene che si intende proteggere³³⁴; b) il rispetto del principio di tassatività, che non può non riguardare l' "afferrabilità"³³⁵ del bene tutelato, in quanto questa si riverbera sulla stessa determinatezza della fattispecie criminosa³³⁶; c) il rispetto del principio di sussidiarietà³³⁷: l'intervento, quindi, della sanzione penale come *extrema ratio* di tutela; d) il tendenziale rispetto del principio di necessaria offensività (*nullumcrimine sine iniura*)³³⁸.

Ebbene, secondo un *prima* classificazione che tiene conto della *struttura delle fattispecie* a tutela dell'ambiente marino, nella quasi totalità delle riflessioni penalistiche³³⁹ sulla materia ambientale globalmente intesa, si distinguono tre possibili modelli di illecito: 1) il *modello classico del diritto penale*³⁴⁰ ovvero quello dei reati d'evento (dannoso o pericoloso)

³³⁴Così P. PATRONO, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte I)*, op. cit., pp. 68-69.

³³⁵Ancora P. PATRONO, *ult. cit.*, p. 68.

³³⁶Sul principio di tassatività vedi M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., p. XVI-XVII.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., pp. 97 e ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., pp. 41 e ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, op. cit., p. 68.; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 35 e ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, cit., pp. 57 ss. e pp. 99 ss.

³³⁷Con riguardo al principio di sussidiarietà si vedano M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., p. 224.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., pp. 24 e 73.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., pp. 23 e 356-357.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, op. cit., p. 155.

³³⁸Sul principio di offensività si tengano in considerazione le riflessioni di M. GALLO, *Il reato nel sistema degli illeciti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1999, pp. 769 ss.; ID, in *Appunti di Diritto Penale*, vol. II, Parte II, cap. I.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit., p. 512 e ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 327.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, op. cit., p. 203 e ss.; C. FIORE, *Il principio di offensività*, *Indice P.*, 1994, pp. 280.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, cit. pp. 209 ss., 242 ss., 245 ss., 279 ss.

³³⁹Cfr. L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, cit., p. 84-93.; V. PLANTAMURA, *Principi, modelli e forme per il diritto penale ambientale*, op. cit., p. 1037-1057.; F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, op. cit., pp. 859-859.

³⁴⁰Come è noto, però, da tempo la dottrina più attenta si veda A. MANNA, *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, 851, ha sottolineato quali siano le controindicazioni che incontra l'applicazione, proprio nel settore ambientale, del modello classico del diritto penale: limiti che attengono alla difficoltà dell'accertamento del nesso causale, tra la condotta del soggetto attivo e l'evento di danno ambientale. Si noti bene, questa dottrina rileva come la situazione non migliorerebbe se, invece di eventi di danno, fossero previsti eventi di pericolo: questa opzione sarebbe più corretta in quanto, in settori come quello ambientale, attendere il momento dell'effettiva lesione del bene è sicuramente "troppo tardi", per una adeguata tutela del bene stesso, essendo più opportuno, invece, anticipare la soglia di punibilità, alla sola messa in pericolo del bene. Ed ancora vedi. G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, cit., p. 738.; *Contra* nel senso di ritenere opportuno l'inserimento di

che comporterebbe l'eliminazione di ogni riferimento alla funzione amministrativa³⁴¹; 2) il modello di diritto penale sanzionatorio³⁴² ovvero quello dei reati di pericolo astratto/presunto, modello per sua natura associato ad ipotesi contravvenzionali e non delittuose, tipico della legislazione speciale, dove la condotta tipica si esaurisce nella violazione di norme amministrative o di provvedimenti delle P.A. e prescinde dalla verifica di un evento di danno o di pericolo concreto³⁴³; 3) il modello parzialmente sanzionatorio o interattivo ovvero una sorta di modello misto in cui trova unione il modello classico con quello sanzionatorio, da cui si ottiene un ibrido, in cui è presente l'evento dannoso - o, ancora meglio, pericoloso - , ma è presente, altresì, il legame con il diritto amministrativo, per cui la condotta disobbediente rispetto al precetto amministrativo (che, chiaramente, si presume pericolosa per l'interesse protetto) diviene modalità, essenziale, della lesione del bene³⁴⁴.

fattispecie di reato di pericolo concreto cfr. F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 859 in cui l'autore rileva come "l'esigenza di politico-criminale di rafforzare la tutela dell'ambiente apra la strada per l'allestimento di reati di pericolo concreto tesi a rafforzare l'effetto di prevenzione generale negativa del diritto penale dell'ambiente".

³⁴¹ Come esempi di reati a tutela dell'ambiente marino di evento dannoso si ricordano i già citati (v. nota 341) Art. 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette": "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuoridai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da un mese a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»; Art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" introdotti dal decreto legislativo n. 231/2011. Ed ancora gli artt. 734 c.p. "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali", 635 c.p. "Danneggiamento", nonché le ipotesi di cui agli articoli 434 comma 2, e 449 c.p. di disastro ambientale, doloso e colposo.

³⁴² La recente dottrina lo ritiene il modello ingiunzionale più adeguato alla tutela dell'ambiente, sorto per bypassare i citati problemi legati all'accertamento del nesso di causalità, tra la condotta del soggetto attivo e l'evento (dannoso o pericoloso) costitutivo di reato, si veda P. PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, cit., p. 682. Uno dei tanti esempi può essere rinvenuto nell'art. 137, comma 13, TUA.

³⁴³ Così L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 85.

³⁴⁴ V. PLANTAMURA, *Principi, modelli e forme per il diritto penale ambientale del terzo millennio*, cit., p. 1050.

Tradizionalmente, le tecniche poste a tutela del bene ambiente - genericamente inteso - e delle sue connesse ramificazioni (*habitat marino*) sono costruite come appendicisanzionatorie di complessi di precetti e procedure amministrative³⁴⁵ (c.d. funzione sanzionatoria del diritto penale rispetto al diritto amministrativo³⁴⁶): la tipicità penale finisce spesso con l'assumere i caratteri di una "tipicità formale, destinata ad appiattirsi sulla violazione della normativa amministrativa di settore"³⁴⁷. Cosa ne consegue?

Con l'eccezione delle fattispecie esplicitamente previste dal nostro codice penale, qualificabili come reati danno³⁴⁸, i reati ambientali posti a tutela dell'*habitat marino* assumono la struttura dei reati di pericolo astratto o presunto³⁴⁹, secondo i canoni del modello

³⁴⁵ In tal senso si esprime C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, op. cit., p. 13. Ed ancora M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, cit., p. 47.; R. BAJNO, *Contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale accessorio*, op.cit., p. 145.; A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, op. cit., p. 757.; P. PATRONO, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte I)*, op. cit., p. 68-69.; ID., *Il diritto penale dell'ambiente. Rilevi critici e linee di politica criminale*, cit., pp. 1148-1149.; C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, op. cit., p. 619.; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, cit., pp. 1118-1119.

³⁴⁶ A riguardo si vedano le considerazioni di T. PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, cit., pp. 670 e ss.; E. CAPACCIOLI-F. DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')*. Parte generale e diritto amministrativo, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, I, Torino, 1980, 257.

³⁴⁷ Così F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, Annali, II, tomo 2, Milano, 2008, p. 1154; F. MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, cit., p. 294.

³⁴⁸ Dell'ampia bibliografia in tema di reato di danno si vedano su tutti F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1926. Per una classificazione delle fattispecie v. *supra* nota 348.

³⁴⁹ Si veda su tutti M. GALLO, *I reati di pericolo*, Napoli, 1969, pp. 3 e ss. Considerato come in altre fattispecie di pericolo non si richieda che dalla condotta dell'agente sia scaturita una concreta situazione di pericolo per un bene giuridico determinato - situazione che costituisce un risultato della condotta e, quindi, un evento -, ma soltanto una generica attitudine della condotta a ledere beni giuridici di un certo tipo (il pericolo rappresenta dunque soltanto una qualificazione della condotta) l'illustre maestro ritiene che "nelle ipotesi in cui il pericolo costituisce una mera qualificazione della condotta, il suo accertamento dovrebbe avvenire astraendo (cioè prescindendo) da un complesso di circostanze normalmente implicate nel giudizio di pericolo: anzitutto le circostanze verificatesi successivamente all'azione, in secondo luogo le circostanze che non erano conoscibili da un osservatore collocato nella stessa posizione sociale e professionale dell'agente (e che egli in concreto non ha conosciuto)": ne discende la categoria dei reati di pericolo astratto. Lo stesso autore del resto nega la possibilità di un discorso impostato sul pericolo presunto, in quanto deve ritenersi penalmente irrilevante un fatto che, pur conforme allo schema descrittivo dell'illecito, sia nondimeno privo di contenuto lesivo: ciò muovendo da una particolare interpretazione dell'art. 49, 2° comma.

*sanzionatorio puro*³⁵⁰, incriminando condotte che nei fatti potrebbero non pregiudicare il bene giuridico tutelato: ad esempio perché l'attività non autorizzata non comporta di fatto immissioni nocive, o perché la data immissione oltre i valori soglia non è di per sé idonea a danneggiare il bene, ma solo a metterlo in pericolo in un orizzonte temporale più lontano, unitamente ad una indeterminata serie di condotte analoghe, antecedenti, concomitanti e successive poste in essere da svariati soggetti³⁵¹.

I reati di pericolo astratto (*rectius* il modello sanzionatorio) a tutela dell'ambiente marino sono poi ulteriormente suddivisibili - sulla scorta di una seconda classificazione che omogeneamente garantisce la normativa penale ambientale nella sua globalità³⁵² - in tre

Ed ancora G. DELITALA, *Reati di pericolo*. In *Studi Petrocelli*, III, Milano 1972.; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale* 1977, pp. 175 e ss.; ID., *La tipicizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984. V. PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica del reato di pericolo*, Jovene, Napoli, 1975.; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, 1990.; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, pp. 689 e ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., pp. 338 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, op. cit., pp. 222 e ss.; M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di G. MARINUCCI*, II, Milano, 2006, 1415.; A. MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Questione giustizia*, 2001, pp. 438 ss.

³⁵⁰Così lo definisce L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, op. cit., p. 85.

³⁵¹ Per conclusioni analoghe vedi A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, op. cit., p. 9-10 in cui l'autore rileva come "...i danni all'ambiente, almeno nella generalità dei casi, derivano non tanto dalla singola condotta inquinante, ma piuttosto dagli effetti cumulativi di una pluralità di condotte reiterate nel tempo: ciò renderebbe del tutto legittimo o, in certi casi, addirittura necessario il ricorso al "famigerato" schema della presunzione di pericolo."

³⁵² Sul punto vedasi le considerazioni di R. BAJNO, A.L. VERGINE, F. MORANDI, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare (Parte II)*, op. cit., pp. 74-75. L'autore sottolinea come, con riferimento alla tecnica di "confezione" delle norme ed in particolare di quelle incriminatrici, la legge sul mare in specie, ma, invero, la normativa ambientale nella sua globalità, possiede praticamente tutti i difetti che vengono segnalati come i più gravi fra quanti possono affliggere un testo normativo: articoli lunghi e farraginosi, disposizioni costellate di termini non usuali, norma prive di ogni relazione con il testo nel quale sono inserite, rinvii del tutto generici o a disposizioni che a loro volta rinviano ad altre norme, abrogazioni tacite o implicite, termini impiegati non nella loro accezione corrente o che, nell'ambito dello stesso testo normativo, siano utilizzati per indicare concetti distinti o termini differenti impiegati per indicare il medesimo concetto: un esempio, nel titolo V della legge 979/82 si impiega indifferentemente, per indicare, si presume, la stessa condotta fisica, immissione (art. 15), scarico (art. 15), versamento e sversamento (art. 16); nell'art. 17, invece, al comma 1, si descrive una condotta che sarà sanzionata secondo quanto stabilito nel successivo art. 20 ed al comma 2 si sanziona una condotta che sarà descritta al successivo art. 19 e che non ha assolutamente nulla che vedere con quella di cui al comma 1. Ed ancora su tutti A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, cit., p. 667.

tipologie³⁵³, a seconda che *la condotta incriminata* (immissione, scarico, omesse comunicazioni e denuncia, danneggiamento, ecc.) *abbia ad oggetto*: 1) l'esercizio di attività in violazione della sottesa disciplina amministrativa; in particolare, in assenza del prescritto provvedimento amministrativo (autorizzazione all'esercizio di una determinata attività), o in difformità dalle prescrizioni ivi contenute, o in caso di mancata previa comunicazione o notifica alle autorità di controllo della attività intrapresa o da intraprendere³⁵⁴; 2) il superamento di valori di soglia predeterminati dalla legge statale, o regionale, o prefissati da autorità amministrative³⁵⁵; 3) la mancata collaborazione con le

³⁵³Per una classificazione secondo questo tipo con riferimento ai reati ambientali globalmente intesi vedi C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, op. cit., p. 14.

³⁵⁴Ad esempio art. 137, comma 13, TUA: " Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente". Art. 8, 1° e 2° c., D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 : "Intenzionali versamento o causazione di sversamento, nel mare (acque interne compresi i porti, acque territoriali, alto mare, stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, zona economica esclusiva o zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale), delle sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31/12/82 n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6/7/83 (le condotte ivi descritte sono punite se poste in essere altresì con colpa);

³⁵⁵Ad esempio in materia di pesca marittima è solitamente frequente art. 7 del D. Lgs. n. 4 /2012 lett. a, b, e c) secondo cui è fatto divieto di "Detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore". E' altresì previsto che "In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. Si noti come la detenzione e commercializzazione di novellame, regolata e punita dal D. Lgs n. 4 /2012 costituisce tuttora reato, non essendo ricompresa nei reati alimentari, ed avendo riguardo la sua repressione alla tutela dell'ambiente in senso ampio e, più in particolare, alla protezione delle risorse biologiche e marine ed all'attività della pesca (cfr. in tal senso, Cass. sez III del 19/2/01 n. 6584, C.P. 2002, p. 779, n. 221; si veda poi Cass. sez. III del 3/07/07 n. 39345 "In materia di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, deve essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale che consente l'applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di tolleranza"; da ultimo Cass. 10/3/05 n. 14281 "In tema di disciplina della pesca, il reato di cui agli art. 15 e 24 della l. 14/7/65 n. 963, divieto di detenzione di novellame di qualunque specie marina vivente o di specie di cui sia vietata la cattura in quantità eccedente quella consentita, è ascrivibile anche al commerciante, a condizione che presso lo stesso sia rinvenuto l'intero pescato, atteso che diversamente non sarebbe

autorità di controllo, nelle forme della omessa predisposizione di strumenti di monitoraggio o della tenuta o comunicazione o notifica di dati utili a verificare l'esistenza di requisiti o a ricostruire la liceità o meno delle immissioni, scarico ecc.³⁵⁶

Ai tre modelli appena citati sfuggono taluni reati codicistici (di danno)³⁵⁷ nonché innumerevoli illeciti amministrativi³⁵⁸ in materia di inquinamento del mare causato da

possibile individuare la quantità complessiva del pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% di novellame". In dottrina vedi SOTIS - BOSI, Il bizzarro caso dei pesci "in malampartem". Osservazioni in tema di pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell'atto amministrativo (di favore) contrario alla legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastante con il diritto comunitario, cit., p. 17 e ss.

³⁵⁶Ad esempio art. 25, 3° comma, D.lgs. 196/05 (modif. da D.lgs. 187/08): "Il comandante della nave, l'armatore o il proprietario che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1 ("Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato Allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obblighi derivanti dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale"), è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032."; Ed ancora l'art. 25, 4° comma, D.lgs. 196/05 (modif. da D.lgs. 187/08): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, il proprietario, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, ("L'armatore, l'agente, il comandante o il proprietario di una nave, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.; L'armatore, l'agente, il comandante, il proprietario di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.; L'armatore, l'agente, il comandante o il proprietario della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.") dall'articolo 17, comma 1 ("Omessa comunicazione all'autorità marittima competente di qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti, nonché qualsiasi perdita di prodotti inquinanti"), e dall'articolo 19 ("Omessa collaborazione con l'autorità marittima competente, nei casi di incidente in mare, nelle misure per la protezione dell'ambiente marino e costiero") ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro 2.582 a euro 15.493". Art. 29, 2° comma, D.lgs. 24/3/11 n. 53: "Omessa informazione delle anomalie che possono costituire una minaccia per l'ambiente marino"; Art. 10, 4° comma, L. 157/09: "Effettuazione, senza preventiva denuncia all'autorità consolare e/o al Ministero degli affari esteri, di un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2/11/01 o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo".

³⁵⁷ In particolar modo il riferimento è ai nuovi reati di cui agli artt. 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733-bis "Distruzione o

navi³⁵⁹, tutela del patrimonio subacqueo³⁶⁰ e di pesca marittima³⁶¹, le cui tecniche di tutela confermano esplicitamente la bontà della classificazione appena sopramenzionata ed avente come presupposto di base l'oggetto della condotta incriminata.

deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" introdotti dal decreto legislativo n. 231/2011, ove il richiamo esplicito per quanto ci interessa in questa sede è alle 27 Aree Marine Protette istituite in Italia. Ed ancora gli artt. 734 c.p. "*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*", 635 c.p. "*Danneggiamento*", nonché le ipotesi di cui agli articoli 434 comma 2, e 449 c.p. di disastro ambientale, doloso e colposo. Di questi tratteremo diffusamente nel capitolo che segue.

³⁵⁸In dottrina cfr. T. PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, cit., pp. 670 e ss.; E. CAPACCIOLI-F. DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell')*. Parte generale e diritto amministrativo, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, I, Torino, 1980, 257.

³⁵⁹Violazioni relative all'inquinamento del mare causato da navi punite con sanzione amministrativa: art. 12, comma 1 (sost. da art. 5, comma 1 c. lett. e, L. 19/10), D.P.R. 504/78 : "Violazione, da parte del proprietario della nave, dell'obbligo di cui all'art. 6, 1° c (modif. da l. 19/10), D.P.R. 504/78 (= " Le navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo")"; Art. 29, 2° comma, D.lgs. 24/3/11 n. 53: "Omessa informazione delle anomalie che possono costituire una minaccia per l'ambiente marino".

³⁶⁰Violazioni punite con sanzione amministrativa delle norme di tutela delle riserve marine: art. 30 della L. 31/12/82 n. 979 "Violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nei decreti di costituzione delle riserve marine".

³⁶¹Sul tema delle violazioni in materia di pesca marittima, punite con la sanzione amministrativa si veda su tutti l'art. 10 del nuovo D. Lgs. n. 4/2012 secondo cui al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: "a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità; b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale; n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; t) intralciare

E' necessario compiere a questo punto un passo ulteriore anche al fine di introdurre *ratio iuris*il contenuto del capitolo successivo.

Il modello sanzionatorio fondamentale³⁶², sul quale risultano costruite e tipizzate la quasi unanimità³⁶³ delle disposizioni penali in materia di tutela dell'ambiente marino, risulta caratterizzato dalla configurazione di fattispecie contravvenzionali³⁶⁴, punite spesso con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Tali disposizioni sorgono come violazione di precetti amministrativi e non come aggressione diretta di beni preesistenti all'attività normativa: non si incrimina, infatti, chi danneggia l'ambiente marino, alterando la qualità delle acque del mare o causando la moria ed estinzione di pesci, bensì chi scarica senza autorizzazione o chi immette sostanze oltre certi valori di soglia, di per sé non immediatamente e necessariamente lesivi di una certa qualità delle acque o della vita dei pesci ³⁶⁵. Così intesa la fattispecie contravvenzionale ben si installa, come già visto, nella strutturazione della gran parte dei reati a tutela dell'ambiente marino (reati di pericolo astratto imperniati su superamento di valori soglia o su inosservanza di procedure e precetti amministrativi) e quindi

l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06".

³⁶²Per un'ampia bibliografia sul tema v. capitolo successivo.

³⁶³Costituiscono eccezioni le previsioni codicistiche (v. *supra* nota. 351) nonché il reato in materia di tutela del patrimonio subacqueo di cui all'articolo 10, 7° comma della L. 157/09, secondo cui è punibile con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da euro 50 a euro 500 "L'introduzione o il commercio nel territorio dello Stato di beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2/11/01 o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo".

³⁶⁴A riguardo si veda A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, op. cit., p. 757.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, cit., pp. 675 e ss., il quale rileva come "In Italia si utilizza a preferenza il modello del reato contravvenzionale, e ciò per una ragione fondamentale, in quanto esso dà la possibilità di punire anche a titolo di colpa, quindi, sotto questo profilo, appare ben difficile rinunciarvi".

³⁶⁵Così con riferimento ai reati ambientali largamente intesi C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit., p. 19.

dell'ambiente globalmente inteso. Tuttavia la fattispecie contravvenzionale provoca notori problemi di ineffettività sia delle garanzie processuali che di quelle fondamentali (di diritto penale sostanziale) presenti nel nostro ordinamento giuridico.

Da un lato preclude, infatti, l'esercizio di alcuni mezzi di prova (intercettazioni 266 ss. c.p.p.), concede l'opportunità quanto mai nota di poter estinguere il reato e venir fuori dal processo attraverso lo spontaneo pagamento in tutta o in parte, della sanzione penale pecuniaria (artt. 162 e 162-bis c.p.)³⁶⁶, comporta termini di prescrizione più brevi (quattro anni aumentabili a cinque in caso di atti interruttivi, con l'esclusione dell'operatività di termini più lunghi per la recidiva, applicabile a sua volta solo per i delitti art. 99 c.p.).

Dall'altro lato la forma contravvenzionale porta con sé la mancata rilevanza del delitto tentato³⁶⁷, in quanto la lettera dell'art. 56 c.p. esclude che possa darsi tentativo di contravvenzione, e dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'equiparazione, di regola, del dolo alla colpa, salvo ipotesi contravvenzionali che presentano struttura unicamente dolosa³⁶⁸. Ebbene, premessi questi rilievi *de jure condito* e considerata ormai la quasi unanimità della giurisprudenza costituzionale nel ritenere l'ambiente non tanto una

³⁶⁶ Art.162 Oblazione nelle contravvenzioni: *"Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (c.p.p.492), ovvero prima del decreto di condanna (c.p.p.460), una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato"*. Art.162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative: *"Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato"*. In dottrina in tema di oblazione si veda su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale, IV, Della estinzione del reato e della pena*, Torino, 2006, P. 95-110.

³⁶⁷ Su tutti vedi M. GALLO, *Appunti di diritto penale, III, Le forme di manifestazione del reato*, Giappichelli, Torino, 2003.

³⁶⁸ A riguardo vedi su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale, III, op. ult. cit.*, p. 111; M. TRAPANI, *La divergenza tra "voluto" e "realizzato"*, cit., p. 284.

materia, quanto piuttosto un valore costituzionale primario e trasversale che inglomera in sé i più svariati utilizzi delle risorse naturali presenti nel nostro sistema (ambiente marino)³⁶⁹, appare ancor più incontestabile al di là di ogni ragionevole dubbio ritenere - in una prospettiva *de iure condendo* e dato assoluto rilievo alle continue pressioni dell'Unione Europea e delle Comunità internazionali - quanto mai attuali le nostre considerazioni a chiosa del paragrafo che ci ha preceduti. Considerazioni orientate verso l'adozione di standard ambientali sempre più rigorosi per l'*habitat* marino³⁷⁰, presidiati da sanzioni penali sempre più rigidee preordinate da fattispecie a carattere delittuoso: non da ultimo siffatta esigenza trova aperto riscontro nella formulazione degli artt. 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" introdotti dal decreto legislativo n. 231/2011, e dal nuovo riassetto normativo-sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 4 del 2012, segno dell'indiscutibile necessità di colpire più severamente (sul piano della pena) e con un maggiore effetto deterrente (sul piano processuale) condotte di particolare gravità tese a modificare, deteriorare e distruggere habitat marini di straordinaria ricchezza per la pluralità di specie faunistiche e floreali di cui sono popolati: un patrimonio nazionale e mondiale da preservare per noi e per le generazioni future.

Si tratta ora di verificare come i principi *astratti* cui si ispira la tutela penale dell'ambiente marino trovino in concreto attuazione nel nostro ordinamento giuridico.

³⁶⁹Corte cost. n. 367/2007 e n. 378/2007; Corte cost. n. 62/2008 e n. 214/2008.

³⁷⁰Corte cost. n. 104/2008, n. 12/2009 e n. 61/2009.

CAPITOLO IV

DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE MARINO :

PROFILI SANZIONATORI.

Sommario: 1. Le fattispecie relative all'inquinamento del mare causato da navi. 2. I reati e gli illeciti amministrativi in materia di pesca marittima. 3. Reati in materia di tutela del patrimonio culturale subacqueo. Violazioni delle norme a tutela delle riserve marine e della pescasportiva, ricreativa e subacquea. 4. Le fattispecie codicistiche a tutela dell'habitat marino.

1. Le fattispecie relative all'inquinamento del mare causato da navi.

Iniziando con il passare in esame la specifica risposta sanzionatoria approntata a tutela dell'*habitat* marino, pare utile prendere le mosse dalla fattispecie penale contenuta dall'art. 137 comma 13 TUA incriminante lo scarico in mare, da parte di navi e aeromobili, di sostanze o materiali per i quali sia imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia³⁷¹. L'art. 137, comma 13, dispone che *“Si applica sempre la pena dell'arresto da due*

³⁷¹Con riferimento alle fattispecie di reato riguardanti l'inquinamento del mare causato da navi vedi le considerazioni di A. DI AMATO, *Trattato di diritto penale dell'impresa*, op. cit., pp. 325-327; L. BISORI, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di Fausto Giunta, seconda edizione, 2007, CEDAM.; L. PRATI- G. GALOTTO, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo, La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma*, Testo Unico Ambientale, IPSOA, 2008.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, op. cit., pp. 84-86.; L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 390-396.; F. ANTOLISEI, *Reati Ambientali*, in *Manuale di Diritto Penale, Leggi complementari*, Tomo II, Parte III, 2008, pp. 469 e ss.; BAJNO, VERGINE, MORANDI, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare*, op. cit., pp. 71 e ss.; C. ANGELONE, *Le pene accessorie nel diritto penale della navigazione*, in *Riv. pen.*, 1988, pp. 9 e ss.; G. AMENDOLA, *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Giuffrè, Milano, pp. 75 e ss.; ID, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Giuffrè, 1989. A. L. VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, vol. VII, 1993.; ID, *Rifiuti e scarichi: profili sanzionatori*, in *Ambiente e Sviluppo*, n.5/2006, pp. 477 e ss.

mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente"³⁷². In merito alla struttura della fattispecie criminosa occorre innanzitutto soffermarsi sulla nozione di "scarico". A riguardo la dottrina più attenta³⁷³ ritiene che, nell'ambito della specifica normativa - connotata da forte tecnicismo - dovrebbe utilizzarsi la definizione data dalla lettera ff) dell'art. 74 TUA, in forza della quale per scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore"³⁷⁴; ma poiché la definizione richiede ulteriormente anche che le acque confluiscano "sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria", risulta evidente come il termine scarico non possa essere inteso *strictosensu* alla stregua del termine analogo di "sversamento"³⁷⁵. Quanto all'individuazione delle sostanze e dei materiali vietati, la norma

³⁷²Il testo della norma ricalca l'art. 59, comma 11, del D.Lgs n. 152/1999 che ripropone, con l'aggiunta di una clausola, l'art. 24 bis della legge n. 319/1976, il quale disponeva che "Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione". Il fatto punito è dunque lo sversamento derivante da navi o aeromobili di sostanze per le quali vige un divieto assoluto di immissione nel mare ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e ratificate dal nostro paese. La disposizione del secondo periodo si riferisce all'esiguità della condotta come causa di esclusione della responsabilità: non tutti gli sversamenti sono cioè di per sé punibili ai sensi dell'art. 13, comma 13, TUA, ma solo nella misura in cui superino una quantità minima tale per cui i processi chimici, biologici e fisici naturali de mare non riescano a rendere quella sostanza rapidamente innocua. Resta però sempre fermo l'obbligo di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

³⁷³Vedi le riflessioni di R. SALOMONE, *Tutela delle acque*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, a cura di Astolfo Di Amato, pp. 325-327. Dello stesso avviso L. BISORI, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, cit., p. 91.

³⁷⁴Art. 74 TUA "Definizioni".

³⁷⁵Scarico accidentale o illegale, in mare o in terraferma, di liquidi tossici o inquinanti

opera un rinvio recettizio³⁷⁶ integrale a quanto espressamente disposto dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia ed in particolare alla Convenzione internazionale di Londra del 2 novembre 1973 (c.d. MARPOL 73, ratificata con legge 662/1980) ed al Protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978 (c.d. MARPOL 78, ratificata con legge 438/1982)³⁷⁷.

Altro elemento fondante la struttura dell'illecito, su cui concentrare l'attenzione, è l'inciso del secondo periodo secondo cui è punito lo scarico " *salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente*".

Parte della dottrina³⁷⁸ ritiene che a fronte di una previsione generale di divieto di scarico di sostanze la cui pericolosità sia scientificamente acquisita in linea astratta, così da determinarne l'inserimento negli elenchi internazionalmente accettati, la disposizione limita l'efficacia di quella presunzione *iuris tantum* di pericolosità mediante la previsione di una *speciale esimente*³⁷⁹, fondata sul duplice requisito della *non nocività dello sversamento* (in ragione della sua esiguità quantitativa e della conseguente rapidità della innocuizzazione naturale che si verifica in mare), e della esistenza di *una previa autorizzazione* allo scarico³⁸⁰. Tale clausola darebbe vita ad un originale modello di

³⁷⁶In tema di rinvio recettizio e formale vedi su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, op. cit., pp. 60-66.

³⁷⁷Va ricordato che ad entrambe tali Convenzioni - la seconda integrativa e modificativa della prima - l'Italia ha dato attuazione anche mediante la legge 979/1982, che non è stata abrogata né dal D.Lg. 152/1999, né dal TUA. Trattasi ad ogni modo delle sostanze inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla sopra citata Convenzione Marpol.

³⁷⁸C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, op. cit., p. 84; L. BISORI, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, op. cit., pp. 90 e ss.

³⁷⁹In tema di scriminanti ovvero cause di giustificazione ovvero *elementi negativi del fatto* si veda su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, *Il Reato*, Parte I, *La Fattispecie Oggettiva*, cit., pp. 179-281.

³⁸⁰Così L. BISORI, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, cit., p. 90-91. L'autore sottolinea come " *in tal modo il legislatore dimostra di non voler rinunciare alla tutela concorrente anche di un interesse strumentale di gestione della risorsa marina da parte della P.A., ponendo quale ulteriore condizione di liceità il dato formale del titolo abilitativo: tale limitazione dovrebbe porre al riparo dal pericolo di agevoli elusioni del divieto sostanziale sanzionato, imponendo comunque un adeguato monitoraggio da parte della P.A.*".

incriminazione, che esclude dal novero delle condotte astrattamente punite quelle che si concretino in micro-offese di breve durata, sempre che sussista una previa autorizzazione³⁸¹. Altra autorevole dottrina, che in effetti pare quella maggiormente condivisibile, ritiene viceversa che le previsioni contenute nella clausola in oggetto non siano altro che gli *elementi di fattispecie negativamente costruiti*³⁸²: perché si realizzino tutti i requisiti tipi del reato, sarà necessario escludere che i prodotti sversati siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare, ed inoltre che esista una preventiva autorizzazione³⁸³. La mancanza di autorizzazione (come allo stesso modo lo sversamento entro determinate soglie imposte dal legislatore) amministrativa contribuisce a definire il fatto che costituisce il reato; si colloca come elemento del fatto costruito negativamente: è la sua assenza a dare “*materia*” al divieto, cosicché la sua presenza esclude già la stessa tipicità del fatto³⁸⁴.

Con riferimento a tale modello di incriminazione, si è ritenuto poi³⁸⁵ che esso integri la struttura tipica dei reati di pericolo concreto, che tutela direttamente (e solo molto parzialmente in via mediata) il bene finale tutelato della salubrità dell’ambiente marino, la cui condotta dev’essere connotata di una specifica ed effettiva idoneità lesiva. A ben

³⁸¹Così C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’Ambiente, op. cit.*, p. 85

³⁸²Per un’ampia disamina sul contenuto degli elementi positivi costruiti negativamente e la differenza con gli elementi negativi, coincidenti con le c.d. scriminanti si veda su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale, Vol. II, Il Reato, Parte I, La Fattispecie Oggettiva, cit.*, pp. 144-147. Ed ancora si veda M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, cit.*, p. 501.

³⁸³Per procedere a tale accertamento, risulta indispensabile l’apporto di consulenze tecniche in grado di stabilire il concreto impatto delle sostanze sull’equilibrio biologico dell’ambiente marino. Occorre osservare, inoltre, come le sostanze in oggetto non potranno essere sottoposte al divieto assoluto di sversamento, poiché la norma contempla (dopo tale tassativa preclusione) una ipotesi di preventiva autorizzazione. A tal riguardo R. SALOMONE, *Tutela delle acque, op. cit.*, p. 327 evidenzia “*come - essendo impossibile trovare una conciliazione fra i due concetti, diametralmente opposti in una logica scala di valori - occorra pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata della clausola: apparirà dunque in linea con lo spirito di conservazione legislativa concludere come l’inciso debba intendersi riferentesi a sostanze sottoposte, per le convenzioni internazionali, al semplice divieto di sversamento*”.

³⁸⁴Diffusamente sul tema M. MANTOVANI, *L’esercizio di un’attività non autorizzata*, 2003.; N. MAZZACUVA, *Le autorizzazioni amministrative e la loro rilevanza in sede penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1976, p. 224.

³⁸⁵In tal senso L. BISORI, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, cit.*, pp. 35 e 90 e ss.

vedere, però, si è rilevato come ³⁸⁶ il giudice non sia chiamato, per così dire, “in positivo” a verificare che lo scarico delle sostanze vietate sia concretamente pericoloso, quanto, in negativo, e verosimilmente su allegazione dell’imputato, che, eccezionalmente, il fatto sia sostanzialmente inoffensivo. Si sostiene quindi che il legislatore si sia discostato dal modello di illecito su base di reato di pericolo concreto, a vantaggio di un reato di pericolo astratto *sui generis*, suscettibile di prova contraria limitatamente ad una classe di fatti³⁸⁷, e sull’ulteriore presupposto di una previa autorizzazione, che a rigore nulla aggiunge o toglie alla offensività della condotta rispetto alla salubrità delle acque³⁸⁸.

Da un punto di vista processuale, infine, ove si ritenga che la previsione della seconda parte della fattispecie configuri una esimente in senso proprio, spetterà all’imputato di dar prova della ricorrenza dei relativi requisiti ed in particolare della innocuità dello sversamento; viceversa, ove si reputi - come in effetti pare preferibile - che essa appartenga in negativo alla descrizione dell’illecito, l’onere della prova spetterà alla pubblica accusa³⁸⁹.

³⁸⁶Così C. RUGA RIVA., *Diritto penale dell’Ambiente, cit.*, p. 85.

³⁸⁷Con riferimento ad un’interpretazione dei reati di pericolo astratto che in linea generale consenta all’imputato di provare l’insussistenza in concreto del pericolo vedi M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, cit.*, p. 1438 e ss.; M. GALLO, *Reati di pericolo, cit.*, pp. 3 e ss.

³⁸⁸Ancora C. RUGA RIVA., *Diritto penale dell’Ambiente, op. cit.*, p. 85. L’Autore sottolinea come in effetti, ancora una volta, l’autorizzazione serve a tutelare l’interesse strumentale della pubblica amministrazione al controllo su scarichi potenzialmente pericolosi. La peculiarità della fattispecie in esame consiste nel fatto che i due interessi (del bene ambientale in sé e di quello strumentale della P.A.) emergono autonomamente nel tipo, l’uno come parametro di tipicità, l’altro di liceità: sicché lo scarico senza previa autorizzazione viene punito quand’anche innocuo, per contro l’autorizzazione non scrimina lo scarico non innocuo.

³⁸⁹Con riferimento ad ulteriori aspetti processuali strettamente collegati all’art. 137, comma 13, TUA, occorre tenere in considerazione le previsioni normative di cui agli artt. 139 e 140 del TUA. L’art. 139 TUA “*Obblighi del condannato*” dispone che “*Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino*”. L’art. 140 TUA “*Circostanza attenuante*” prevede che “*Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi*”. Trattasi di una circostanza attenuante speciale, ad effetto speciale, che dunque si aggiunge, sostituendola, alla circostanza comune prevista dall’art. 62, n. 6, c.p.

La fattispecie contravvenzionale è punita con la sola pena detentiva dell'arresto da due mesi a due anni.

L'art. 137 comma 13 TUAva coordinato, oggi, con le fattispecie dolose e colpose³⁹⁰ contenute nel D.L.vo 6 novembre 2007, n. 202 (artt. 8 e 9) dal titolo "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni"³⁹¹, relative all'inquinamento provocato da navi³⁹² ed attraverso le quali viene incriminato lo sversamento in mare di sostanze vietate, salvo sia effettuato nel rispetto delle condizioni indicate negli allegati alla Convenzione Marpol³⁹³.

L'art. 8 del citato decreto disciplina la fattispecie contravvenzionale denominata "inquinamento doloso"³⁹⁴, che punisce con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro il Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera, che dolosamente violi il divieto di versare in mare le sostanze definite come inquinanti

³⁹⁰Con riferimento a queste fattispecie criminosi si vedano le considerazioni di L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente, cit.*, pp. 391-393.; F. ANTOLISEI, *Reati Ambientali, cit.*, p. 506-507. Ed ancora sulle norme penali per la difesa del mare cfr. P. PATRONO, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare*, in *Dir. pen. econ.*, 1991, pp. 1054 e ss.; V. MAGNINI, *Commento art. 17 l. 31 dicembre 1982, n. 979*, in Giunta (a cura di), *Codice commentato*, CEDAM, 2° Edizione, 2007 pp. 538 e ss.; V. VALENTE, *La tutela del mare contro l'inquinamento da scarichi operati da navi*, in *Giur. Merito*, 1986, IV, pp. 25 e ss.

³⁹¹Le disposizioni penali sono indicate negli articoli 15-24 contenuti nel titolo IV della legge 979/82: gli articoli 16, 17 primo comma e 20 sono stati espressamente abrogati dall'art. 14 del D.L.vo 202/07. La legge prescrive inoltre l'obbligo formale, per le navi italiane, della tenuta di un "registro degli idrocarburi" nel quale devono essere effettuate tutte le prescritte annotazioni in caso di sversamento o perdita di idrocarburi: il registro deve essere tenuto nel rispetto delle formalità indicate nell'articolo 19 che, nel primo comma, ne prevede l'obbligo di tenuta. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 comporta, per il comandante della nave, l'irrogazione, in alternativa, dell'arresto o dell'ammenda così come stabilito dall'articolo 17, comma secondo. L'art. 21 prevede poi, in relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal titolo IV, fatto salvo quanto disposto dall'art. 185 c.p., l'obbligo di rifusione allo Stato delle spese di pulizia delle acque e degli arenili e di risarcimento dei danni arrecati alle risorse marine, per il comandante ed il proprietario della nave o l'armatore della nave in solido tra loro.

³⁹²La disciplina concernente lo scarico da terra in mare ovvero lo scarico di rifiuti provenienti da terra a mezzo navi, precedentemente contenuta nel D. Lgs. n. 22/1997 e, più in particolare, nel D. Lgs. n. 152/1999, è ora prevista dagli articoli 133-140 del TUA.

³⁹³Si ricorda come alla Convenzione Marpol sia stata data attuazione mediante la legge n. 979/82 recante "Disposizioni per la difesa del mare" tuttora in vigore.

³⁹⁴Per una lettura del testo integrale del suddetto articolo vedi *supra* Cap. I par. 4, p. 50.

dagli allegati I e II della Convenzione MARPOL, o di causare lo sversamento di dette sostanze. Le medesime pene si applicano ai membri dell'equipaggio, al proprietario ed all'armatore della nave, qualora il fatto sia avvenuto con il loro concorso: resta ben chiaro che secondo quanto previsto dai criteri generali in tema di concorso di persone nel reato³⁹⁵, non può tuttavia escludersi la responsabilità di soggetti diversi che abbiano materialmente contribuito alla causazione del fatto³⁹⁶. Il riferimento espresso ai soggetti in precedenza indicati evidenzia la natura di *reato proprio*³⁹⁷ della violazione in esame.

Il secondo comma dell'art. 8 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale³⁹⁸ (arresto da uno a tre anni ed ammenda da 10.000 ad 80.000 euro) se la violazione causa danni permanenti alla qualità delle acque o a specie vegetali o animali, oppure se l'eliminazione del danno risulta di particolare complessità, particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Parimenti, l'art. 9 del decreto prevede la pena dell'ammenda da 10.000 a 30.000 euro, se il fatto (inquinamento colposo) è commesso a titolo di colpa³⁹⁹, ovei soggetti imputabili (*reato proprio*) sono individuati nel comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché

³⁹⁵In tema di concorso di persone nel reato vedi per tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, III, *Le forme di manifestazione del reato*, op. cit., pp. 135 e ss.; C. PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Palermo 1952.; M. BOSCARRELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato. Le fattispecie di concorso.*, Padova, 1958.; R. A. FROSALI, *Concorso di persone nel reato*, in *Novissimo Digesto Ital.*, v. III, 1959, pp. 1085 e ss.; A.R. LATAGLIATA, *Concorso di persone nel reato* (Dir. pen.), in *Enciclopedia del diritto*, v. III, 1961, pp. 568 e ss.

³⁹⁶Così L. RAMACCI, *op. ult. cit.*, p. 391.

³⁹⁷Sulle fattispecie cosiddette proprie vedi su tutti le considerazioni di M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., p. 201-203.

³⁹⁸Sulla tipologia delle circostanze vedi M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, III, *Le forme di manifestazione del reato*, op. cit., p. 5 e ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, cit., p. 146-147; G. M. BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, opera riprodotta in *Scritti giuridici*, Padova, 1966; G. ALLEGRA, *Norme penali speciali e reati speciali*, in *Annali*, 1939.

³⁹⁹Per una lettura del testo integrale del suddetto articolo vedi *supra* Cap. I par. 4, pag. 50. Se ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 8 secondo comma, oltre alla pena pecuniaria si applica l'arresto da sei mesi a due anni. E' inoltre prevista, per l'ipotesi colposa la pena accessoria della sospensione del titolo professionale (con durata non inferiore ad un anno) per il Comandante e per i membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare. Altra pena accessoria, comune ad entrambe le ipotesi, dolosa-colposa, di inquinamento, è stabilita dall'articolo 11 del suddetto decreto e consiste nell'inibizione dell'attracco ai porti italiani per un periodo comunque non inferiore comunque ad un anno, commisurato alla gravità del reato commesso, da determinare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

nei membri dell'equipaggio, nel proprietario e nell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta ex art. 113 c.p.⁴⁰⁰ con la loro cooperazione⁴⁰¹.

Ebbene, come sottolineato fin dall'*incipit* iniziale della presente sezione⁴⁰², attenta dottrina ha rilevato come tra le disposizioni in esame sussista una relazione di interferenza⁴⁰³.

Questa incongruenza interna in tema di tutela dell'ambiente marino si ritiene possa essere risolta in due modi:

a) nel senso di sostenere la teoria dell'*abrogazione implicita* (la nuova legge ridisciplina l'intera materia prima regolata dalla legge previgente) della norma penale antecedente (art. 137, comma 13 TUA) da parte di norma penale successiva (artt. 8 e 9, d.lgs n. 202/2007);

b) oppure nel senso della *teoria della specialità* della prima, la quale contiene i requisiti strutturali (*elementi positivi costruiti negativamente*) della previa autorizzazione e della "innocuizzazione".

La tesi più suggestiva ed esauriente appare essere quella della specialità, anche perché da un lato l'art. 14 del D.lgs n. 202/2007⁴⁰⁴, come correttamente evidenziato⁴⁰⁵, nel menzionare gli articoli della legge n. 82/1979 che si intendono abrogati, fa esplicito

⁴⁰⁰Sui limiti ed il contenuto dell'art. 113 c.p. vedi ancora M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, III, *Le forme di manifestazione del reato*, op. cit., p. 205 e ss.

⁴⁰¹Con riferimento a questa violazione attenta dottrina L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, op. cit., p. 392 ha rilevato come possano utilizzarsi i suggerimenti interpretativi formulati relativamente alle ipotesi di reato, ora abrogate, previste dalla legge 979/82. Sulla scorta dei principi generali in tema di rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore (vedi su tutti M. TRAPANI, *La divergenza tra "voluto" e "realizzato"*, op. cit., p. 61-84), continua l'autore, la giurisprudenza aveva infatti rilevato come la presenza eventuale di nafta ed idrocarburi nelle casse di zavorra sia evento prevedibile ed evitabile ad opera del comandante di una nave, il quale è tenuto ad informare i soggetti che provvedono ad eventuali svuotamenti delle medesime per riparazioni (cfr. Cass. Sez. III del 25 ottobre 1988); lo stesso dicasi per quanto attiene al guasto di una valvola che abbia dato origine alla dispersione di carburante in mare, sussistendo anche in questo caso un obbligo di previa verifica dell'efficienza e regolare funzionamento di tutti i congegni tecnici in dotazione alla nave (cfr. Cass. Sez. III del 16 giugno 1999).

⁴⁰²Vedi *supra* pag. 136.

⁴⁰³Rilievo evidenziato da C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, op. cit., p. 86.

⁴⁰⁴Cfr. nota 390.

⁴⁰⁵Ancora C. RUGA RIVA, op. cit., p. 86.

riferimento a fattispecie penali⁴⁰⁶, dimostrando di mostrare ampia cognizione circa il quadro generale di tutela penale dell'*habitat* marino. Dall'altro lato, poi, l'art. 3-bis comma 3° TUA, per quanto sia stato inserito successivamente all'introduzione nell'ordinamento dell'art. 14, d. lgs. n. 202/2007, esige abrogazioni *espresse* delle proprie norme⁴⁰⁷.

Sempre in riferimento alla disposizioni finalizzate alla tutela penale dell'ambiente marino dall'inquinamento da idrocarburi proveniente da navi, merita un breve cenno la previsione di sanzioni per la violazione di alcune regole *tecnico/burocratiche* che rispondono all'esigenza di un controllo da parte della P.A. relativo all'attività di trasporto, da parte di navi italiane, di idrocarburi, miscele di idrocarburi o altre sostanze vietate⁴⁰⁸.

A tal riguardo assumo rilievo:

a) il combinato disposto degli artt. 17, comma 2° con l'art. 19, comma 1 della L. 979/82: si tratta di un'ipotesi contravvenzionale che consiste nel fatto del comandante della nave italiana che omette di tenere, tra i libri di bordo, il registro degli idrocarburi, sul quale dovranno essere fatte le prescritte annotazioni;

⁴⁰⁶Cfr. art. 16, legge n. 979/1982.

⁴⁰⁷Art. 3-bis comma 3° TUA recita: "*Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali*" (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010).

⁴⁰⁸Il riferimento chiaro è all'art. 17 comma 2 della legge 979/82 "*Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro 5.164*" e all'art. 19 "*Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'art. 17, devono avere, tra i libri di cui all'art. 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni. In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino. Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante. Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo*".

b) il combinato disposto degli artt. 17, comma 2° con l'art. 19, comma 1 della L. 979/82: dalle disposizioni in questione si ricavano due reati, che hanno come presupposto comune l'avvenuto sversamento di idrocarburi. Il primo reato consiste nella mancata annotazione nel registro dello sversamento, nonché delle cause e delle circostanze del medesimo, mentre il secondo consiste nella omessa denuncia di quanto accaduto alle autorità competenti. Come rilevato, la disposizione che nasce dall'innesto delle due norme configura così una "*disposizione a più norme*"⁴⁰⁹, la quale contiene due norme incriminatrici in corrispondenza delle due condotte omissive ivi previste, la mancata commissione delle quali dà luogo a due diversi reati⁴¹⁰;

c) il combinato disposto degli artt. 17, comma 2° con l'art. 19, comma 3 della L. 979/82: viene punito nel fatto del comandante della nave che non provveda a firmare ogni pagina del registro, qualora la nave sia armata, ovvero non provveda a far firmare ogni pagina dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni;

d) il combinato disposto degli artt. 17, comma 2° con l'art. 19, comma 4 della L. 979/82 prevede, infine, il reato omissivo della mancata tenuta del registro secondo le modalità sancite dalle disposizioni degli articoli 362 e ss. del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, riguardanti i libri di bordo.

Tutti i reati appena illustrati sono costruiti secondo il modelli del reato proprio, configurabili solo a carico del comandante della nave battente bandiera italiana, in ragione degli ampi poteri e doveri che fanno capo al medesimo, e, trattandosi di ipotesi

⁴⁰⁹In dottrina in tema di distinzione tra "*disposizioni a più norme*" e "*norme a più fattispecie*" si veda F. MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, pp. 467-468 ovvero con riferimento alle c.d. fattispecie "*alternative*" o "*equivalenti*" si veda su tutti M. TRAPANI, *La divergenza tra "voluto" e "realizzato"*, *cit.*, pp. 22-28.

⁴¹⁰Così V. MAGNINI, *Commento art. 17 l. 31 dicembre 1982, n. 979, op. cit.*, p. 539.

contravvenzionali, l'elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa⁴¹¹.

Da ultimo sono di necessaria menzione, in materia di inquinamento del mare causato da navi, le contravvenzioni previste agli artt. 25, 3° e 4° comma del D.lgs. 196/2005 come modificato dal D.lgs. n. 187/2008⁴¹², e il vasto apparato di illeciti amministrativi previsto rispettivamente dall'art. 12 del D.P.R. 504/78 come sostituito dall'art. 5, 1° comma lett. e) della legge 19/2010, dall'art. 25, 2° comma del D.lgs. 196/2005, ed infine l'art. 29, 2° comma del D.lgs. 24 marzo 2011⁴¹³.

⁴¹¹Per quanto riguarda l'ipotesi di ignoranza circa l'esistenza o il contenuto degli obblighi di attivarsi, essa di regola sarà inescusabile, in considerazione della sussistenza, in capo al comandante della nave che trasporta idrocarburi, cui spetta la direzione della navigazione, del dovere strumentale di prendere informazioni di tutta la legislazione concernente sia la navigazione medesima sia quella caratterizzata dal trasporto marittimo di idrocarburi.

⁴¹²Per un esplicito richiamo circa l'esatta previsione normativa vedi *supra* nota 355.

⁴¹³ Per un esplicito richiamo circa l'esatta previsione normativa vedi *supra* nota 357.

2. I reati e gli illeciti amministrativi in materia di pesca marittima.

La maggior parte dei reati e delle violazioni amministrative in materia di pesca marittima⁴¹⁴ presuppone il concetto di “esercizio della pesca”, la cui corretta enucleazione riveste quindi importanza decisiva ai fini della determinazione del campo di applicazione e del momento consumativo⁴¹⁵ di tali illeciti.

A tal riguardo risulta ancora oggi un utile punto di riferimento il contenuto dell'articolo 1⁴¹⁶, comma 2° del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 (oggi abrogato dal *Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (GU n. 26 del 1-2-2012)”*⁴¹⁷) a norma del

⁴¹⁴Per un commento organico dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di pesca marittima si vedano D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali - Seconda Edizione* a cura di F. GIUNTA, Cedam, Padova, 2007.; C. ANGELONE, *Pesca (Reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, pp. 565 e ss.; F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, op. cit., pp. 64 e ss.; M. CICALA, *La Tutela dell'ambiente*, UTET, 1976, pp. 190 e ss.; V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di G. DI GIANDOMENICO e ANGELONE, Giuffrè, 1988, pp. 119- 131.; G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, op. cit., p. 35-37; G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale sulla pesca*, in *Teoria e pratica del diritto*, sez. III: *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 163-209.; G. REALE, *Pesca e Acquacoltura*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, coordinato da Alfredo Antonini, Giuffrè Editore, Milano, 2007, I, 3, pp. 561 ss.; G. FERRARI, *Pesca (disposizioni penali sulla pesca)*, in *Enc. giur.*, XXIII, 1990.; F. M. AGNOLI, *Osservazioni sul fenomeno dell'inquinamento delle acque marine e sulla relativa disciplina giuridica*, in *Giur. agr. it.*, 1971, pp. 626-629.; I. GRECO, *Note sulla tutela penale contro l'inquinamento marino*, op. cit., p. 120 e ss.; M. TRAPANI, *Relazione sul tema “L'incidenza della normativa comunitaria sulle disposizioni penali in materia di pesca”*, nell'ambito del Convegno su “L'impresa di pesca nel Mediterraneo: problematiche emergenti”, tenutosi a Pescara il 14 dicembre 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.; ID, *Relazione sul tema “La tutela penale dell'ambiente marino”* nell'ambito del Convegno su “La disciplina internazionale della eliminazione e del trasporto dei rifiuti pericolosi in mare”, tenutosi a Pescara il 27 aprile 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.; G. DI GIANDOMENICO, *Il diritto della pesca*, in *Dir. maritt.*, 1985, pp. 934 e ss.; T. SCOVAZZI, *La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo*, in *Riv. giur. amb.*, 1992, p. 523.; ID, *Un'interminabile vicenda?*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, p. 265.

⁴¹⁵ Per riferimenti di dottrina generale sul momento consumativo del reato vedi su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., pp. 128-140.

⁴¹⁶ L'art. 1 della legge 963/1965 (a sua volta abrogato dalla D.lgs. 153/2004) recitava: “*si qualifica come pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque del mare e del demanio marittimo, a prescindere dal fine perseguito e dai mezzi impiegati*”.

⁴¹⁷ Ai sensi del D.Lgs n.4/2012 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;

d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

quale si considera pesca marittima, a prescindere dai mezzi adoperati, ogni attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, per finalità professionali (ed oggi aggiungeremo anche “non professionali” ai sensi del nuovo art. 6 del D. L.gs. n. 4/2012⁴¹⁸) o sportive, svolta dagli imprenditori ittici o da altri distinti “dai giovani imprenditori ittici” secondo la nuova dicitura dell’ art. 5 del D. L.gs. n. 4/2012⁴¹⁹, dai pescatori e dagli altri soggetti per cui è responsabile, direttamente ed unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali⁴²⁰. Prendendo le mosse da siffatta definizione, la giurisprudenza ha spesse volte affermato che l’ambito della condotta vietata negli illeciti contemplati dalla legge sulla pesca marittima comprende, non soltanto l’azione materiale attraverso la quale si compie la cattura di esemplari marittimi, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

f) i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto”.

⁴¹⁸Così recita il nuovo art. 6 del D.Lgs n. 4/2012 : “Pesca non professionale 1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica è l’attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l’esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

⁴¹⁹ Il suddetto art. 6 recita: “Giovane imprenditore ittico”

1. E’ giovane imprenditore ittico l’imprenditore di cui all’articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

⁴²⁰Vedi a riguardo Cap. I par. 2 e 3. L’estensione del campo di applicazione del concetto-materia “pesca marittima” si ricava più chiaramente dall’art. 1 del D.P.R. 1639/68 (Regolamento di esecuzione della legge 963/65), in base al quale la disciplina della pesca marittima si applica quando l’attività (sopra indicata) si svolge nelle acque del mare o del demanio marittimo e nelle zone di mare ove sboccano fiumi ed altri corsi d’acqua, naturali o artificiali, ovvero nelle acque che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, a partire dalla linea virtualmente congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto disposto dall'art. 56 c.p. in tema di delitto tentato⁴²¹. La Suprema Corte ha precisato poi come la disciplina del tentativo, pur non potendo ovviamente trovare applicazione in relazione alle fattispecie contravvenzionali o agli illeciti depenalizzati previsti dalla precedente legge 963 del 1965 ora sostituita dalle fattispecie di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 4 /2012), fornisce preziosi canoni di giudizio per valutare l'attitudine lesiva di quelle attività che possono considerarsi all'illegittima apprensione degli animali acquatici: in particolare, secondo la Cassazione, è stato lo stesso legislatore del 1965 che nel definire la pesca marittima ne ha esteso la nozione anche a quei congegni che siano semplicemente diretti alla cattura dell'ittiofauna, anticipando così la configurazione della condotta materiale tipica al mero tentativo di apprensione⁴²².

Premesso questo necessario impianto definitorio, la *Grundnorm* in tema di protezione della fauna marina appare oggi essere senza dubbio il combinato disposto degli articoli 7 (*Contravvenzioni*) e 10 (*Illeciti amministrativi*) del nuovo D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, il quale ha sostituito sotto il profilo sanzionatorio l'apparato normativo in precedenza contenuto nell'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 983 (*Disciplina della pesca marittima* ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. N. 1639 DEL 1968)⁴²³.

⁴²¹ Cfr. Cass. civ. I, 22 novembre 2004, n. 21954, in *Mass. giur. it.*, 2004; Cass. civ. I, 17 settembre 2003, n. 13661, in *Guida dir.*, 2003, 42, 47; Cass. civ. I, 14 febbraio 2003, n. 2202, in www.ambientediritto.it; Cass. civ. I, 11 maggio 2001, n. 6555, in *Dir. maritt.*, 2002, 959; Cass. civ. I, 9 marzo 2001, n. 3445, in *Dir. trasp.*, 2002, 284.

⁴²² In dottrina vedi D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, op. cit., p. 869, tale impostazione ermeneutica risulta sostanzialmente condivisa, atteso che la pesca viene definita come "attività diretta all'apprensione, estrazione e raccolta dei prodotti delle acque", con la precisazione che "essa potrà implicare la preventiva individuazione e l'eventuale inseguimento degli organismi e che si tratta di un'attività multiforme, attuabile con svariate modalità tecniche. Ed ancora vedi G. DI GIANDOMENICO, *Il diritto della pesca*, op. cit., p. 938, vi è chi esprime, pur prendendo atto dell'ampiezza semantica del concetto legislativo di esercizio della pesca, forti riserve critiche nei confronti di una nozione scarsamente omogenea sul piano strutturale e dunque necessariamente poco coerente sul piano formale normativo.

⁴²³ Il previgente testo dell'art. 15 recita in tal senso: "Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini

Le disposizioni in esame si assumono esplicitamente il *duplice fine* di assicurare la prevenzione delle risorse biologiche del mare e di garantire il disciplinato esercizio della pesca: a riguardo, appare fondato ritenere che:

1) alla prima finalità si perviene nelle ipotesi contemplate *sub b, c, d, e, f, g) dell'art. 10* (pesca in zone ed in tempi vietati), *sub a, b, c) dell'art. 7* (cattura, commercio e detenzione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima) ed *sub d, dell'art. 7* (danneggiamento delle risorse biologiche con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica nonché attraverso l'immissione e la diffusione di sostanze tossiche);

2) il secondo scopo, invece, viene raggiunto per mezzo delle fattispecie contemplate *sub a, h, i, l, m, n, o, p, q, r) dell'art. 10* (pesca con navi e attrezzi vietati) e *sub e, f) dell'art. 7* (sottrazione o asportazione senza il consenso dell'avente diritto dell'oggetto della pesca altrui nonché la pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati ovvero alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca)⁴²⁴.

legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca (1); c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto; f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. 2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate". L'intero articolo (nello spec. lett. a) venne poi modificato dall'articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, mentre la lettera b) fu così sostituita dall'art. 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381.

⁴²⁴Tale schema strutturale, con riferimento alle precedenti fattispecie contenute nell'art. 15 della L. 963/1965, è proprio di V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., pp. 120-121.

Ebbene, la sistematicità con cui si vogliono strutturare le considerazioni che seguono, impone di analizzare le suddette fattispecie secondo un ordine gerarchico di tipo sanzionatorio correttamente definito dagli stessi artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 4/2012, ovvero:

- a) Pene principali per le contravvenzioni;**
- b) Pene accessorie per le contravvenzioni;**
- c) Sanzioni amministrative principali ed accessorie⁴²⁵.**
- d) Il nuovo sistema di punti per infrazioni gravi.**

a) Pene principali per le contravvenzioni.

L'art. 8 comma 1° sanziona (arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 ad euro 12.000) la violazione delle disposizioni contenute nelle *lett. a, b, e c)* dell'art. 7 primo comma del Decreto legislativo 4/2012⁴²⁶. legge 963/1965. Queste fattispecie vietano la detenzione, il trasporto, il commercio nonché lo sbarco ed il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima ovvero delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore⁴²⁷.

⁴²⁵ Occorre rilevare come ai sensi dell'art. 13 del nuovo decreto n. 4/2012 "Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo".

⁴²⁶ In giurisprudenza con riferimento al precedente art. 15 lett. c) inteso per continuità normativa vedi Cass. sez. un. 28 aprile 2004 n. 22645 secondo cui "la pesca, la detenzione, il trasporto o il commercio dei datteri di mare (di cui è vietata la cattura senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in forza del Reg. Ce n. 1626 del 1994 e del d.m. 16/10/98) integrano il reato contravvenzionale di cui all'art. 15 comma 1 lett. c) l. n. 963/1995, punito ai sensi del successivo art. 24, e non l'illecito amministrativo previsto alla lett. a) della medesima disposizione".

⁴²⁷ Includo qui di seguito, l'elenco aggiornato completo del nome scientifico, nome comune e le relative taglie minime consentite, secondo il nuovo Regolamento (CE) n. 1967/2006 (*prodotti ittici comunitari*) al di sotto delle quali, i pesci sono considerati ancora prodotti allo stadio giovanile, quindi, con la normativa in vigore, sanzionabili penalmente. L'elenco avrà ad oggetto la denominazione Scientifica, il nome comune ed infine la taglia minima. 1) *Dicentrarchus labrax* - Spigola - 25 cm; *Diplodus annularis* - Sparaglione - 12 cm; *Diplodus puntazzo* - Sarago pizzuto - 18 cm; *Diplodus sargus* - Sarago maggiore 23 cm; *Diplodus vulgaris* - Sarago testa

Tale divieto, che inizialmente concerneva il solo novellame (previsione contenuta nel testo originario della l. 963/65), venne esteso dalla legge n. 381/1988 anche alle specie ittiche di cui fosse vietata la cattura in ogni stadio della crescita, individuate di volta in volta attraverso appositi decreti del Ministero delle politiche agricole⁴²⁸. Il Regolamento di esecuzione della suddetta legge - tuttora vigente per esplicita previsione dell'art. 25 comma 2 del D. L.gs. n. 4/2012 -prevede poi nello specifico all'art. 91 così come

nera 18 cm;Epinephelus spp. - Cernie - 45 cm;Lithognathus mormyrus - Mormora - 20 cm;Merluccius merluccius - Nasello - 20 cm;Mullus spp. - Triglie - 11 cm;Pagellus carne - Pagello mafrone 17 cm;Pagellus bogaraveo - Occhialone - 33 cm; Pagellus erythrinus - Pagello fragolino 15 cm;Pagrus pagrus - Pagro mediterraneo 18 cm;Polyprion americanus - Cernia di fondale 45 cm;Scombers spp. - Sgombro - 18 cm;Solea vulgaris - Sogliola - 20 cm;Sparus aurata - Orata - 20 cm;Trachurus spp. - Suri - 15 cm. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi. La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson. Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie. Per quanto riguarda la normativa nazionale D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963) concernente la disciplina della pesca marittima nazionale le taglie minime art. 93, sono leggermente differenti (ad es. come nel caso della triglia). Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. Storione (*Acipenser* s.p.p.) 60; Storione lodano (*Huso huso*) 100; Anguilla (*Anguilla anguilla*) 25; Spigola (*Dicentrarchus labrax*) 20; Sgombro (*Scombers* s.p.p.) 15; Palamita (Sarda Sarda) 25; Tonno (*Thunnus thynnus*) 70; Alalunga (*Thunnus alalunga*) 40; Tonnetto (*Euthynnus alletteratus*) 30; Pesce spada (*Xiphias gladius*) 140; Triglia (*Mullus* spp.) 15; Sogliola (*Solea vulgaris*) 15; Merluzzo o nasello (*Merluccius merluccius*) 11; Cefalo (*Mugil* sp.) 20; Cernia (*Ephinephelus* spp. e *Polyprion americanum*) 45; Orata (*Sparus auratus*) 20, Go (*Gobios* / *ophiocephalus*) 12; Passera / pianuzza (*Platichthys flesus*) 15.

Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti: Aragosta (*Palinurus elephas*) 30; Astice (*Homarus gammarus*) 30; Scampo (*Nephrops norvegicus*) 7cm. Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni: Ostrica (*Ostrea* sp.) 6; Mitilo (*Mitilus* spp.) 5; Vongola (*Venus gallina* e *Venerupis* sp.) 2,5; Tartufo di mare (*Venus verrucosa*) 2,5; Cannello o Cannolicchio (*Solen* sp. e *Ensis* sp.) 6; Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) 7cm.

⁴²⁸Evidenzia questo elemento di novità C. ANGELONE, *Pesca (Reati in materia di)*, op. cit., pp. 565 e ss. La Suprema Corte (cfr. Cass. pen. S.U., 28 aprile 2004, Kokoshi, in www.ambientediritto.it; Cass. pen. III, 7 novembre 2000, Zampi, in *Cass. pen.*, 2002, 1158) ha più volte affermato che la norma in oggetto, essendo finalizzata ad assicurare la più ampia tutela delle risorse biologiche si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella stessa legge, vengono dettati con apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali. In proposito va precisato che il legislatore del 1965 ha demandato alla normazione regolamentare il compito di stabilire nel dettaglio limiti e modalità di esercizio della pesca marittima, riconoscendo nel contempo in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali il potere di emanare con proprio decreto, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, norma per la disciplina della pesca anche in deroga alle prescrizioni regolamentari, al fine di adeguare la normativa vigente al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e di favorire lo sviluppo della pesca in determinate zone e per determinate classi di essa.

modificato con d.m. 21 aprile 1983⁴²⁹, per ogni specie ittica, una soglia di tolleranza, calcolata sul peso e, ove possibile, sul volume totale del catturato, entro la quale non trovano applicazione le fattispecie contravvenzionali in oggetto: tale percentuale è stata fissata dal predetto articolo nel 10% del totale pescato⁴³⁰.

Con riferimento a tali soglie di tolleranza sono però tradizionalmente sorti due ordini di problemi in ordine:

- a) all'accertamento della violazione;
- b) alla compatibilità con le previsioni normative di derivazione comunitaria.

Per quanto concerne il rilievo *sub a)*, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sulle difficoltà di accertamento della violazione del divieto di commercio di "novellame" (oggi specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima) precisando come il commerciante possa essere chiamato a rispondere del reato *de quo* solo qualora presso di lui sia rinvenuto l'intero pescato, in quanto diversamente sarebbe impossibile individuare la quantità complessiva originariamente pescata né quella di novellame in essa presente⁴³¹. Tuttavia, la disciplina di settore, nello specifico il d.m. 21 luglio 1998 (recante "disciplina della pesca dei molluschi bivalvi"), ha fissato la soglia di tolleranza del 10% di novellame con

⁴²⁹Sempre il regolamento di esecuzione assegna al Ministero delle politiche agricole e forestali il potere di individuare le c.d. "zone di tutela biologica", vietando o limitando la pesca, sia pure per un periodo di tempo limitato, nei tratti di mare costituenti area di riproduzione o di accrescimento di specie marine di particolare pregio economico o biologico, ovvero a rischio di depauperamento a seguito di sfruttamento eccessivo.

⁴³⁰Occorre qui specificare ancora le previsioni dell'art. 7 comma 2° e 3° : "In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici". Nonché rilevare come l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 4/2012 disponga che "Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca".

⁴³¹Cfr. Cass. pen. III, 10 marzo 2005, in *Riv. pen.*, 2006, p. 362.; Cass. pen. III, 2° dicembre 2002, in *Riv. amb.*, 2004, p. 212.; Cass. pen. III, 15 giugno 1998, in *Riv. pen.*, 1998, 1006. Pronunce estendili per continuità normativa alle vigenti fattispecie contenute nell'art. 7 lett. a, b, c) del D. L.gs n. 4/2012.

riferimento alle singole confezioni di molluschi detenute per il commercio o poste in commercio e non al totale del pesce catturato, rendendo così più agevole l'accertamento degli estremi del reato in esame anche nella fase della vendita al dettaglio⁴³².

Per quanto concerne il rilievo *sub b)*, la previsione normativa delle soglie di tolleranza appare in netto contrasto con la normativa comunitaria in materia di pesca marittima, dal momento che l'art. 8 del regolamento CE 17 giugno n. 1626 del 1994 vieta la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la vendita di prodotti allo stadio di novellame senza contemplare alcun margine di tolleranza: ne dovrebbe conseguire la disapplicazione dell'anzidetto art. 91 del regolamento di esecuzione, atteso che il regolamento comunitario va sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili. In tal senso, infatti, si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte evidenziando come in materia di disciplina della pesca *"la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con la normativa comunitaria, la quale non prevede una percentuale di tolleranza sul pescato, consegue alla immediata efficacia in malampartem delle normativa comunitaria, la quale opera soltanto una specificazione tecnica di dettaglio della normativa nazionale che vieta il commercio di novellame, non versandosi in un caso di "eterointegrazione" riflettentesi sul nucleo significativo essenziale della fattispecie incriminatrice"*⁴³³.

⁴³²Cass. 10 marzo 2005 n. 14281 *"In tema di disciplina della pesca, il reato di cui agli artt. 15 e 24 l. 14/7/65 n. 963, divieto di novellame di qualunque specie marina vivente o di specie di cui sia vietata la cattura in quantità eccedente quella consentita, è ascrivibile anche al commerciante, a condizione che presso lo stesso sia rinvenuto l'intero pescato, atteso che diversamente non sarebbe possibile individuare la quantità complessiva del pescato sul quale calcolare la tolleranza del 10% di novellame"*.

⁴³³A riguardo si tengano in considerazione le osservazioni di C. SOTIS – M. BOSI, *Il bizzarro caso dei pesci "in malampartem"*, cfr. sub nota 198 Cass. pen., sez. III, 19.1.2011 (dep. 23.2.2011) . In senso conforma cfr. sentenza 19 marzo 2009 n. 17847, Puglisi.

Ebbene, posto che il suddetto orientamento si “*autoassume*” ormai a principio cristallizzato nella giurisprudenza degli ermellini⁴³⁴, ci sia permesso di osservare come si palesi quanto mai necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite idonea a tenere in stretta considerazione i principi fondamentali del diritto penale; a partire dal principio di necessaria offensività del reato⁴³⁵. Non va infatti dimenticato come in precedenti pronunce la Suprema Corte abbia evidenziato l'importanza del principio di offensività, il quale “*impedirebbe al legislatore – anche quando sceglie di punire con sanzioni penali un comportamento che una norma europea di rango superiore prevede come illegittimo – di incriminare comportamenti che non ledono o pongono in pericolo il bene giuridico tutelato, come avviene con la cattura di esigue quantità di novellame rispetto all'obiettivo del ripopolamento marino*”⁴³⁶. Ad avviso dei giudici di legittimità, il legislatore italiano, con la previsione dell'art. 91 d. P.R. 1639/1968, avrebbe infatti “*legittimamente ritagliato una area di non punibilità per una condotta non lesiva del bene protetto dal momento che il ripopolamento marino non può essere compromesso dalla cattura di esigue quantità di novellarne (rischio, tra l'altro, insito nella attività di pesca)*”⁴³⁷.

⁴³⁴Cfr. Cass. III, sent. 39345 del 24 ottobre 2007, ove in materia di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi si afferma che “*deve essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale che consente l'applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di tolleranza. Ne consegue che, non ammettendosi alcun limite di tolleranza, è sempre configurabile il reato di cui all'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio, senza preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie vivente marina oppure della specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche: ciò in considerazione del fatto che la normativa comunitaria, allorquando ha voluto consentire limitazioni, lo ha espressamente previsto*”.

⁴³⁵Sul principio di offensività si tengano ancora in considerazione le riflessioni di M. GALLO, *Il reato nel sistema degli illeciti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1999, pp. 769 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit., p. 512 e ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., p. 327.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, op. cit., pp. 203 e ss.; C. FIORE, *Il principio di offensività*, *Indice P.*, 1994, p. 280.; V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, op. cit. p. 209 ss., 242 ss., pp. 245 ss., 279 ss.; M. LAGANA', *Tutela dell'ambiente e principio di offensività*, in *Giust. pen.*, I, 1999, p. 218; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività del reato*, in *Scritti in memoria di U. Pioletti*, Milano, 1982, p. 615; G. ZUCCALA', *Sul preteso principio di necessaria offensività del reato*, in *Scritti in memoria di G. Delitala*, Milano, 1984, p. 1689.

⁴³⁶Cass. pen. III, 17 gennaio 2006, in *Ced. Cass.*, 2006.

⁴³⁷Cass. pen. III, 17 gennaio 2006, in *Ced. Cass.*, 2006.

E' dunque auspicabile un nuovo *revirement* giurisprudenziale, *rectius* una ridefinizione giuridica che *ex novo* torni ad esaltare la struttura tradizionale del reato (ed i suoi principi come corollari) nonché una corretta interpretazione sistematica delle precise scelte del legislatore sia nelle legge ordinaria art. 49 secondo comma⁴³⁸ sia nella stessa Costituzione⁴³⁹ (artt. 13, 25 secondo comma e 27 terzo comma).

L'art. 8 comma 1° sanziona (arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 a 12.000) chi, in violazione del divieto prescritto dall'art. 7 primo comma, *lett. d, e* (D. Lgs. n. 4/2012), danneggia le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche *atte* ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; nonché chi raccoglie, trasporta o mette in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi.

Alla stessa pena soggiace poi chi, trasgredendo i divieti di cui allo stesso art. 7 primo comma, *lett. f,g*) pesca in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati, nonché, da ultimo, la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le

⁴³⁸Considerata l'ampia letteratura sul tema si vedano su tutti O. VANNINI, *Il reato impossibile*, in *Archivio penale*, I, 1949, p. 363.; M. GALLO, *Appunti di Diritto Penale*, vol. II, parte II, pp. 87-110.; BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, *op. cit.*, p. 72; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività del reato*, *op. cit.*, p. 657.; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, *op. cit.*, pp. 208-211; G. L'INNOCENTE, *Considerazioni in tema di reato impossibile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, pp. 1087 ss.

⁴³⁹Corte costituzionale, sentenza 20 giugno 2008 n. 225: "Il principio di necessaria offensività del reato è desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., in una lettura sistematica cui fa da sfondo «l'insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenza n. 263 del 2000). Per un'attenta lettura in tal senso della dottrina vedi M. GALLO, *I reati di pericolo*, *op. cit.*, p. 8; F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, *op. cit.*, p. 81; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, *op. cit.*, p. 194; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività del reato*, *op. cit.*, p. 659.

misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione⁴⁴⁰.

Con un primo riferimento specifico a quanto disposto dalle lett. d) ed e) (il testo integrale di tali articoli riproduce pedissequamente il previgente art. 15 lett. d) della legge 963/1965) dell'art. 7 parte della dottrina⁴⁴¹ più recente (con riferimento alle previgenti disposizioni ma estendibili a quelle vigenti per omogeneità nell'interpretazione letterale dei testi) ha sottolineato come sia di rilievo soffermarsi sull'inciso "atte a...", che deve naturalmente intendersi nel significato di "idonee a...", al fine di individuare la natura giuridica del reato *de quo*.

In tal senso è stato opportunamente osservato come tale espressione si riferisca sì alla idoneità in sé del mezzo usato per intorpidire, stordire o uccidere - idoneità di cui peraltro il soggetto agente deve avere consapevolezza sulla scorta dei principi formativi del dolo⁴⁴² - ma sottintenda anche il significato "in quantità tale da...."⁴⁴³; da ciò ne discenderebbe una correlazione tra la capacità oggettiva, che in generale la sostanza usata ha di produrre l'evento, e la quantità a sua volta idonea a produrre uno degli effetti vietati dalla disposizione di legge. Tale interpretazione, corroborata dal fatto che la fattispecie in esame

⁴⁴⁰ In dottrina sull'argomento e più nello specifico con riferimento alle precedenti previsioni normative di cui all'art. 15 lett. d e f) della legge 963/1965 vedi V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 119; D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, op. cit., p. 872; M. CICALA, *La Tutela dell'ambiente*, op. cit., pp. 195 e ss. Quest'ultimo correttamente sottolinea come "faccia difetto nelle norme in esame qualsiasi elemento che possa far sospettare esse riguardino esclusivamente coloro che si propongono lo scopo della pesca" ed ancora "Del resto è assolutamente pacifico (cfr. lav. Preparatori Camera dei deputati, Atti della X Commissione, IV, leg., p. 116) che l'oggetto della legge medesima supera la semplice attività della pesca per mirare concretamente alla protezione delle risorse biologiche del mare"; G. SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, op. cit., p. 36.; G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale sulla pesca*, op. cit., pp. 196 e ss.;

⁴⁴¹ Così V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 121; D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, op. cit., p. 872, sempre in riferimento alle precedenti fattispecie contenute nell'art. 15 e strutturalmente analoghe.

⁴⁴² Cfr. ancora su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto Penale, L'elemento Psicologico*, cit., pp. 13 e ss..

⁴⁴³ Ancora V. EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, op. cit., p. 122.

si consuma con il danneggiamento delle risorse biologiche⁴⁴⁴, condurrebbe agevolmente ad affermare che si tratti di un *reato di danno*⁴⁴⁵. Siffatto rilievo, dunque, sarebbe di particolare importanza in quanto da ciò deriva la punibilità non soltanto delle azioni od omissioni compiute in tutto o in parte nel territorio italiano, ma anche di quelle condotte che, sebbene realizzate oltre il mare territoriale italiano concretizzano, nell'ambito di questo, l'evento di danno⁴⁴⁶.

Resta però da rilevare come questa soluzione, a mio parere parzialmente condivisibile e comunque solosulla scorta quantomeno del dettato normativo della *lett. d) "danneggiare le risorse biologiche....."*, non sia andata esente da interessanti considerazioni - cui riteniamo di aderire - circa l'accertamento del nesso causale nel *reato de quo*: riflessioni che si manifestano come apertamente scettiche verso la summenzionata natura di reato di danno (e non solo!).

Sul punto illustre dottrina⁴⁴⁷ ha rilevato chese è, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche e degli odierni metodi tecnici di rilevazione, abbastanza semplice accertare se una determinata sostanza possa essere classificata inquinante nel senso imposto dalla legge, è assai più complicato, per non dire quasi impossibile, acquisire la certezza che quella data sostanza, che quel determinato scarico industriale od agricolo abbiano effettivamente causato nel mare fenomeni d'inquinamento danneggiando cioè la fauna ittica o determinando alterazioni chimiche o fisiche dell'ambiente, a causa sia della

⁴⁴⁴Così M. CICALA, *La Tutela dell'ambiente*, op. cit., p. 197.

⁴⁴⁵E' della stessa opinione G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale sulla pesca*, op. cit., p. 197.

⁴⁴⁶Come attentamente osservato in dottrina vedi *supra* M. CICALA ciò, del resto, è la conseguenza dell'applicazione del principio stabilito nell'art. 6, I comma c.p. che recita: "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando...l'azione o l'omissione che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

⁴⁴⁷La precisa considerazione è di F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, op. cit., p. 77, il riferimento è sempre alla *lett. d)* dell'art. 15 ma anche con questo riguardo valgono le riflessioni di cui sopra di continuità normativa del testo con le disposizioni contenute nell'art. 7 primo comma *lett. d ,e)* del D.Lgs. n. 4/2012.

difficoltà di effettuare efficaci rilevazioni tecniche in un ambiente così vasto e mutevole quale è quello marino, sia del numero e dell'eterogeneità, per natura e provenienza, dei fattori che concorrono di fatto al fenomeno dell'inquinamento⁴⁴⁸. Ne discende di conseguenza che se si dovesse subordinare la sussistenza del reato e, quindi, la punibilità dell'agente al verificarsi di un evento di pericolo concreto o, ancor peggio, di danno (e cioè all'effettivo inquinamento del mare), la persecuzione penale di chi effettua scarichi inquinanti diverrebbe praticamente impossibile per l'estrema difficoltà di accertare la sussistenza dell'evento e, soprattutto, di stabilire con certezza la presenza di un rapporto di causalità fra l'evento (inquinamento o pericolo concreto di inquinamento) e la condotta (immissione o diffusione di sostanze inquinanti)⁴⁴⁹.

Quid iuris? Una chiara definizione della fattispecie *de qua* come reato di pericolo astratto ovvero di repressione del fenomeno a livello meramente potenziale, rientrando nello schema tipico sotteso alle contravvenzioni in tema di tutela penale dell'ambiente marino, ed ovviamente articolata in rapporto alla pericolosità "inquinante" della sostanza scaricata⁴⁵⁰.

Le contravvenzioni di cui all'art. 7, lett. fe g) incriminano l'inosservanza del divieto di pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati ovvero sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca⁴⁵¹. L'esercizio dell'attività di pesca nelle acque

⁴⁴⁸Cfr. sul punto il documento redazionale di Giustizia e Costituzione, 1971, p. 42.

⁴⁴⁹Così F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, op. cit., p.78.

⁴⁵⁰In giurisprudenza è di rilievo notare come "in tema di pesca marittima, risponde del delitto di detenzione illegale di esplosivi (artt. 10 e 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497) ovvero della contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p., colui che esercita la pesca facendo uso di materiali esplosivi, non integrando tale condotta la violazione dell'art. 15, lett. d) della L. 14 luglio 1965, n. 963, in quanto la predetta fattispecie trova applicazione "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". Vedi così Cass. III, sent. 42109 del 15 novembre 2007.

⁴⁵¹Le ORGP sono organismi internazionali costituiti da paesi con interessi comuni di pesca. Alcune di esse si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, mentre altre gestiscono specie altamente migratorie, in particolare il tonno, in vaste aree geografiche. Queste organizzazioni sono aperte sia ai paesi della regione ("Stati costieri") che ai paesi con interessi nelle zone di pesca in questione. Se alcune ORGP svolgono un ruolo puramente consultivo, la maggior parte di esse svolge funzioni di gestione, stabilisce i

soggette alla sovranità di Stati esteri è consentito soltanto nel caso in cui sussistano specifici accordi internazionali⁴⁵² che stabiliscono zone, modi e tempi per tale esercizio

limiti per le catture e lo sforzo di pesca e fissa le misure tecniche e gli obblighi in materia di controlli. L'UE, rappresentata dalla Commissione, svolge un ruolo attivo in 6 organizzazioni per la pesca del tonno e in altre 11 per la pesca di specie diverse dal tonno. Esistono due tipi di ORGP: le une si occupano di specie altamente migratorie (tonno e pesce spada), le altre di specie pelagiche e demersali. Alcune hanno compiti puramente consultivi, ma la maggior parte è dotata di poteri gestionali. Le ORGP prendono in genere tre tipi di decisioni normativa: 1) limiti di pesca (totali ammissibili di cattura, numero massimo di pescherecci, durate e luogo della pesca), 2) misure tecniche (definizione delle modalità di svolgimento delle attività di pesca, attrezzature consentite e controllo tecnico delle imbarcazioni e dell'equipaggiamento); 3) misure di controllo (monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca).

⁴⁵²Le relazioni internazionali in materia di pesca hanno progressivamente acquisito importanza mano a mano che diminuivano le risorse interne. Esse si dividono in due grandi componenti: **1)** la conclusione di accordi di pesca successivi alla creazione di zone economiche esclusive (ZEE) o di zone di pesca esclusive proclamate da numerosi paesi terzi; **2)** la partecipazione dell'UE in quanto membro o osservatore a varie convenzioni internazionali miranti a garantire lo sfruttamento razionale delle risorse al di là delle ZEE, vale a dire in alto mare. Per quanto concerne *gli accordi di pesca comunitari (APC) a livello bilaterale e multilaterale*, questi sono divenuti necessari a seguito dell'istituzione delle zone economiche esclusive (ZEE) proclamate da numerosi paesi terzi nella metà degli anni '70. In effetti, pur occupando solo il 35% della superficie totale dei mari, le ZEE racchiudono il 90% delle risorse alieutiche mondiali. Tali risorse sono quindi passate sotto il controllo dei paesi costieri e le flotte degli Stati membri della Comunità, che pescavano abitualmente in tali acque, ne sono state allontanate. Per ripristinare tale accesso ed estenderlo a nuove zone, la Comunità ha concluso degli accordi di pesca con i paesi terzi interessati. Dopo il primo APC firmato nel 1977 con gli Stati Uniti, sono stati sottoscritti in totale 29 accordi di cui 26 erano in vigore durante il periodo dal 1993 al 1999, principalmente con dei paesi dell'Africa e dell'Oceano Indiano (15) e dei paesi dell'Atlantico del Nord (10); uno solo è stato firmato con un paese dell'America latina (elenco *4.2.5). Il bilancio comunitario destinato agli APC è passato da 5 milioni di euro nel 1981 a circa 300 milioni nel 1997. Il contributo privato, che si aggiunge a tali entrate dei paesi terzi, rappresenta in media il 18% della contropartita versata. Sul bilancio 1998 (297 milioni di euro), l'importo dedicato agli APC è pari a circa il 5% della dotazione globale destinata all'insieme delle azioni esterne della Comunità. L'Unione assegna quasi un terzo del bilancio della politica comune della pesca agli accordi internazionali (289 milioni di euro nel 1999). Esistono differenti tipi di accordi di pesca comunitari (APC): a) *Gli accordi con contropartita finanziaria*: essi sono firmati con i paesi terzi che intendono concedere una parte dello sfruttamento delle loro risorse nelle proprie ZEE senza reciprocità di diritti di accesso. L'oggetto principale dell'APC è l'insieme delle autorizzazioni di pesca concesse (per un certo numero di unità o a un certo volume in tonnellate di stazza lorda, o tsl). Questi APC si basano sul versamento di una contropartita finanziaria a carico dell'Unione e di percentuali sugli utili versate dagli armatori privati che beneficiano dei diritti di accesso. Rientrano in tale categoria tutti gli APC conclusi con i paesi africani e dell'Oceano Indiano (Marocco, più 14 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della Convenzione di Lomé), come pure l'accordo con la Groenlandia (tuttavia per quest'ultima senza percentuali sugli utili versate da privati). Oltre alla contropartita finanziaria, può essere accordato un accesso al mercato europeo a dazi doganali ridotti (per il Marocco e la Groenlandia); b) *gli accordi di reciprocità*: essi implicano uno scambio di possibilità di pesca tra flotte comunitarie e flotte di paesi terzi. La base di riferimento che garantisce la parità degli scambi è "l'equivalente merluzzo bianco", ai sensi del quale una tonnellata di merluzzo bianco è pari a x tonnellate di un'altra specie, oggetto dello scambio. La Norvegia, la Svezia (prima della sua adesione), le isole Fær, e l'Islanda hanno firmato questo tipo di accordo). Gli accordi sottoscritti con i paesi baltici associano al principio di reciprocità il versamento da parte della Comunità di una contropartita finanziaria; c) *gli APC detti di seconda generazione*: essi si basano sull'incentivo alla creazione di società miste suscettibili di sviluppare le proprie attività nella ZEE del paese terzo con la garanzia di attribuzione di un contingente su specie particolari menzionate nell'accordo. Finora è stato concluso un solo accordo di questo tipo, con l'Argentina. Per quanto concerne la ripartizione geografica per gli APC conclusi con paesi del Sud, gli sbarchi ammontano annualmente in media a 2.040.000 tonnellate (media calcolata su 5 anni nonostante l'interruzione temporanea dell'accordo con il Marocco durante tale periodo) nel quinquennio 1993-1997. La Spagna, con oltre l'87% delle catture, batte di varie lunghezze nel bilancio di

ovvero quando sia stata rilasciata dallo Stato interessato apposita autorizzazione. I due illeciti contravvenzionali contemplati dal suddetto comma sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (clausola di riserva apposto in apertura sia dell'art. 8 che come vedremo dell'art. 11 D. Lgs n. 4 /2012 dedicato alle sanzioni amministrative principali), con la pena alternativa dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da

produzione gli altri Stati membri che aderiscono agli APC Sud (eccettuate le catture di tonni). Con oltre il 74%, il Marocco rappresenta il primo paese fornitore, venendo molto prima della Mauritania, della Guinea Bissau, del Senegal e dell'Angola (la quota complessiva di questi quattro paesi è il 25%); gli altri APC hanno quindi soltanto una funzione marginale. Per gli APC conclusi con i paesi del Nord, gli sbarchi della flotta comunitaria fluttuano lungo il periodo 93-97 tra 300 e 370.000 tonnellate all'anno. Le principali specie "industriali" (utilizzate principalmente per la fabbricazione di farine di pesce) rappresentano oltre il 70% del peso degli sbarchi. La Danimarca, con l'82% delle catture, è il primo paese produttore. La Germania, il Regno Unito e la Svezia si suddividono il 15% del volume. Gli sbarchi degli altri paesi sono inferiori al 5% del totale. In valore, il merluzzo bianco è il principale obiettivo di questi accordi. In totale, le flotte danesi, tedesche e britanniche realizzano l'80% del valore totale delle catture. L'accordo con la Norvegia rappresenta oltre il 60% del valore creato, seguito da quello con la Groenlandia (27% del totale), mentre gli altri APC non rappresentano nemmeno il 2% del valore totale delle catture. Per quanto concerne, viceversa, **le convenzioni internazionali**, accanto agli accordi bilaterali che concernono le zone costiere, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (CNUDM) ha fatto proprio anche il principio delle convenzioni internazionali per lo sfruttamento delle risorse di alto mare. Alcune di dette convenzioni esistevano già prima della seconda guerra mondiale ma la maggior parte sono posteriori. Generalmente creano commissioni incaricate di organizzare ricerche scientifiche, di pubblicarne i risultati e di raccomandare le misure di gestione degli stock. Le loro raccomandazioni possono restare tali o, al contrario, divenire obbligatorie per gli Stati in mancanza di obiezioni entro un termine fissato. Solitamente si applicano le procedure seguenti: 1) limitazione delle quantità catturate secondo due metodi: un contingente globale o per Stato (con quote); 2) instaurazione di zone o di periodi vietati; 3) divieto o regolamentazione di attrezzi di pesca. Infine, volendo individuare il modus di partecipazione dell'UE agli organismi creati dalle convenzioni, possiamo osservare come l'UE abbia lo status di membro nelle seguenti organizzazioni internazionali: - OPANO (NAFO): Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale creata da una convenzione internazionale approvata dal Consiglio del 28 novembre 1978 e entrata in vigore il 1° gennaio 1979; - CPANE (NEAFC): Convenzione per la pesca nell'Atlantico nordorientale approvata con decisione del Consiglio del 13 luglio 1981 e entrata in vigore il 12 agosto 1981; - OCSAN (NASCO): organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale approvata con decisione del Consiglio del 31 dicembre 1982 e entrata in vigore il 1° ottobre 1983; - CIPMB (IBSFC): Convenzione internazionale sulla pesca e la conservazione delle risorse viventi nel Mar Baltico approvata con decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 e entrata in vigore il 18 marzo 1984; - CTOI (IOTC): Commissione del tonno dell'Oceano Indiano, approvata con decisione del Consiglio del 18 settembre 1995; - CCRMVA (CCAMLR): Convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico, approvata con decisione del Consiglio del 4 settembre 1981 e entrata in vigore nel 1982; - CICTA (ICCAT): Convenzione internazionale per la conservazione del tonno dell'Atlantico, approvata con decisione del Consiglio del 9 giugno 1986 e entrata in vigore il 14 novembre 1997 (L'Unione attende le ratifiche necessarie per divenirne membro a pieno titolo); - CGPM (GFCM): Commissione generale della pesca per il Mediterraneo, approvata con decisione del Consiglio del 30 marzo 1998; - COPACE (CECAF): Comitato per la pesca nell'Atlantico centroorientale; - COPACO (WECAFC): Commissione per la pesca nell'Atlantico centroccidentale; - CPOI (IOFC): Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano. Nelle convenzioni stipulate individualmente dagli Stati membri, l'UE ha, invece, soltanto lo status di osservatore e nello specifico nella: - CIPASE (ISEAFC): Commissione internazionale della pesca nell'Atlantico sudorientale; - CBI (IWC): Commissione baleniera internazionale; - CMMAN (NAMCO): Commissione per i mammiferi marini dell'Atlantico settentrionale.

euro 2.000 ad euro 12.000. Il trasgressore potrà perciò fare richiesta di essere ammesso all'oblazione nella forma facoltativa prevista dall'art. 162-bis c.p.p.

Da ultimo, l'art. 8 comma 2° sanziona (arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a 6.000) l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 primo comma lett. *h*, *i*) del decreto legislativo n.4 del 2012. Tali ultime fattispecie proibiscono sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia quando la sottrazione avvenga esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti. Inoltre la lett. *i*) fa espresso divieto di sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, di detenere, trasportare e fare commercio di detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto. Posto dunque che la condotta tipica è rappresentata nelle fattispecie in esame dall'illecita sottrazione di organismi acquatici, si pone in particolare il problema di delimitare la sua sfera di applicazione in rapporto al delitto di furto, di cui all'art. 624 c.p.

Ebbene, atteso che il contenuto normativo delle suddette fattispecie di reato è stato riproposto oggi (decreto legislativo n. 4/2012) nel suo contenuto precipuo, in modo omogeneo e specchiato in riferimento a quanto già previsto dall'art. 15 lett. *e* della legge n. 963/1965⁴⁵³, è utile analizzare - con il conforto della letteratura più recente⁴⁵⁴ - come giurisprudenza e dottrina si siano occupati della questione. Sul punto la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che la sottrazione da parte di terzi non legittimati di

⁴⁵³Per il contenuto integrale della suddetta norma vedi *supra* nota 424.

⁴⁵⁴Sul punto vedi su tutti D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, *op. cit.*, pp. 873-874.

molluschi o di esemplari di ittiofauna viventi allo stato naturale in zone di mare sottratte al libero uso, sulle quali esiste un diritto esclusivo di pesca, non integra il reato di furto perché manca l'altruità della cosa, essendo le stesse *res nullius* al pari di tutte le altre specie ittiche che vivono in acque libere⁴⁵⁵. In caso di illegittima sottrazione di organismi acquatici in detti spazi acquei, dunque, troveranno applicazione unicamente la contravvenzioni in oggetto.

La dottrina, che si è occupata della questione soprattutto, ad *onor del vero*, in riferimento alla pesca nelle acque interne, è sempre stata concorde nel ritenere che i diritti esclusivi di pesca non istituiscono sugli esemplari di fauna ittica viventi nelle acque sottratte al libero uso un diritto di proprietà, in quanto i pesci non hanno perduto il loro stato di libertà naturale e devono essere riguardati alla stregua di *resnullius*, a meno che, ovviamente, non siano tenuti in allevamento in acque racchiuse⁴⁵⁶. Tali diritti comportano soltanto la possibilità da parte del loro titolare di catturare od apprendere esemplari di specie ittiche, in una determinata porzione di mare o di acqua dolce, in maniera esclusiva, senza che altri possa interferire o disporre del medesimo potere⁴⁵⁷.

b) Pene accessorie per le contravvenzioni.

Come si è avuto già modo di rilevare (vedi *supra* Cap. I par. IV pag. 55 ed il precedente paragrafo *sub a*)), il sistema sanzionatorio originariamente delineato dalla legge 963/1965

⁴⁵⁵Ad avviso della Suprema Corte, la concessione di pesca in tratti di mare sottratti al libero uso, lungi dall'attribuire al concessionario la proprietà dell'ittiofauna ivi esistente in stato di libertà naturale, conferisce soltanto il diritto esclusivo di catturare o raccogliere gli organismi acquatici, che restano pertanto una *res nullius*, fuori dalla proprietà e del possesso del titolare. Cfr. Cass. pen. VI, sentenza del 22 marzo 1995.; Cass. pen. IV, sentenza del 23 novembre 1994; Cass. pen. V, sentenza del 12 maggio 1993, in *Cass. pen.*, 1994, 2787.

⁴⁵⁶Ancora D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, *op. cit.*, p. 874; Ed ancora vedi R. CECCHETTI, *Uno strano caso di pesca...sulla spiaggia (acquisto della proprietà dei pesci da parte del concessionario del lido di mare o del pescatore?)*, in *Giur.it.*, 1978, II, c. 1141.

⁴⁵⁷Così G. MORSILLO, Note in tema di diritti esclusivi di pesca, in *Giur.it.*, 1975, p. 423.

(con le novità introdotte dalla legge di riforma 25 agosto 1988, n. 381), è stato incisivamente modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Con riguardo alle pene accessorie previste per le contravvenzioni, in precedenza unitariamente contenute nell'ambito del vecchio art. 25 l. 963/1965 ed oggi espressamente disciplinate nell'art. 9 del suddetto decreto 2012, è importante sottolineare che, a seguito delle predette modifiche, *la sospensione (e la revoca) della validità della licenza di pesca*, che nel nuovo assetto sanzionatorio non figura tra le pene accessorie *ex art. 9*, è invece *oraprevista come misura di esecuzione (rectius "pena accessoria")* collegata al *nuovo sistema a punti* ed indifferentemente contemplata sia per contravvenzioni che per gli illeciti amministrativi ritenuti gravi *ex art. 14* del decreto legislativo n. 4/2012⁴⁵⁸.

Ebbene, doverose queste necessarie premesse e ripromettendomi di ampliare il commento sul nuovo sistema a punti più avanti nel successivo paragrafo *d*), resta opportuno soffermarsi sulle pene accessorie previste per le contravvenzioni e descritte (con riproposizione fedele del contenuto *ex art. 25* comma 1 lett. *a*, *b*, e *c*) della l. 963/1065, salvo l'eccezione di cui sopra e quella che qui appresso vedremo lett. *d*)) dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 4/2012.

La disposizione in commento contempla, *sub* comma 1, lett. *a* e *b*, una particolare ipotesi di confisca obbligatoria⁴⁵⁹ conseguente alla condanna per le contravvenzioni previste e

⁴⁵⁸Occorre precisare sul punto come l'art. 12 del nuovo decreto legislativo 2012 preveda esplicitamente ed in un'ipotesi residuale la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della licenza di pesca, come sanzione amministrativa accessoria. L'art. 12 recita: "*Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione*".

⁴⁵⁹In dottrina con riferimento alla confisca come misura di sicurezza patrimoniale vedi M. GALLO, *Questioni in tema di misure di sicurezza*, in *Gi*, 1949, II, p. 345; M. TRAPANI, *Voce Confisca* (diritto penale), in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988; F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale, cit.*, p. 872; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale, cit.*, p. 832; U. ARDIZZONE, *Considerazioni in tema di confisca obbligatoria*, in *Giust. pen.*, 1947, II, p. 395; M. MASSA, *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, VIII, 1961, p. 980.

punite dal presente decreto⁴⁶⁰. Essa ha per oggetto sia il prodotto della pesca (*“salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell’articolo 7, comma 1”*), sia gli attrezzi, gli strumenti e gli apparecchi impiegati nell’attività piscatoria in contrasto con le norme legislative e regolamentari vigenti. Tale misura tende a prevenire la commissione di nuovi reati nell’esercizio della pesca marittima mediante l’espropriazione ad opera dello Stato del pescato, che rappresenta il prodotto del reato, e di tutti mezzi connessi con l’esecuzione del reato stesso⁴⁶¹. L’esigenza di fondo, coerente con le finalità generalmente assegnate all’istituto dall’ordinamento, è quella di privare l’autore dell’illecito della disponibilità di cose che possono costituire un forte incentivo a reiterare il reato ovvero ad essere direttamente impiegate nella commissione di ulteriori reati⁴⁶².

Con riguardo alla confisca degli strumenti utilizzati nell’illecito esercizio della pesca, in dottrina si è fatto notare che, considerato l’ingente valore delle reti, dei cavi, degli accessori e degli arredi di pesca, il pregiudizio economico inflitto all’armatore ed all’equipaggio da tale provvedimento ablativo è spesso volte ben maggiore di quello conseguente all’irrogazione della pena pecuniaria⁴⁶³.

Per quanto attiene all’adozione dei mezzi di cui sopra in contrasto con le previsioni di legge e di regolamento, preme sottolineare come nella maggioranza dei casi non risulti interdetto in modo assoluto l’uso di un dato strumento o attrezzo di pesca, ma sussista il divieto di utilizzo in determinati periodi e/o in determinati tratti di mare. Nell’ottica della

⁴⁶⁰Cass. IV, sent. 2547 del 24 gennaio 2007: *“In tema di disciplina della pesca, la confisca prevista dall’art. 25, lett.b), della legge n. 963 del 1965 va qualificata come misura di sicurezza e non come pena accessoria, atteso che dal dettato normativo si evince che la misura in oggetto ha carattere ablativo della proprietà”*.

⁴⁶¹Cfr. D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, op. cit., p. 876, il riferimento è sempre e comunque alle previsioni *ex lege* 963/1965.

⁴⁶²Così C. ANGELONE, *Profili di responsabilità penale del comandante e dell’armatore di nave da pesca*, in *Riv. pen.*, 1988, p. 709, sempre in continuità normativa e dispositiva con le previsioni previgenti; M. MASSA, *Confisca (dir. e proc. pen.)*, op. cit., pp. 980 e ss.

⁴⁶³C. ANGELONE, *Profili di responsabilità*, cit., p. 709; D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, cit., p. 877.

gestione programmata e razionale della pesca marittima infatti, riveste fondamentale importanza l'osservanza, da parte di tutti gli operatori del settore, dei limiti e dei modi di esercizio dell'attività di pesca prefissati dal legislatore, al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare ed il costante rendimento delle medesime⁴⁶⁴.

La norma in rassegna contempla, infine, *sub* comma 1, lett. *c* e *d*, due ulteriori pene accessorie ed in particolare:

- a)** *l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;*
- b)** *la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.*

c) Sanzioni amministrative principali ed accessorie.

c.1) Sanzioni amministrative principali.

Come accennato in precedenza, il duplice fine di assicurare la prevenzione delle risorse biologiche del mare e di garantire il disciplinato esercizio della pesca viene altresì assicurato in primo luogo tramite le previsioni contenute *sub b, c, d, e, f, g) dell'art. 10 comma 1 (pesca in zone ed in tempi vietati)*, e, con riferimento al secondo scopo, per mezzo delle fattispecie contemplate *sub a, h, i, l, m, n, o, p, q, r) dell'art. 10 comma 1 (pesca con navi e*

⁴⁶⁴Così ancora D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, cit., p. 877, cui ritengo di aderire *tertium non datur*.

attrezzi vietati), nonché dagli illeciti amministrativi previsti alle lett.) s, t, dello stesso articolo 10 D.Lgs. n. 4/2012⁴⁶⁵ dedicati a garantire la migliore attuazione dell'attività di vigilanza e controllo posta in essere dai soggetti a ciò preposti⁴⁶⁶. Ulteriori fattispecie specifiche sono poi regolate e sanzionate ex art. 11 comma 3° lett. a) (esercizio della pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi), lett. b) (divieto di vendita e commercio, sotto qualsiasi forma, dei prodotti della pesca non professionale ex art. 6 comma 3°), nonché ex art. 11 comma 4° lett. a) (esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea in violazione delle norme regolamentari), lett. b) (cessione di fucile subacqueo o altro mezzo simile a persona minore degli anni sedici), di cui tratteremo per esigenze strutturali nella *paragrafo n. 3* di questo capitolo dedicata ai *“Reati in materia di tutela del patrimonio subacqueo e violazioni delle norme a tutela delle riserve marine punite con sanzione amministrativa”*).

⁴⁶⁵ Tengo a precisare che le previsioni di cui alle lettera n) e seguenti del citato articolo costituiscono elementi di assoluta novità introdotti ex novo dal Decreto 2012.

⁴⁶⁶ L'art. 22 *“Vigilanza e controllo”* recita: *“ 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo. 2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca”*. Con riferimento a tali previsioni l'art. 10 lett. s e t) dispongono che è fatto divieto *“s)* occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; *t)* intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria”.

In questa sede ripongo dunque attenzione agli illeciti amministrativi descritti e sanzionati sulla base del combinato disposto degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 4/2011 ed aventi ad oggetto in particolare:

a) la pesca in zone ed in tempi vietati;

b) la pesca con navi e attrezzi vietati;

nonché le fattispecie descritte ex art 11 comma 3°:

c) esercizio della pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

d) divieto di vendita e commercio, sotto qualsiasi forma, dei prodotti della pesca non professionale ex art. 6 comma 3^o⁴⁶⁷.

a) la pesca in zone ed in tempi vietati.

L'art. 11 comma 1° punisce con sanzione amministrativa "*principale*" (da euro 2.000 ad euro 12.000) chiunque contravvenga ai divieti posti dall'art. 10 comma 1°, lett. *b, c, d, e, f, g*) e nello specifico esso fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e

⁴⁶⁷Con riferimento alla suddetta fattispecie mi limiterò a ricordare la nozione di pesca professionale come nuovamente intesa dall'art. 6 del D.Lgs. n. 4/2012: "**Pesca non professionale** 1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

nazionale; effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito: violazioni il cui accertamento è affidato agli organi indicati *sub* art. 22 del decreto in commento. Peculiarità tipica della struttura dei suddetti illeciti amministrativi è quella di ricalcare il *normotipo* della fattispecie penale in bianco⁴⁶⁸, nel senso che il legislatore si è limitato a prefissare in modo tassativo la sanzione, demandando la specificazione del contenuto del precetto alla eterointegrazione di fonti normative comunitarie⁴⁶⁹ e fonti nazionali secondarie⁴⁷⁰ (regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa)⁴⁷¹.

⁴⁶⁸ In tema di norme penali in bianco vedi su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, *op. cit.*, pp. 58-66.

⁴⁶⁹ Il chiaro richiamo a livello comunitario è al Regolamento CE n. 1224/2009; Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Regolamento CE n. 2371/2002.

⁴⁷⁰ Come lucidamente osservato da D. GUIDI, *Caccia e Pesca*, *op. cit.*, p. 884, per quanto concerne la fonte regolamentare, il legislatore si riferisce chiaramente alle disposizioni del D.P.R. n. 1639 del 1968, recante il regolamento di esecuzione della previgente legge sulla pesca marittima, richiamo oggi esplicitamente sussumibile dal disposto di cui all'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 4/2012. In particolare si tengano in considerazione l'art. 92 del suddetto regolamento che attribuisce al Ministro delle risorse agricole e forestali il potere di vietare o limitare l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri - tanto avanti che lateralmente - rispetto al luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salmastra nei quali viene esercitata la piscicoltura e la molluschicoltura, al fine di tutelare la montata (cioè la progressiva emersione) del novellame verso le acque interne; l'art. 96 concernente le norme di comportamento essenziali da osservare nell'esercizio della pesca, in base al quale i pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva l'osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento, ed il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pescamarittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego; ed ancora l'art. 98 stabilisce poi che il Ministro delle risorse agricole e forestali, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento; l'art. 124 ai sensi del quale la stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare; l'art. 132 che vieta la pesca dell'aragosta e dell'astice dal 1° gennaio al 30 aprile; l'art. 124 che vieta la pesca ed il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre; l'art. 133

b) la pesca con navi e attrezzi vietati.

L'art. 11 comma 1° punisce con sanzione amministrativa "principale" (da euro 2.000 ad euro 12.000) chiunque contravvenga ai divieti posti dall'art. 10 comma 1°, lett. *a, h, i, l, m, n, o, p, q, r*) e nello specifico esso fa divieto di effettuare la pesca con *unità iscritte* nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione⁴⁷², *senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità; pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione; detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; manomettere, alterare o modificare l'apparato motore*⁴⁷³ dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale; falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di

secondo cui La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni: le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella delle seppie, mediante nasse, tramagli e altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

⁴⁷¹E' di questo avviso ancora D. GUIDI, *Caccia e Pesca, cit.*, p. 884, ovviamente parametrando il tutto con previsioni previgenti recanti lo stesso contenuto formale e sostanziale.

⁴⁷²Così recita l'art. 146: "Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sedi di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrato presso le direzioni marittime sovraordinate, ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".

⁴⁷³Al fine di comprendere la portata normativa della fattispecie di qua si veda quanto disposto ai sensi dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione 1639/1968: "L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. Nell'istanza devono indicarsi: 1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca; 2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, **tipo e potenza dell'apparato motore**, capacità di stiva; 3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare; 4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave; 5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo; 6) tabella di armamento".

individuazione dell'unità da pesca; violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite⁴⁷⁴; violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008⁴⁷⁵, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente⁴⁷⁶.

⁴⁷⁴Per tale fattispecie il legislatore ha riservato un peculiare sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000 ex art. 11 comma 2°

⁴⁷⁵Secondo quanto disposto dall'art. 2 del Regolamento CE 1005/2008 si intende "1) «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate; 2) «pesca illegale»: le attività di pesca: a) praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari; b) praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure c) praticate da pescherecci in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente; 3) «pesca non dichiarata»: attività di pesca: a) che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali; oppure b) che sono state praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione; o 4) «pesca non regolamentata»: attività di pesca:) praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da pescherecci privi di nazionalità, da pescherecci battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da qualsiasi altra entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione; oppure b) praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione da pescherecci in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine".

⁴⁷⁶Occorre sottolineare come - anche per le suddette fattispecie per le quali è previsto un rinvio alle norme di fonte comunitaria e nazionale di tipo secondario - rilevi il commento sulla struttura dell'illecito richiamante i criteri formali e sostanziali delle c.d. norma penali in bianco svolto in precedenza.

Con particolare riferimento alle *lett. h) e i)* e quindi alla disciplina degli attrezzi e degli strumenti utilizzabili nell'esercizio della pesca marittima, il regolamento di esecuzione della previgente legge 963/1965 suddivide gli attrezzi consenti nell'esercizio della pesca in reti, ami ed altri strumenti o apparecchi (art. 3). Particolarmente accurata risulta la regolamentazione delle reti che si articola in norme di carattere generale, dirette a definire ed a distinguere le tipologie di rete in relazione alle caratteristiche di impiego (art. 4)⁴⁷⁷, ed in norme più specifiche, che formano la disciplina di dettaglio concernente l'uso e le dimensioni delle reti da posta (artt. 103-105), da circuizione (artt. 106-108), da traino (artt. 109-112) e da lancio (art. 115)⁴⁷⁸.

Occorre concludere rilevando come ai sensi dell'art. 10 comma 2° i divieti di cui alle lettere *b), c), d), g) ed h)* del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale; resta inoltre esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. Mentre il comma 3° del medesimo articolo stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento CE n. 1967/06.

⁴⁷⁷Sul tema in dottrina vedi T. SCOVAZZI, *La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo, cit.*, p. 539; ID, *Un'interminabile vicenda?*, *cit.*, p. 265; D. GUIDI, *Caccia e Pesca, cit.*, p. 889.

⁴⁷⁸In proposito va segnalato come l'art. 111 vieti "*l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra*". Sul punto vedi altresì quanto affermato dalla giurisprudenza Cass. pen., 5 ottobre 1984, in *Cass. pen.*, 1986, 593; Tar Marche, 25 giugno 1999, n. 825, in *Foro amm.*, 2000, 1004; Cass. pen. III, 11 luglio 1986, in *Cass. pen.*, 1988, 139.

c) esercizio della pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

d) divieto di vendita e commercio, sotto qualsiasi forma, dei prodotti della pesca non professionale ex art. 6 comma 3^o479.

L'art. 11 comma 3° punisce con sanzione amministrativa "principale" (da euro 2.000 ad euro 6.000) chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, e violi quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del decreto in commento.

L'articolo in questione - per ciò che concerne la sua prima parte *lett. a)* - obbliga coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale a conseguire l'iscrizione nell'apposito registro. Le modalità di iscrizione sono contenute negli art. 32 e ss. del D.P.R. 1639/1968, che recano una disciplina dettagliata dei requisiti e delle condizioni necessari per conseguire l'iscrizione, nonché della documentazione che l'interessato è tenuto a produrre presso i competenti uffici del Compartimento marittimo⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹Con riferimento alla suddetta fattispecie vedi sopra nota 466.

⁴⁸⁰Art. 32 "Sezione I:Dell'iscrizione nel registro dei pescatori" Registro dei pescatori": Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività; ART. 33 Modello del registro Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento; ART. 34 Ufficio di iscrizione L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporre annotazione sul titolo matricolare dell'interessato. Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo; ART. 35 Requisiti e condizioni per l'iscrizione Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4), 5) del primo comma, è necessario essere iscritto almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa

Infine si noti come ai sensi dell'art. 11 comma 5° l'armatore sia solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave dapesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca.

c.2) Sanzioni amministrative accessorie.

L'art. 12 comma 1 stabilisce che le violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, *lett. a)*, siano punite con le seguenti sanzioni amministrative accessorie: la confisca del pescato e la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. E' sempre prevista inoltre la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; è previsto inoltre l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla *lett. h)* dell'articolo 10, comma 1. L'art. 12 comma 2 prevede poi, qualora le violazioni di cui

altra attività professionale. ART. 36 Documenti per l'iscrizione I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione. ART. 37 Altri documenti Per l'iscrizione nel registro sono altresì prodotti: 1) tre fotografie, una delle quali autenticata; 2) eventuali documenti professionali. ART. 38 Presentazione della domanda La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente. ART. 39 Qualifiche per l'iscrizione Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica. Sono titoli professionali: 1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca; 2) per i servizi complementari: frigorista. Sono specializzazioni professionali: 1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca; 2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale. L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca. Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale addetto agli impianti di pesca. Il Ministero della Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca".

alle *lett. h) ed i)* del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da posta derivante, che sia sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, *la sospensione della licenza di pescare* per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, *la revoca della medesima licenza*, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

L'articolo in esame riproduce quasi pedissequamente il contenuto del precedente art. 9, dedicato appunto alle pene accessorie per le contravvenzioni, con un'unica importante differenza⁴⁸¹: la previsione - contenuta nel articolo 12, comma 2° - secondo cui qualora le violazioni di cui alle *lett. h) e i)* del comma 1 dell'articolo 10 siano state commesse con reti da posta derivante⁴⁸², è *sempre disposta*, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, *la sospensione*⁴⁸³ della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di *recidiva, la revoca* della medesima licenza (anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione).

⁴⁸¹L'introduzione *ex novo* della pena accessoria della sospensione della licenza di pesca e della revoca in caso di recidiva sono ben viste da quella parte della dottrina vedi C. ANGELONE, *Pesca (Reati in materia di)*, op. cit., p. 568 che sottolineava con riferimento alla stesura del previgente articolo 27 (in cui la sospensione di validità della licenza di pesca non figurava più tra le sanzioni amministrative accessorie) come "in talo modo si fosse eliminato il principale deterrente volto a scongiurare l'inosservanza delle disposizioni concernenti gli strumenti vietati nell'esercizio della pesca, in quanto dannosi per l'ecosistema marino e per gli organismi acquatici".; vedi inoltre D. GUIDI, *Caccia e pesca*, op. cit., p. 895, il quale sottolinea come (sempre in riferimento alla previsione ex 27 legge 963/1965) la sospensione della validità della licenza di pesca non risultasse così più applicabile alla violazione del divieto di pesca a strascico con reti da traino entro le 3 miglia nautiche dalla linea di costa su fondali inferiori ai 50 metri, posto che tale violazione integra oggi un mero illecito amministrativo.

⁴⁸²L'art. 4 del **D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968** recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" stabilisce che "Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti; art. 103 "Reti consentite" "E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali. Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe"; Art. 104 "Segnalazione delle reti" Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio. Art. 105 "Limitazioni di uso" E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini".

⁴⁸³Come affermato in giurisprudenza Cass. pen. III, 19 marzo 1986, in *Giust. pen.*, 1987, II, p. 463: "la sospensione ha carattere oggettivo, in quanto inerisce all'ulteriore disponibilità dell'imbarcazione e delle sue pertinenze"

La norma in commento presenta due importanti novità rispetto al tessuto normativo della previgente legge 963/1965:

a)viene introdotto *ex novo* l'istituto della revoca della licenza di pesca (che troverà poi disciplina ed applicazione più precisa nel successivo art. 16);

b)viene espressamente introdotta la responsabilità in solido (*responsabilità oggettiva*) in ogni caso (*rectius* "sempre") del titolare dell'impresa di pesca ovvero dell'armatore titolare della licenza di pesca.

Rispetto al punto *sub a)* mi limiterò a rilevare come il moderno legislatore - in tale sede (quella dell'art. 12 comma 2°) - abbia correttamente richiamato l'istituto della recidiva⁴⁸⁴ con riferimento agli illeciti amministrativi sopra indicati, *rinunciando* correttamente a tale espresso richiamo nelle ulteriori previsioni di cui all'art. 14, ove tra le infrazioni gravi sono ricomprese le contravvenzioni di cui all'art. 7 *lett. a), c), e g)*. Questo rilievo è opportuno se si ha riguardo alla previgente disposizione di cui all'art. 25, comma 1 *lett. d)* della legge 963/1965, ove la recidiva era ricompresa erroneamente tra le pene accessorie previste per le contravvenzioni⁴⁸⁵. Riflessione che trova luce ai sensi dell'art. 99 c.p. secondo il cui disposto l'istituto della recidiva può trovare applicazione solo con riguardo ai delitti (non colposi) e non già in relazione a fattispecie contravvenzionali.

Rispetto al punto *sub b)* occorre rilevare come il decreto legislativo n. 4 del 2012 abbia espressamente limitato i confini entro cui trova "sempre" applicazione "oggettiva" la sospensione e la revoca della licenza di pesca, riservando tale estensione al *solo*

⁴⁸⁴Con riferimento all'istituto della recidiva vedi le considerazioni di M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, IV, *Della estinzione del reato e della pena*, cit., pp. 195 e ss.

⁴⁸⁵Per tale rilievo vedi D. GUIDI, *Caccia e pesca*, cit., p. 877.

titolare dell'esercizio nautico e dell'attività di impresa⁴⁸⁶ titolare di licenza di pesca, non prevedendo eguale sanzione nel caso in cui sia il proprietario il titolare della licenza.

Tale considerazione rileva in particolar modo con riferimento alle imprese di pesca di grandi dimensioni, ove le suddette sanzioni possono produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di una pluralità di soggetti, atteso che il proprietario della nave⁴⁸⁷ spesso non coincide con l'armatore, né tanto meno, con il comandante dell'imbarcazione (per non parlare degli effetti dannosi patiti dai membri dell'equipaggio, quali semplici lavoratori subordinati).

Ebbene la novità, posto che la previgente legge 963/1965 non contemplava alcuna distinzione in merito, lasciando ingovernato il regime di applicabilità della responsabilità oggettiva⁴⁸⁸ a tutti i soggetti coinvolti nell'esercizio della pesca marittima⁴⁸⁹, risiede, in verità, nell'aver finalmente dato piena rilevanza a quel principio della responsabilità penale *ex art. 27, comma 1, Cost.*⁴⁹⁰ troppo spesso dimenticato⁴⁹¹. Si deve notare, infatti, come - in forza dell'organizzazione gerarchica vigente a bordo - solo il comandante dispone dei poteri (conferitegli dall'armatore) tali da trovarsi nelle condizioni di violare le disposizioni

⁴⁸⁶Previsione in continuità ed analoga a quella contenuta nell'art. 11 comma 5, in cui si prevede la responsabilità in solido dell'armatore con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

⁴⁸⁷Differentemente da quanto previsto in tema di reati ed illeciti amministrativi relativi all'inquinamento del mare causato da navi, ove i soggetti responsabili sono: il Comandante della nave, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave.

⁴⁸⁸Per opportuni riferimenti sul tema in dottrina si rimanda alla nota 147.

⁴⁸⁹Si ritiene che nell'esercizio dell'attività professionale di pesca siano quattro i soggetti interessati ovvero il proprietario della nave, l'armatore, il comandante e l'equipaggio.

⁴⁹⁰Sul principio della responsabilità penale personale vedi in vario senso F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale, op. cit.*, pp. 300-302; F. BRICOLA, *Teoria generale del reato, cit.*, p. 51; M. GALLO, *Linee di tendenza per la riforma della parte generale del c.p.*, in *Carcere e società*, Venezia, 1976, p. 15.

⁴⁹¹Con una storica pronuncia del 17 febbraio 1972, n. 30, in *Giur. cost.*, 1972, II, pp. 134 e ss., la Corte Costituzionale ha affermato che "la sospensione di validità del permesso (licenza) di pesca può trovare applicazione solo quando il titolare del permesso stesso abbia assunto veste di imputato nel procedimento penale in cui è stata pronunciata sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla normativa sulla pesca marittima. In mancanza, sul piano logico ancor prima che giuridico, non sarebbe invocabile il principio della responsabilità penale personale rispetto a chi, non essendo stato sottoposto a procedimento, non può essere raggiunto dalla sanzione accessoria vincolata alla irrogazione della pena principale".

legislative che regolano l'esercizio della pesca marittima. Ne discende che il proprietario della nave - che non rivesta anche il ruolo di imprenditore-armatore - debba necessariamente andare immune dagli effetti pregiudizievoli dell'irrogazione della sanzione accessoria: quale ad esempio la libera circolazione sul mercato del bene di sua proprietà. Resta altresì da evidenziare come sia possibile che, nel caso in cui venga commesso l'illecito amministrativo *de quo*, l'armatore non titolare di licenza rimanga esente da ogni sanzione: considerazione questa che necessariamente discende dai noti rapporti tra comandante della nave ed titolare dell'esercizio di impresa.

Per quanto attiene alle altre sanzioni amministrative accessorie contemplate dalla disposizione in esame, si rimanda al commento analitico svolto per le pene accessorie per le contravvenzioni *ex art. 9*.

d) Il nuovo sistema di punti per infrazioni gravi.

Il decreto legislativo n. 4/2012 ha introdotto, in attuazione dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009⁴⁹² ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011, il sistema di punti per infrazioni gravi (artt. 14-21). Ai sensi dell'art. 14 comma 2 costituiscono *infrazioni gravi* le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e g), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t). Il sistema prevede che la commissione di un'infrazione grave dia sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato

⁴⁹²Il richiamo fatto dall'art. 93 Regolamento CE N. 1224/2009 è all'art. 42 del Regolamento CE N. 1005/2008 in base al quale "si intendono per «infrazioni gravi»: a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 3; b) le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca; c) la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l'uso di documenti falsi o non validi; 2. Il carattere grave della violazione è determinato dall'autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2".

I del suddetto decreto⁴⁹³, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle

⁴⁹³Allegato I "Punti assegnati in caso di infrazioni gravi": "N. 1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008). Punti combinati n. 3.; N. 2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente permessi (Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008). Punti combinati n. 4; N. 3 Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008). Punti combinati 5; N. 4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008). Punti combinati 5; N. 5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 5; N. 6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione (Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 5; N. 7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008). Punti combinati 7; N. 8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 6; N. 9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 6; N. 10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 7; N. 11 Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera c), del

infrastrutture e dei trasporti. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore ad un limite individuato dall'art. 16 del decreto comporta la sospensione della licenza di pesca e la revoca definitiva della licenza di pesca.⁴⁹⁴ L'art. 17 del decreto in commento prevede che (in continuità con le previsioni di cui sopra) qualora un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008⁴⁹⁵. E' infine previsto un sistema di cancellazione dei

presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 7; N. 12 Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 7; N. 13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 7; N. 14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti combinati 7".

⁴⁹⁴ L'art. 16 dispone che: "L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti".

⁴⁹⁵ L'articolo 43 rubricato "Misure di esecuzione immediate" dispone che "1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare: a) la cessazione immediata delle attività di pesca; b) il ritorno in porto del peschereccio; c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; d) la costituzione di una garanzia; e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca. L. 286/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

punti⁴⁹⁶ accumulati da chi abbia commesso le varie infrazioni ed un parallelo sistema di punti⁴⁹⁷ con le relative sanzioni *per infrazioni gravi del comandante* a norma dell'articolo 92⁴⁹⁸, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.

29.10.2008 2. *Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell'infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l'indagine".*

⁴⁹⁶ L'art. 18 rubricato "Cancellazione di punti" dispone che: "1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16. 2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora: a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoringsystem» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o; c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o; d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. 3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca. 4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati. 5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti".

⁴⁹⁷ L'art. 19 rubricato "Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci" dispone che: "1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo".

⁴⁹⁸ L'art. 20 rubricato "Sanzioni applicate al comandante della nave" dispone che: "1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta: a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti. 2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati".

3. Reati in materia di tutela del patrimonio culturale subacqueo e violazioni delle norme a tutela delle riserve marine e della pesca sportiva, ricreativa e subacquea punite con sanzione amministrativa.

Con riferimento ai reati previsti in materia di tutela del patrimonio subacqueo rileva da ultimo la legge 23 ottobre 2009, n. 157 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001*".

L'art. 10 della legge 157/2009 contempla al suo interno sia fattispecie contravvenzionali (comma 1 al 6) che delittuose (quella prevista dal comma 7).

Nello specifico l'art. 10 punisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a 3.099 chiunque non denunci all'Autorità marittima più vicina, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane⁴⁹⁹. Allo stesso modo è sanzionata l'omessa denuncia alla competente autorità consolare italiana e/o al Ministero degli affari esteri del ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione di Parigi del 2001⁵⁰⁰. Parimenti è fatto divieto di effettuare, senza preventiva denuncia all'autorità consolare e/o al Ministero degli affari esteri, un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente nella zona economica esclusiva

⁴⁹⁹Si noti come alla suddetta ipotesi contravvenzionale si applichi la sanzione amministrativa da euro 250 a 2.500 qualora la denuncia sia presentata dopo il termine di tre giorni stabilito.

⁵⁰⁰Integralmente l'art. 10 comma 2° recita che: "*Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che non denuncia alle Autorità indicate nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099*".

osulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione (Parigi 2001) o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo suolo⁵⁰¹.

E' inoltre punito sempre con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a 3.099, chiunque effettui un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali⁵⁰².

Da ultimo, l'art. 10 comma 7 prevede un'ipotesi delittuosa che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500 chiunque introduca o commerci nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione di Parigi del 2 novembre 2001.

In chiosa risulta di rilievo evidenziare come - a differenza delle altri reati comuni contemplati dalla legge in commento - soggetti attivi delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 10 comma 2 e 4 possono essere qualsiasi cittadino italiano ovvero il comandante di nave battente bandiera italiana, attribuendo in tal senso alle suddette fattispecie natura di reato proprio⁵⁰³.

⁵⁰¹ Integralmente l'art. 10 comma 4° recita che: "Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 5, comma 3, o nell'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099".

⁵⁰² Ai sensi dell'art. 10 comma 5° 6° della presente legge prevedono che "Quando la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma continentale di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, i commi 1 e 3 si applicano soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 6"; art. 6 "Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, è punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'Italia è competente al rilascio del medesimo, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione".

⁵⁰³ Sulla definizione di reato proprio in dottrina si rimanda alla nota 398.

Come anticipato nel paragrafo precedente⁵⁰⁴, il nuovo decreto legislativo n. 4/2012 all'art. 11 comma 4, lett. a) e b⁵⁰⁵) punisce - con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 3.000 - l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea in violazione delle norme regolamentari), nonché la cessione di fucile subacqueo o altro mezzo simile a persona minore degli anni sedici ovvero l'affidamento di un fucile subacqueo (o altro mezzo simile) a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso⁵⁰⁶.

Procediamo però con ordine.

A norma del previgente art. 7, comma 4, del regolamento di esecuzione della l. 963 del 1965 (D.P.R. 1639 del 1968 oggi espressamente abrogato solo con riferimento alle previsioni del suddetto articolo) la *"pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca"*, con una chiara sovrapposizione delle due attività. Ebbene risulta evidente come - alla luce del nuovo testo legislativo - la suddetta definizione sia stata chiaramente sostituita e rinnovata attraverso il dettato normativo dell'art. 6 comma 1, ove oggi all'interno della definizione di *pesca non professionale* si distingue chiaramente tra pesca ricreativa, sportiva e subacquea⁵⁰⁷. In verità le precedenti incongruenze terminologiche erano di chiara

⁵⁰⁴Vedi *supra* pag. 164.

⁵⁰⁵Il previgente testo normativo contenuto nell'art. 26 comma 3° e 4° della legge 963/1965 come modificato dal Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 sanzionava le medesime fattispecie contenute oggi nel decreto 2012. Il testo previgente era il seguente: "3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro chiunque viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso".

⁵⁰⁶L'art. 6 del D.Lgs. n.4/2012 dispone inoltre che: "3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici".

⁵⁰⁷ Il testo previgente all'art. 26 comma 3° operava esclusivamente una distinzione tra pesca sportiva e pesca subacquea.

derivazione comunitaria, ove *the recreational fisheries* (RF - pesca ricreativa)⁵⁰⁸ è definita come un insieme di attività non commerciali (non per la vendita, il baratto o lo scambio) di pesca di cattura/prelievo, motivate dal divertimento, dal piacere o dalla sportività della cattura⁵⁰⁹: ampia definizione in cui è possibile categorizzare ulteriormente la RF⁵¹⁰ in pesca ricreativa amatoriale, turistica e sportiva/competitiva, ciascuna avente i propri scopi specifici dettagliatamente definiti⁵¹¹.

C'è stata dunque fino ad oggi una generale ed errata tendenza a usare indifferenziatamente o imprecisamente i termini pesca sportiva e pesca ricreativa sia nella letteratura⁵¹² che nella legislazione⁵¹³.

⁵⁰⁸ Le considerazioni in tema di RF (*recreational fisheries*) sono tratte dal *Recreational fisheries in the Mediterranean countries: a review of existing legal frameworks. Studies and Reviews. General Fisheries Commission for the Mediterranean*. No. 81. Rome, FAO. 2007 - ISBN 978-92-5-105898-5.

⁵⁰⁹ Questa definizione assume inoltre che le attività di RF non sono motivate dalla dipendenza dai pesci come cibo. Siffatta definizione riprende parzialmente quanto disposto dall'art. 2 (c) del Regolamento CE 199/2008/CE): "*attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive per fini ricreativi o sportivi*".

⁵¹⁰ In aggiunta alla classificazione per obiettivi della RF fornita sopra, la RF può anche essere categorizzata a seconda della localizzazione e degli attrezzi usati nell'attività. Nella pesca ricreativa in mare, si osservano quattro raggruppamenti di base: *pêche à pied*, da riva, dalla barca o subacquea. La pesca ricreativa dalla barca può anche essere ulteriormente specificata, a seconda delle modalità di pesca utilizzate, in tre sotto categorie: pesca statica (ancorata o in deriva), pesca passiva o di raccolta e pesca attiva. La terza categoria usa la propulsione del motore per assistere nell'attività di pesca mentre le prime due non usano la propulsione a motore. Occorre notare che queste categorie riferite ad obiettivi e a modalità si sovrappongono: per esempio la pesca subacquea e quella dalla barca possono essere praticate per sport, amatorialmente o per turismo complicando ulteriormente la loro gestione.

⁵¹¹ Si intende per *pesca amatoriale*, la pesca di svago non organizzata: non organizzata nel senso che non è collegata a specifici eventi o gare, ove le catture della pesca sono o rilasciate (catch & release) o trattenute per il consumo privato; la *pesca sportiva* è descritta come "una attività organizzata che comprende la competizione o gara libera tra pescatori per catturare il pesce più grande di una certa specie, il maggior numero di individui, o il maggior peso totale a seconda delle regole di ogni particolare competizione". La *pesca turistica* può essere compresa come una attività di pesca attuata da una parte terza che organizza una spedizione di pesca per turisti. La *pesca turistica* può essere condotta da pescatori professionisti (pesca turismo) o da pescatori ricreativi di professione ("charter"); con la maggiore differenza riscontrabile nel tipo di imbarcazione utilizzata (peschereccio contro charter di pesca). Lo scopo del charter di pesca è principalmente di pescare mentre, con il concetto di pesca-turismo, lo scopo non è solo pescare ma anche praticare immersioni, mangiare il pesce cucinato in barca in modo tradizionale e godersi un giorno in barca in mezzo al mare. La legislazione differisce poi per ciascun segmento della pesca turistica.

⁵¹² P. CACAUD, *Fisheries laws and regulations in the in the Mediterranean; a comparative study. Studies and reviews*. No. 75, General Fisheries Commission for the Mediterranean, 2005, pag. 40 e ss., ha definito la RF come "*tutti i tipi di attività di pesca incluse quelle sportive compiute da qualsiasi individuo con o senza imbarcazione, per fini di svago e non riguardanti la vendita dei pesci e di altri organismi acquatici*".

⁵¹³ L'Italia ha usato il termine pesca sportiva: il testo previgente della legge all'art. 26 comma 3° operava esclusivamente una distinzione tra pesca sportiva e pesca subacquea. Per esempio l'articolo 19 della legge

Le due fattispecie in realtà sono completamente differenti: da una parte un passatempo o svago (la pesca ricreativa) e dall'altra un'attività sportiva praticata in un quadro di eventi sportivi o gare (la pesca sportiva⁵¹⁴, con tanto di annessa federazione a tutelare gli interessi dei tesserati o degli affiliati⁵¹⁵). Riflessione che il nuovo legislatore ha chiaramente percepito - attraverso l'applicazione esplicita delle sanzioni amministrative alla pesca ricreativa così come distinta da quella sportiva - dimenticando però di fornire una definizione di pesca ricreativa e sportiva, non prevista dal richiamato regolamento n. 1639 del 1968. Ebbene, dover constatare siffatte lacune normative dimostra come l'opera di ringiovanimento (peraltro estremamente necessario) sia stata attuata, ma in modo parziale ed inadeguato, approntando *ex novo* un meccanismo di sanzioni (si veda su tutti la licenza a punti) omettendo però al tempo stesso di fornire moderne *definizioni, parametri e tecniche di tutela* proprie di un legislatore di più di quarant'anni fa.

La disciplina della *pesca subacquea* è affidata ancora oggi alla normazione regolamentare (art. 128 e ss. del regolamento n. 1639 del 1968)⁵¹⁶. Tale forma di pesca è ulteriormente divisibile in subacquea professionale e subacquea sportiva, in rapporto alla finalità, professionale o di mero svago, perseguita da chi la esercita⁵¹⁷: per ulteriori specificazioni circa definizioni, requisiti, autorizzazioni, restrizioni nonché disposizioni comuni alle due

Croata sulla Pesca in Mare del 2003 stabilisce che "la pesca sportiva/ricreativa consiste nel catturare pesci e altri organismi marini a fini sportivi e ricreativi", il che include anche l'immersione in apnea.

⁵¹⁴Il cennato D.P.R. n. 1639/1968 reca, nell'ambito del titolo III, un capo (il IV, artt. 137-144) interamente dedicato all'esercizio della pesca sportiva (non ricreativa!) e rivolto a disciplinare nel dettaglio i vari aspetti di tale pratica, dalle norme di comportamento agli attrezzi utilizzabili, dalle limitazioni di cattura ai mezzi nautici di cui è consentito avvalersi (solo unità da diporto). In dottrina sul punto vedi D. GUIDI, *Caccia e pesca*, *op. cit.*, p. 891.

⁵¹⁵FIPSAS - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

⁵¹⁶A queste norme si aggiungono i regolamenti delle aree protette o i provvedimenti delle Capitanerie di Porto, che possono imporre locali limitazioni.

⁵¹⁷In dottrina per un commento vedi D. GUIDI, *Caccia e pesca*, *cit.*, p. 892.

forma di pesca, si rimanda al contenuto della nota in appresso indicata⁵¹⁸. In conclusione occorre rilevare come - in caso di violazione delle norme regolamentari in materia di esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea - entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il trasgressore possa effettuare il pagamento in misura ridotta della predetta sanzione a norma dell'art. 16, comma 1, legge n. 689/1981: la sanzione è irrogata dalla Capitaneria del Compartimento marittimo competente per territorio.

L'art. 11 comma 4, lett. b) (norma a più fattispecie) punisce, infine, chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, nonché chi affida al medesimo tale strumento, qualora questi ne faccia uso. La norma sanziona sia la cessione

⁵¹⁸Ai sensi dell'art. 128bis "La pesca subacquea sportiva" è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi"; art. 129 "L'esercizio della pesca subacquea è vietato: a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta; c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo; e) dal tramonto al sorgere del sole"; art. 130 "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. I mezzi nautici hanno l'obbligo di transitare ad almeno 100 metri da quest'ultima. La norma persegue evidentemente il fine di tutelare i bagnanti dal tiro di pescatori (eventualità in realtà molto remota) ed i pescatori stessi dall'investimento di natanti in zone particolarmente trafficate. Su questo aspetto tuttavia va osservato che la disposizione che richiede il mantenimento di una distanza di 500 m dalle spiagge frequentate dai bagnanti, se per un verso ricerca un'ampia tutela per il bagnante, per altro verso espone il pescatore subacqueo al possibile investimento di mezzi che procedono veloci a debita distanza dalla costa"; art. 142 "Limitazioni alla cattura di pesci: Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 18 marzo 1983 n. 219). La norma stabilisce inoltre misure minime di taglia per le specie ittiche di maggior interesse venatorio e commerciale (le stesse vigenti per la pesca professionale) e sancisce il divieto di raccolta di molluschi non cefalopodi e di crostacei. Il raccolto della pesca (in gergo "carniere") non può quindi essere oggetto di commercializzazione".

Completamente diversa è la normativa relativa alla pesca professionale in apnea, regolamentata dal Decreto Ministeriale 20 ottobre 1986, praticata non per fini sportivi ma quale lavoro professionale. La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. La pesca con uso di apparecchi ausiliari di respirazione (bombole) è quindi sempre vietata, anche ai pescatori professionali. La norma infatti stabilisce all'Art. 9: "La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali." Pertanto l'impiego di bombole è consentito unicamente per la raccolta, non per la caccia. In altri termini, chi effettua pesca subacquea con bombole, fucili o anche solamente fiocine si macchia di bracconaggio ed è perseguibile a norma di legge.

che il mero affidamento del fucile subacqueo ad individuo minore degli anni sedici, con la fondamentale differenza che la prima ipotesi è punita di per sé, a prescindere dall'impegno o meno dell'attrezzo, mentre la seconda fattispecie è sanzionata solo in caso di utilizzo del fucile da parte dell'infrasedicenne. La distinzione è facilmente comprensibile se si considera che la cessione riveste natura definitiva mentre l'affidamento ha solitamente carattere momentaneo: ai fini dell'applicazione della sanzione è irrilevante che la cessione avvenga a titolo oneroso o a titolo gratuito. La ragion d'essere della norma va ricercata nella particolare idoneità lesiva del fucile subacqueo: esso rappresenta invero una potenziale fonte di pericolo (astratto) per l'incolumità di tutti gli utenti del mare, sia con riguardo agli altri subacquei che in relazione ai semplici bagnanti⁵¹⁹.

La violazione in esame è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000: il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. L'autorità deputata all'irrogazione della sanzione è la Capitaneria del Compartimento marittimo competente per territorio⁵²⁰.

Da ultimo, in tema di *violazioni delle norme di tutela delle riserve marine*⁵²¹, meritano osservazione due ipotesi in particolare:

⁵¹⁹Alla luce di tale considerazione va letta anche la disposizione di cui all'art. 131 del D.P.R. N. 1639/1968 "E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione".

⁵²⁰In dottrina ancora D. GUIDI, *Caccia e pesca*, cit., p. 893.

⁵²¹L'art. 25 della legge n. 979/1982 recita: "Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

a) le fattispecie penali previste dal combinato disposto degli artt. 19 comma 3° e 4°⁵²² e 30 primo comma (seconda parte) della legge n. 394/1991 (*Legge quadro sulle aree protette*), poste a tutela delle aree marine protette. L'art. 30 prevede la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 103 a 12.911 euro per la violazione del divieto a svolgere determinate attività potenzialmente offensive del patrimonio protetto⁵²³. Qualora poi, l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti individuati dall'Istituto idrografico della Marina⁵²⁴, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a 1.000⁵²⁵.

b) le fattispecie di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, ove si punisce, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nei decreti di

⁵²²Art.19 - *Gestione delle aree protette marine* - "1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979".

⁵²³Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

⁵²⁴L'art. 2 comma 9 bis recita: "I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISMI-IALA)".

⁵²⁵Nel capitolo successivo vedremo se ed in che modo le suddette previsioni normative interferiscono con il nuovo reato ex art. 733-bis c.p.

costituzione delle riserve marine protette⁵²⁶, attraverso la comminazione di una sanzione amministrativa da euro 103 a 2.582⁵²⁷.

A riguardo mi limiterò a due ordini di riflessioni propedeutiche tra loro:**1)** la necessità di individuare, sebbene attraverso un elenco analitico in nota⁵²⁸, quali sono ad oggi i decreti

⁵²⁶Ai sensi dell'art. 27 della l. 979/1982 "nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita. In particolare possono essere vietate o limitate: a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione; c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata; d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee; e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti; g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area. Il decreto di istituzione della riserva marina prevede: a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva; b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta; c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva; d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni. Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica. Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato. Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto. In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio".

⁵²⁷Ne discende inoltre l'applicazione della pena accessoria della confisca degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché la restituzione, da parte dell'autore della violazione, di quanto asportato dalla riserva.

⁵²⁸**Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana** Istituita con D.M. del 20.09.2002 (G.U. n. 285 del 05.12.2002). **Area marina protetta Capo Carbonara** Istituita con D.M. del 15.09.1998. Modificato con DM del 03.08.1999 (G.U. n. 229 del 29.09.1999) che sostituisce integralmente il decreto precedente. **Area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine** Istituita con D.M. del 24.07.2002 (G.U. n. 285 del 05.12.2002). **Area marina protetta Capo Rizzuto** Istituita con D.I. del 27.12.1991 (G.U. n. 115 del 09.05.1992). Modificato con D.M. 19.02.2002 (G.U. n. 118 del 22.05.2002) che sostituisce integralmente il decreto precedente. **Area marina protetta Cinque Terre** Istituita con D.M. del 12.12. 1997 (G.U. n. 48 del 27.02.1998). **Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta** Istituita con D.M. del 21.10.2009 (G.U. n. 81 del 8.04.2010). **Area marina protetta Isola dell'Asinara** Istituita con D.M. del 13.08.2002 (G.U. n. 298 del 20.12.2002). **Area marina protetta Isola di Bergeggi** Istituita con D.M. 07.05.2007 (G.U. n. 206 del 05.09.2007). **Area marina protetta Isola di Ustica** Istituita con D.I. del 12.11.1986 (G.U. n. 71 del 26.03.1987). **Area marina protetta Isole Ciclopi** Istituita con D.I. del 07.12.1989 (G.U. n. 86 del 12.04.1990). Modificato con D.M. 17.05.1996 (G.U. n. 263 del 9.11.1996). **Area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano** Istituita con D.M. del 12.12.1997 (G.U. n. 45 del 24.02.1998). **Area marina protetta Isole Egadi** Istituita con D.I. del 27.12.1991 (G.U. n. 115 del 19.05.1992). Modificata con D.M. del 06.08.1993 (G.U. n. 199 del 25.08.1993) D.M. del 17.05.1996 (G.U. n. 263 del 09.11.1996) D.M. del 26.07.1994 (G.U. n. 180 del 03.08.1994) annullato dal D.M. del 15.06.1995 (G.U. n. 209 del 07.09.1995). **Area marina protetta Isole Pelagie** Istituita con D.M. del 21.10.2002 (G.U. n. 14 del 18.01.2003). **Area marina protetta Isole Tremiti** Istituita con D.I. del 14.07.1989 (G.U. n. 295 del 19.12.1989). **Area marina protetta**

di costituzione vigenti in Italia e di conseguenza le attività non consentite all'interno delle riserve marine protette;²) porre in giusto rilievo la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato" che ci permette di introdurre all'interno della nostra indagine le nuove fattispecie incriminatrici previste dal decreto legislativo n. 231/2011 ovvero l'art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e l'art. 733-bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", analizzandone il rapporto di relazione con i già noti reati di cui agli artt. 734 c.p. "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali" e 635 c.p. "Danneggiamento", nonché con le ipotesi di cui agli articoli 544 -bis c.p. "Uccisione di animali" e 434 comma 2, e 449 c.p. di *Disastro ambientale*, doloso e colposo.

Miramare Istituita con D.I. del 12.11.1986 (G.U. n. 77 del 02.04.1987). **Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre** Istituita con D.M. del 12.12.1997 (G.U. n. 45 del 24.02.1998). Modificato con D.M. 22.07.1999 (G.U. n. 220 del 18 settembre 1999). D.M. 06.09.1999 (G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999) Testo coordinato che sostituisce integralmente i D.M. precedenti. Modificato con D.M. 17.07.2003 (G.U. n. 262 del 11.11.2003). **Area marina protetta Plemmirio** Istituita con D.M. del 15.09.2004 (G.U. n. 32 del 09/02/2005). **Area marina protetta Porto Cesareo** Istituita con D.M. del 12.12.1997 (G.U. n. 45 del 24.02.1998). **Area marina protetta Portofino** Istituita con D.M. del 06.06.1998 (G.U. n. 188 del 13.08.1998). Modificato con D.M. del 26.04.1999 (G.U. n. 131 del 07.06.1999) che sostituisce integralmente il decreto precedente. **Area marina protetta Punta Campanella** Istituita con D.M. del 12.12.1997 (G.U. n. 47 del 26.02.1998). Modificato con D.M. del 13.06.2000 (G.U. n. 195 del 22.08.2000). **Area marina protetta Regno di Nettuno** Istituita con D.M. 27.12.2007 (GU n. 85 del 10.04.2008). **Area marina protetta Santa Maria di Castellabate** Istituita con D.M. del 21.10.2009 (G.U. n. 82 del 9.04.2010). **Area marina protetta Secche della Meloria** Istituita con D.M. del 21.10.2009 (G.U. n. 79 del 6.04.2010). **Area marina protetta Secche di Tor Paterno** Istituita con D.M. del 29.11.2000 (G.U. n. 16 del 20.01.2001). **Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo** Istituita con D.M. del 12.12.1997 (G.U. n. 47 del 26.02.1998). Modificato con D.M. del 28.11.2001 (G.U. n. 42 del 19.02.2002). **Area marina protetta Torre del Cerrano** Istituita con D.M. del 21.10.2009 (G.U. n. 80 del 7.04.2010). **Area marina protetta Torre Guaceto** Istituita con D.I. del 04.12.1991 (G.U. n. 115 del 19.05.1992). **Parco sommerso di Baia** Istituito con D.I. del 07.08. 2002 (G.U. n. 288 del 09.12.2002). **Parco sommerso di Gaiola** Istituito con D.I. del 07.08. 2002 (G.U. n. 285 del 05.12.2002).



Foto n.3⁵²⁹

⁵²⁹ Nella foto qui sopra si può vedere il "Santuario per i mammiferi marini", l'area faunisticamente più ricca dell'intero Mediterraneo e l'unica area protetta di interesse internazionale istituita tramite "Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel mar Mediterraneo - Roma 25 novembre 1999. Legge 11 ottobre 2001, n. 391 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo (G. U. n. 253 del 30.10.2001). Comunicato di entrata in vigore dell'Accordo (G.U. n. 67 del 20.03.2002)". Questa area interessa tre Stati, Italia (Direzioni Marittime competenti per area sono Genova, Livorno e Cagliari), Francia e Principato di Monaco. Fatto salvo gli articoli n. 4-5-6-7-8 dell'Accordo internazionale, al momento non sono state ancora stabilite da parte Italiana specifiche misure relative alla salvaguardia nell'area, ad eccezione di quanto riportato nell'art. 5 della Legge 391/2001 nel quale si vieta la competizione di barche veloci a motore.

4. Le fattispecie codicistiche a tutela dell'habitat marino.

Al fine di fornire una visione complessiva della tutela penale dell'*habitat* marino, devono ora essere fatti alcuni cenni alle nuove fattispecie incriminatrici introdottenel codice penale dall'art. 1 del decreto legislativo n. 231/2011⁵³⁰: situazioni che attraverso un'operazione ermeneutica presentano profili di continuità logica e strutturale con i reati e gli illeciti amministrativi di cui mi sono occupato nei paragrafi precedenti.

Si procederà nella disamina di tali situazioni di conflitto seguendo l'ordine numerico del codice penale.

4. 1) Art. 727 - bis c.p.

La fattispecie contravvenzionale punita ai sensi del nuovo articolo 727-bis del codice penale ha per oggetto le specie animali o vegetali selvatiche protette⁵³¹. L'individuazione

⁵³⁰Il suddetto decreto è stato emanato sulla base della legge delega n. 96/2010 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009" di attuazione, tra le altre, della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 sull'inquinamento provocato dalle navi. In letteratura vedi C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale.*, in www.penalecontemporaneo.it; L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it; V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, pp. 918 e ss.; G. M. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, pp. 458 e ss.; A. MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009, pp. 86 e ss.; F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l'influsso del diritto europeo*, op. cit., pp. 11447-1156; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, collana Teoria pratica diritto, sec. ed., Giuffrè, 2011, pp. 7-16.

⁵³¹ L'art. 727-bis del codice penale "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" stabilisce testualmente quanto segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". In dottrina vedi su tutti F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, op. cit., pp. 1149-1151; C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi*

del bene giuridico protetto richiede uno sforzo interpretativo che trascende la formulazione letterale della fattispecie, posto il richiamo ad atti comunitari⁵³² contenuto sia nell'art. 1, comma 2⁵³³, del decreto legislativo in esame che nel nuovo articolo 733- bis comma terzo c.p.: oggetto di tutela sono i cd. *habitat naturali di interesse comunitario* in cui vivono specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa e tra cui sono ricompresi mammiferi (cetacei), pesci e molluschi (bivalvia) nonché specie floreali che popolano l'ambiente marino.

Con riferimento alla struttura del reato *de quo*, si tratta di una norma a più fattispecie⁵³⁴, in cui si possono distinguere due reati a forma libera, potendo assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano attivo od omissivo, ed in particolare:

a) le condotte di uccisione e distruzione che configurano reati istantanei⁵³⁵ che si consumano nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere l'azione di uccidere o distruggere (esemplari di specie vegetali selvatiche protette);

reati, op. cit., p. 2-5; L. PISTORELLI – A- SCARCELLA, *Relazione sul decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, a cura dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵³²Come osservato da F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, *op. cit.*, p. 1149 e L. SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, *op. cit.*, il rinvio al diritto comunitario extrapenale, nonostante sia ormai prassi usuale quando sia necessario riferirsi a definizioni formulate a livello europeo, comporta rilevanti problemi in relazione al principio di riserva di legge in materia penale e di determinatezza della fattispecie incriminatrice.

⁵³³Il suddetto articolo dispone che “*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE*”. Il riferimento è, rispettivamente, alle direttive “Habitat” e “Uccelli”, la prima dedicata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la seconda concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

⁵³⁴L. PISTORELLI – A- SCARCELLA, *Relazione sul decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, op.cit.*, ove si ritiene trattarsi di reato a condotta plurima, essendovi ravvisabile una pluralità di azioni illecite in una sorta di progressione criminosa: la condotta meno grave (*detiene*, comune sia al comma 1 che al comma 2) si pone, infatti, in rapporto di consequenzialità logica, in termini di offensività, rispetto a quella intermedia (*cattura*: comma 1, *preleva*: comma 2) che, a sua volta, costituisce un *minus* rispetto a quella maggiormente offensiva (*uccide*: comma 1, *distrugge*: comma 2).

⁵³⁵In dottrina vedi su tutti M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale, cit.*, p. 134.

b) le condotte consistenti nella cattura, detenzione e prelievo (di specie animali e vegetali selvatiche protette) che configurano reati permanenti⁵³⁶, qualora si protraggano nel tempo⁵³⁷.

Quanto poi ai rapporti con altre figure di reato, la clausola di riserva "*salvo che il fatto non costituisca un più grave reato*" rende inapplicabile la fattispecie in esame a favore di altre punite più severamente, previste dallo stesso codice penale -si pensi in particolare all'art. 544-bis c.p.(che punisce l'*uccisione* di qualsiasi animale, dunque anche selvatico e protetto) - o da leggi speciali⁵³⁸.

Diversamente che nello schema di decreto legislativo, la seconda parte dell'art. 727-bis comma primoc.p. contiene una *clausola di esiguità*, calco perfetto della fattispecie europea, la quale fa salvi "*i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*".

Tale clausola è propedeutica ad espellere dalla cornice del fatto tipico di reato, i casi di esiguo significato offensivo in rapporto alla quantità di esemplari sacrificati ed al relativo impatto sullo stato di conservazione della specie: requisiti negativi che devono

⁵³⁶Ancora M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., pp. 135-138.

⁵³⁷Cfr. in tal senso F. LIENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, cit., p. 1149.

⁵³⁸Il riferimento è a talune fattispecie venatorie (es. art. 30, co. 1 lett. b), c) ed l) l. n. 157/1992), che incriminano l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli protetti, o di particolari animali (orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo), così come il loro commercio o la loro detenzione a fine di commercio. Profili di interferenza si pongono poi con la legge 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, la quale prevede pene più severe di quelle previste dall'introducendo art. 727-bis. La fattispecie ex 727-bis sembra dunque destinata a soccombere a vantaggio di altre più severamente sanzionate, quanto meno in relazione alle condotte offensive di specie animali selvatiche protette, finendo con il trovare più verosimile applicazione rispetto alle condotte aventi ad oggetto specie vegetali protette al fuori dei casi sanzionati dalla l. 150/1992. In dottrina vedi C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati*, op. cit., p. 4 ripreso da F. LIENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, op. cit., p. 1150 dove si evidenzia come "*l'ambito di applicazione del nuovo reato in esame è alquanto angusto e pare applicabile solo all'uccisione colposa di animali fuori dell'ambito dell'attività di caccia. In definitiva, il nuovo reato, ad una valutazione complessiva, non sembra rafforzare significativamente la tutela penale dell'ambiente richiesta dalla direttiva 2008/99/CE, posto che in sua assenza le varie condotte ivi descritte sarebbero state punite comunque, attraverso fattispecie già vigenti*".

peraltro necessariamente sussistere *contestualmente* affinché il fatto possa reputarsi inoffensivo⁵³⁹.

Ne deriva che il bene protetto risulta essere non tanto il singolo esemplare quanto piuttosto lo stato di conservazione della specie⁵⁴⁰.

Diversamente, la clausola “*fuori dei casi consentiti*”, posta in apertura della fattispecie, costituisce invece una *clausola di illiceità espressa*, richiamante tutte quelle norme che facoltizzano o impongono l’uccisione, cattura di animali protetto, ad esempio per motivi di salute pubblica, di pubblica incolumità o per ragioni didattiche e scientifiche⁵⁴¹.

L’art. 727-bis, comma 2°, tutela infine le specie vegetali protette, ribadendo in chiusura di norma la sopra citata clausola di esiguità⁵⁴².

⁵³⁹Cfr. sul punto C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati*, op. cit., p. 4, il quale rileva come “*La clausola in commento sembra classificabile come clausola di esclusione del tipo, valevole cioè a “escludere il tipo “originario” delimitandone l’ampiezza”*. A riguardo lo stesso autore rinvia per una brillante analisi sul tema a Per tale definizione cfr. M. ROMANO, *Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, tomo II, Milano, 2006, 1736, pp. 1721 ss..

⁵⁴⁰ Cfr. F. LIENA, *La tutela penale dell’ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, op. cit., p. 1150 dove si evidenzia come “*il rischio di un’applicazione estesa della fattispecie anche a condotte aventi ad oggetto un solo esemplare, oltre a realizzare una non consentita estensione analogica in malam partem, criminalizzerebbe comportamenti il cui disvalore sociale appare poco rilevante. A ritenere diversamente la nuova fattispecie violerebbe il principio di proporzionalità della pena e, oltre a non essere conforme ai principi di delega, finirebbe per introdurre un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria (art. 3, lett. f)”*. Ed ancora vedi L. PISTORELLI – A- SCARCELLA, *Relazione sul decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121*, op. cit., ove si rileva che “*tale ipotesi di irrilevanza penale del fatto potrebbe costituire uno dei motivi di maggiore difficoltà in sede applicativa, stante il riferimento a concetti di dubbia definibilità oggettiva (“quantità trascurabile” o “impatto trascurabile”)*, potendo porsi il problema di rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie ex art. 25 Cost.”

⁵⁴¹ Il riferimento è a livello comunitario all’articolo 16 della direttiva 92/43/CE in cui si dispone che i suddetti provvedimenti (operativi) degli Stati membri possono essere attuati “*a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di re introduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato VI, specificato dalle autorità nazionali competenti”*.

⁵⁴² La disposizione colma un vuoto di tutela, dato che le uniche fattispecie aventi ad oggetto specie vegetali selvatiche protette presenti nel nostro ordinamento penale incriminavano le diverse condotte di importazione, commercio ecc., senza le prescritte autorizzazioni e documentazioni (l. 150/1992).

4. 1) Art. 733 – bis c.p.

La fattispecie contravvenzionale punita ai sensi del nuovo articolo 733-bis del codice penale ha per oggetto la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto⁵⁴³: si pensi in particolare, per quanto qui riguarda, agli habitat faunistici e floreali all'interno delle aree marine protette. Il concetto di habitat⁵⁴⁴ - oltre ad avere natura normativa in relazione alle due normative *anche qui* richiamate⁵⁴⁵ - assume, in questa sede, un particolare rilievo naturalistico dettato dalla formula "*qualsiasi habitat naturale*", che sembrerebbe rimandare alla valutazione in concreto del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative⁵⁴⁶.

La fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat, pur avendo natura contravvenzionale, si mostra *in senso letterale* come reato di danno (distruzione dell'habitat) o di pericolo concreto (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'habitat). Sotto tale profilo, dunque, la disciplina comunitaria è stata correttamente trasposta nella misura in cui viene posticipata la soglia di repressione

⁵⁴³ L'art. 733-bis del codice penale stabilisce testualmente ai primi due commi quanto segue: "*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE*". In dottrina vedi su tra gli altri F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, op. cit., pp. 1151-1152; L. PISTORELLI - A. SCARCELLA, *Relazione sul decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, a cura dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione*, cit.; C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati*, op. cit., p. 5-7. In particolare quest'ultimo autore ha osservato, in senso critico, come "*La collocazione nel titolo II del libro III del codice penale, dedicato alle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione*" non appare delle più felici. Non si punisce infatti una violazione formale, né si tutelano le funzioni di pianificazione e controllo della pubblica amministrazione; al contrario si introduce un reato di danno avente un oggetto materiale di tutela particolarmente delicato (l'habitat all'interno di un sito protetto). Volendo inserire la fattispecie menzionata nel codice penale, e non volendo inserirla in un nuovo titolo dedicato ai reati ambientali, la collocazione forse più idonea sarebbe stata in calce ad uno dei tanti reati di danneggiamento gemmati sul tronco dell'art. 635 c.p."

⁵⁴⁴ Il terzo comma dell'art. 733-bis c.p. definisce "*habitat all'interno di un sito protetto*" qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

⁵⁴⁵ Per le medesime considerazioni vedi *supra* pag. 194 e nota 533.

⁵⁴⁶ Così F. LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, cit., p. 1151.

penale conformemente alla direttiva 2008/99/CE che sembra richiedere, ai fini della punibilità delle condotte elencate, il verificarsi di un danno o quanto meno di un pericolo concreto. Da un punto di vista soggettivo, rileva viceversa un'incongruità rispetto alle volontà del legislatore comunitario: emerge, infatti, come il soggetto attivo del reato sia punibile apparentemente anche a titolo di colpa, ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa e le disposizioni comunitarie facciano riferimento esclusivamente al dolo o alla colpa grave⁵⁴⁷.

Così definite le caratteristiche strutturali della fattispecie *de qua*, occorre ora soffermarsi sui rapporti con le altre figure di reato presenti nel codice penale.

Innanzitutto il reato di danneggiamento di *habitat* sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.)⁵⁴⁸, avente diverso bene tutelato: quest'ultimo protegge le bellezze naturali dal punto di vista estetico dell'uomo, e non gli *habitat* naturali intesi come luoghi in sé (o per le specie che vi dimorano) meritevoli di tutela⁵⁴⁹.

Inoltre, la fattispecie *ex art. 733-bis* così come configurata, in astratto sembra porre potenziali problemi di sovrapposizione con quella oggetto del delitto di danneggiamento

⁵⁴⁷Cfr. in tal senso F. LIENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici*, op. cit., p. 1152. L'autrice rileva inoltre come "al pari di quanto previsto per l'art. 727-bis c.p., l'art. 733-bis si apra con la clausola di illiceità espressa "fuori dai casi consentiti", la quale rinvia alle norme ed ai provvedimenti amministrativi che facoltizzano o impongono di tenere la condotta tipica".

⁵⁴⁸L'art. 734 recita: "Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da milletrecentadueeuro a seimilacentonovantasetteeuro".

⁵⁴⁹Così C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati*, op. cit., p. 6, il quale sottolinea come "analogamente a quanto discusso in relazione all'affine reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.) è presumibile si porrà la questione della rilevanza o meno (ad escludere il tipo o l'antigiuridicità) di eventuali autorizzazioni amministrative all'esecuzione di lavori che comportino distruzione o deterioramento dell'*habitat*. Va infatti sottolineato che pur mancando nell'art. 733-bis c.p. la formula "luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità", propria dell'art. 734 c.p., tutti i luoghi indicati nella prima fattispecie risultano comunque soggetti a vincolo ambientale, con conseguente necessità, per chi intenda modificarne lo stato, di munirsi di previa autorizzazione".

(art. 635 c.p.) e con quella di disastro ambientale, doloso e colposo (art. 434, comma 2, e 449 c.p.).

In concreto, la possibilità di situazioni di *conflitto fittizio di leggi*⁵⁵⁰ non sussiste in quanto:

a) come giustamente osservato in dottrina⁵⁵¹, il delitto di danneggiamento *ex art. 635 c.p.*⁵⁵² ha carattere generico, esso per il principio di specialità (art. 15 c.p.) non si applica quando il danneggiamento della cosa è elemento costitutivo di un altro reato. Ciò avviene, per l'appunto, nella fattispecie di cui all'art. 733-bis ove, per la natura specifica dell'oggetto danneggiato un "*habitat all'interno di un sito protetto*", il danneggiamento è elemento positivo del fatto⁵⁵³;

b) ciò che integra il reato di disastro ambientale⁵⁵⁴ non è tanto il superamento di determinati valori di soglia (spesso attestati su dati cautelativi espressivi di rischi o di pericoli molto remoti), quanto riuscire a provare in sede processuale l'autonomo elemento

⁵⁵⁰Vedi in dottrina R.A. FROSALLI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937; M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, cit., pp. 219-234; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, op. cit., pp. 173 e ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 151 e ss.; L. CONTI, *Concorso apparente di norme*, in *Novissimo Digesto Ital.*, Torino, v. II, 1958, pp. 1057 e ss.. Per un'ipotesi operativa avente ad oggetto il rapporto di specialità in astratto sussistente tra gli artt. 47, secondo comma, e 49, terzo comma vedi M. TRAPANI, *La divergenza tra "voluto" e "realizzato"*, cit., pp. 174 e ss.

⁵⁵¹Così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale - I*, 14° ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 429 e ss.

⁵⁵²Per un'analisi moderna del delitto di danneggiamento vedi L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 396-399 e R. SALOMONE, *Tutela delle acque*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, cit., p. 304-305.

⁵⁵³Precedentemente all'introduzione della nuova fattispecie la giurisprudenza in materia di danneggiamento e distruzione del fondale marino si pronunciava in tal senso: "*La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino, conseguente all'abusivo esercizio della pesca a strascico, dà luogo alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato (art. 635 comma 2 n. 3 c.p.), comportando la riduzione, se non la totale eliminazione, dell'attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica*" così Cass. pen., 9 luglio 2003, n. 43899; ed ancora "*Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la c.d. "piattaforma continentale" rientrano fra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625 n. 7 c.p., in quanto, pur qualificabili come res communes omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958) alla sovranità dello Stato che è portatore diretto alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre ire imperii nei casi previsti dalla legge. In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che costituisce danneggiamento aggravato, perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 635 comma 2 n. 3 e 627 n. 7 c.p., quello costituito dalla frantumazione degli scogli esistenti su di un fondale marino, effettuata allo scopo di impossessarsi di esemplari di specie ittiche che vivevano all'interno di detti scogli*", così Cass. pen., 19 novembre 2002, n. 42119; in ultimo si ricorda una pronuncia ormai ben datata della Suprema Corte secondo cui "*Integra il reato di danneggiamento aggravato lo scarico in mare territoriale di sostanze inquinanti (nella specie, oli idrocarburi mediante lavaggio dei serbatoi di una petroliera)*", così Cass. pen., 1 febbraio 1984.

⁵⁵⁴Per un caso specifico di disastro ambientale vedi la vicenda giudiziaria di Porto Marghera in A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pp. 469-475.

costitutivo del pericolo per la pubblica incolumità⁵⁵⁵, cioè “*un evento straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane.... è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga al pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone*”⁵⁵⁶, assente nella redazione della norma ex 733-bis c.p.

La nuova fattispecie interferisce poi con le fattispecie penali previste dall’art. 30 della legge n. 394/1991, poste a tutela dei parchi nazionali, delle riserve naturali, sia nazionali che regionali e come visto delle *aree marine protette*⁵⁵⁷.

Tuttavia, tali fattispecie soccombono rispetto al nuovo reato di cui all’art. 733-bis c.p., il quale costituisce figura speciale - peraltro munita più severamente - in quanto riferita a fatti dannosi e più specifici (distruzione e compromissione) rispetto a violazioni più generiche (delle misure di salvaguardia etc.), attestanti pericoli⁵⁵⁸.

⁵⁵⁵In tal senso C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell’Ambiente, cit.*, p. 181.

⁵⁵⁶Cfr. Cass. pen., 16 gennaio 2008, n. 9418.

⁵⁵⁷Vedi *supra* pp. 188-189.

⁵⁵⁸Cos’ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, op. cit.*, p. 7, così ripreso da F. LISENA, *La tutela penale dell’ambiente: nuove fattispecie incriminatrici, op. cit.*, p. 1152.

BIBLIOGRAFIA

- ADDIS, *Un parco marino internazionale: le problematiche legate alla zona delle Bocche di Bonifacio*, in *Riv. giur. ambiente.*, Milano, Giuffrè, 1999.
- AGNOLI, *Osservazioni sul fenomeno dell'inquinamento delle acque marine e sulla relativa disciplina giuridica*, in *Giur. agr. it.*, 1971.
- ALMERIGHI - ALPA, *La tutela del mare*, in *Diritto e Ambiente*, Parte II, Cap. III, Cedam, Padova, 1987.
- ALLEGRA, *Norme penali speciali e reati speciali*, in *Annali*, 1939.
- AMENDOLA, *La normativa ambientale nei Paesi della Comunità Europea*, Milano, 1985.
- AMENDOLA, *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Giuffrè, Milano, 2001.
- AMENDOLA, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Giuffrè, 1989.
- AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legislazione penale sulla pesca*, in *Teoria e pratica del diritto*, sez. III: *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1972.
- ANGELONE, *Pesca (Reati in materia di)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995.
- ANGELONE, *Le pene accessorie nel diritto penale della navigazione*, in *Riv. pen.*, 1988.
- ANGELONE, *Ambiente marino e disciplina delle risorse*, in *Riv. giur. ambiente*, 2000.
- ANGELONE, *Profili di responsabilità penale del comandante e dell'armatore di nave da pesca*, in *Riv. pen.*, 1988.
- ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, II ed., Giuffrè, Milano, 1994.
- ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983.
- ANNIBALE, *La tutela ambientale in campo internazionale*, Padova, 1996.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, 16° ed., Giuffrè, Milano, 2003.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale - I*, 14° ed., Giuffrè, Milano, 2002.
- ANTOLISEI, *Reati Ambientali*, in *Manuale di Diritto Penale, Leggi complementari*, Tomo II, Parte III, 2008.

- ARDIZZONE, *Considerazioni in tema di confisca obbligatoria*, in *Giust. pen.*, 1947, II.
- AA.VV, *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011
- BADIALI, *La tutela internazionale dell'ambiente*, edito da Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.
- BAJNO, *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988.
- BAJNO, VERGINE, MORANDI, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991.
- BAJNO - MORANDI, *Mare (tutela dell') nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, 1994.
- BAJNO, *Profili penalistici della difesa del mare: annotazioni critiche per una ricostruzione del sistema*, in *Dir. trasp.*, I, 1988.
- BAJNO, *Contributo allo studio del bene giuridico nel diritto penale accessorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979.
- BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990.
- BAJNO, *voce Ambiente*, in *Dig. disc. pen.*, I, 1987.
- BARATTA, *Funzioni strumentali e funzioni simboliche del diritto penale. Lineamenti di una teoria del bene giuridico*, in *Studi in memoria di G. Tarello*, II, Milano, 1990.
- BARATTA, *Principi di diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in *Dei Delitti e delle pene*, 1985.
- BAROSIO, *Distruzione e deturpamento di bellezze naturali: discrezionalità del giudice nella valutazione dell'elemento materiale*, in *Giur. it.*, 1969, II.
- BENVENUTI, *La frontiera marina*, CEDAM, 1988.
- BENVENUTI, *Il demanio marittimo tra passato e futuro*, in *Riv. dir. nav.*, 1965.
- BERNARDI, *Strategie per l'armonizzazione dei sistemi penali europei*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- BERNARDI, *I tre volti del diritto penale comunitario*, in *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea*, a cura di Lorenzo Picotti, 1997.

- BERNASCONI, *L'influenza del diritto comunitario sulle tecniche di costruzione della fattispecie penale*, in *Indice pen.*, 1996.
- BERNASCONI, *Le fattispecie penali in materia ambientale: tecniche di tutela e problemi di legalità*, in *Ambiente e Diritto*, II.
- BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, opera riprodotta in *Scritti giuridici*, Padova, 1966.
- BISORI, *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di Fausto Giunta, seconda edizione, CEDAM, 2007.
- BOScareLLI, *Considerazioni in tema di reati internazionali, con particolare riferimento alle convenzioni stipulate dall'Italia*, in *Riv. it. dir. proc. Pen.*, 1987.
- BOScareLLI, *Nullumcrimen sine lege*, in *Enc. giur.*, XXI, 1990.
- BOScareLLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato. Le fattispecie di concorso.*, Padova, 1958.
- BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Gli inquinamenti Profili Penali, Atti del Quinto Simposio di Studi di Diritto e Procedura Penali*, Giuffrè, Milano, 1974.
- BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, 1973.
- BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960.
- BRICOLA, *Limite esegetico, elementi normativi e dolo nel delitto di pubblicazioni e spettacoli osceni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960.
- CACAUD, *Fisheries laws and regulations in the in the Mediterranean; a comparative study. Studies and reviews. No. 75, General Fisheries Commission for the Mediterranean.*, 2005.2.
- CALAMANTI, *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in *GP*, 1992.
- CAMARDA, *Ambiente, ambiente marino e danno ambientale*, in *Riv. giur. ambiente*, 1985.
- CAMARDA, *L'evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento marino*, in *Riv. giur. ambiente*, 2001, n. 5.
- CAMARDA, *Inquinamento marino e danno erariale*, Palermo, 1982.

- CAMARDA, *I profili sanzionatori nell'evoluzione del diritto della navigazione e dell'ambiente marino*, in *Annuario dell'istituto di diritto del lavoro e della navigazione dell'università di Palermo*, a cura di Nicola Romana, Palermo, 1999.
- CAMARDA, *Convenzione Savage 1989 ed ambiente marino*, Giuffrè, Milano, 1992.
- CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur.*, vol. XXVI, Treccani, Roma, 1991.
- CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente, ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999.
- CANESTRARI, *La definizione legale del dolo: il problema del dolo eventualis*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001.
- CAPACCIOLI - DAL PIAZ, *Ambiente (tutela dell'). Parte generale e diritto amministrativo*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, I, Torino, 1980.
- CARELLA, *L'adattamento dell'ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di protezione del mare contro l'inquinamento*, in *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, (a cura di Starace), Milano, 1983.
- CARACCILOLO, *La responsabilità internazionale dello stato per l'inquinamento marino*, in *Dir. maritt.*, 1991.
- CARAVITA-PELLEGRINI, *La tutela delle acque dall'inquinamento*, in *Diritto dell'Ambiente*, il Mulino, 2005.
- CARBONE, *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: sviluppi e prospettive*, in *Dir. maritt.*, 2003, n. 2.
- CARBONE, *La tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento*, in *Il diritto marittimo attraverso i casi e le clausole contrattuali*, Giappichelli, Torino, 2006.
- CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1926.
- CASTRONUOVO, *Le definizioni legali del reato colposo*, in *Riv. It.*, 2002.
- CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, Giuffrè, 2009.
- CATALDI, *Ancora sui rapporti tra regime comunitario della pesca e diritto del mare*, in *Foro. it.*, 1993.
- CATENACCI, *Appunti sulle tecniche incrociate di tutela nel diritto penale dell'ambiente (l. 10 maggio 1976, n. 39, c.d. legge Merli)*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 1990.

- CATENACCI, *Beni e funzioni oggetto di tutela penale, legge Merli sull'inquinamento delle acque*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 1996.
- CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, Numero 0, Giappichelli, 2010.
- CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di G. MARINUCCI*, II, Milano, 2006.
- CECCHETTI, *Uno strano caso di pesca...sulla spiaggia (acquisto della proprietà dei pesci da parte del concessionario del lido di mare o del pescatore?)*, in *Giur.it.*, 1978, II.
- CIANCIO, *Meccanismi di risarcimento del danno da inquinamento marino (da idrocarburi) in Italia e riferimenti in ambito comunitario*, in *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Quaderno n. 50, 1992.
- CICALA, *La Tutela dell'ambiente*, UTET, 1976.
- CIMINI, *I rapporti tra le fattispecie penali e la normativa comunitaria*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011.
- CONFORTI, *Diritto Internazionale*, VII ed., Napoli, 2006.
- CONFORTI, *Difesa del mare e responsabilità internazionale dello Stato*, in *Dir. Trasporti*, 1988, I.
- CONTI, *Concorso apparente di norme*, in *Novissimo Digesto Ital.*, Torino, v. II, 1958.
- M. L. CORBINO, *voce: Mare*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm, IX, Torino, 1993.
- COTTONE, *L'inquinamento marino causato dai rifiuti prodotti dalle navi: sviluppi e tendenze evolutive*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007.
- CURTI GIALDINO, *La Comunità europea ed il problema ecologico*, in *Riv. dir. europeo*, 1974.
- CURTI GIALDINO, *voce: Ambiente (tutela dell'). II) Diritto della Comunità europea*, in *Enc. giur.*, II, Roma, 1988.
- DAMICCO, *I principi del diritto amministrativo e le interferenze con la tutela penale dell'ambiente*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011

- DE LEONARDIS, *La disciplina dell'ambiente tra Unione Europea e WTO*, in *Dir. Amm.*, 2004.
- DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, Giuffrè, 2005.
- DE PASQUALE, *Gli accordi comunitari in materia di pesca*, in *Dir. com. scambi intern.*, 1996.
- DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, (Annuario Univ. Catt. S.C. 1932), Raccolta degli scritti, vol.I°, Milano 1976.
- DELITALA, *Reati di pericolo*. In Studi Petrocelli, III, Milano 1972.
- DELL'ANNO, *Modelli organizzativi per la tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. ambiente*, 2005.
- DELLA CROCE, *Lezioni sulla protezione dell'ambiente marino*, Cedam, Padova, 1989.
- DE MARTINO, *Dei beni*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e G. Branca, Libro Terzo, *Della proprietà*, Art. 810-956, Bologna-Roma, 1976.
- DE VERO, *Inosservanza di provvedimenti di polizia e manifestazioni sediziose e pericolose (Contravvenzioni)*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993.
- DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Napoli, 1999.
- DI GIANDOMENICO, *Il diritto della pesca*, in *Dir. maritt*, 1985.
- DI GIANDOMENICO, *Voce pesca*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1995.
- DOLCINI, *Sanzione Penale o sanzione amministrativa: problemi di scienza della legislazione*, in *Riv. ital. proc. pen.*, 1984.
- DONINI, *Il delitto contravvenzionale. 'Culpa iuris' e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Milano, 1993.
- ESPOSITO, *I limiti della tutela penale dell'ambiente: profili di diritto comparato e di diritto internazionale*, in *Rass. penit. crim.*, 1979.
- EUSEBI, *In tema di accertamento del dolo: confusioni tra dolo e colpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987.
- EVANGELISTA, *Profili penalistici della tutela dell'ittiofauna*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di Di Giandomenico e C. Angelone, Giuffrè, 1988.

- FASCIGLIONE, *La protezione penale dell'ambiente marino nel sistema dei Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*, in *Gazzetta ambiente - Rivista sull'ambiente e il territorio*, fasc. n. 3, 2006.
- FERMEZZA, *Le riserve marine*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007.
- FERRARI, *Pesca (disposizioni penali sulla pesca)*, in *Enc. giur.*, XXIII, 1990.
- FERRAJOLI, *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1985.
- FERRAJOLI, *Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio MARINUCCI e a Emilio DOLCINI)*, in *Foro it.*, 2000, V.
- FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 2004.
- FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale 1977*.
- FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982.
- FIANDACA - Tessitore, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, 1984.
- FIANDACA, *La tipicizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
- FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, IV ed., ristampa aggiornata sulla base della l. 11 giugno 2004, n. 145, Zanichelli, Bologna, 2004.
- FIANDACA, *Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, a cura di A. M. Stile, Napoli, 1991.
- FIGUEROA, *Intervista a Luigi FERRAJOLI*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2004.
- FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, collana Teoria pratica diritto, seconda edizione, Giuffrè, 2011.
- FIORE, *Il principio di offensività*, *Ind. pen.*, 1994.
- FOIS, *La tutela delle acque dolci, delle acque costiere e dell'ambiente marino*, in *Diritto Ambientale "Profili Internazionali Europei e Comparati"*, a cura di Cordini, Fois, Marchisio, 2° ed., Giappichelli 2008.
- FONDERICO, *Evoluzione della legislazione ambientale*, in *Riv. giur.*, ed., 2007.

- FONDERICO, *Sesto programma di azione UE per l'ambiente*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007.
- FORTE, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999.
- FORTI, *Tutela ambientale e legalità: Prospettive giuridiche e socio-culturali*, Milano, 2006.
- FRANCESCATO – PECORARO SCANIO, *Il principio di precauzione*, Jaca Book, 2002.
- FROSALI, *Concorso di persone nel reato*, in *Novissimo Digesto Ital.*, v. III, 1959.
- FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello, 1937.
- GALLO, *I reati di pericolo*, Napoli, 1969.
- GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. I, *La Legge Penale*, Giappichelli, Torino, 1999.
- GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. II, Il Reato, Parte I, *La Fattispecie Oggettiva*, Giappichelli, Torino, 2000.
- GALLO, *Appunti di diritto Penale*, Vol. II, Il Reato, Parte II, *L'elemento Psicologico*, Giappichelli, Torino, 2001.
- GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol.III, *Le forme di manifestazione del reato*, Giappichelli,Torino, 2003.
- GALLO, *Appunti di diritto penale*, Vol. IV, *Della estinzione del reato e della pena*, Giappichelli, Torino, 2006.
- GALLO, *Il dolo – Oggetto e accertamento*, Milano, 1953.
- GALLO, *Colpa penale*, in *Enciclopedia del diritto*, v. VII, 1960.
- GALLO, *Il reato nel sistema degli illeciti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1999.
- GALLO, *Questioni in tema di misure di sicurezza*, in *Gi*, 1949, II.
- GALLO, *Linee di tendenza per la riforma della parte generale del c.p.*, in *Carcere e società*, Venezia, 1976.
- GALOTTO – PRATI, *Scarichi, Inquinamento idrico e difesa del suolo*, Collana Testo Unico Ambientale, Ipsoa, 2008.

- GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, Vol. IX, Tomo I, 2008.
- GARZIA, *La tutela della risorse biologiche marine*, in *Riv. giur. ambiente.*, n.5, 2009.
- GARZIA, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione allo spazio costiero adriatico*, in *Riv. giur. ambiente.*, n.5/2009.
- GIAMPIETRO, *Il ruolo della Comunità europea nella protezione del Mediterraneo e la normativa italiana a difesa del mare. Dalla legge Merli al programma triennale 1988-1991*, in *Riv. giur. ambiente*, 1992.
- GIAMPIETRO, *Strumenti sanzionatori a difesa del mare*, in *Comuni d'Italia*, 1982.
- M.S. GIANNINI, *Ambiente, saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. Publ.*, 1972.
- GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc.pen.*, 1997.
- GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2002.
- GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. Dir., Annali*, II, tomo 2, Milano, 2008.
- GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986.
- GRASSO, *Direttive CEE e Legislazione penale a tutela del mare*, in *La tutela del mare : contributi per una discussione. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991)*, a cura di R. BAJNO, Giuffrè, Milano, 1992 , pp. 17-26.
- GRATANI, *La tutela delle acque nell'Unione Europea: un confronto tra gli stati membri*, in *Riv. giur. amb.*, 2000.
- GRAY, *The International Crime of Ecocide*, in *California Western International Law Journal*, 1993.
- GRECO, *Note sulla tutela penale contro l'inquinamento marino*, in *Questioni attuali*, 2004.
- GRIGOLI, *Luci ed ombre della tutela del mare nell'ordinamento interno*, in *Giust. civ.*, 1994.

- GUIDI, *Caccia e Pesca*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* – Seconda Edizione a cura di F. GIUNTA, Cedam, Padova, 2007.
- HASSEMER, *Spunti per una discussione sul tema 'Bene giuridico e riforma della parte speciale*, in STILE (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, 1985.
- HASSEMER, *Il bene giuridico nel rapporto di tensione tra Costituzione e diritto naturale. Aspetti giuridici*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
- HASSEMER, *GrundlinienerpersonalenRechtsgutslehre*, in SCHOLLER-PHILIPPS (a cura di), *Jenseits des Funktionalismus – Arthur Kaufmann zum 65. Geburtstag*, 1989.
- HASSEMER, *Kennzeichen und Krise des modernen Strafrechts*, in *Zeitschrift fur Rechtspolitik*, 1992.
- INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997.
- IVALDI, *Danni all'ambiente marino e diritto internazionale*, in *Dir. mar.*, 1994.
- LACAVA, *Voce Pesca*, in *Trattato di diritto Amministrativo*, a cura di Sabino Cassese, Tomo Terzo, Giuffrè, Milano, 2000.
- LAGANA', *Tutela dell'ambiente e principio di offensività*, in *Giust. pen.*, I, 1999.
- LATAGLIATA, *Concorso di persone nel reato(Dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, v. III, 1961.
- LEANZA, *Diritto internazionale e diritto interno nella protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Studi marittimi*, n.14, 1985.
- LEANZA, *L'Italia e la scelta di rafforzare la tutela dell'ambiente marino: l'istituzione di zone di protezione ecologica*, in *Riv. dir. inter.*, n. 2, 20006.
- LEANZA, *Diritto internazionale e diritto interno nella protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Studi mar.*, 1985.
- L'INNOCENTE, *Considerazioni in tema di reato impossibile*, in *Riv. it. dir.proc. pen.*, 1961.
- LISENA, *La tutela penale dell'ambiente: nuove fattispecie incriminatrici e nuove responsabilità per gli enti sotto l'influsso del diritto europeo*, in *La Rivista nel diritto*, n. 8/11.
- MAGNINI, *Commento art. 17 l. 31 dicembre 1982, n. 979*, in Giunta (a cura di), *Codice commentato*, CEDAM, 2° Edizione, 2007.

- MANACORDA, *L'efficacia espansiva del diritto comunitario sul diritto penale*, in *Foro it.*, 1995, IV.
- MANACORDA, *Unione Europea e sistema penale: stato della questione e prospettive di sviluppo*, in *Studium iuris*, 1997.
- MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005.
- MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.*, 2004.
- MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997.
- MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Questione giustizia*, 2001.
- MANNA, *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999.
- MANNA, *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in *Cass. pen.*, 2005.
- MANNA e PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. amb.*, 2007.
- MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, IV ed., Cedam, Padova, 1992.
- MANTOVANI, *Colpa*, in *Dig. pen.*, v. II, 1988.
- MANTOVANI, voce *Furto*, in *Dig. Disc. pen.*, IV, Torino, 1991.
- M. MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata*, 2003.
- MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed. aggiornata da p. Nuvolone e G.D. Pisapia, IX, a cura di P. Nuvolone, Torino, 1984.
- MANZINI e M. F. PORTINCASA, *Profili della responsabilità per illeciti ambientali nel diritto internazionale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011.
- MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Cedam, 2004.

- MARINI, *Rapporti fra le fattispecie di cui agli artt. 1162 c. nav. e 624 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963.
- MARINUCCI - DOLCINI, *Diritto Penale minimo e nuove forme di criminalità*, in *Diritto penale 'minimo' e nuove forme di criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, nonché in *Studi in ricordo di G.D. Pisapia*, Giuffrè, Milano, 2000.
- MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001.
- MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale*, in *Jus*, 1974.
- MARINUCCI, *Bene giuridico e riforma della parte speciale. Relazione di sintesi*, in *Stile* (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Jovene, 1983.
- MARTINO, *L'inquinamento marino dalla prospettiva nazionale a quella internazionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1978.
- MASSA, *Confisca (dir. e proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, VIII, 1961.
- MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2011.
- MAZZACUVA, *Le autorizzazioni amministrative e la loro rilevanza in sede penale*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1976.
- MC CAFFREY, *Criminalization of Environmental Protection*, in *International Criminal Law: enforcement* (a cura di Bassiouni), vol. III, The Netherland, 2008.
- MELI, *Il Principio comunitario "chi inquina paga"*, Milano, 1996.
- MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente e sicurezza*, 2009.
- MILITIELLO, *Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001.
- MOCCIA, *Politica criminale e riforma del sistema penale. L'alternativ-Entwurf e l'esempio della Repubblica Federale Tedesca*, con Prefazione di C. ROXIN, Napoli, 1984.
- MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflessi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.
- MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli, 1992.
- MORANDI, *Sulla responsabilità penale d'impresa per inquinamento idrico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989.

- MORANDI, *Profili penalistici della difesa dell'ambiente marino*, in *Atti XV Convegno internazionale "Mare e territorio": L'uomo e l'ambiente marino*, Quad. n. 68 della L. N. I. di Agrigento, Agrigento, 1998.
- MORANDI, *La tutela del mare come bene pubblico*, Milano, Giuffrè Editore – 1998.
- MORANDI, *Contributo all'analisi dei modelli normativi di tutela del mare*, Modena, 1994.
- MORSILLO, *Note in tema di diritti esclusivi di pesca*, in *Giur.it.*, 1975.
- MOSCONI, *Convenzioni internazionali sulla tutela del mare: le norme di rilievo penale processuale*, in *La tutela del mare: contributi per una discussione: atti della giornata di studi (Pavia 25 marzo 1991) a cura di R. BAJNO*.
- MUNARI, *Tutela internazionale dell'ambiente*, in *Istituzioni di diritto internazionale* (a cura di Carbone-Luzzatto-Santa Maria), Torino, 2003.
- NICATORE - CALLORI, *Disciplina della pesca*, in *Diritto dell'ambiente tra natura e cultura*, a cura di Giovanni Cofrancesco, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, 2008.
- PADOVANI, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984.
- PADOVANI, *Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta tra delitto, contravvenzione e illecito amministrativo*, in *Cass. pen.*, 1987.
- PADOVANI, *Delitti e contravvenzioni*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989.
- PADOVANI, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni, fra storia e politica criminale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Milano, 1985.
- PAGGI, *La normativa comunitaria nel settore della pesca*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di Di Giandomenico e C. Angelone, Giuffrè, 1988.
- PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 5a ed., Giuffrè, Milano, 1996.
- PAGLIARO, *Limiti all'unificazione del diritto penale europeo*, in *Dir. pen. econ.*, 1993.
- PAGLIARO, *Diritto penale e cultura europea*, in *vol. collettivo "Prospettive per un diritto penale europeo"*, Padova, 1968.
- PAGLIARO, *Appunti su alcuni elementi normativi contenuti nella legge penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964.

- PAGLIARO, *Riserva di legge, elementi normativi e questioni pregiudiziali*, in *Ind. pen.*, 1977.
- PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992.
- PALAZZO – PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, CEDAM, 2007.
- PALIERO, «*Minima non curatpraetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.
- PANZERA, *Patrimonio comune dell'umanità, protezione dell'ambiente marino e Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare*, in *Studi mar.*, 1984.
- PANZERA, *Applicazione della normativa internazionale sulla protezione dell'ambiente marino*, in *Dir. mar.*, 1982.
- PANZERA, *Uso della forza e protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Riv. dir. int.*, 1986.
- PANZERA, *Gli accordi di Roma per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse collocate sulla piattaforma continentale*, in *Comunità internaz.*, 1988.
- PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, 1990.
- PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica del reato di pericolo*, Jovene, Napoli, 1975.
- PATRONO, *Il diritto penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996.
- PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000.
- PATRONO, *Modelli di incriminazione e indicazioni di riforma per la tutela penale del mare*, in *Dir. pen. econ.*, 1991.
- PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991.
- PEDRAZZI, *L'influenza della produzione giuridica della CEE sul diritto penale italiano*, in *L'influenza del diritto europeo sul diritto italiano*, a cura di V. Cappelletti- A. Pizzorusso, Giuffrè, 1982.

- PISANI, *La "penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano*, in *Ind. pen.*, 1979.
- PISTORELLI – SCARCELLA, *Relazione sul decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, a cura dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it.
- PLANTAMURA, *Principi, modelli e forme per il diritto penale ambientale del terzo millennio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002.
- PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007.
- PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009.
- POLLASTRINI, *I porti rifugio*, in *Dir. maritt.*, n. 2, 2003
- POTOTSCHNIG, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Gli inquinamenti Profili Penali*, Atti del Quinto Simposio di Studi di Diritto e Procedura Penali, Giuffrè, Milano, 1974.
- POTOTSCHNIG, *La difesa della qualità delle risorse idriche nella legislazione sulle acque pubbliche*, in E. GERELLI – U. POTOTSCHNIG – G. MURANO, *La tutela delle acque. Criteri economici e giuridici per la programmazione della qualità e della quantità delle risorse idriche in Italia*, Milano, 1970.
- PRATI-GALOTTO, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo, La nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma*, Testo Unico Ambientale, IPSOA, 2008.
- PROSDOCIMI, *Reato doloso*, in *Dig. disc. pen.*, v. XI, 1996.
- PROSDOCIMI, *Doluseventualis, Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993.
- PROSDOCIMI, *Considerazioni sul dolo eventuale e colpa con previsione in AA. VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996.
- PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Giuffrè, 1962.
- PULITANO', *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983.
- PULITANO', *La teoria del bene giuridico e giustizia costituzionale*, in *Quest. Crim.*, 1981.
- RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente, Parte II, Cap. IV*, Cedam, 2009.

- RAMACCI, *La polizia giudiziaria e la tutela dell'ambiente*, in *Reati Ambientali e indagini di polizia giudiziaria*, Maggioli, 2009.
- REALE, *Pesca e Acquacoltura*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, coordinato da Alfredo Antonini, Giuffrè Editore, Milano, 2007.
- RICCIO, *Responsabilità per disastro ambientale*, in *Trattato breve di diritto marittimo*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 2010.
- RIONDATO, *Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997.
- RISICATO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale, Profili generali e problemi applicativi*, Milano, 2004.
- ROMANELLI, *Problemi giuridici attuali della pesca e della tutela del mare*, relazione al Convegno di Pescara del 21-1-1986.
- ROMANELLI, *Poteri dello Stato in materia di pesca e di tutela del mare*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di Di Giandomenico e ANGELONE, Giuffrè, 1988.
- ROMANA, *Danno ambientale, danno alla salute*, in *L'uomo e l'ambiente marino*, Atti del XV convegno "Mare e territorio", Agrigento, 1998.
- ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1- 84, III ed., Giuffrè, Milano, 2004.
- ROMANO, *Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)*, in *Studi in onore di G. MARINUCCI*, Milano, 2006.
- ROMANO, *Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI e C.E. PALIERO, tomo II, Milano, 2006.
- S. ROMANO, *Principi di diritto amministrativo italiano*, Milano, 1906.
- ROVITO, *La strategia marittima dell'Unione Europea per la protezione dell'ambiente marino*, in *Diritto dell'ambiente - www.Dirittoambiente.com*, 2006.
- ROXIN, *I compiti futuri della scienza penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000.
- RUGA RIVA, *Diritto penale dell'Ambiente*, Giappichelli, Torino, 2011.
- RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale.*, in www.penalecontemporaneo.it.

- RUGA RIVA (a cura di), *Ordinamento penale e fonti non statali. L'impatto dei vincoli internazionali, degli obblighi comunitari e delle leggi regionali sul legislatore e sul giudice penale*, Milano, 2007.
- RUGGIERO, *Gli elementi normativi della fattispecie penale*, Napoli, 1965.
- SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961.
- SALOMONE, *Tutela delle acque*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011.
- SALOMONE, *Principi generali del diritto penale ambientale*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa, La tutela dell'ambiente, Profili penali e sanzionatori*, diretto da Di Amato, a cura di P. D'Agostino e R. Salomone, Cedam, 2011.
- SANTANIELLO, *Profili giuridici del problema dell'inquinamento marino*, in *Imp. amb. pubbl. amm.*, 1974.
- SANTANIELLO, *Le convenzioni internazionali in materia di tutela dell'ambiente marino*, in *La tutela pubblica dell'ambiente*, Milano, 1976.
- SANTOLOCI, *Diritto dell'Ambiente, come combattere le violazioni ambientali*, Edizioni Ambiente, Cap. I, 2000.
- SCARCELLA, *Reati ambientali arriva la stretta dell'UE*, in *Ambiente e Sicurezza sul lavoro*, n. 2, 2009.
- SCOVAZZI, *Il progetto di protocollo mediterraneo sulla gestione integrata delle zone costiere*, in *Riv. giur. ambiente.*, 2006.
- SCOVAZZI, *La pesca nell'evoluzione del diritto del mare*, I, Milano, 1979.
- SCOVAZZI, *Problemi della regolamentazione comunitaria della pesca marina*, in *Riv. dir. intern.*, 1978.
- SCOVAZZI, *I recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di pesca*, in *Dir. com. scambi intern.*, 1982.
- SCOVAZZI, *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, in *Riv. dir. int.*, 1989.
- SCOVAZZI, *L'inquinamento da navi nel diritto internazionale*, in *Riv. giur. ambiente.*, 1988.

- SCOVAZZI, *Pesca e tutela dell'ambiente: nuovi sviluppi del diritto internazionale del mare*, in *Pesca e Tutela dell'ambiente marino*, a cura di Di Giandomenico e C. Angelone, Giuffrè, 1988.
- SCOVAZZI, *Due recenti e divergenti sentenze in tema del risarcimento del danno all'ambiente marino da inquinamento da idrocarburi*, in *Riv. giur. ambiente.*, n. 1, 2009.
- SCOVAZZI, *Norma penali sostanziali e trattati internazionali sulla protezione dell'ambiente marino*, in *La tutela del mare : contributi per una discussione. Atti della giornata di studi (Pavia, 25 Marzo 1991)*, a cura di R. BAJNO, Giuffrè, Milano, 1992.
- SCOVAZZI, *La responsabilità internazionale per violazione di norma relative alla protezione dell'ambiente*, in *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, (a cura di Fodella-Pineschi), Torino, 2009.
- SCOVAZZI, *La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo*, in *Riv. giur. ambiente.*, 1992..
- SCOVAZZI, *Un'interminabile vicenda?*, in *Riv. giur. ambiente.*, 1999.
- SHARP, *Prospects for Environmental Liability in the International Criminal Court*, in *Va. Env'tl. L.J.*, 1999.
- SICURELLA, *Il titolo VI del Trattato di Maastricht e il diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc.3, 1997.
- SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008.
- SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente, Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, Giuffrè, 2007.
- SIRACUSA, *L'attuazione della direttiva europea sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale*, in www.penalecontemporaneo.it.
- SOTIS – BOSI, *Il bizzarro caso dei pesci "in malampartem". Osservazioni in tema di pesca del novellame sui rapporti tra disapplicazione dell'atto amministrativo (di favore) contrario alla legge e non applicazione della norma nazionale (di favore) contrastante con il diritto comunitario*, in www.penalecontemporaneo.it, pp. 1-25, 6 maggio 2011.
- SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela penale: una dialettica perpetua?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, Milano, Giuffrè, 2002,.
- SPADA, *Tutela del mare e disciplina della pesca nella recente legislazione nazionale e comunitaria*, in *Riv. dir. eur.*, 1984.

- STARACE, *La protezione dell'ambiente marino nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, in *"Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino"*, Milano, 1983.
- STARACE-PANZERA, *La protezione internazionale del mare contro l'inquinamento. Raccolta e classificazione di testi*, 1979.
- STELLA, *La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973..
- STILO, *Tutela Penale dell'ambiente: breve introduzione ad un problema irrisolto*, in *Nuov. dir.*, II, 2006.
- STICCHI, *Rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 624 c.p. e 1162 cod. nav.*, in *Arch. Pen.*, 1966, II.
- TIEDEMANN, *L'uropeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998.
- TIEDEMANN, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995.
- TIEDEMANN, *Diritto comunitario e diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1993.
- TREVES, *La convenzione e il protocollo di Roma sugli illeciti contro la sicurezza della navigazione e delle piattaforme fisse*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1989.
- TRAPANI, *voce: Legge penale. I) Fonti*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1990.
- TRAPANI, Milano, 1992, ristampa inalterata, Torino, 2006.
- TRAPANI, *Relazione sul tema "La tutela penale dell'ambiente marino" nell'ambito del Convegno su "La disciplina internazionale della eliminazione e del trasporto dei rifiuti pericolosi in mare"*, tenutosi a Pescara il 27 aprile 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.
- TRAPANI, *Relazione sul tema "L'incidenza della normativa comunitaria sulle disposizioni penali in materia di pesca"*, nell'ambito del Convegno su *"L'impresa di pesca nel Mediterraneo: problematiche emergenti"*, tenutosi a Pescara il 14 dicembre 1996, organizzato dal Centro di Ricerche Giuridiche per la Pesca e la Navigazione.
- TRAPANI, *Voce Confisca (diritto penale)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1988.
- TULLIO, *La responsabilità civile per inquinamento marino provocato da navi*, in *Dir. trasp.*, 1992.

- VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. comm. intern.*, 2010.
- VALENTE, *La tutela del mare contro l'inquinamento da scarichi operati da navi*, in *Giur. Merito*, 1986, IV, pp. 25 e ss.
- VANNINI, *Il reato impossibile*, in *Archivio penale*, I, 1949.
- VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività del reato*, in *Scritti in memoria di U. Pioletti*, Milano, 1982.
- VERGINE, *Rifiuti e scarichi: profili sanzionatori*, in *Ambiente e Sviluppo*, n.5/2006.
- VERGINE, *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 9/2007.
- VERGINE, *Tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Dig. disc. pen.*, Utet, Vol. IX, 1995.
- VERGINE, *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, vol. VII, 1993.
- VERNNOLA, *La nuova direttiva UE sulla tutela penale ambientale*, in *Gazzetta Ambiente*, n. 1/2009.
- VERONESI, *Inquinamento di acque interne e leggi penali sulla pesca*, in *Giur. agr. it.*, 1975.
- VESSIA, *Dell'estrazione e raccolta di sabbia dal lido del marino*, in *Temi nap.*, 1967, II.
- VILLANI, *La tutela del paesaggio e la protezione dell'ambiente marino-costiero nell'azione del Consiglio d'Europa*, in *Ambiente e Diritto*, n. 01/2001.
- VOLPE, *Il diritto penale ambientale tra penalizzazione e depenalizzazione*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'Ambiente*, n. 11, 2009.
- XERRI, *Saggio sull'inquinamento marino da trasporto di sostanze pericolose*, Solfanelli, Chieti, 1981.
- ZICCARDI, *Derivazione internazionale e comunitaria della normativa italiana degli scarichi in mare*, in *Dir. mar.*, 1988.
- ZUCCALA', *Sul preteso principio di necessaria offensività del reato*, in *Scritti in memoria di G. Delitala*, Milano, 1984.